

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 5 giugno 2017

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA


SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/628 del Consiglio, del 3 aprile 2017, che attua l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1352/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen (17CE1192).....</u>	Pag. 1
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/629 della Commissione, del 23 marzo 2017, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Mogette de Vendée (IGP)] (17CE1193).....</u>	Pag. 5
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/630 della Commissione, del 3 aprile 2017, recante duecentosessantaquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (17CE1194)</u>	Pag. 6
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/631 della Commissione, del 3 aprile 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofruttili (17CE1195).....</u>	Pag. 8
<u>Decisione (PESC) 2017/632 del Consiglio, del 3 aprile 2017, che modifica la decisione 2014/129/PESC che promuove la rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione a sostegno dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (17CE1196).....</u>	Pag. 10
<u>Decisione (PESC) 2017/633 del Consiglio, del 3 aprile 2017, a sostegno del programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti (17CE1197).....</u>	Pag. 12
<u>Decisione di esecuzione (PESC) 2017/634 del Consiglio, del 3 aprile 2017, che attua la decisione 2014/932/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen (17CE1198).....</u>	Pag. 22
<i>Pubblicati nel n. L 90 del 4 aprile 2017</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/635 della Commissione, del 30 marzo 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (17CE1199).....</u>	Pag. 26



<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/636 della Commissione, del 30 marzo 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (17CE1200)</u>	Pag. 29
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/637 della Commissione, del 4 aprile 2017, recante duecentosessantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (17CE1201)</u>	Pag. 32
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/638 della Commissione, del 4 aprile 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE1202)</u>	Pag. 34
<u>Decisione (UE) 2017/639 della Commissione, del 30 settembre 2016, aiuto di Stato SA.23216 — C 54/07 (ex NN 55/07) concesso a Emsländische Eisenbahn GmbH, Germania [notificata con il numero C(2016) 6232] (17CE1203)</u>	Pag. 36
<i>Publicati nel n. L 91 del 5 aprile 2017</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/640 della Commissione, del 23 marzo 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Novac afumat din Țara Bârsei (IGP)] (17CE1204)</u>	Pag. 65
<u>Regolamento (UE) 2017/641 della Commissione, del 3 aprile 2017, recante divieto temporaneo di pesca dell'occhialone nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VI, VII e VIII per le navi battenti bandiera francese (17CE1205)</u>	Pag. 67
<u>Regolamento (UE) 2017/642 della Commissione, del 3 aprile 2017, recante divieto temporaneo di pesca del marlin azzurro nell'Oceano Atlantico per le navi battenti bandiera spagnola (17CE1206)</u>	Pag. 69
<u>Regolamento (UE) 2017/643 della Commissione, del 3 aprile 2017, recante divieto temporaneo di pesca del marlin bianco nell'Oceano Atlantico per le navi battenti bandiera spagnola (17CE1207)</u>	Pag. 71
<u>Regolamento (UE) 2017/644 della Commissione, del 5 aprile 2017, che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento (UE) n. 589/2014 (17CE1208)</u>	Pag. 73
<u>Regolamento (UE) 2017/645 della Commissione, del 5 aprile 2017, che rettifica la versione in lingua lettone del regolamento (CE) n. 152/2009 che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (17CE1209)</u>	Pag. 99
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/646 della Commissione, del 5 aprile 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/378 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esecuzione della procedura di liquidazione annuale dei conti e l'esecuzione della verifica di conformità (17CE1210)</u>	Pag. 100
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/647 della Commissione, del 5 aprile 2017, che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Polonia in relazione a scrofe e altri suini macellati nel periodo dal 1° agosto al 30 novembre 2016 (17CE1211)</u>	Pag. 105
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/648 della Commissione, del 5 aprile 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di legno compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (17CE1212)</u>	Pag. 112
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione, del 5 aprile 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (17CE1213)</u>	Pag. 132



Regolamento di esecuzione (UE) 2017/650 della Commissione, del 5 aprile 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE1214)..... Pag. 161

Decisione (UE) 2017/651 del Consiglio, del 3 aprile 2017, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno dei Paesi Bassi (17CE1215) Pag. 163

Decisione (UE) 2017/652 della Commissione, del 29 marzo 2017, sulla proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Minority SafePack — un milione di firme per la diversità in Europa» [notificata con il numero C(2017) 2200] (17CE1216) Pag. 164

Publicati nel n. L 92 del 6 aprile 2017

Regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione, dell'8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti (17CE1217) Pag. 169

Publicato nel n. L 100 del 12 aprile 2017

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/326 della Commissione, del 24 febbraio 2017, recante duecentosessantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (GUL 49 del 25 febbraio 2017) (17CE1218)..... Pag. 221

Rettifica della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (GUL 297 del 4 novembre 2016) (17CE1219) Pag. 221


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione, del 3 febbraio 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea (GUL 46 del 19 febbraio 2015) (17CE1220) Pag. 222

Publicati nel n. L 91 del 5 aprile 2017



AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/628 DEL CONSIGLIO

del 3 aprile 2017

che attua l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1352/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1352/2014 del Consiglio, del 18 dicembre 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 dicembre 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 1352/2014.
- (2) Il Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma della risoluzione 2140 (2014) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ha aggiornato le informazioni relative a quattro persone soggette a misure restrittive.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 1352/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 1352/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 3 aprile 2017

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI

⁽¹⁾ GUL 365 del 19.12.2014, pag. 60.



ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1352/2014 le voci relative alle persone elencate in appresso sono sostituite dalle seguenti:

1. **Abdullah Yahya Al Hakim** (alias: a) Abu Ali al Hakim; b) Abu-Ali al-Hakim; c) Abdallah al-Hakim; d) Abu Ali Alhakim; e) Abdallah al-Muayyad).

Nome nella grafia originale: **الحاكم عبد الله يحيى**

Designazione: Vice comandante militare del gruppo Houthi. Indirizzo: Dahyan, Sàdah Governorate, Yemen. **Data di nascita:** a) intorno al 1985; b) tra il 1984 e il 1986. **Luogo di nascita:** a) Dahyan, Yemen; b) Sàdah Governorate, Yemen. **Cittadinanza:** yemenita. **Altre informazioni:** sesso: maschile. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5837273>. **Data di designazione da parte dell'ONU:** 7.11.2014 (modificata il 20.11.2014).

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal Comitato delle sanzioni:

Abdullah Yahya al Hakim è stato iscritto nell'elenco delle persone oggetto di sanzioni il 7 novembre 2014 ai sensi dei punti 11 e 15 dell'UNSCR 2140 (2014), in quanto soddisfa i criteri di designazione di cui ai punti 17 e 18 della risoluzione stessa.

Abdullah Yahya al Hakim ha perpetrato atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità dello Yemen, quali atti che ostacolano l'attuazione dell'accordo del 23 novembre 2011 tra il governo dello Yemen e l'opposizione — che prevede un passaggio di poteri pacifico nello Yemen — e che ostacolano il processo politico nello Yemen.

Nel giugno 2014, Abdullah Yahya al Hakim avrebbe tenuto una riunione al fine di ordire un colpo di Stato contro il presidente yemenita Abdrabuh Mansour Hadi. Al Hakim si è incontrato con comandanti militari e di sicurezza e capi di tribù; anche personalità partigiane fedeli all'ex presidente yemenita Ali Abdullah Saleh hanno assistito alla riunione, volta a coordinare gli sforzi militari per impadronirsi di Sanàa, la capitale dello Yemen.

In una dichiarazione pubblica del 29 agosto 2014, il presidente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha dichiarato che il Consiglio ha condannato le azioni delle forze sotto il comando di Abdullah Yahya al Hakim che hanno invaso Amran, nello Yemen, compreso il quartier generale della brigata dell'esercito yemenita l'8 luglio 2014. Al Hakim ha guidato nel luglio 2014 l'occupazione violenta del governatorato di Amran ed è stato il comandante militare responsabile dell'assunzione di decisioni per quanto riguarda i conflitti in corso nel governatorato di Amran e ad Hamdan, nello Yemen.

Dall'inizio del settembre 2014, Abdullah Yahya al Hakim è rimasto a Sanàa per sorvegliare le operazioni in caso di inizio dei combattimenti. Il suo ruolo consisteva nell'organizzare le operazioni militari per poter rovesciare il governo yemenita, ed era anche responsabile della sicurezza e del controllo di tutte le rotte in entrata e in uscita da Sanàa.

2. **Abd Al-Khaliq Al-Houthi** (alias: a) Abd-al-Khaliq al-Huthi; b) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi; c) 'Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi; d) Abd al-Khaliq al-Huthi; e) Abu-Yunus).

Nome nella grafia originale: **عبد الخالق الحوثي**

Designazione: Comandante militare del gruppo Houthi. **Data di nascita:** 1984. **Cittadinanza:** yemenita. **Altre informazioni:** sesso: maschile. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5837297>. **Data di designazione da parte dell'ONU:** 7.11.2014 (modificata il 20.11.2014 e il 26.08.2016).

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal Comitato delle sanzioni:

Abd al-Khaliq al-Houthi è stato iscritto nell'elenco delle persone oggetto di sanzioni il 7 novembre 2014 ai sensi dei punti 11 e 15 dell'UNSCR 2140 (2014), in quanto soddisfa i criteri di designazione di cui ai punti 17 e 18 della risoluzione stessa.



Abd al-Khaliq al-Houthi ha perpetrato atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità dello Yemen, quali atti che ostacolano l'attuazione dell'accordo del 23 novembre 2011 tra il governo dello Yemen e l'opposizione — che prevede un passaggio di poteri pacifico nello Yemen — e atti che ostacolano il processo politico nello Yemen.

Alla fine dell'ottobre 2013, Abd al-Khaliq al-Houthi ha diretto l'attacco sferrato da un gruppo di combattenti in uniforme militare yemenita contro alcune località situate a Dimaj, nello Yemen. I conseguenti combattimenti hanno provocato numerose vittime.

Secondo alcune fonti, a fine settembre 2014 un numero indeterminato di combattenti non identificati si apprestava ad attaccare delle strutture diplomatiche a Sanàa, previo ordine di Abd al-Khaliq al-Houthi. Il 30 agosto 2014 al-Houthi ha coordinato il trasporto di armi da Amran ad un campo di protesta a Sanàa.

3. **Ali Abdullah Saleh** (alias: Ali Abdallah Salih).

Nome nella grafia originale: علي عبد الله صالح

Designazione: a) presidente del partito del Congresso generale del popolo yemenita; b) Ex presidente della Repubblica dello Yemen. **Data di nascita:** a) 21.3.1945; b) 21.3.1946; c) 21.3.1942; d) 21.3.1947. **Luogo di nascita:** a) Bayt al-Ahmar, Sanàa Governorate, Yemen; b) Sanàa, Yemen; c) Sanàa, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi. **Cittadinanza:** yemenita. **Passaporto n.:** 00016161 (Yemen). **Numero di identificazione nazionale:** 01010744444. **Altre informazioni:** sesso: maschile. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5837306>. **Data di designazione da parte dell'ONU:** 7.11.2014 (modificata il 20.11.2014).

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal Comitato delle sanzioni:

Ali Abdullah Saleh è stato iscritto nell'elenco delle persone oggetto di sanzioni il 7 novembre 2014 ai sensi dei punti 11 e 15 della risoluzione 2140 (2014), in quanto soddisfa i criteri di designazione di cui ai punti 17 e 18 della risoluzione stessa.

Ali Abdullah Saleh ha perpetrato atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità dello Yemen, quali atti che ostacolano l'applicazione dell'accordo del 23 novembre 2011 tra il governo dello Yemen e l'opposizione — che prevede un passaggio di poteri pacifico nello Yemen — e atti che ostacolano il processo politico nello Yemen.


Ai sensi dell'accordo del 23 novembre 2011, approvato dal Consiglio di cooperazione del Golfo, Ali Abdullah Saleh ha lasciato la presidenza dello Yemen dopo più di 30 anni.

Dall'autunno 2012, Ali Abdullah Saleh, stando alle informazioni disponibili, è diventato uno dei principali sostenitori delle azioni violente perpetrate dagli Houthi nel nord dello Yemen.

Gli scontri del febbraio 2013 nel sud dello Yemen sono stati il risultato degli sforzi congiunti di Saleh, dell'AQAP e del secessionista sudista Ali Salim al-Bayd volti a creare disordini prima della conferenza sul dialogo nazionale nello Yemen del 18 marzo 2013. Più di recente, dal settembre 2014, Saleh si adopera per destabilizzare lo Yemen utilizzando altre persone al fine di indebolire il governo centrale e creare un clima sufficientemente instabile, propizio a un colpo di Stato. Secondo una relazione pubblicata nel settembre 2014 dal gruppo di esperti delle Nazioni Unite per lo Yemen, alcuni interlocutori hanno affermato che Saleh sostiene le azioni violente di alcuni cittadini yemeniti fornendo loro finanziamenti e sostegno politico, nonché adoperandosi affinché i membri del Congresso generale del popolo continuino a contribuire alla destabilizzazione dello Yemen in vari modi.

5. **Ahmed Ali Abdullah Saleh** (alias: Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar)

Titolo: Ex ambasciatore, ex brigadier generale. **Data di nascita:** 25.7.1972. **Cittadinanza:** yemenita. **Passaporto n.:** a) passaporto yemenita numero 17979 rilasciato a nome di Ahmed Ali Abdullah Saleh (figurante nella carta d'identità diplomatica con numero 31/2013/20/003140 di cui sotto) b) passaporto yemenita numero 02117777 rilasciato l'8.11.2005 a nome di Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar c) passaporto yemenita numero 06070777 rilasciato il 3.12.2014 a nome di Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar. **Indirizzo:** Emirati arabi uniti. **Altre informazioni:** ha svolto un ruolo essenziale nel facilitare l'espansione militare degli Houthi. Ha perpetrato atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità dello Yemen. Ahmed Saleh è figlio dell'ex presidente della Repubblica dello Yemen, Ali Abdullah Saleh (YEI.003). Ahmed Ali Abdullah Saleh proviene da una zona conosciuta come Bayt al-Ahmar, situata



a circa 20 chilometri a sud-est della capitale Sanàa. Carta d'identità diplomatica n. 31/2013/20/003140, rilasciata il 7.7.2013 dal ministero degli affari esteri degli Emirati arabi uniti a nome di Ahmed Ali Abdullah Saleh; stato attuale: annullata. Link all'avviso speciale INTERPOL — Consiglio di sicurezza dell'ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5895854>. **Data di designazione da parte dell'ONU:** 14.4.2015 (modificata il 16.9.2015).

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal Comitato delle sanzioni:

Ahmed Ali Saleh si è adoperato per indebolire l'autorità del presidente Hadi, ostacolare i tentativi di Hadi di riforma delle forze militari e ostacolare la transizione pacifica dello Yemen verso la democrazia. Saleh ha svolto un ruolo chiave nel facilitare l'espansione militare degli Houthi. Dalla metà di febbraio 2013, Ahmed Ali Saleh ha fornito migliaia di nuovi fucili alle brigate della guardia repubblicana e a capi tribali non identificati. Le armi sono state inizialmente procurate nel 2010 e destinate a comprare la fedeltà dei beneficiari a fine di vantaggio politico in una data successiva.

Dopo che il padre di Saleh, l'ex presidente della Repubblica dello Yemen Ali Abdullah Saleh, ha lasciato la presidenza dello Yemen nel 2011, Ahmed Ali Saleh ha conservato il suo posto di comandante della guardia repubblicana dello Yemen. Poco più di un anno dopo, Saleh è stato destituito dal presidente Hadi, ma ha conservato un'influenza notevole in seno all'esercito yemenita anche dopo essere stato rimosso dal comando. Ali Abdullah Saleh è stato designato nel novembre 2014 dall'ONU ai sensi dell'UNSCR 2140.

17CE1192



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/629 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2017

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Mogette de Vendée (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Mogette de Vendée», registrata in virtù del regolamento (UE) n. 899/2010 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Mogette de Vendée» (IGP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 899/2010 della Commissione, dell'8 ottobre 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Mogette de Vendée (IGP)] (GU L 266 del 9.10.2010, pag. 50).

⁽³⁾ GU C 461 del 10.12.2016, pag. 35.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/630 DELLA COMMISSIONE**del 3 aprile 2017****recante duecentosessantaquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) Il 29 marzo 2017 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare una voce del suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2017

*Per la Commissione,**a nome del presidente**Capo facente funzioni del Servizio degli strumenti di politica estera*

⁽¹⁾ GUL 139 del 29.5.2002, pag. 9.



ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 i dati identificativi della voce seguente «Radi Abd El Samie Abou El Yazid El Ayashi, (alias Mera'i). Indirizzo: Via Cilea 40, Milano, Italia (domicilio). Data di nascita: 2.1.1972. Luogo di nascita: El Gharbia (Egitto). Altre informazioni: (a) in custodia cautelare in Italia, rilascio previsto il 6.1.2012; (b) soggetto a decreto di espulsione dall'Italia una volta scontata la condanna. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.» dell'elenco «Persone fisiche» sono sostituiti da quanto segue:

«Radi Abd El Samie Abou El Yazid El Ayashi, (alias Mera'i). Indirizzo: Via Cilea 40, Milano, Italia (domicilio). Data di nascita: 2.1.1972. Luogo di nascita: governatorato di El Gharbia (Egitto). Cittadinanza: (a) egiziana. Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, lettera i): 12.11.2003.»

17CE1194



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/631 DELLA COMMISSIONE**del 3 aprile 2017****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA


*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	EG	288,4
	MA	105,9
	SN	284,4
	TN	194,1
	TR	108,4
	ZZ	196,2
0707 00 05	TR	159,5
	ZZ	159,5
0709 93 10	MA	55,9
	TR	151,5
	ZZ	103,7
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	49,8
	IL	78,9
	MA	48,2
	TN	59,5
	TR	71,3
	ZZ	61,5
0805 50 10	TR	68,2
	ZZ	68,2
0808 10 80	BR	106,4
	CL	116,3
	CN	161,4
	US	113,1
	ZZ	124,3
	ZZ	124,3
0808 30 90	AR	117,5
	CL	140,9
	CN	114,0
	ZA	124,5
	ZZ	124,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



DECISIONE (PESC) 2017/632 DEL CONSIGLIO**del 3 aprile 2017****che modifica la decisione 2014/129/PESC che promuove la rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione a sostegno dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/129/PESC ⁽¹⁾.
- (2) La decisione 2014/129/PESC prevede un periodo di attuazione di 36 mesi per progetti riguardanti attività specifiche a decorrere dalla data di conclusione dell'accordo di finanziamento concluso tra la Commissione e l'ente incaricato dell'attuazione («consorzio dell'UE per la non proliferazione»).
- (3) Il 9 dicembre 2016 il consorzio dell'UE per la non proliferazione ha chiesto all'Unione l'autorizzazione a prorogare fino al 2 luglio 2017 tale periodo di attuazione per consentire il proseguimento dell'attuazione delle attività oltre il periodo di attuazione di 36 mesi.
- (4) Il proseguimento delle attività specifiche, come richiesto dal consorzio dell'UE per la non proliferazione, può realizzarsi senza implicazioni sul piano delle risorse.
- (5) La decisione 2014/129/PESC dovrebbe pertanto essere modificata per consentire la piena attuazione delle attività ivi contenute, prorogandone opportunamente la durata,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2014/129/PESC è così modificata:

- 1) all'articolo 1, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 - «a) fornire gli strumenti per l'organizzazione di quattro riunioni consultive annuali e di un massimo di otto seminari ad hoc per esperti e operatori del settore sull'intera gamma di questioni connesse alla non proliferazione e al disarmo, riguardanti sia le armi non convenzionali che quelle convenzionali, in vista della presentazione di relazioni e/o di raccomandazioni ai rappresentanti dell'AR»;
- 2) all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
 - «2. Cessa di produrre effetti il 2 luglio 2017.»;

⁽¹⁾ Decisione 2014/129/PESC del Consiglio, del 10 marzo 2014, che promuove la rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione istituita nel 2010, a sostegno dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 71 del 12.3.2014, pag. 3).



3) l'allegato è modificato come segue:

a) il punto 3.1 è sostituito dal seguente:

«3.1. Progetto 1: Organizzazione di quattro riunioni consultive annuali e di un massimo di otto seminari ad hoc per diplomatici ed esperti del mondo accademico con una relazione e/o raccomandazioni»;

b) la prima frase del punto 3.1.3 è sostituita dalla seguente:

«Il progetto prevede l'organizzazione di quattro riunioni consultive annuali e di un massimo di otto seminari di esperti ad hoc, con la preparazione delle connesse relazioni e/o raccomandazioni.»;

c) al punto 3.2.3 è aggiunto il seguente trattino:

«— attività preparatorie per garantire la logistica della prossima conferenza annuale»;

d) il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4. Durata

La presente decisione cessa di produrre effetti il 2 luglio 2017».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.


Fatto a Lussemburgo, il 3 aprile 2017

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI

17CE1196



DECISIONE (PESC) 2017/633 DEL CONSIGLIO

del 3 aprile 2017

a sostegno del programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 20 luglio 2001 gli Stati che partecipano alla conferenza delle Nazioni Unite (ONU) sul commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti hanno adottato il programma di azione dell'ONU per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti («programma d'azione ONU»). L'8 dicembre 2005 l'Assemblea generale dell'ONU ha adottato uno strumento internazionale volto a consentire agli Stati di identificare e rintracciare, in modo tempestivo e affidabile, armi leggere e di piccolo calibro illegali («strumento internazionale per il rintracciamento»). Entrambi detti strumenti internazionali stabiliscono che gli Stati coopereranno, nel modo opportuno, con l'ONU per sostenerne l'effettiva attuazione.
- (2) Il 12 luglio 2002 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2002/589/PESC ⁽¹⁾.
- (3) Il 16 dicembre 2005 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni. Tale strategia riconosce nel sostegno al programma di azione ONU la prima priorità di azione a livello internazionale e sollecita l'adozione di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante per il rintracciamento e la marchiatura delle armi leggere e di piccolo calibro («SALW») e relative munizioni.
- (4) In seguito all'adozione dello strumento internazionale per il rintracciamento, l'Unione ne ha sostenuto la piena attuazione attraverso l'adozione e l'attuazione dell'azione comune 2008/113/PESC del Consiglio ⁽²⁾. L'attuazione dell'azione comune 2008/113/PESC è stata valutata positivamente dal Consiglio.
- (5) Il 18 luglio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/428/PESC ⁽³⁾.
- (6) Armi di piccolo calibro ottenute illegalmente sono state impiegate per attacchi terroristici in Europa.
- (7) La relazione finale della sesta riunione biennale 2016 degli Stati («BMS6») intesa a valutare l'attuazione del programma di azione ONU osserva:
 - la necessità di rafforzare il rintracciamento delle SALW in situazioni belliche e postbelliche, anche fornendo assistenza allo sviluppo di capacità, al fine di individuare e contenere il flusso di SALW verso zone belliche e postbelliche, avvisare tempestivamente in caso di flussi di SALW illegali destabilizzanti di tali armi e prevenire i conflitti,
 - l'opportunità di trovare sinergie tra i progetti diretti a sostenere l'attuazione del programma d'azione ONU e dello strumento internazionale per il tracciamento e i progetti relativi agli obiettivi di sviluppo sostenibile,
 - la necessità di esaminare, nella terza conferenza di revisione del 2018, le implicazioni per il programma d'azione ONU dei recenti sviluppi nella fabbricazione, nella tecnologia e nella progettazione di SALW,
 - La necessità di un dialogo rafforzato con l'industria, particolarmente per quanto riguarda l'efficace marcatura delle SALW, alla luce di tali recenti sviluppi,

⁽¹⁾ Azione comune 2002/589/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2002, sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere e che abroga l'azione comune 1999/34/PESC (GU L 191 del 19.7.2002, pag. 1).

⁽²⁾ Azione comune 2008/113/PESC del Consiglio, del 12 febbraio 2008, a sostegno dello strumento internazionale volto a consentire agli Stati di identificare e rintracciare, in modo tempestivo e affidabile, armi leggere e di piccolo calibro (SALW) illegali nel quadro della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni (GU L 40 del 14.2.2008, pag. 16).

⁽³⁾ Decisione 2011/428/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2011, a sostegno dell'Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite per l'attuazione del programma di azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti (GU L 188 del 19.7.2011, pag. 37).



- la necessità di incrementare la capacità nazionale di tenere conto dei rischi di diversione al momento di valutare le domande di autorizzazione dell'esportazione di SALW, nonché di predisporre, laddove non esistano, adeguate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative coerenti con le attuali responsabilità degli Stati in virtù del pertinente diritto internazionale, per assicurare un efficace controllo sulle esportazioni, il transito e le importazioni di SALW, ivi compreso l'impiego della certificazione degli utenti finali e di provvedimenti giuridici e misure di esecuzione efficaci,
- che la piena ed efficace attuazione del programma d'azione ONU contribuisce a prevenire l'acquisizione di SALW da parte dei terroristi, riducendo in tal modo il potenziale impatto dei loro attacchi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


1. Al fine di sostenere la lotta contro il commercio illecito di SALW riducendo al minimo il rischio di diversione, anche attraverso il furto, lo smarrimento o la riesportazione non autorizzata di SALW verso mercati illeciti, gruppi armati illegali, terroristi e altri destinatari non autorizzati, l'Unione, mediante la presente decisione, persegue gli obiettivi seguenti:

- sostenere il programma d'azione ONU e lo strumento internazionale per il rintracciamento,
- assicurare la pertinenza del programma d'azione ONU e dello strumento internazionale per il rintracciamento e incrementarne l'efficacia,
- sostenere azioni per conseguire risultati positivi e pertinenti nella terza conferenza ONU del 2018 di revisione dei progressi compiuti nell'attuazione del programma d'azione ONU («RevCon3»).

2. Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1, l'Unione, mediante la presente decisione, sostiene quanto segue:

- la preparazione della RevCon3 attraverso una serie di simposi tematici e conferenze regionali,
- un'analisi globale delle relazioni degli Stati membri dell'ONU sull'attuazione del programma d'azione ONU e dello strumento internazionale da presentare alla RevCon3,
- un programma di sostegno finanziario per i partecipanti dei paesi terzi,
- la fornitura di supporto tecnico al presidente della RevCon3,
- quattro simposi tematici che producano risultati orientati all'azione su tematiche connesse al controllo delle SALW. Le tematiche selezionate sono state definite quali priorità nei documenti di lavoro dell'UE presentati alle riunioni del programma d'azione ONU (BMS5 nel 2014 e BMS6 nel 2016) e sono state inserite nei documenti finali di tali riunioni:
 - i) rintracciamento e gestione delle scorte di SALW in situazioni belliche e postbelliche;
 - ii) le SALW e l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile compresi l'obiettivo di sviluppo sostenibile 16 e gli aspetti delle SALW legati al genere;
 - iii) recenti sviluppi nella fabbricazione, nella tecnologia e nella progettazione di SALW, e sfide e opportunità che ne derivano per l'attuazione del programma d'azione ONU e dello strumento internazionale;
 - iv) sinergie tra programma d'azione ONU, trattato sul commercio delle armi e altri strumenti pertinenti,
- cinque conferenze regionali che consentano di instaurare un dialogo con i rappresentanti dei governi e le organizzazioni regionali di regioni specifiche sui documenti finali dei simposi tematici,
- analisi delle relazioni nazionali sull'attuazione del programma d'azione ONU e dello strumento internazionale imperniata sulle difficoltà di attuazione che fanno emergere opportunità di collaborazione e assistenza,
- rafforzamento delle basi della RevCon3 mediante un programma di sostegno finanziario e un supporto tecnico al presidente della RevCon3, e
- attività di sensibilizzazione mediante comunicati stampa ed eventi a margine.

3. Una descrizione particolareggiata del progetto di cui al paragrafo 2 figura nell'allegato della presente decisione.



Articolo 2

1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'attuazione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è svolta dall'Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite («UNODA»), assistito dalla Small Arms Survey a sua volta rappresentata dall'Istituto di alti studi internazionali e dello sviluppo («SAS»).
3. L'UNODA, assistita dalla SAS, svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine, l'AR conclude gli accordi necessari con l'UNODA.

Articolo 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 2 798 381,56 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, essa conclude un accordo di finanziamento con l'UNODA. L'UNODA e la SAS saranno invitati a raggiungere un accordo sul rimborso delle spese sostenute dalla SAS per il suo contributo all'attuazione della presente decisione. L'accordo tra la Commissione e l'UNODA stabilisce che l'UNODA e la SAS devono assicurare al contributo dell'Unione una visibilità corrispondente alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà in tale processo e della data di conclusione dell'accordo di finanziamento.

Articolo 4

L'AR riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla scorta delle relazioni periodiche stilate dall'UNODA. Tali relazioni costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio. La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari dell'attuazione del progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti decorsi 24 mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, cessa di produrre effetti decorsi sei mesi dopo la data di entrata in vigore se l'accordo di finanziamento non è concluso entro tale termine.

Fatto a Lussemburgo, il 3 aprile 2017

Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI



ALLEGATO

1. OBIETTIVI

L'obiettivo della presente decisione è sostenere la lotta contro il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro («SALW») riducendo al minimo il rischio di diversione, anche attraverso il furto, lo smarrimento o la riesportazione non autorizzata di SALW verso mercati illeciti, gruppi armati illegali, terroristi e altri destinatari non autorizzati. Pertanto, la presente decisione sosterrà il programma delle Nazioni Unite (ONU) per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti («PdA ONU») e lo strumento internazionale per il rintracciamento («SIT») nonché ne assicurerà la pertinenza e ne aumenterà l'efficacia.

A tal fine, la decisione sosterrà azioni per conseguire risultati positivi nella terza conferenza ONU del 2018 di revisione dei progressi compiuti nell'attuazione del PdA ONU («RevCon3»). La presente decisione sosterrà la preparazione della RevCon3 attraverso una serie di simposi tematici e conferenze regionali. I simposi tematici faciliteranno l'elaborazione di risultati orientati all'azione su tematiche connesse al controllo delle SALW. Le tematiche selezionate sono state definite quali priorità nei documenti di lavoro dell'UE presentati alle riunioni del PdA ONU (BMS5 nel 2014 e BMS6 nel 2016) e sono state inserite nei documenti finali di tali riunioni. Le conferenze regionali consentiranno di instaurare un dialogo con i rappresentanti dei governi e le organizzazioni regionali di regioni specifiche sulle tematiche dei simposi tematici. L'obiettivo è consolidare i risultati positivi della BMS6 nei risultati della RevCon3. Altre azioni per sostenere un risultato positivo della RevCon3 comprenderanno: un'analisi globale delle relazioni degli Stati membri dell'ONU sull'attuazione del PdA ONU e del SIT da presentare alla RevCon3; un programma di sostegno finanziario per i partecipanti dei paesi terzi e un supporto tecnico al presidente della RevCon3.

2. DESCRIZIONE DELLE AZIONI

Il progetto dell'Union a sostegno della RevCon3 comprenderà gli elementi seguenti:

- i) simposi tematici per elaborare risultati orientati all'azione su tematiche connesse al controllo delle SALW;
- ii) conferenze regionali per consentire di instaurare un dialogo con i rappresentanti dei governi e le organizzazioni regionali di regioni specifiche;
- iii) un'analisi delle relazioni degli Stati membri dell'ONU sull'attuazione del PdA ONU e del SIT da presentare alla RevCon3;
- iv) un rafforzamento delle basi della RevCon3 (programma di sostegno finanziario, supporto tecnico);
- v) efficaci azioni di sensibilizzazione volte a generare un impatto duraturo.

Tali cinque elementi sono esaminati più in dettaglio qui di seguito. Il progetto correrà in parallelo alla preparazione della RevCon3 da parte del presidente. Per quest'ultimo costituirà un'opportunità fondamentale per partecipare ai preparativi tematici e regionali della RevCon3.

2.1. Simposi tematici

2.1.1. Obiettivo

L'obiettivo di ciascun simposio sarà discutere ed esplorare ciascun tema in esame e convenire azioni realizzabili a livello nazionale, regionale e globale, che possano essere inserite nel documento finale della RevCon3. I risultati e le raccomandazioni di ciascun simposio saranno presentati e discussi in tutte le conferenze regionali.

2.1.2. Il progetto comprenderà quattro simposi con i temi seguenti:

- i) rintracciamento e gestione delle scorte delle SALW in situazioni belliche e postbelliche;
- ii) le SALW e l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, compresi l'obiettivo di sviluppo sostenibile («SDG»)16 e gli aspetti delle SALW legati al genere;



- iii) recenti sviluppi nella fabbricazione, nella tecnologia e nella progettazione di SALW, e sfide che ne derivano, e opportunità per l'attuazione del PdA ONU e del SIT;
- iv) sinergie tra PdA ONU, trattato sul commercio delle armi («ATT») e altri strumenti pertinenti.

2.1.3. Formato

I formati dei simposi saranno calibrati per ogni tematica.

- i) Rintracciamento e gestione delle scorte di SALW in situazioni belliche e postbelliche (cfr. documento finale della BMS6 ⁽¹⁾), al fine di ridurre al minimo il rischio di diversione, anche attraverso il furto, lo smarrimento o la riesportazione non autorizzata di SALW verso mercati illeciti, gruppi armati illegali, terroristi e altri destinatari non autorizzati.

Partecipazione di:

- esperti tecnici dei governi, anche dei governi colpiti,
- sistema ONU (DPKO, DPA, CTED, DSS, UNODC, UNODA),
- esperti delle missioni di mantenimento della pace dell'ONU,
- esperti dei gruppi di monitoraggio del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
- esperti del mondo accademico, istituti di ricerca,
- esperti delle organizzazioni internazionali (OMD, Interpol, ecc.),
- esperti di ONG operative (MAG, CAR, ARES, ecc.),
- esperti delle istituzioni pertinenti dell'Unione (DG Home, Europol).

Totale: circa 40 partecipanti. Tavole rotonde di discussione. Tutti gli Stati sono incoraggiati a osservare e partecipare alla sessione di domande e risposte.

- ii) SALW e l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, incluso l'SDG 16 e gli aspetti di genere del controllo delle SALW (cfr. documento finale della BMS6 ⁽²⁾), con la partecipazione di:

- sistema ONU (DESA, PBSO, UNDP, UNICEF, UNODC, UN Women),
- esperti del mondo accademico, istituti di ricerca,
- esperti dei governi e delle organizzazioni regionali,
- esperti delle istituzioni pertinenti dell'Unione (DG DEVCO, DG ECHO).

Totale: circa 40 partecipanti. Tavole rotonde di discussione. Tutti gli Stati sono incoraggiati a osservare e partecipare alla sessione di domande e risposte.

- iii) Sviluppi recenti nella fabbricazione, tecnologia e progettazione di SALW e sfide e opportunità che ne derivano per l'attuazione del PdA ONU e del SIT (cfr. documento finale della BMS6 ⁽³⁾), con la partecipazione di:

- esperti del settore delle SALW e delle federazioni industriali settoriali pertinenti,
- sistema ONU (UNODA),
- esperti del mondo accademico, istituti di ricerca,
- esperti tecnici dei governi,
- esperti delle istituzioni pertinenti dell'UE (DG GROW, DG TRADE, DG HOME).

Totale: circa 40 partecipanti. 1° giorno: dibattiti tra esperti, sessione di domande e risposte. 2° giorno: tavola rotonda di discussione sull'elaborazione di un documento integrativo del SIT. Tutti gli Stati sono incoraggiati a osservare e partecipare alla sessione di domande e risposte.

⁽¹⁾ A/CONF.192/BMS/2016/2 punti 37, 55, 56, 57, 74, 75, 82, 83, 84 e 105.

⁽²⁾ A/CONF.192/BMS/2016/2, punti 15, 23, 24, 25, 40, 41, 52, 59, 60 e 101.

⁽³⁾ A/CONF.192/BMS/2016/2, punti 63, 79 e 90.



iv) Sinergie tra il PdA ONU, l'ATT e gli altri strumenti pertinenti, tra cui il protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco e i meccanismi antiterrorismo delle Nazioni Unite (cfr. documento finale della BMS6⁽¹⁾), con la partecipazione di:

- esperti dei governi,
- sistema ONU (UNODC, UNODA, ecc.),
- esperti delle organizzazioni internazionali (OMD, Interpol, segretariato dell'ATT),
- esperti degli istituti di ricerca.

Totale: circa 40 partecipanti. Tavole rotonde di discussione. Enfasi sulle sinergie, le possibili conseguenze positive delle disposizioni di uno strumento sugli altri e la prevenzione delle sovrapposizioni. Tutti gli Stati sono incoraggiati a osservare e partecipare alla sessione di domande e risposte.

2.1.4. Sede

I simposi sulle tematiche i) e ii) si terranno in concomitanza a New York. I simposi sulle tematiche iii) e iv) si terranno rispettivamente a Bruxelles e a Ginevra.

2.1.5. Calendario

I quattro simposi si terranno in un periodo di cinque mesi, dall'aprile al settembre 2017. Il loro calendario e la loro sequenza (vale a dire l'ordine in cui saranno affrontate le tematiche) saranno determinati dalle agenzie esecutive, in consultazione con l'Unione, tenendo conto del calendario dell'ONU relativo al disarmo. Ogni simposio durerà due giorni.

2.1.6. Responsabilità delle agenzie esecutive

Concettualizzazione e preparazione sostanziale:

L'UNODA e la Small Arms Survey (Inchiesta sulle armi di piccolo calibro) si elaboreranno congiuntamente del contenuto dei simposi e saranno responsabili dell'ordine del giorno e della selezione degli oratori/esperti. La Small Arms Survey preparerà un progetto di documento informativo su ogni tematica, che costituirà la base della discussione in ogni simposio. La concettualizzazione e preparazione sostanziale dei simposi tematici avranno luogo nell'ambito di un dialogo con la divisione disarmo e non proliferazione del servizio europeo per l'azione esterna («SEAE»).

Logistica e servizi di conferenza:

L'UNODA sarà responsabile degli aspetti logistici (prenotazione delle strutture, organizzazione del catering, attrezzature audiovisive, viaggi, ecc.). Il SEAE presterà assistenza nel reperimento della struttura che ospiterà il simposio sulla tematica iii), che si terrà a Bruxelles.

2.1.7. Risultati dell'azione

I simposi tematici porteranno a una comprensione più profonda e a una posizione circostanziata sulle tematiche selezionate da parte dell'Unione e delle altre parti interessate coinvolte. La Small Arms Survey preparerà un documento finale sostanziale sui quattro simposi tematici. Tale documento finale conterrà uno studio sulle quattro tematiche e si baserà sui documenti informativi e integrerà i risultati delle discussioni degli esperti durante i quattro simposi tematici. Il documento finale si concentrerà sulla definizione di azioni realizzabili in vista della loro inclusione nel documento finale della RevCon3. Il documento finale costituirà la base delle successive riunioni regionali nel quadro del progetto.

2.2. Conferenze regionali

2.2.1. Obiettivo

L'obiettivo di ogni conferenza regionale è la preparazione della RevCon3, mettendo a disposizione degli Stati partecipanti un forum per identificare ed esplorare i problemi specifici a livello regionale nell'attuazione del PdA ONU e del SIT e discutendo dei risultati e delle raccomandazioni dei quattro simposi tematici di cui alla sezione 2.1.

(¹) A/CONF.192/BMS/2016/2, punti 12, 14, 62, 67 e 107.



2.2.2. Tematiche

Ogni conferenza regionale tratterà le quattro tematiche dei simposi (cfr. sezione 2.1). Inoltre, le conferenze regionali devono consentire discussioni specifiche per regione in preparazione della RevCon3.

2.2.3. Formato

Le conferenze regionali si fonderanno principalmente su consultazioni interattive, sulla base di presentazioni tenute dalla Small Arms Survey e dell'UNODA. A ogni conferenza regionale, il presidente designato avrà l'opportunità di presentare lo stato di avanzamento dei preparativi della RevCon3. Le organizzazioni regionali presenteranno i loro sforzi volti ad attuare i punti pertinenti del documento finale della BMS6 relativi alle organizzazioni regionali. Se gli Stati sono selezionati ai fini del programma di sostegno finanziario, i loro partecipanti alla conferenza regionale dovrebbero generalmente anche far parte della rispettiva delegazione RevCon3. La Small Arms Survey redigerà una relazione procedurale di sintesi su ogni conferenza regionale.

2.2.4. Sede

Le conferenze regionali sono intese a sostenere i governi e le organizzazioni di regioni specifiche nella preparazione della RevCon3. Alcune organizzazioni regionali stanno già organizzando una riunione preparatoria della RevCon3: Lega degli Stati arabi, OSCE e Forum delle isole del Pacifico. Non è necessario che il progetto dell'Unione includa tali regioni. Di conseguenza, si propongono le cinque riunioni regionali seguenti:

Paesi di sottoregioni	Organizzazioni regionali	Centro regionale	Sede
Africa occidentale e centrale	ECOWAS, CEEAC, UA	UNREC	Lomé
Africa orientale e meridionale	RECSA, SADC, UA	UNREC	Lomé
Caraibi	CARICOM	UNLIREC	Port of Spain
America latina	OAS, UNASUR	UNLIREC	Lima
ASEAN e Stati dell'Asia meridionale	ASEAN	UNRCPD	Bangkok

La presente decisione sosterrà la partecipazione/il coinvolgimento di Small Arms Survey e UNODA nelle conferenze regionali riportate di seguito al fine di presentare i risultati dei simposi tematici nel caso in cui corrispondano agli interessi degli organismi organizzatori. Tale partecipazione/coinvolverimento dipenderà dal calendario dell'organizzazione di tali conferenze.

Paesi di sottoregioni	Organizzazioni regionali
Europa e America del Nord	OSCE
Medio Oriente	Lega degli Stati arabi
Pacifico	Forum delle isole del Pacifico

2.2.5. Calendario

Le cinque conferenze regionali si svolgeranno su un periodo di otto mesi, dal giugno 2017 al febbraio 2018 (con la garanzia che tutte le conferenze regionali si tengano *prima* della riunione del comitato preparatorio della RevCon3, che dovrebbe aver luogo nel febbraio 2018). Il calendario esatto e la sequenza (vale a dire l'ordine delle



regioni coperte) delle conferenze regionali sarà determinato dalle agenzie esecutive, in consultazione con l'Unione, tenendo conto del calendario dell'ONU relativo al disarmo. Ogni conferenza regionale durerà due giorni. Le due conferenze regionali in Africa saranno organizzate in concomitanza in una sede unica. Le due conferenze regionali in America latina e nei Caraibi saranno organizzate in concomitanza.

2.2.6. Responsabilità delle agenzie esecutive

Preparazione sostanziale:

L'UNODA (inclusi i suoi centri regionali) e la Small Arms Survey elaboreranno il contenuto delle conferenze regionali, nonché dell'ordine del giorno e della selezione degli oratori/esperti. L'UNODA, unitamente al presidente, prenderà l'iniziativa nel presentare lo stato di avanzamento dei preparativi della RevCon3. La Small Arms Survey fornirà presentazioni sui risultati dei simposi. La Small Arms Survey preparerà una sintesi di ogni conferenza regionale.

Logistica e servizi di conferenza:

L'UNODA e i suoi centri regionali cureranno gli aspetti logistici (prenotazione delle strutture, organizzazione del catering, attrezzature audiovisive, viaggi degli esperti, ecc.) delle conferenze regionali, con la supervisione del quartier generale dell'UNODA.

2.2.7. Risultato dell'azione

Incoraggiare gli Stati della regione a sviluppare una base comune per la preparazione della RevCon3, in particolare relativamente alle quattro tematiche oggetto dei simposi tematici.

2.3. Analisi delle relazioni nazionali sul PdA ONU e sul SIT imperniata sulle difficoltà di attuazione che fanno emergere opportunità di collaborazione e assistenza

2.3.1. Formato

Il documento finale della sesta riunione biennale 2016 degli Stati sul PDA ONU (A/CONF.192/BMS/2016/WP.1/Rev.3) incarica l'UNODA «di esaminare, nell'ambito delle risorse esistenti, le tendenze, difficoltà e opportunità di attuazione del PdA ONU e del SIT sulla base delle informazioni disponibili, tra cui quelle presentate e/o fornite dagli Stati membri, per presentarle alla RevCon3 affinché siano analizzate e sia loro dato un seguito opportuno».

Una valutazione circostanziata e indipendente delle relazioni nazionali sull'attuazione rappresenta una fonte essenziale per tale relazione richiesta, nonché una sua integrazione. La valutazione delle relazioni nazionali è particolarmente importante dal momento che si prevede che esse includeranno informazioni sull'attuazione dell'SDG 16, sul quale non vi sono altri meccanismi di rendicontazione. Un'analisi completa delle relazioni nazionali da parte della Small Arms Survey costituirà, pertanto, un'attività fondamentale nell'ambito del progetto, per la pubblicazione da parte della Small Arms Survey e per fornire il materiale della relazione di prospettiva commissionata all'UNODA. Tale analisi completa integrerà le riunioni tematiche e regionali e aumenterà le probabilità che la RevCon3 raggiunga le aspirazioni dell'Unione per quanto riguarda una tabella di marcia pratica, mirata ed efficace per il PdA ONU nel periodo successivo alla RevCon3, imperniata sul collegamento tra le difficoltà di attuazione e le opportunità di cooperazione e assistenza.

2.3.2. Calendario


Analisi da completare entro la riunione della RevCon3 (giugno 2018).

2.3.3. Responsabilità delle agenzie esecutive

Definizione, da parte dell'UNODA, di una data opportuna per il ricevimento delle relazioni nazionali biennali (metà 2017). Presentazione, da parte della Small Arms Survey, di un'analisi scritta delle relazioni presentate.

2.3.4. Risultato dell'azione

L'analisi fornirà informazioni che consentiranno una migliore ripartizione delle attività di assistenza per quanto riguarda l'attuazione del PdA ONU e il controllo delle SALW in generale.



2.4. Rafforzamento delle basi della RevCon3

2.4.1. Programma di sostegno

A causa della mancanza di fondi, molti paesi in via di sviluppo hanno difficoltà a farsi rappresentare alle conferenze di revisione del PdA ONU dai loro principali funzionari che trattano questioni relative alle SALW. L'Unione potrebbe finanziare un programma di sostegno finanziario a beneficio di un gruppo selezionato di paesi più colpiti al fine di consentire la partecipazione dei loro funzionari alle RevCon3.

Attività:

L'UNODA si occuperà della gestione del viaggio e della sistemazione alla RevCon3 (non al comitato preparatorio che la precederà nel 2018) per un gruppo di 20 partecipanti al massimo. I partecipanti saranno selezionati dal SEAE dietro raccomandazione dell'UNODA e dei suoi centri regionali. In linea di massima, i funzionari selezionati dovrebbero essere punti di contatto nazionali designati per il PdA ONU. Tra gli altri criteri per la selezione figurano considerazioni legate al genere, alla presentazione tempestiva di una relazione nazionale, alla partecipazione attiva alle conferenze regionali o ai simposi tematici e alle conoscenze ed esperienze nelle tematiche in questione. Durante la RevCon3, l'UNODA organizzerà una riunione tra i partecipanti beneficiari del sostegno e le delegazioni dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Risultati:

- le deliberazioni della RevCon3 risulteranno arricchite grazie alle competenze di chi si occupa direttamente di questioni inerenti alle SALW nei paesi colpiti e che di solito non può permettersi di partecipare alla RevCon,
- maggiori possibilità di instaurare contatti per i funzionari dei paesi in via di sviluppo e anche dei principali rappresentanti delle organizzazioni della società civile che si occupano di questioni inerenti alle SALW,
- eventuali sinergie con eventi a margine e attività di formazione che ruotano attorno alla RevCon3.

2.4.2. Supporto tecnico al presidente della RevCon3

Il presidente e la sua squadra beneficeranno delle competenze tecniche fornite dal segretariato dell'ONU con il sostegno di un esperto di alto livello della Small Arms Survey.

Attività:

Il segretariato dell'ONU, con il sostegno dell'esperto di alto livello della Small Arms Survey, migliorerà la propria capacità di prestare consulenza al presidente e alla sua squadra per quanto riguarda gli aspetti complessi e tecnici del lavoro della RevCon3.

Risultati:


Il presidente avrà accesso a un'ampia gamma di competenze sulle questioni sostanziali e tecniche relative alla RevCon3.

2.5. Attività di sensibilizzazione

Le attività di sensibilizzazione mediante comunicati stampa ed eventi a margine costituiranno una parte cruciale del progetto. Inoltre, una piattaforma online sulla RevCon3 potrebbe prestare attenzione alle tematiche fondamentali della RevCon3 e all'assistenza/creazione di capacità.

Attività:

- comunicati stampa congiunti che accompagneranno i simposi e le conferenze regionali. Copertura mediatica,
- eventi a margine dedicati al progetto in occasioni delle riunioni pertinenti, tra cui il primo comitato dell'Assemblea generale (2017) e la terza conferenza degli Stati parte dell'ATT,
- l'UNODA creerà pagine web dedicate alla RevCon3 con un anno di anticipo. Si tratterà della principale piattaforma per la pubblicazione di documenti e l'interazione con gli Stati membri, le organizzazioni regionali e le istituzioni. La piattaforma includerà settori tematici e sarà data una particolare attenzione al collegamento tra le esigenze di assistenza e le risorse disponibili.



Risultati:


Gestione efficace delle informazioni sul progetto e i suoi risultati; una piattaforma web RevCon3 dinamica nell'ambito dell'ambiente web formale sul PdA ONU, che includa approcci tematici e consenta di trovare una corrispondenza tra le esigenze di assistenza e le risorse disponibili.

3. RISULTATI TANGIBILI

Le agenzie di esecuzione produrranno e presenteranno i risultati tangibili seguenti all'Unione:

- risultati tangibili 1-5: relazioni di sintesi sulle quattro conferenze tematiche,
- risultati tangibili 6-11: relazioni di sintesi sulle cinque conferenze regionali,
- risultato tangibile n. 12: una valutazione completa delle relazioni nazionali sull'attuazione del PdA ONU,
- risultato tangibile n. 13: una relazione finale alla conclusione del progetto.

17CE1197



DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2017/634 DEL CONSIGLIO**del 3 aprile 2017****che attua la decisione 2014/932/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2014/932/PESC del Consiglio, del 18 dicembre 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 dicembre 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/932/PESC.
- (2) Il Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma della risoluzione 2140 (2014) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ha aggiornato le informazioni relative a quattro persone soggette a misure restrittive.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2014/932/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2014/932/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 3 aprile 2017

Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI

⁽¹⁾ GUL 365 del 19.12.2014, pag. 147.



ALLEGATO

Nell'allegato della decisione 2014/932/PESC le voci relative alle persone elencate in appresso sono sostituite dalle seguenti:

1. **Abdullah Yahya Al Hakim** (alias: a) Abu Ali al Hakim; b) Abu-Ali al-Hakim; c) Abdallah al-Hakim; d) Abu Ali Alhakim; e) Abdallah al-Muayyad).

Nome nella grafia originale: **الحاكم عبد الله يحيى**

Designazione: Vice comandante militare del gruppo Houthi. Indirizzo: Dahyan, Sàdah Governorate, Yemen. **Data di nascita:** a) intorno al 1985; b) tra il 1984 e il 1986. **Luogo di nascita:** a) Dahyan, Yemen; b) Sàdah Governorate, Yemen. **Cittadinanza:** yemenita. **Altre informazioni:** sesso: maschile. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5837273>. **Data di designazione da parte dell'ONU:** 7.11.2014 (modificata il 20.11.2014).

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal Comitato delle sanzioni:

Abdullah Yahya al Hakim è stato iscritto nell'elenco delle persone oggetto di sanzioni il 7 novembre 2014 ai sensi dei punti 11 e 15 dell'UNSCR 2140 (2014), in quanto soddisfa i criteri di designazione di cui ai punti 17 e 18 della risoluzione stessa.

Abdullah Yahya al Hakim ha perpetrato atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità dello Yemen, quali atti che ostacolano l'attuazione dell'accordo del 23 novembre 2011 tra il governo dello Yemen e l'opposizione — che prevede un passaggio di poteri pacifico nello Yemen — e che ostacolano il processo politico nello Yemen.

Nel giugno 2014, Abdullah Yahya al Hakim avrebbe tenuto una riunione al fine di ordire un colpo di Stato contro il presidente yemenita Abdrabuh Mansour Hadi. Al Hakim si è incontrato con comandanti militari e di sicurezza e capi di tribù; anche personalità partigiane fedeli all'ex presidente yemenita Ali Abdullah Saleh hanno assistito alla riunione, volta a coordinare gli sforzi militari per impadronirsi di Sanàa, la capitale dello Yemen.

In una dichiarazione pubblica del 29 agosto 2014, il presidente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha dichiarato che il Consiglio ha condannato le azioni delle forze sotto il comando di Abdullah Yahya al Hakim che hanno invaso Amran, nello Yemen, compreso il quartier generale della brigata dell'esercito yemenita l'8 luglio 2014. Al Hakim ha guidato nel luglio 2014 l'occupazione violenta del governatorato di Amran ed è stato il comandante militare responsabile dell'assunzione di decisioni per quanto riguarda i conflitti in corso nel governatorato di Amran e ad Hamdan, nello Yemen.

Dall'inizio del settembre 2014, Abdullah Yahya al Hakim è rimasto a Sanàa per sorvegliare le operazioni in caso di inizio dei combattimenti. Il suo ruolo consisteva nell'organizzare le operazioni militari per poter rovesciare il governo yemenita, ed era anche responsabile della sicurezza e del controllo di tutte le rotte in entrata e in uscita da Sanàa.

2. **Abd Al-Khaliq Al-Houthi** (alias: a) Abd-al-Khaliq al-Huthi; b) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi; c) 'Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi; d) Abd al-Khaliq al-Huthi; e) Abu-Yunus).

Nome nella grafia originale: **عبد الخالق الحوثي**

Designazione: Comandante militare del gruppo Houthi. **Data di nascita:** 1984. **Cittadinanza:** yemenita. **Altre informazioni:** sesso: maschile. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5837297>. **Data di designazione da parte dell'ONU:** 7.11.2014 (modificata il 20.11.2014 e il 26.08.2016).

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal Comitato delle sanzioni:

Abd al-Khaliq al-Houthi è stato iscritto nell'elenco delle persone oggetto di sanzioni il 7 novembre 2014 ai sensi dei punti 11 e 15 dell'UNSCR 2140 (2014), in quanto soddisfa i criteri di designazione di cui ai punti 17 e 18 della risoluzione stessa.



Abd al-Khaliq al-Houthi ha perpetrato atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità dello Yemen, quali atti che ostacolano l'attuazione dell'accordo del 23 novembre 2011 tra il governo dello Yemen e l'opposizione — che prevede un passaggio di poteri pacifico nello Yemen — e atti che ostacolano il processo politico nello Yemen.

Alla fine dell'ottobre 2013, Abd al-Khaliq al-Houthi ha diretto l'attacco sferrato da un gruppo di combattenti in uniforme militare yemenita contro alcune località situate a Dimaj, nello Yemen. I conseguenti combattimenti hanno provocato numerose vittime.

Secondo alcune fonti, a fine settembre 2014 un numero indeterminato di combattenti non identificati si apprestava ad attaccare delle strutture diplomatiche a Sanàa, previo ordine di Abd al-Khaliq al-Houthi. Il 30 agosto 2014 al-Houthi ha coordinato il trasporto di armi da Amran ad un campo di protesta a Sanàa.

3. **Ali Abdullah Saleh** (alias: Ali Abdallah Salih).

Nome nella grafia originale: علي عبد الله صالح

Designazione: a) presidente del partito del Congresso generale del popolo yemenita; b) Ex presidente della Repubblica dello Yemen. **Data di nascita:** a) 21.3.1945; b) 21.3.1946; c) 21.3.1942; d) 21.3.1947. **Luogo di nascita:** a) Bayt al-Ahmar, Sanàa Governorate, Yemen; b) Sanàa, Yemen; c) Sanàa, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi. **Cittadinanza:** yemenita. **Passaporto n.:** 00016161 (Yemen). **Numero di identificazione nazionale:** 01010744444. **Altre informazioni:** sesso: maschile. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5837306>. **Data di designazione da parte dell'ONU:** 7.11.2014 (modificata il 20.11.2014).

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal Comitato delle sanzioni:

Ali Abdullah Saleh è stato iscritto nell'elenco delle persone oggetto di sanzioni il 7 novembre 2014 ai sensi dei punti 11 e 15 della risoluzione 2140 (2014), in quanto soddisfa i criteri di designazione di cui ai punti 17 e 18 della risoluzione stessa.

Ali Abdullah Saleh ha perpetrato atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità dello Yemen, quali atti che ostacolano l'applicazione dell'accordo del 23 novembre 2011 tra il governo dello Yemen e l'opposizione — che prevede un passaggio di poteri pacifico nello Yemen — e atti che ostacolano il processo politico nello Yemen.

Ai sensi dell'accordo del 23 novembre 2011, approvato dal Consiglio di cooperazione del Golfo, Ali Abdullah Saleh ha lasciato la presidenza dello Yemen dopo più di 30 anni.

Dall'autunno 2012, Ali Abdullah Saleh, stando alle informazioni disponibili, è diventato uno dei principali sostenitori delle azioni violente perpetrate dagli Houthi nel nord dello Yemen.

Gli scontri del febbraio 2013 nel sud dello Yemen sono stati il risultato degli sforzi congiunti di Saleh, dell'AQAP e del secessionista sudista Ali Salim al-Bayd volti a creare disordini prima della conferenza sul dialogo nazionale nello Yemen del 18 marzo 2013. Più di recente, dal settembre 2014, Saleh si adopera per destabilizzare lo Yemen utilizzando altre persone al fine di indebolire il governo centrale e creare un clima sufficientemente instabile, propizio a un colpo di Stato. Secondo una relazione pubblicata nel settembre 2014 dal gruppo di esperti delle Nazioni Unite per lo Yemen, alcuni interlocutori hanno affermato che Saleh sostiene le azioni violente di alcuni cittadini yemeniti fornendo loro finanziamenti e sostegno politico, nonché adoperandosi affinché i membri del Congresso generale del popolo continuino a contribuire alla destabilizzazione dello Yemen in vari modi.

5. **Ahmed Ali Abdullah Saleh** (alias: Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar)

Titolo: Ex ambasciatore, ex brigadier generale. **Data di nascita:** 25.7.1972. **Cittadinanza:** yemenita. **Passaporto n.:** a) passaporto yemenita numero 17979 rilasciato a nome di Ahmed Ali Abdullah Saleh (figurante nella carta d'identità diplomatica con numero 31/2013/20/003140 di cui sotto) b) passaporto yemenita numero 02117777 rilasciato l'8.11.2005 a nome di Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar c) passaporto yemenita numero 06070777 rilasciato il 3.12.2014 a nome di Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar. **Indirizzo:** Emirati arabi uniti. **Altre informazioni:** ha svolto un ruolo essenziale nel facilitare l'espansione militare degli Houthi. Ha perpetrato atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità dello Yemen. Ahmed Saleh è figlio dell'ex presidente della Repubblica dello Yemen, Ali Abdullah Saleh (YEI.003). Ahmed Ali Abdullah Saleh proviene da una zona conosciuta come Bayt al-Ahmar, situata



a circa 20 chilometri a sud-est della capitale Sanàa. Carta d'identità diplomatica n. 31/2013/20/003140, rilasciata il 7.7.2013 dal ministero degli affari esteri degli Emirati arabi uniti a nome di Ahmed Ali Abdullah Saleh; stato attuale: annullata. Link all'avviso speciale INTERPOL — Consiglio di sicurezza dell'ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5895854>. **Data di designazione da parte dell'ONU:** 14.4.2015 (modificata il 16.9.2015).

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal Comitato delle sanzioni:

Ahmed Ali Saleh si è adoperato per indebolire l'autorità del presidente Hadi, ostacolare i tentativi di Hadi di riforma delle forze militari e ostacolare la transizione pacifica dello Yemen verso la democrazia. Saleh ha svolto un ruolo chiave nel facilitare l'espansione militare degli Houthi. Dalla metà di febbraio 2013, Ahmed Ali Saleh ha fornito migliaia di nuovi fucili alle brigate della guardia repubblicana e a capi tribali non identificati. Le armi sono state inizialmente procurate nel 2010 e destinate a comprare la fedeltà dei beneficiari a fine di vantaggio politico in una data successiva.

Dopo che il padre di Saleh, l'ex presidente della Repubblica dello Yemen Ali Abdullah Saleh, ha lasciato la presidenza dello Yemen nel 2011, Ahmed Ali Saleh ha conservato il suo posto di comandante della guardia repubblicana dello Yemen. Poco più di un anno dopo, Saleh è stato destituito dal presidente Hadi, ma ha conservato un'influenza notevole in seno all'esercito yemenita anche dopo essere stato rimosso dal comando. Ali Abdullah Saleh è stato designato nel novembre 2014 dall'ONU ai sensi dell'UNSCR 2140.

17CE1198



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/635 DELLA COMMISSIONE
del 30 marzo 2017
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).




Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2017


*Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale*



ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Articolo di plastica trasparente a forma di cartuccia cilindrica vuota, di circa 44 mm di lunghezza, chiusa all'estremità inferiore con un tappo di plastica amovibile che funge da tappo protettivo. L'estremità superiore della cartuccia è a forma di bocchino munito di un piccolo foro che consente di inalare il vapore.</p> <p>L'utilizzatore riempie la cartuccia vuota con un liquido speciale («e-liquido») e la inserisce poi nella sigaretta elettronica. La stessa cartuccia è ricaricabile e può essere riutilizzata per fumare da 10 a 20 volte prima di essere smaltita come rifiuto.</p> <p>Il bocchino svolge la funzione del filtro nelle sigarette di tabacco convenzionali. Quando la cartuccia è inserita nella sigaretta elettronica, l'utilizzatore mette il bocchino in bocca e inala. Viene così attivato l'atomizzatore della sigaretta elettronica che converte il liquido in un leggero flusso di vapore che viene liberato attraverso il bocchino nella bocca dell'utilizzatore.</p> <p>Cfr. le illustrazioni (*)</p>	8543 90 00	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 s) del capitolo 39, dalla nota 2 b) della sezione XVI e dal testo dei codici NC 8543 e 8543 90 00.</p> <p>L'utilizzatore non metterebbe in bocca una sigaretta elettronica senza il bocchino e il flusso di vapore non sarebbe rilasciato senza l'attivazione dell'atomizzatore tramite il bocchino. La cartuccia con l'estremità dotata di una forma particolare costituisce pertanto un elemento essenziale per il funzionamento della sigaretta elettronica e non è un semplice contenitore di plastica. L'articolo non può pertanto essere classificato nella voce 3926 come altri lavori di materie plastiche.</p> <p>In conformità al parere di classificazione del sistema armonizzato 8543 70/5, una sigaretta elettronica completa deve essere classificata come un'altra macchina o apparecchio elettrico nella sottovoce 8543 70.</p> <p>La cartuccia deve pertanto essere classificata nel codice NC 8543 90 00 quale parte di altre macchine e apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in tale capitolo.</p>

(*) Le illustrazioni sono fornite a scopo puramente informativo.



17CE1199



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/636 DELLA COMMISSIONE
del 30 marzo 2017
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

⁽¹⁾ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).




Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale*



ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Doppia fibbia usata come dispositivo di chiusura per cinture di sicurezza. Ciascuna fibbia si compone di un dispositivo metallico di chiusura, una guaina di plastica, un nastro di tessuto, elementi metallici di raccordo e un sensore elettrico che genera un segnale acustico quando le cinture di sicurezza del veicolo dovrebbero essere allacciate e invece non lo sono.</p> <p>In peso la composizione totale del prodotto è costituita per il 56 % di acciaio al carbonio, per il 21 % di materiale plastico, per il 13 % di tessuto e per il 10 % di altri materiali.</p> <p>Il prodotto è uno degli elementi del gruppo della cintura di sicurezza usato, ad esempio, per i sedili degli autoveicoli.</p> <p>Cfr. illustrazione (*).</p>	8308 90 00	<p>Classificazione a norma delle regole generali 1, 3 b), 4 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XV e del testo dei codici NC 8308 e 8308 90 00.</p> <p>Funzionando come dispositivo di chiusura, il prodotto presenta le caratteristiche oggettive di una fibbia.</p> <p>La classificazione alla voce 8301 come serratura di metallo comune è esclusa perché il prodotto non è un dispositivo di chiusura azionato con chiave o controllato da combinazione alfanumerica né una serratura ad azionamento elettrico (cfr. anche note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8301).</p> <p>La classificazione alla voce 8302 fra le guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per carrozzerie è esclusa perché l'articolo non costituisce una parte della carrozzeria dell'autoveicolo, bensì un elemento del gruppo della cintura di sicurezza.</p> <p>È esclusa anche la classificazione alla voce 8708 come parte della cintura di sicurezza, perché la voce ricomprende soltanto le cinture di sicurezza dei veicoli delle voci da 8701 a 8705, e non le loro parti.</p> <p>È parimenti esclusa la classificazione alla sottovoce 8708 21 come cintura di sicurezza incompleta, perché il prodotto costituisce soltanto uno degli elementi della cintura di sicurezza completa (che è costituita da cinque componenti principali: ramo fibbia, riavvolgitore, ancoraggi, cinghia e linguetta di chiusura) e non presenta pertanto, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito.</p> <p>Seppur per proprietà e caratteristiche oggettive non classificabile in nessuna voce specifica, il prodotto presenta, per caratteristiche e proprietà oggettive, la maggiore analogia con le fibbie della voce 8308. Deve pertanto essere classificato nel codice NC 8308 90 00 come fibbia di metallo comune.</p>

(*) L'illustrazione è fornita a scopo puramente informativo.



17CE1200



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/637 DELLA COMMISSIONE**del 4 aprile 2017****recante duecentosessantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) Il 30 marzo 2017 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare una voce del suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente**Il capo facente funzioni del Servizio degli strumenti di politica
estera*⁽¹⁾ GUL 139 del 29.5.2002, pag. 9.

ALLEGATO

I dati identificativi della voce «Mujahidin Indonesian Timur (MIT) [alias: a) Mujahidin of Eastern Indonesia; b) East Indonesia Mujahideen; c) Mujahidin Indonesia Timor; d) Mujahidin Indonesia Barat (MIB); e) Mujahidin of Western Indonesia]; indirizzo: Indonesia; Altre informazioni: opera a Giava e Sulawesi, Indonesia, ed è attivo anche nelle province orientali dell'Indonesia. Il leader è Abu Wardah, alias Santoso (non inserito nell'elenco). Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, punto i): 29.9.2015.» dell'elenco «Elenco delle persone giuridiche, gruppi ed entità» dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 sono sostituiti da quanto segue:

«Mujahidin Indonesian Timur (MIT) [alias: a) Mujahidin of Eastern Indonesia; b) East Indonesia Mujahideen; c) Mujahidin Indonesia Timor; d) Mujahidin Indonesia Barat (MIB); e) Mujahidin of Western Indonesia]. Indirizzo: Indonesia; Altre informazioni: opera a Giava e Sulawesi, Indonesia, ed è attivo anche nelle province orientali dell'Indonesia. Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, lettera i): 29.9.2015.»

17CE1201



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/638 DELLA COMMISSIONE**del 4 aprile 2017****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA


*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	EG	350,6
	MA	122,2
	SN	284,4
	TN	214,0
	TR	112,5
	ZZ	216,7
0707 00 05	TR	151,9
	ZZ	151,9
0709 93 10	MA	51,3
	TR	155,7
	ZZ	103,5
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	57,0
	IL	75,3
	MA	49,9
	TN	59,7
	TR	78,6
	ZZ	64,1
0805 50 10	TR	69,0
	ZZ	69,0
0808 10 80	BR	111,0
	CL	116,7
	CN	161,4
	US	133,8
	ZA	116,3
	ZZ	127,8
0808 30 90	AR	125,6
	CL	151,0
	CN	84,1
	ZA	121,4
	ZZ	120,5

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



DECISIONE (UE) 2017/639 DELLA COMMISSIONE**del 30 settembre 2016****aiuto di Stato SA.23216 — C 54/07 (ex NN 55/07) concesso a Emsländische Eisenbahn GmbH,
Germania***[notificata con il numero C(2016) 6232]***(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma dei suddetti articoli ⁽¹⁾ e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO


- (1) Con lettera del 30 agosto 2002, le imprese Ludger Albers oHG, Reinhard Bittner, Elbert GmbH & Co. KG, Auto Fischer GmbH & Co. KG, Kalmer GmbH, Richters Reisen e Wessels Reisen («le denuncianti») hanno presentato denuncia alla Commissione europea («la Commissione»), sostenendo che Emsländische Eisenbahn GmbH («EEB») avrebbe beneficiato di aiuti di Stato illegali. Il 13 luglio 2006, le denuncianti hanno inviato un'altra lettera che amplia la portata della denuncia, e il 22 novembre 2006 hanno fornito informazioni aggiuntive.
- (2) A seguito delle denunce, la Commissione in diverse occasioni ⁽²⁾ ha chiesto informazioni alle autorità tedesche, le quali hanno fornito le relative risposte ⁽³⁾.
- (3) Con lettera del 28 novembre 2007, la Commissione ha informato la Germania in merito alla propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE). La Germania ha trasmesso le proprie osservazioni il 24 aprile 2008.
- (4) La decisione della Commissione di avviare il procedimento («decisione di avvio») è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾ il 9 luglio 2008. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni.
- (5) A seguito della decisione di avviare il procedimento di indagine formale, le denuncianti hanno trasmesso una prima serie di osservazioni il 21 febbraio 2008. Dopo la pubblicazione, le denuncianti hanno fornito ulteriori osservazioni il 25 e il 29 agosto 2008.

⁽¹⁾ GU C 174 del 9.7.2008, pag. 13.

⁽²⁾ Il 3 ottobre 2006, il 27 novembre 2006 e il 13 marzo 2007.

⁽³⁾ Il 24 ottobre 2006, il 26 gennaio 2007 e il 19 giugno 2007.

⁽⁴⁾ Cfr. nota 1.



- (6) Il *Nahverkehrsberatung Südwest* ha presentato osservazioni il 29 luglio 2008 e ha inviato versioni non riservate delle informazioni il 16 e il 29 ottobre 2008. Un'altra parte terza, che ha scelto di restare anonima, ha fornito le proprie osservazioni il 23 luglio 2008.
- (7) Il 26 novembre 2008 la Commissione ha trasmesso le osservazioni delle parti interessate alla Germania, che ha inviato i propri commenti con lettera del 26 gennaio 2009.
- (8) Il 9 luglio 2009, le autorità tedesche hanno fornito informazioni aggiuntive in seguito alla richiesta della Commissione del 30 aprile 2009.
- (9) Le autorità tedesche hanno fornito informazioni aggiuntive anche il 16 dicembre 2009, il 4 agosto 2010 e il 23 giugno 2011.
- (10) Il 20 ottobre 2011 la Commissione ha scritto alla Germania e ha ricevuto una risposta il 10 novembre 2011.
- (11) Le autorità tedesche hanno fornito ulteriori informazioni su richiesta della Commissione il 5 giugno 2012, il 6 maggio 2013 e il 21 novembre 2013.

2. I FATTI

2.1. BENEFICIARIO

- (12) L'impresa beneficiaria del presunto aiuto di Stato illegale, *Emsländische Eisenbahn GmbH* ⁽⁵⁾ («EEB»), fondata il 1º gennaio 1997, è un'emanazione dell'azienda autonoma recante la stessa denominazione («EE»).
- (13) Il *Landkreis Emsland* (amministrazione pubblica del distretto dell'Emsland) è l'unico azionista di EEB dalla sua fondazione e in quanto tale esercita un ampio controllo sulla sua attività. In conformità dell'articolo 10 dello statuto (*Gesellschaftsvertrag*) di EEB, il *Landkreis* nomina l'amministratore delegato di EEB e ha l'ultima parola in merito a decisioni aziendali di importanza fondamentale (bilanci annuali, piani economici ecc.).
- (14) Ai sensi dell'articolo 3 dello statuto di EEB, a quest'ultima sono assegnati i seguenti compiti di servizio pubblico relativi alla pianificazione e al coordinamento del trasporto pubblico locale di passeggeri:
 - elaborazione del *Nahverkehrsplan* (piano dei servizi di trasporto locali, «NVP») per il *Landkreis Emsland*, previa consultazione delle imprese che effettuano il servizio di trasporto;
 - istituzione e gestione di una *Mobilitätszentrale* (un centro regionale di informazioni sul trasporto pubblico di passeggeri; «MCE» o «centrale di mobilità dell'Emsland») e introduzione di sistemi informativi migliori;
 - organizzazione del trasporto scolastico e integrazione del trasporto scolastico non integrato nel regolare servizio di trasporto locale di passeggeri, come previsto ai punti 109 e 114 della *Niedersächsisches Schulgesetz* del 3 marzo 1998 ⁽⁶⁾ (legge sulla scuola della Bassa Sassonia; «NSG»);
 - introduzione di miglioramenti tariffari;
 - collaborazione con il settore del trasporto ferroviario.

⁽⁵⁾ <http://www.eeb-online.de/>

⁽⁶⁾ Gazzetta ufficiale della Bassa Sassonia, 1998, pag. 137, modificata da ultimo dall'articolo 2 della legge del 12 luglio 2007, Gazzetta ufficiale della Bassa Sassonia n. 22/2007, pag. 339 — VORIS 22410 01.



- (15) EEB è titolare di alcune *Linienverkehrsgenehmigungen* (licenze per il trasporto di linea, «LVG») per il trasporto locale di passeggeri mediante autobus nel *Landkreis Emsland* ⁽⁷⁾. In quanto titolare delle licenze, EEB ha subappaltato la gestione delle linee a varie imprese di autobus (*Übertragung der Betriebsführung* ⁽⁸⁾) e tra l'altro alla sua controllata EVG.
- (16) EEB opera anche nel trasporto ferroviario di merci, in particolare su raccordi propri, e nella relativa gestione infrastrutturale.

2.2. MERCATO LOCALE DEL TRASPORTO DI PASSEGGERI MEDIANTE AUTOBUS NEL LANDKREIS EMSLAND

- (17) Dal 1° gennaio 1996, ai sensi della *Nahverkehrsgesetz des Landes Niedersachsen* (legge sul trasporto locale della Bassa Sassonia, «NNVG»), città e *Landkreise* hanno la responsabilità di garantire un'offerta adeguata di servizi di trasporto pubblico. Il *Landkreis Emsland* era pertanto tenuto a garantire la pianificazione, l'organizzazione e il finanziamento del trasporto pubblico al proprio interno e ha incaricato EEB di svolgere questi compiti, come indicato all'articolo 3 dello statuto di EEB (cfr. considerando 14 che precede).
- (18) La rete di trasporto pubblico mediante autobus è suddivisa in linee per le quali sono concesse licenze (LVG) ai sensi degli articoli 13 e 42 della *Personenbeförderungsgesetz* tedesca (legge nazionale sul trasporto di persone) su una base competitiva. La maggioranza delle società operanti nel trasporto pubblico di passeggeri nel *Landkreis Emsland* vi risiedono.
- (19) Il mercato locale del trasporto mediante autobus nel *Landkreis Emsland* si divide in due segmenti principali. Nella parte meridionale del *Landkreis*, le imprese di autobus private, tra cui due delle denunciati (Reinhard Bittner e Kalmer) hanno riunito le rispettive attività di trasporto mediante autobus in un'associazione tariffaria, la *Verkehrsgemeinschaft Emsland-Süd* (associazione dei trasporti Emsland-Süd, «VGE-Süd»).
- (20) Nella zona centro-settentrionale dell'Emsland, le principali associazioni di trasporto locale sono *RegioNetz-Mitte* (rete regionale-centro, associazione tariffaria costituita da EEB e tre imprese di autobus private) e *Tarifgemeinschaft Emsland Mitte/Nord* (associazione tariffaria centro/nord Emsland, di cui fanno parte le altre denunciati).
- (21) EEB provvede al trasporto scolastico nell'intero *Landkreis Emsland*, in forma integrata e non integrata.
- (22) Il trasporto scolastico può essere integrato nelle linee di autobus regolari. Agli operatori delle rispettive linee è assegnato un contratto che li obbliga a tenere conto delle richieste di servizi di trasporto scolastico. I biglietti per studenti sono pagati dal *Landkreis Emsland* tramite EEB.
- (23) Per gli studenti che hanno diritto al trasporto scolastico ma non risiedono lungo il regolare percorso di linea, EEB organizza un servizio di trasporto scolastico non integrato, offerto in appalto ad imprese di autobus che sono tenute a rispettare determinate condizioni, in particolare per quanto concerne percorsi e orari. Il *Landkreis Emsland* rimborsa a EEB gli importi fatturati dagli operatori.

3. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE MISURE

- (24) Nella decisione di avvio ⁽⁹⁾ la Commissione ha inserito una tabella, basata sulle informazioni fornite dalle autorità tedesche, che mostra i trasferimenti finanziari a favore di EEB oggetto dell'indagine. Le colonne da 1 a 6 della tabella sono riprodotte in appresso ⁽¹⁰⁾, mentre le colonne da 7 a 9 non sono state considerate perché la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti di questi pagamenti nella decisione di avvio.

⁽⁷⁾ In linea con la *Personenbeförderungsgesetz* del 21 marzo 1961 (legge nazionale sul trasporto di persone; in appresso PBefG).

⁽⁸⁾ Articolo 3, paragrafo 2, n. 3, PBefG.

⁽⁹⁾ Cfr. nota 1.

⁽¹⁰⁾ Tutte le cifre si intendono in euro (EUR). Per il periodo dal 1997 al 2001, le cifre elencate nelle previsioni e revisioni di bilancio in marchi tedeschi (DM) sono state convertite in EUR in base a un tasso di cambio di 1:1,9558 (EUR:DM). Si ritiene che le lievi discrepanze tra le cifre indicate nelle previsioni e revisioni di bilancio e le cifre fornite dalla Germania siano dovute al processo di conversione della valuta; la Commissione basa la sua valutazione sulle cifre fornite dalla Germania. — significa nessuna dichiarazione, 0 significa nessun sostegno finanziario concesso.




Tabella 1

Misure pertinenti prese in esame nella decisione di avvio

	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Dotazione di capitale	Dividendi	«Copertura delle perdite per i servizi pubblici locali di trasporto passeggeri» ⁽¹⁾	«Compensazione per i costi del trasporto scolastico»	Sostegno finanziario per i costi amministrativi, articolo 7, paragrafo 4, NNVG ⁽²⁾	Sostegno finanziario per il trasporto locale di passeggeri, articolo 7, paragrafo 5, NNVG ⁽³⁾
1997	11 658 593,93 ⁽⁴⁾	327 594,11	3 160 667,25	4 288 074,35	291 676,68	0
1998	0	418 018,20	1 459 116,26	5 948 469,02	289 186,01	0
1999	0	—	1 429 351,28	6 163 333,16	290 918,94	0
2000	0	—	1 447 246,49	6 605 600,64	292 573,43	0
2001	0	—	1 558 738,18	7 117 944,37	291 157,65	0
2002	0	—	1 554 410,99	7 254 574,48	281 804,60	0
2003	0	—	1 514 260,59	7 520 739,17	283 702,10	0
2004	0	—	1 483 620,21	7 765 750,42	285 199,42	0
2005	0	—	1 412 520,89	8 208 800,12	308 488,00	85 000,00
2006	0	0	0	8 022 784,94	248 642,42	780 459,84 ⁽⁵⁾
2007	0	0	0	9 300 000,00	248 000,00	—

(1) Queste cifre sono indicate nelle previsioni e revisioni di bilancio dell'Emsland alla voce n. 67.500 «Verlustausgleich für ÖPNV-Leistungen» («Compensazione delle perdite per i servizi locali di trasporto passeggeri»).

(2) La NNVG del 28 giugno 1995, successivamente modificata il 16 dicembre 2004 (legge sul trasporto locale della Bassa Sassonia) è stata adottata sulla base della Regionalisierungsgesetz des Bundes del 27 dicembre 1993 (legge nazionale sulla regionalizzazione).

(3) L'adeguamento della NNVG del 16 dicembre 2004, entrato in vigore il 1° gennaio 2005, rispecchiava i cambiamenti apportati al finanziamento del trasporto pubblico a livello nazionale. L'importo concesso per abitante è stato leggermente ridotto e integrato da Regionalisierungsmittel (finanziamenti regionali) per migliorare il funzionamento del trasporto pubblico, come si evince dalla colonna 6.

(4) Questo importo comprende il capitale inizialmente autorizzato di 410 000 EUR, nonché azioni per un valore di 11 248 593,93 EUR.


(5) Questa cifra comprende le seguenti categorie: promozione della commercializzazione e miglioramento delle informazioni ai passeggeri, ivi compresi i costi di esercizio della centrale di mobilità dell'Emsland (116 876,09 EUR), acquisto del software DIVA-Geo come mappa base per l'MCE (17 402,90 EUR), preparazione di un registro delle fermate (28 815,34 EUR), veicoli (autobus a chiamata) (520 989,05 EUR), pensiline per le fermate dell'autobus (59 376,46 EUR) e software per la pianificazione del trasporto locale di passeggeri (37 000 EUR).

- (25) Le sezioni che seguono forniscono una sintesi delle informazioni fattuali sulla base della documentazione trasmessa dalla Germania e dalle denuncianti prima della decisione di avvio e successivamente.

3.1. DOTAZIONE DI CAPITALE E TRASFERIMENTO DI AZIONI (COLONNA 1)

- (26) Il *Landkreis Emsland* ha fornito a EEB un capitale autorizzato di 800 000 DM (circa 410 000 EUR), quando l'ex azienda autonoma EE e i suoi beni sono stati scorporati ed è stata fondata la EEB nel 1997. Inoltre, EEB ha acquisito la proprietà di azioni di RWE⁽¹⁾.

(1) RWE è un'azienda energetica di primo piano in Germania.



- (27) Al momento della decisione di avvio, non era chiaro se il trasferimento di azioni rientrasse nella dotazione di capitale iniziale di EEB o fosse un conferimento di capitale non previsto all'atto della creazione di EEB. La Germania ha chiarito che la maggioranza delle azioni, ossia 280 310 azioni RWE con un valore di mercato di 9 686 523,78 EUR, rientrava nella dotazione di capitale iniziale ed era stata trasferita all'azienda autonoma EE prima della creazione di EEB.
- (28) In ogni caso, 37 630 azioni con un valore di mercato di 1 689 264,40 EUR sono state trasferite soltanto il 12 ottobre 1998, più di cinque anni dopo la costituzione di EEB.

3.2. TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATO NELL'EMSLAND MERIDIONALE FINO AL 31 DICEMBRE 2005 (COLONNE 2 E 3) ⁽¹²⁾


- (29) Gli importi indicati alla colonna 2 (dividendi) e alla colonna 3 (sostegno finanziario indicato nelle previsioni e revisioni di bilancio dell'Emsland alla voce n. 67.500 «Verlustausgleich für ÖPNV-Leistungen» («compensazione delle perdite per i servizi locali di trasporto passeggeri»)] sono stati utilizzati da EEB per rimborsare VGE-Süd per i servizi di trasporto scolastico integrato nell'Emsland meridionale.
- (30) Nella colonna 2 sono indicati i dividendi percepiti da EEB sulle azioni RWE citate sopra.
- (31) Nell'Emsland meridionale, il trasporto scolastico era fornito principalmente in forma integrata da VGE-Süd, sulla base di un contratto stipulato tra VGE-Süd e EE. All'atto della fondazione di EEB nel 1997, questo contratto è stato sostituito da un accordo identico tra EEB e VGE-Süd, poi risolto da EEB con effetto dal 31 dicembre 2005.
- (32) Il contratto iniziale tra EEB e VGE-Süd prevedeva una compensazione forfettaria annuale di 1 705 362,94 EUR, aumentata del 10 %, a 1 839 116,88 EUR, il 1° novembre 2000.
- (33) Le colonne 2 e 3 si aggiungono all'importo forfettario concordato tra EEB e VGE-Süd. Il *Landkreis Emsland* deduceva il valore dei dividendi (colonna 2) dall'importo totale da versare a VGE-Süd per i suoi servizi e trasferiva il rimanente (colonna 3) a EEB. Questo meccanismo è illustrato nella tabella che segue, basata su ulteriori cifre fornite dalle autorità tedesche dopo la decisione di avvio.

Tabella 2

Pagamenti a VGE-Süd per i servizi di trasporto scolastico integrato

Anno	Dividendi (colonna 2)	«Copertura delle perdite per i servizi pubblici locali di trasporto passeggeri» (colonna 3)	Totale (pagato a VGE-Süd)
1997	196 572,65	1 508 790,29 ⁽¹⁾	1 705 362,94
1998	246 246,68	1 459 116,26	1 705 362,94
1999	276 011,66	1 429 351,28	1 705 362,94
2000	258 116,45	1 447 246,49	1 705 362,94
2001	276 011,66	1 558 738,18	1 864 749,85
2002	284 397,33	1 554 719,55	1 839 116,88
2003	312 837,07	1 526 279,81	1 839 116,88

⁽¹²⁾ Dividendi e «Copertura delle perdite per i servizi pubblici locali di trasporto passeggeri».



Anno	Dividendi (colonna 2)	«Copertura delle perdite per i servizi pubblici locali di trasporto passeggeri» (colonna 3)	Totale (pagato a VGE-Süd)
2004	355 496,67	1 483 620,21	1 839 116,88
2005	426 596	1 412 520,89	1 839 116,88

(¹) Inizialmente le autorità tedesche avevano indicato la cifra di 3 160 667,25 EUR per questa casella. Successivamente, la Germania ha spiegato che per il 1997 la colonna 3 comprendeva, oltre ai pagamenti a VGE-Süd, anche pagamenti a favore di altre società. Solo a partire dal 1998, si è introdotta una chiara distinzione tra i pagamenti a VGE-Süd (colonna 3) e i pagamenti per il trasporto scolastico non integrato, Deutsche Bahn AG e altri servizi di trasporto scolastico integrato (colonna 4). Se il 1997 fosse calcolato come negli anni successivi, nella colonna 3 sarebbe indicato un importo di 1 508 790,29 EUR e nella colonna 4 un importo di 5 936 951,31 EUR (con uno spostamento di 1 651 876,97 EUR dalla colonna 3 alla colonna 4, corrispondente all'importo pagato alle imprese di autobus dell'Emsland settentrionale e centrale). La somma delle due colonne dà l'importo complessivo pagato per il trasporto scolastico nell'Emsland.

- (34) Poiché il contratto tra EEB e VGE-Süd è terminato nel 2005, EEB ha rimborsato il valore dei dividendi al *Landkreis Emsland* a partire dal 2006.
- (35) Le denunciati hanno fornito alla Commissione una tabella recante tutti i pagamenti percepiti da VGE-Süd fino al 31 dicembre 2005, che indica cifre diverse da quelle riportate sopra e si presenta come segue.


Tabella 3

Pagamenti a VGE-Süd per tutti i servizi

(in EUR)

Anno	Valore netto	IVA 7 %	Valore lordo
1997	1 715 447,17	120 081,30	1 835 528,47
1998	1 709 090,19	119 636,31	1 828 726,50
1999	1 721 880,64	120 531,64	1 842 412,28
2000	1 708 981,17	119 628,68	1 828 609,85
2001	1 874 119,68	131 188,38	2 005 308,06
2002	1 851 520,71	129 606,45	1 981 127,16
2003	1 856 560,41	129 959,23	1 986 519,64
2004	1 867 827,64	130 747,93	1 998 575,57
2005	1 863 779,76	130 464,58	1 994 244,34

- (36) Le autorità tedesche hanno spiegato che la differenza tra l'importo percepito da VGE-Süd secondo le denunciati e la somma delle colonne 2 e 3 deriva dal fatto che VGE-Süd non forniva soltanto i servizi di trasporto scolastico integrato contemplati dalle colonne 2 e 3, ma occasionalmente svolgeva anche servizi di trasporto scolastico non integrato, anch'essi compensati dal *Landkreis Emsland* tramite EEB.



3.3. «COMPENSAZIONE PER I COSTI DEL TRASPORTO SCOLASTICO» (COLONNA 4)


- (37) Il sostegno finanziario indicato nelle previsioni e revisioni di bilancio del *Landkreis Emsland* alla voce n. 67.510 «Erstattung der Kosten für die Schülerbeförderung» («compensazione dei costi del trasporto scolastico») era destinato a compensare le spese sostenute da EEB per l'organizzazione del trasporto scolastico nell'Emsland centrale e settentrionale⁽¹³⁾ e, alla risoluzione del contratto con VGE-Süd il 31 dicembre 2005, anche nell'Emsland meridionale. Queste spese comprendevano il trasporto scolastico integrato e non integrato.
- (38) Al momento dell'avvio dell'indagine formale la Commissione non disponeva di informazioni per appurare se le risorse finanziarie percepite da EEB per rimborsare le imprese di trasporto per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico corrispondevano agli effettivi pagamenti effettuati da EEB a favore di tali imprese.
- (39) Le autorità tedesche hanno fornito ulteriori chiarimenti e documenti a dimostrazione del fatto che, per il trasporto scolastico integrato di cui alla colonna 4, EEB acquistava dalle imprese di autobus i biglietti per gli studenti che viaggiavano su regolari autobus di linea. Le compensazioni annuali con il *Landkreis* garantivano che gli importi erogati a EEB corrispondevano agli importi dalla stessa trasferiti alle imprese di autobus. I pagamenti erano gestiti attraverso un conto di regolamento. Il *Landkreis Emsland* rendeva disponibili gli importi richiesti ed EEB li trasmetteva a nome del *Landkreis*. Un revisore dei conti indipendente provvedeva ogni anno alla verifica del conto di regolamento per stabilire la corrispondenza tra entrate e spese.
- (40) Le autorità tedesche hanno chiarito inoltre che i risultati economici di EEB comprendevano proventi da servizi di trasporto scolastico integrato effettuati da terzi su linee per le quali EEB è titolare di LVG, nonché da servizi di trasporto scolastico non integrato. La corrispondenza di entrate e spese in relazione a queste registrazioni finanziarie era verificata anche da un revisore contabile indipendente ogni anno nell'ambito della relazione di fine esercizio di EEB.
- (41) Inoltre, le autorità tedesche hanno fornito un riepilogo aggiornato e corretto dei pagamenti annuali erogati a EEB per il coordinamento del trasporto scolastico.

Tabella 4

Riepilogo degli effettivi pagamenti per il trasporto scolastico

(in EUR)

Anno	«Copertura delle perdite per i servizi pubblici locali di trasporto passeggeri» (colonna 3)	«Compensazione per i costi del trasporto scolastico» (colonna 4)	Totale dei pagamenti del <i>Landkreis</i> a favore di EEB
1997	1 508 790,29	5 573 355,48	7 033 061,73
1998	1 459 116,26	5 954 096,22	7 413 212,48
1999	1 429 351,28	6 175 822,86	7 605 174,14
2000	1 447 246,49	6 628 313,12	8 075 559,61
2001	1 588 738,19	7 158 797,33	8 747 535,52
2002	1 554 719,55	7 267 713,54	8 822 433,09
2003	1 526 279,81	7 636 828,10	9 163 107,91
2004	1 483 620,21	7 765 750,42	9 249 370,63
2005	1 412 520,88	8 208 800,13	9 621 321,01

⁽¹³⁾ Anche VGE-Süd percepiva una compensazione a titolo di questa linea di bilancio.

(in EUR)

Anno	«Copertura delle perdite per i servizi pubblici locali di trasporto passeggeri» (colonna 3)	«Compensazione per i costi del trasporto scolastico» (colonna 4)	Totale dei pagamenti del Landkreis a favore di EEB
2006		8 022 784,94	8 022 784,94
2007		9 175 787,60	9 175 787,60

3.4. SOSTEGNO FINANZIARIO PER I COSTI AMMINISTRATIVI DEL TRASPORTO LOCALE DI PASSEGGERI DERIVANTE DA RISORSE FINANZIARIE FEDERALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 4, NNVG (COLONNA 5)

- (42) Il sostegno finanziario indicato nelle previsioni e revisioni di bilancio del *Landkreis Emsland* alla voce n. 71.510 «*Zuwendungen an die Emsländische Eisenbahn aus dem Verwaltungskostenanteil des Landes*» («sovvenzioni a EEB dalla quota di spese amministrative della Bassa Sassonia») era destinato a compensare i costi sostenuti da EEB per l'esecuzione dei compiti di servizio pubblico ad essa trasferiti dal *Landkreis Emsland*.
- (43) Questi compiti di servizio pubblico comprendono la stesura del piano dei servizi di trasporto locali (NVP) ⁽¹⁴⁾. I costi materiali per l'NVP, elaborato con cadenza quinquennale, sono ammontati a 11 248,42 EUR nel 1997, 25 000 EUR nel 2002 e 8 793 EUR nel 2003.
- (44) Al momento della decisione di avvio, la Commissione intendeva appurare se l'intero importo indicato nella colonna 5 fosse destinato a coprire i costi relativi alla stesura dell'NVP o se invece i pagamenti fossero utilizzati anche per finanziare altre attività (economiche); inoltre nutriva anche dei dubbi sul fatto che rimborso dei costi amministrativi per l'istituzione e l'esercizio della centrale di mobilità dell'Emsland (MCE) rientrasse nella colonna 5.
- (45) La Germania ha chiarito che i costi indicati nella colonna 5 includevano i costi materiali e del personale per la pianificazione del trasporto pubblico, l'MCE (fino alla fine del 2004) e il coordinamento del trasporto scolastico.
- (46) Fino alla fine del 2004, il finanziamento dell'MCE non era separato dagli altri costi rientranti nella colonna 5. A partire dal 2005, a seguito di una modifica della NNVG è stata introdotta una separazione e gli importi destinati all'MCE sono stati spostati alla nuova linea di bilancio coperta dalla colonna 6 «sovvenzioni ai sensi della NNVG».
- (47) L'MCE forniva gratuitamente informazioni sul trasporto pubblico locale, con riferimento ai servizi di trasporto ferroviario e mediante autobus nel *Landkreis Emsland*, a prescindere dall'operatore che li offriva. Il *Kreisausschuß* (organo decisionale del *Landkreis*) ha deciso di creare l'MCE nel luglio 1995. In quel momento, il *Landkreis* aveva individuato nella mancanza di informazioni sull'offerta di trasporto pubblico nella regione una carenza significativa della politica di trasporto pubblico.
- (48) Quando nel 1997 è stata creata EEB, il *Landkreis* le ha affidato le attività dell'MCE. All'articolo 3 dello statuto di EEB, la gestione dell'MCE è attribuita a EEB tra i compiti che contribuiscono all'organizzazione e al coordinamento dei servizi di trasporto. I cittadini possono rivolgersi all'MCE per ottenere informazioni di viaggio e dal 1999 l'MCE ha uno sportello presso la stazione ferroviaria di Meppen, vicino allo sportello della Deutsche Bahn AG.
- (49) La colonna 5 comprendeva anche il pagamento forfettario di 3 558,65 EUR, concordato tra EEB e il *Landkreis* nel 1998 per quanto concerne l'organizzazione e la compensazione finanziaria del trasporto scolastico. Questo pagamento forfettario annuale fungeva da compensazione per le spese contabili legate ai pagamenti a favore di Deutsche Bahn AG e delle autolinee nell'Emsland settentrionale e centrale.

⁽¹⁴⁾ Al considerando 53 della decisione di avvio la Commissione ha concluso che la stesura dell'NVP era un compito rientrante nella missione di servizio pubblico.



3.5. SOSTEGNO FINANZIARIO PER IL TRASPORTO LOCALE DI PASSEGGERI DERIVANTE DA RISORSE FINANZIARIE FEDERALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 5, NNVG (COLONNA 6)


- (50) Il sostegno finanziario indicato nelle previsioni e revisioni di bilancio del *Landkreis Emsland* alla voce n. 71.500 «*Zuwendungen nach dem NNVG*»⁽¹⁵⁾ («sovvenzioni ai sensi della NNVG») è stato concesso in seguito all'ultima modifica della legge regionale NNVG (legge sul trasporto locale della Bassa Sassonia), entrata in vigore il 1° gennaio 2005 per tenere conto del fatto che le norme in materia di finanziamento del trasporto pubblico erano cambiate a livello nazionale. La leggera riduzione dell'importo concesso per abitante è stata in parte compensata da nuovi *Regionalisierungsmittel* (finanziamenti regionali) per migliorare il funzionamento del trasporto pubblico, come indicato nella colonna 6.
- (51) I fondi nella colonna 6 sono stati utilizzati per l'esercizio dell'MCE e per l'acquisto di veicoli destinati a un servizio di autobus a chiamata. I pagamenti indicati nella colonna 6 coprivano anche altre spese, in merito alle quali la Commissione ha concluso, nella decisione di avvio, che non configuravano aiuti di Stato⁽¹⁶⁾.
- (52) Come spiegato sopra, l'MCE è stata finanziata nel quadro della colonna 5 fino al 2004, e nel quadro della colonna 6 a partire dal 2005. La Germania ha chiarito che gli importi ricevuti da EEB per l'MCE e indicati nella colonna 6 sono ammontati a 85 000 EUR nel 2005, 98 000 EUR nel 2006 e 93 460,87 EUR nel 2007.
- (53) Il *Landkreis Emsland* ha stabilito inoltre di utilizzare parte dei fondi indicati nella colonna 6, che dovevano essere destinati alla promozione del trasporto pubblico, per ampliare il proprio servizio di autobus a chiamata, un sistema che prevede la disponibilità di autobus, su percorsi fissi e in determinati orari, se l'utente ne fa richiesta con una telefonata alla centrale di mobilità dell'Emsland. L'introduzione del servizio di autobus a chiamata era intesa a migliorare i collegamenti con stazioni ferroviarie e tra diversi distretti in maniera efficiente, effettuando le corse solo su richiesta.
- (54) Le autorità tedesche hanno spiegato che il *Landkreis Emsland* ha finanziato l'acquisto di cinque nuovi autobus da parte di EEB, per un totale di 685 513,46 EUR, di cui 520 989,05 EUR per quattro autobus nel 2006 e 164 524,42 EUR per un quinto autobus nel 2007.
- (55) EEB ha offerto il servizio di autobus a chiamata alle imprese di trasporto a condizioni paritarie dettate dal *Landkreis Emsland*. Il noleggio degli autobus avveniva sulla base di un contratto standard, che prevedeva che le imprese di trasporto sostenessero i costi operativi e di manutenzione, ma non fossero tenute a pagare un canone di noleggio. Gli autobus erano utilizzati da subappaltatori sulle linee di EEB e da altre imprese di trasporto sulle rispettive linee. La proprietà degli autobus restava in capo a EEB, per consentire al *Landkreis Emsland* di mantenere il controllo su di essi.

3.6. MOTIVI PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

- (56) La decisione di avvio ha concluso che non si può escludere l'esistenza di un aiuto in relazione alle seguenti misure (cfr. anche la tabella 1 della presente decisione):
- colonna 1: trasferimento di azioni;
 - colonne 2-4: trasporto scolastico;
 - colonna 5: amministrazione del trasporto locale di passeggeri (segnatamente NVP e MCE);
 - colonna 6: MCE e autobus a chiamata.
- (57) Qualora queste misure costituiscono un aiuto di Stato, la decisione di avvio ha espresso dubbi in merito alla loro compatibilità con il mercato interno.

⁽¹⁵⁾ La Germania ha informato la Commissione che la descrizione della categoria n. 71.500 nelle previsioni di bilancio del 2006 «*Zuwendungen an die Emsländische Eisenbahn nach dem NNVG*» («sovvenzioni concesse a EEB ai sensi della NNVG») era erranea poiché le sovvenzioni indicate non erano soltanto a favore di EEB. Nelle previsioni di bilancio del 2007, alla categoria è stata pertanto attribuita la definizione neutra «*Zuwendungen nach dem NNVG*» («sovvenzioni ai sensi della NNVG»).

⁽¹⁶⁾ Al punto 107 della decisione di avvio, la Commissione ha concluso che l'acquisto del software DIVA-Geo, la preparazione di un registro delle fermate e l'acquisto di un software per la pianificazione del trasporto pubblico erano tutti collegati all'elaborazione dell'NVP e pertanto rientranti nella missione di servizio pubblico.



3.6.1. ESISTENZA DELL'AIUTO

- (58) La decisione di avvio ha riscontrato che tutti i fondi erano erogati direttamente a EEB dal *Landkreis Emsland* e che EEB è un'impresa che svolge attività economiche, almeno in parte. Inoltre, ha rilevato che non era previsto alcun corrispettivo da parte di EEB per il trasferimento di azioni, il sostegno finanziario per il servizio di autobus a chiamata e l'MCE. Con riguardo al trasporto scolastico, la decisione di avvio ha espresso dubbi in merito alla piena corrispondenza dei pagamenti con i costi sostenuti da EEB; non si poteva escludere la sovracompensazione, in particolare riguardo al sostegno forfettario. La decisione ha concluso altresì che esiste quanto meno un rischio di distorsione della concorrenza.

3.6.2. COMPATIBILITÀ DELL'AIUTO DI STATO

- (59) Nella decisione di avvio, si è affermato che le informazioni disponibili erano insufficienti per stabilire se le misure in esame si potessero classificare come servizio pubblico o contributo al coordinamento del trasporto e se la base giuridica per la valutazione della compatibilità fosse l'articolo 93 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (all'epoca articolo 73 del trattato CE). In tal caso, si sarebbe dovuta valutare la compatibilità con il regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio ⁽¹⁷⁾ o il regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio ⁽¹⁸⁾; in caso contrario, si sarebbe dovuta valutare la compatibilità con l'articolo 107, paragrafo, 2 o 3, del TFUE (all'epoca articolo 87 del trattato CE).
- (60) Per quanto concerne il trasferimento di azioni, la decisione di avvio ha espresso dei dubbi in particolare circa l'effetto di incentivazione e la proporzionalità.
- (61) Per quanto concerne il sostegno finanziario a favore del trasporto scolastico, non si sapeva se tutti i finanziamenti fossero stati trasmessi ai servizi di trasporto scolastico forniti da altri operatori o se EEB ne avesse trattenuta una parte. In quest'ultimo caso, il dubbio era se i fondi trattenuti fossero stati utilizzati per attività economiche o non economiche, e se EEB avesse ricevuto un'eventuale sovracompensazione per l'effettuazione dei servizi di trasporto scolastico.
- (62) Per quanto concerne l'amministrazione del trasporto locale di passeggeri (NVP e EMC) la Commissione non ha potuto escludere la sovracompensazione.
- (63) Per quanto riguarda gli autobus a chiamata, la Commissione ha chiesto se fossero o meno utilizzati da EEB sulle sue linee commerciali, un'eventualità che non sarebbe giustificata ai sensi del trattato CE.

4. COMMENTI DELLA GERMANIA

4.1. DOTAZIONE DI CAPITALE E TRASFERIMENTO DI AZIONI DA RWE (COLONNA 1)

- (64) Le autorità tedesche hanno dimostrato che tutto il patrimonio appartenente alla ex azienda autonoma EE, comprensivo della dotazione di capitale di circa 410 000 EUR e di 280 310 azioni RWE, è stato trasferito a EEB all'atto della sua creazione. La Germania sostiene pertanto che nessuno di questi due elementi configura un aiuto di Stato. Inoltre, le autorità tedesche osservano che la dotazione di capitale e l'iniziale trasferimento di azioni RWE hanno avuto luogo prima del 13 marzo 1997 e pertanto non sarebbero recuperabili.
- (65) Per quanto concerne le 37 630 azioni RWE trasferite nel 1998, le autorità tedesche hanno spiegato che il trasferimento è avvenuto dopo la revoca di determinati vantaggi in virtù di una modifica nei diritti di voto relativi alle azioni RWE. Inoltre, hanno confermato che EEB è tuttora titolare di queste azioni.
- (66) La Germania ha affermato che il *Landkreis Emsland* ha agito come un operatore in un'economia di mercato che cerca di ottimizzare la propria struttura fiscale e che non ha subito perdite di entrate, poiché fino al 2005 EEB ha dovuto utilizzare la totalità dei dividendi per pagare il servizio di trasporto scolastico e dopo il 2005 ha dovuto restituire i dividendi al *Landkreis Emsland*.

⁽¹⁷⁾ Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU L 156 del 28.6.1969, pag. 1).

⁽¹⁸⁾ Regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU L 130 del 15.6.1970, pag. 1).



4.2. SOSTEGNO FINANZIARIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO (COLONNE 2, 3 E 4)

- (67) Le autorità tedesche hanno commentato che EEB è responsabile dell'organizzazione del trasporto scolastico nel *Landkreis Emsland* in conformità dell'articolo 3 del suo statuto (cfr. anche considerando 14) e che i pagamenti effettuati dal *Landkreis* a favore di EEB sono stati trasferiti alle imprese per i servizi di trasporto scolastico forniti. Le autorità tedesche sostengono pertanto che questi trasferimenti non costituiscono un aiuto di Stato a favore di EEB, come suggerito al considerando 137 della decisione di avvio.
- (68) EEB ha ricevuto l'elenco degli studenti di tutte le scuole e ha stabilito quali avessero diritto al servizio pubblico di trasporto scolastico. Per gli studenti che non potevano servirsi dei regolari autobus di linea (trasporto scolastico integrato) EEB ha organizzato un servizio di trasporto scolastico non integrato. Per entrambi i servizi di trasporto scolastico, integrato e non integrato, le imprese di autobus, ivi comprese le denunciati, ricevevano pagamenti mensili da EEB. Le autorità tedesche hanno dichiarato che a tale proposito EEB spendeva l'intero ammontare erogato dal *Landkreis Emsland* per il trasporto scolastico. Come descritto ai considerando 39 e 40, il conto di regolamento e i bilanci di EEB erano oggetto di verifiche annuali di revisori contabili per garantire la corrispondenza tra entrate e spese.
- (69) Con riguardo alle colonne 2, 3 e 4, le autorità tedesche hanno spiegato che coprono tutti i servizi di trasporto scolastico (integrato e non integrato) forniti nell'Emsland.
- (70) Con riguardo alle colonne 2 e 3, le autorità tedesche hanno fornito le cifre mancanti, spiegando che questi fondi erano utilizzati per pagare a VGE-Süd un importo fisso per i suoi servizi nell'Emsland meridionale fino al 2005 (cfr. anche i considerando 29 e seguenti).
- (71) In risposta alla contestazione della Commissione in merito alla presunta somma forfettaria di 3 934 481,47 EUR a favore del trasporto non integrato nel 1997 ⁽¹⁹⁾ le autorità tedesche hanno spiegato che all'inizio di ogni anno si calcolava una stima in base alla quale si effettuavano i pagamenti mensili, mentre alla fine di ogni anno si stabilivano i costi effettivi e si procedeva alle compensazioni corrispondenti. EEB provvedeva semplicemente a trasmettere alle imprese di autobus i pagamenti erogati dal *Landkreis*. Eventuali pagamenti eccessivi erano registrati come debiti (*Verbindlichkeiten*) nei confronti del *Landkreis Emsland* e dedotti dalla compensazione l'anno successivo. I costi effettivi stabiliti alla fine del 1997 erano pari a 3 755 618,14 EUR.
- (72) Le autorità tedesche hanno chiarito che i pagamenti descritti nella colonna 4 comprendevano anche pagamenti per l'acquisto di biglietti per studenti da Deutsche Bahn AG.
- (73) Le autorità tedesche hanno spiegato che gli importi crescenti nella colonna 4 sono dovuti ad aumenti tariffari applicati dalle imprese di autobus e al fatto che nel 2000 il *Landkreis* ha concesso un aumento del 6-10 % per il trasporto scolastico non integrato alle imprese di autobus, comprese le denunciati.

4.3. AMMINISTRAZIONE DEL TRASPORTO LOCALE DI PASSEGGERI (COLONNA 5)

- (74) Le autorità tedesche hanno affermato che la centrale di mobilità dell'Emsland (MCE) è stata istituita dal *Landkreis Emsland* il 31 luglio 1995, prima della creazione di EEB. L'MCE forniva informazioni sugli orari delle diverse autolinee e di Deutsche Bahn AG, provvedendo ad aggiornarli nel sistema informativo pubblico e gestendo uno sportello per le informazioni ai passeggeri dal lunedì al sabato.
- (75) Secondo le autorità tedesche l'MCE non era un'attività economica, in quanto non c'era motivo per un'impresa economica di istituire una centrale di mobilità per fornire informazioni a titolo gratuito per conto delle imprese di autobus e di Deutsche Bahn AG. L'MCE dovrebbe essere considerata come un compito di servizio pubblico del *Landkreis Emsland*, che ha semplicemente incaricato EEB della sua gestione.
- (76) Come spiegato al considerando 46, il finanziamento dell'MCE era compreso nella linea di bilancio indicata nella colonna 5 fino al 2004, e successivamente coperto dalla nuova linea di bilancio di cui alla colonna 6.

⁽¹⁹⁾ Considerando 50 della decisione di avvio.



- (77) Secondo le autorità tedesche, quattro membri del personale svolgevano i tre compiti che seguono: organizzazione del trasporto pubblico regionale (ivi compresa l'elaborazione dell'NVP), trasporto scolastico e gestione dell'MCE. Da un confronto con gli stipendi standard per le classi retributive interessate (come indicato nella *Kommunale Gemeinschaftsstelle*) è emerso che EEB avrebbe potuto richiedere 169 312,26 EUR invece di 138 015,11 EUR per i costi materiali e del personale. Le autorità tedesche hanno inoltre dichiarato che erano coperti solo i costi materiali e del personale, senza l'aggiunta di alcun margine di profitto.

4.4. SOSTEGNO FINANZIARIO PER IL TRASPORTO LOCALE DI PASSEGGERI DERIVANTE DA RISORSE FINANZIARIE FEDERALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 5, NNVG (COLONNA 6)

- (78) La colonna 6 comprende i pagamenti alla centrale di mobilità dell'Emsland (MCE) e i finanziamenti dei veicoli per il servizio di autobus a chiamata, come spiegato ai considerando 50 e seguenti. Le autorità tedesche hanno sottolineato che i pagamenti corrispondono a costi effettivi sostenuti da EEB nello svolgimento di compiti di servizio pubblico.
- (79) Per quanto concerne il sistema di autobus a chiamata, le autorità tedesche hanno spiegato che nel novembre 2005 il *Landkreis Emsland* aveva invitato le autolinee a presentare proposte per l'ampliamento del servizio.
- (80) Su indicazione del *Landkreis*, nella primavera del 2006 EEB ha acquistato quattro autobus da destinare al servizio a chiamata; tali autobus sono stati messi a disposizione di tutte le imprese alle seguenti condizioni:
- il *Landkreis Emsland* mantiene il controllo degli autobus, in quanto EEB è la proprietaria dei veicoli e li mette a disposizione delle imprese di autobus sulla base di un contratto (*Fahrzeugüberlassungsvertrag*);
 - i costi correnti per l'utilizzo e la manutenzione dei veicoli sono a carico delle imprese di autobus;
 - per il servizio di autobus a chiamata i cittadini si rivolgono all'MCE che trasferisce la richiesta alle imprese pertinenti.
- (81) Nell'autunno del 2007 è stato acquistato un autobus aggiuntivo, che è stato messo a disposizione dell'impresa *Wessels di Geeste* alle stesse condizioni.
- (82) Le autorità tedesche hanno dichiarato che EEB non può realizzare profitti con il servizio di autobus a chiamata e hanno fornito alla Commissione la copia di una lettera del 16 febbraio 2007 alle imprese di autobus operanti nel *Landkreis*, a dimostrazione del fatto che tutte avevano accesso agli autobus alle medesime condizioni.

5. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

5.1. LE DENUNCIANTI

5.1.1. SOSTEGNO FINANZIARIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO (COLONNE 3 E 4)

- (83) Le denuncianti hanno contestato il fatto che EEB si limitasse a trasmettere gli importi ricevuti dal *Landkreis* alle imprese che fornivano il servizio di trasporto scolastico, sostenendo che EEB riceveva una somma forfettaria e organizzava il trasporto scolastico in modo tale da ottenere il massimo profitto.
- (84) Le denuncianti hanno contestato il fatto che EEB svolgesse un servizio pubblico con l'organizzazione del trasporto scolastico, ritenendo che agisse a proprio nome e non a nome del *Landkreis Emsland*. Se determinate attività di EEB erano da considerarsi compiti di servizio pubblico, avrebbero dovuto essere indicate in conti separati, mentre secondo le denuncianti EEB non avrebbe distinto le attività economiche da quelle non economiche.
- (85) Per quanto concerne il trasporto scolastico nell'Emsland meridionale, le denuncianti hanno sostenuto che i contratti tra VGE-Süd e EEB erano sempre basati sulle prestazioni e hanno presentato una tabella recante i pagamenti percepiti da VGE-Süd (cfr. anche i considerando 29 e seguenti).
- (86) Le denuncianti hanno affermato che se la somma delle colonne 3 e 4 rappresentava il totale dei pagamenti alle imprese che effettuavano il servizio di trasporto scolastico, allora l'improvvisa riduzione tra il 2005 e il 2006 è un'indicazione di una precedente sovracompenrazione.



- (87) Secondo le denunciati, i costi del trasporto scolastico effettuato da VGE-Süd avevano registrato solo variazioni marginali (circa 6 %) tra il 1997 e il 2007. A loro parere, il raddoppio degli importi indicati nella colonna 4 nello stesso arco di tempo sarebbe inspiegabile, in quanto tra il 1997 e il 2006 gli aumenti tariffari non avrebbero superato il 10 %.

5.1.2. STESURA DELL'NVP (COLONNA 5)

- (88) Le denunciati hanno affermato che EEB ha preparato l'NVP adeguandolo ai propri interessi e ne ha tratto un vantaggio per quanto riguarda le richieste di licenza per le linee (*Liniengenehmigungsanträge*). Inoltre, hanno affermato che, pur essendo state consultate durante l'elaborazione dell'NVP, le loro opinioni non sono state tenute in considerazione.
- (89) Le denunciati hanno contestato anche la conclusione della Commissione nella decisione di avvio, secondo cui la preparazione dell'NVP non è un'attività economica. A loro parere, l'unica decisione di servizio pubblico presa in questo contesto è stata la valutazione e adozione dell'NVP da parte del *Landkreis*. Il lavoro preparatorio svolto da EEB ha costituito un'attività economica che avrebbe potuto essere affidata a qualsiasi società di consulenza. Le denunciati hanno affermato di disporre anch'esse del know-how necessario per svolgere questi compiti.
- (90) Le denunciati hanno dichiarato che l'acquisto del software DIVA non era collegato specificamente all'elaborazione dell'NVP, ma che il software poteva essere utilizzato anche per altri scopi quali l'ottimizzazione del servizio di trasporto di un'impresa di autobus. EEB avrebbe pertanto goduto di un vantaggio economico ricevendo gratuitamente il software DIVA.

5.1.3. FINANZIAMENTO DI VEICOLI PER IL SERVIZIO DI AUTOBUS A CHIAMATA (COLONNA 6)

- (91) Per quanto riguarda gli autobus a chiamata (*Rufbusse*), le denunciati hanno contestato l'affermazione che gli autobus fossero offerti a tutte le imprese operanti nel *Landkreis Emsland*. EEB offriva gli autobus solo alle imprese che registravano i loro viaggi tramite la centrale di mobilità dell'Emsland. Secondo le denunciati questo sistema costringeva le imprese di autobus a fornire alla loro concorrente EEB dati economicamente sensibili sul trasporto di passeggeri. Inoltre, a loro parere EEB utilizzava gli autobus anche per il regolare servizio di linea (ad esempio sulla tratta Haselünne-Meppen) oltre che per il servizio di autobus a chiamata.
- (92) Le denunciati hanno affermato che nessuna di loro ha ottenuto un autobus a chiamata. In particolare, le denunciati Albers ed Elbert hanno dichiarato di avere subito uno svantaggio nelle procedure di autorizzazione (*Genehmigungswettbewerb*) poiché a quanto pare non avrebbero avuto accesso al sistema di autobus a chiamata.

5.2. NAHVERKEHRSBERATUNG SÜDWEST

- (93) Il *Nahverkehrsberatung Südwest* ha contestato la conclusione della Commissione nella decisione di avvio, per cui i pagamenti ai sensi del § 45a PBefG costituivano compensazioni per obblighi di servizio pubblico e rispettavano i criteri Altmark, affermando che il § 45a PBefG non definisce obblighi di servizio pubblico, che non esiste un controllo per impedire sovracompensazioni e che il confronto con un'impresa rappresentativa sul piano economico e operante in modo efficiente non è corretto.

5.3. OSSERVAZIONE ANONIMA

- (94) Un commentatore anonimo ha espresso dubbi sul fatto che gli importi indicati nella colonna 3 della tabella che precede corrispondano a pagamenti per il trasporto scolastico. A suo parere, si tratta di sovvenzioni dirette alle imprese di autobus intese ad ottenere altri vantaggi (influenza sugli orari, partecipazione di EEB a VGE-Süd, orari migliori per i passeggeri non studenti, subappalti per imprese originariamente operanti nel trasporto scolastico non integrato).

6. COMMENTI DELLA GERMANIA SULLE OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

6.1. SOSTEGNO FINANZIARIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO (COLONNE 3 E 4)

- (95) Le autorità tedesche hanno affermato che il calo nei pagamenti per il trasporto scolastico (colonne 3 e 4) tra il 2005 e il 2006 non indicherebbe una sovracompensazione prima del 2006, come ipotizzato dalle denunciati, e l'hanno motivato come segue:

— a seguito delle denunce presentate alla Commissione dalle stesse denunciati, tutti i contratti relativi al trasporto scolastico non integrato sono stati annullati il 31 dicembre 2005. Di conseguenza, il trasporto scolastico è stato riorganizzato e alcuni percorsi non integrati sono stati inseriti nei regolari servizi di linea. Il restante trasporto scolastico non integrato è stato dato in appalto, con conseguenti riduzioni dei costi;




- anche il contratto forfettario con VGE-Süd è stato annullato alla fine del 2005 (cfr. anche considerando 29 e seguenti) e i pagamenti a VGE-Süd sono scesi da 1 840 000 EUR nel 2005 a 1 719 000 EUR nel 2006;
- inoltre, gli anticipi pagati nel 2005 sono risultati elevati e questo ha contribuito alla considerevole riduzione dell'importo indicato nella colonna 4 nel 2006.
- (96) Con riguardo ai generali aumenti dei costi tra il 1997 e il 2006, le autorità tedesche hanno avvertito che la colonna 4 non fornisce un quadro preciso dell'effettiva evoluzione dei costi, poiché le cifre relative ai singoli anni contengono anche anticipi per gli anni successivi.
- (97) Nel 2007, i costi sono saliti notevolmente a seguito di importanti aumenti tariffari concernenti i biglietti per gli studenti sugli autobus di linea di VGE-Süd. Le autorità hanno fornito dati sull'evoluzione delle tariffe nell'area servita da VGE-Süd che evidenziano aumenti fino al 45 %. Inoltre, hanno spiegato che il numero di studenti ammissibili è aumentato all'incirca del 20 % dal 1997 al 2003 (da 15 429 a 18 454). Considerando questo aumento, le autorità hanno affermato che nel complesso il costo del trasporto scolastico per studente in realtà è diminuito, soprattutto a causa dell'integrazione del trasporto scolastico nel regolare servizio di linea.
- (98) Le autorità tedesche non hanno contestato che EEB svolgesse attività economiche, ma hanno insistito sul fatto che, con riguardo ai pagamenti per il trasporto scolastico riassunti nelle colonne 3 e 4, EEB non ha agito come un'impresa bensì ha svolto compiti di servizio pubblico in conformità dell'articolo 3 del suo statuto (cfr. anche considerando 14). EEB si limitava a inoltrare i pagamenti erogati dal *Landkreis Emsland* alle imprese di autobus incaricate del trasporto scolastico, con periodiche operazioni di regolamento per garantire che si evitassero compensazioni eccessive o insufficienti.

6.2. STESURA DELL'NVP (COLONNA 5)

- (99) Secondo le autorità tedesche, l'affermazione che le denunciati non siano state consultate in misura sufficiente nel corso dell'elaborazione dell'NVP e che quest'ultimo sia stato adattato a vantaggio di EEB non è corretta. Nel 1996 le imprese di autobus hanno accettato l'invito a partecipare a un gruppo di lavoro per discutere dell'NVP. Tuttavia, nel 2002, le imprese Kalmer, Bittner, Elbert, Wessels, Fischer e Richers-Reisen si sono rifiutate di partecipare a un analogo gruppo di lavoro e hanno inviato comunicazioni scritte. Queste osservazioni sono state sintetizzate e discusse in seno agli organi decisionali (*Gremien*) del *Landkreis Emsland*, come risulta dai documenti forniti in proposito alla Commissione.
- (100) Le autorità tedesche hanno spiegato inoltre che l'NVP non conteneva informazioni concrete sulla frequenza o sul percorso delle singole linee (una copia dell'NVP è stata fornita alla Commissione). Per le autorità tedesche non era chiaro in che misura la stesura dell'NVP potesse provocare uno svantaggio competitivo alle imprese di autobus.
- (101) Le autorità tedesche hanno contestato anche l'argomento delle denunciati secondo cui la stesura dell'NVP è in parte un'attività economica e hanno affermato che l'NVP rientra nei compiti di servizio pubblico del *Landkreis Emsland*. Lo statuto (*Gesellschaftsvertrag*) imponeva esplicitamente a EEB il compito di preparare l'NVP.

6.3. FINANZIAMENTO DI VEICOLI PER IL SERVIZIO DI AUTOBUS A CHIAMATA (COLONNA 6)

- (102) Per quanto concerne il sistema di autobus a chiamata, le autorità tedesche hanno sottolineato che gli autobus erano stati offerti a tutte le imprese operanti nel *Landkreis Emsland* alle stesse condizioni, come dimostra un'ulteriore lettera del 16 febbraio 2007 alle imprese di autobus. Le autorità tedesche non hanno capito in che modo la chiamata obbligatoria tramite la centrale di mobilità dell'Emsland potesse comportare il trasferimento di dati sensibili sul piano commerciale.
- (103) Le autorità hanno contestato l'affermazione secondo cui le imprese Albers ed Elbert non hanno avuto accesso a questi autobus, sostenendo che da colloqui con l'impresa Elbert emerge che quest'ultima non concordava con le condizioni di utilizzo degli autobus.
- (104) Per quanto riguarda gli autobus a chiamata, secondo le autorità tedesche EEB ha svolto compiti di servizio pubblico. A seguito di una decisione dell'8 febbraio 2006, il *Kreisausschuß* (organo decisionale) del *Landkreis Emsland* ha ordinato a EEB di acquistare gli autobus e di ampliare il servizio di autobus a chiamata; mantenendo la proprietà degli autobus in capo a EEB, il *Landkreis* voleva assicurarsi il potere decisionale in merito al loro utilizzo.



- (105) Le autorità tedesche hanno dichiarato che se una parte non fosse più stata interessata all'esercizio di un autobus a chiamata, quest'ultimo sarebbe stato offerto ad altre imprese interessate; se nessuna impresa fosse subentrata, il *Landkreis Emsland* avrebbe deciso in merito all'utilizzo degli autobus. Uno dei cinque autobus a chiamata ha cessato il servizio nell'agosto del 2012 e le autorità tedesche hanno spiegato che questo autobus sarebbe stato venduto e i proventi della vendita sarebbero stati rimborsati al *Landkreis Emsland*, a dimostrazione del fatto che il *Landkreis* aveva mantenuto il controllo sugli autobus. In caso di cessazione del servizio di altri autobus succederebbe la stessa cosa.
- (106) Le autorità tedesche hanno confermato che gli autobus erano utilizzati in parte al di fuori del sistema a chiamata, più specificamente per il trasporto scolastico. Secondo le autorità tedesche, questo avveniva in coordinamento con il *Landkreis Emsland*. Le controllate di EEB e terzi utilizzavano gli autobus a chiamata per il trasporto scolastico tra il 3,9 % e il 24,1 % del tempo.

7. VALUTAZIONE DELLE MISURE

7.1. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DECISIONE

7.1.1. AMBITO DI APPLICAZIONE STABILITO DALLA DECISIONE DI AVVIO

- (107) La decisione di avvio ha individuato EEB come potenziale beneficiaria di una serie di misure di aiuto di Stato tra il 1997 e il 2007, di cui alle colonne da 1 a 6 della tabella 1 della presente decisione.
- (108) Nella decisione di avvio la Commissione ha concluso inoltre che alcune misure indicate in queste colonne non hanno comportato aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Queste misure non rientrano nella presente decisione, poiché la Commissione ha già preso una posizione definitiva in materia.
- (109) Le osservazioni del *Nahverkehrsberatung Südwest* si riferiscono ai pagamenti erogati ai sensi del § 45a PBefG, in merito ai quali la Commissione ha riscontrato l'assenza di un aiuto di Stato. Non essendo stata contestata presso i tribunali dell'Unione, tale conclusione s'intende definitiva. Di conseguenza, la Commissione non prenderà in ulteriore esame queste osservazioni.
- (110) Una parte delle osservazioni delle denunciante si riferisce ad alcuni pagamenti compresi nella colonna 6, in merito ai quali la Commissione aveva già concluso che non configurano aiuti di Stato, vale a dire i pagamenti per l'acquisto del software DIVA-Geo, la preparazione di un registro delle fermate, le pensiline e il software per la pianificazione del trasporto locale di passeggeri. Non essendo stata contestata presso i tribunali dell'Unione, tale conclusione s'intende definitiva. Di conseguenza, la Commissione non prenderà in ulteriore esame queste osservazioni.

7.1.2. MISURE NON SOGGETTE AL RECUPERO DI AIUTI DI STATO ILLEGALI E INCOMPATIBILI

- (111) Per quanto concerne la colonna 1, la Commissione rileva che la dotazione di capitale iniziale e una parte consistente delle azioni RWE ⁽²⁰⁾ erano già a disposizione dell'azienda autonoma (EE) incorporata il 1° gennaio 1997. Come precisato dalla Germania, la dotazione di capitale e il trasferimento di gran parte delle azioni RWE risalgono a oltre dieci anni prima che alla Germania fosse inviata la prima richiesta di informazioni concernente questi trasferimenti ⁽²¹⁾. Di conseguenza, queste misure non sono più soggette al recupero di aiuti di Stato illegali e incompatibili ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio ⁽²²⁾. Per i motivi esposti al punto 7.2.1. le misure costituiscono aiuti di Stato, che tuttavia s'intendono aiuti esistenti a norma dell'articolo 1, lettera b), punto iv) del regolamento (UE) 2015/1589 ⁽²³⁾.
- (112) Una piccola parte delle azioni RWE ⁽²⁴⁾ è stata trasferita solo il 12 ottobre 1998 («le azioni del 1998»), ossia meno di dieci anni prima che alla Germania fosse inviata la prima richiesta di informazioni concernente il trasferimento. Il trasferimento delle azioni del 1998 costituisce pertanto un nuovo aiuto.
- (113) Di conseguenza, la presente decisione non riguarda la compatibilità della dotazione di capitale e della parte principale delle azioni RWE, ma si limita alle azioni trasferite nel 1998.


⁽²⁰⁾ 280 310 azioni RWE con un valore di mercato di circa 9 686 523,78 EUR (cfr. considerando 27 che precede).

⁽²¹⁾ La Commissione europea ha inviato la richiesta di informazioni il 13 marzo 2007.

⁽²²⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9). Questo è in linea con le conclusioni della Commissione al considerando 143 della decisione di avvio.

⁽²³⁾ Cfr. anche considerando 148 della decisione di avvio.

⁽²⁴⁾ 37 630 azioni RWE con un valore di mercato di circa 1 689 264,40 EUR.



7.1.3. CONCLUSIONE SULL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PRESENTE DECISIONE

- (114) Alla luce delle osservazioni che precedono, la decisione valuterà se EEB ha ottenuto aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, e in tal caso se tali aiuti si possono considerare compatibili, con riguardo alle seguenti misure:
- azioni RWE del 1998 e relativi dividendi (colonne 1 e 2);
 - trasporto scolastico (colonne 3 e 4);
 - sostegno finanziario per la stesura dell'NVP (colonna 5);
 - finanziamento della centrale di mobilità dell'Emsland (compreso nelle colonne 5 e 6);
 - finanziamento dell'acquisto di veicoli (compreso nella colonna 6).

7.2. ESISTENZA DELL'AUTO

- (115) In virtù dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza, salvo deroghe contemplate dal trattato.
- (116) I criteri stabiliti dall'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sono cumulativi. Di conseguenza, per determinare se le misure oggetto dell'indagine costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, devono essere soddisfatte tutte le condizioni che seguono. In particolare, il sostegno finanziario:
- è concesso dallo Stato o mediante risorse statali,
 - favorisce talune imprese o talune produzioni,
 - falsa o minaccia di falsare la concorrenza, e
 - incide sugli scambi tra Stati membri.


7.2.1. AZIONI RWE DEL 1998 E RELATIVI DIVIDENDI

7.2.1.1. *Vantaggio economico selettivo per un'impresa*

- (117) In primo luogo, occorre valutare se EEB si possa considerare un'impresa nel contesto del trasferimento delle azioni del 1998 e relativi dividendi.
- (118) Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalla sua modalità di finanziamento ⁽²⁵⁾. La classificazione di una particolare entità come impresa quindi dipende interamente dalla natura delle sue attività. Come descritto ai considerando da 12 a 16, EEB svolge diverse attività. In alcuni ambiti, EEB opera come agente dello Stato, limitandosi a trasmettere i pagamenti agli operatori economici per conto del *Landkreis*; in altri ambiti, EEB svolge attività rientranti nella missione di servizio pubblico. EEB svolge anche attività di natura economica, è titolare di licenze per il trasporto di linea (LVG) concesse su base competitiva e opera nel trasporto ferroviario di merci.
- (119) La classificazione di un'entità come impresa è sempre relativa a un'attività specifica. Un'entità che svolga attività di natura sia economica che non economica è considerata un'impresa solo per quanto riguarda le prime ⁽²⁶⁾. La Commissione rileva a tale proposito che il *Landkreis* non ha vincolato a condizioni il trasferimento delle azioni. Piuttosto, sono state trasferite a titolo di donazione, senza contropartita.
- (120) Tuttavia, per quanto concerne i dividendi, la Commissione rileva che la Germania ha dimostrato che l'intero importo dei dividendi ricevuti da EEB sulle azioni trasferite è stato utilizzato per finanziare il trasporto scolastico fino al 2005 ed è stato rimborsato al *Landkreis Emsland* a partire dal 2006 (cfr. anche considerando 29 e seguenti). La Germania ha pertanto dimostrato che nel periodo oggetto dell'indagine i dividendi non possono essere stati utilizzati per altre attività di EEB, ivi comprese le sue attività economiche.

⁽²⁵⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 12 settembre 2000, Pavlov e altri, cause riunite da C-180/98 a C-184/98, ECLI:EU:C:2000:428, punto 74; sentenza della Corte di giustizia del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze SpA e altri, C-222/04, ECLI:EU:C:2006:8, punto 107.

⁽²⁶⁾ Sentenza del 12 dicembre 2000, Aéroports de Paris/Commissione, T-128/98, ECLI:EU:T:2000:290, punto 108.




- (121) Di conseguenza la Commissione conclude che con il trasferimento delle azioni RWE del 1998 la Germania ha fornito un vantaggio a EEB, che ha aumentato il proprio patrimonio senza corrispettivo né contropartita.
- (122) Inoltre, EEB poteva utilizzare le azioni per rafforzare la propria situazione finanziaria, e in particolare a titolo di garanzia per le sue attività di natura economica.
- (123) La situazione è diversa per i dividendi derivanti dalle azioni, che non sono stati utilizzati per attività economiche. EEB deve pertanto essere considerata un'impresa per quanto concerne le azioni RWE del 1998, ad eccezione dei relativi dividendi.
- (124) Poiché EEB è considerata un'impresa per quanto concerne le azioni RWE del 1998 (ad eccezione dei relativi dividendi) occorre valutare se il trasferimento delle azioni potesse comportare un vantaggio. Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, per vantaggio s'intende un beneficio economico che un'impresa non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato, ossia in assenza di un intervento dello Stato ⁽²⁷⁾.
- (125) Le transazioni economiche effettuate da enti pubblici (comprese le imprese pubbliche) non conferiscono alcun vantaggio alla controparte, e pertanto non configurano un aiuto, se sono in linea con le normali condizioni di mercato ⁽²⁸⁾. A questo proposito, i giudici dell'Unione hanno formulato il «principio dell'investitore in un'economia di mercato». Per stabilire se la transazione economica effettuata dall'ente pubblico configuri un aiuto, occorre valutare se, in circostanze analoghe, un investitore privato di dimensioni paragonabili, operante in normali condizioni di mercato in un'economia di mercato, potrebbe essere stato indotto a effettuare l'investimento in questione ⁽²⁹⁾.
- (126) Come illustrato al considerando 66, la Germania ha affermato che il *Landkreis Emsland* ha agito come un investitore in un'economia di mercato. Nel caso in esame, il *Landkreis* ha trasferito le azioni a titolo gratuito, senza definire esplicitamente una contropartita, diversamente da quanto accadrebbe in normali condizioni di mercato. La Germania non ha fornito prove del fatto che l'ottimizzazione fiscale che il *Landkreis* avrebbe cercato di ottenere supererebbe il valore di mercato delle azioni del 1998. In ogni caso, il beneficio derivante dall'ottimizzazione fiscale non andrebbe a vantaggio del *Landkreis*, bensì di EEB.
- (127) Il *Landkreis* ha trasferito 37 630 azioni RWE per un valore di circa 1 689 264,40 EUR in previsione di un guadagno annuale di circa 34 000 DM (circa 17 000 EUR) considerando un dividendo di 1,60 DM (circa 0,80 EUR) per azione.
- (128) Il *Landkreis* non ha basato questo trasferimento di risorse su un piano aziendale che prevedesse un rendimento accettabile per un investitore in un'economia di mercato ⁽³⁰⁾. Al contrario, le azioni sono state trasferite a titolo gratuito.
- (129) La Commissione conclude pertanto che il trasferimento delle azioni RWE del 1998 non è stato effettuato alle normali condizioni di mercato e non ha rispettato il «principio dell'investitore in un'economia di mercato».
- (130) Di conseguenza, il trasferimento costituisce un vantaggio. La mera proprietà delle azioni può migliorare la situazione finanziaria di EEB (le azioni possono essere vendute o utilizzate come garanzia).
- (131) Con il trasferimento delle azioni RWE del 1998, il *Landkreis* ha effettivamente rinunciato a potenziali introiti che avrebbe potuto ricavare vendendo le azioni o utilizzandole a titolo di garanzia e li ha trasferiti a EEB (anche se quest'ultima nel periodo oggetto dell'indagine non ha trattenuto dividendi derivanti da tali azioni). Le azioni del 1998 sono registrate come attività nello stato patrimoniale di EEB, che pertanto può disporre liberamente o utilizzarle come garanzia. La Commissione rileva a tale proposito che il *Landkreis* non ha posto esplicitamente delle condizioni al trasferimento delle azioni, come ad esempio il divieto di venderle o di utilizzarle a titolo di garanzia.
- (132) Poiché il trasferimento e la proprietà delle azioni del 1998 possono favorire le attività economiche di EEB, la Commissione conclude che, con l'eccezione dei dividendi, è stato conferito un vantaggio selettivo a EEB in quanto impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

⁽²⁷⁾ Sentenza dell'11 luglio 1996, SFEI e altri, C-39/94, ECLI:EU:C:1996:285, punto 60; sentenza del 29 aprile 1999, Spagna/Commissione, C-342/96, ECLI:EU:C:1999:210, punto 41.

⁽²⁸⁾ Sentenza SFEI e altri, nota 27 che precede, ECLI:EU:C:1996:285, punti 60 e 61.

⁽²⁹⁾ Cfr., ad esempio, sentenza del 21 marzo 1990, Belgio/Commissione («Tubemeuse»), C-142/87, ECLI:EU:C:1990:125, punto 29; sentenza del 21 marzo 1991, Italia/Commissione («ALFA Romeo»), C-305/89, ECLI:EU:C:1991:142, punti 18 e 19; sentenza del 30 aprile 1998, Cityflyer Express/Commissione, T-16/96, ECLI:EU:T:1998:78, punto 51; sentenza del 21 gennaio 1999, Neue Maxhütte Stahlwerke e Lech-Stahlwerke/Commissione, cause riunite T-129/95, T-2/96 e T-97/96, ECLI:EU:T:1999:7, punto 104; sentenza del 6 marzo 2003, Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein-Westfalen/Commissione, cause riunite T-228/99 e T-233/99, ECLI:EU:T:2003:57, punto 245.

⁽³⁰⁾ Cfr. considerando 89 della decisione di avvio.



7.2.1.2. *Risorse statali e misura imputabile allo Stato*

- (133) Le azioni del 1998 in precedenza erano un bene nella piena disponibilità del *Landkreis*, che è un organo della pubblica amministrazione. In quanto tali, costituiscono risorse statali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Il loro trasferimento a EEB è il risultato di una decisione del *Landkreis* e pertanto è imputabile allo Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

7.2.1.3. *Distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi fra gli Stati membri*

- (134) Diversi Stati membri a partire dal 1995 hanno iniziato ad aprire alcuni mercati di trasporto alla concorrenza di imprese stabilite in altri Stati membri, cosicché più di un'impresa offre già i propri servizi di trasporto urbani, extraurbani o regionali in Stati membri diversi dal suo Stato di origine ⁽³¹⁾. Come spiegato al considerando 18, EEB è titolare di licenze per il trasporto di linea (LVG), concesse su base competitiva ai sensi della legislazione tedesca. Rafforzando la situazione finanziaria generale di EEB, la proprietà delle azioni RWE del 1998 potrebbe falsare la concorrenza nel settore dei servizi di trasporto passeggeri mediante autobus.
- (135) Inoltre, di norma si presume che un vantaggio concesso a un'impresa operante in un mercato aperto alla concorrenza possa incidere sugli scambi tra Stati membri. In effetti, «*allorché un aiuto finanziario concesso dallo Stato rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall'aiuto*» ⁽³²⁾. Si dovrebbe pertanto ritenere che il trasferimento delle azioni del 1998 possa incidere sugli scambi tra Stati membri nella misura in cui rafforza la posizione di mercato di EEB e la sua capacità di competere per le LVG.
- (136) Di conseguenza, il trasferimento delle azioni del 1998 può provocare distorsioni della concorrenza e incidere sugli scambi tra gli Stati membri per quanto concerne le attività economiche di EEB.

7.2.1.4. *Conclusioni*

- (137) Sulla base di quanto precede, la Commissione conclude che il trasferimento delle azioni del 1998 a EEB costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. La Commissione deve pertanto valutare se questa misura si possa considerare compatibile con il mercato interno.
- (138) Viceversa, la Commissione conclude che i dividendi maturati sulle azioni RWE trasferite a EEB non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

7.2.2. TRASPORTO SCOLASTICO (COLONNE 3 E 4)


- (139) In primo luogo, occorre valutare se EEB si possa considerare un'impresa nel contesto dell'organizzazione del trasporto scolastico nel *Landkreis Emsland*. Come precisato al considerando 119 che precede, secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalla sua modalità di finanziamento ⁽³³⁾. La classificazione di una particolare entità come impresa quindi dipende interamente dalla natura delle sue attività.
- (140) Se un'entità svolge diverse attività, di cui alcune si possono considerare non economiche e altre economiche, occorre valutarle separatamente, laddove siano separabili ⁽³⁴⁾. Il fatto che un'entità svolga alcune attività di natura economica non implica necessariamente che debba essere considerata un'impresa con riferimento a tutte le sue attività.

⁽³¹⁾ Sentenza del 24 luglio 2003, *Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH*, C-280/00, ECLI:EU:C:2003:415.

⁽³²⁾ Sentenza del 4 aprile 2001, *Friuli Venezia Giulia*, T-288/97, ECLI:EU:T:2001:115, punto 41.

⁽³³⁾ Sentenza del 12 settembre 2000, *Pavlov e altri*, cause riunite da C-180/98 a C-184/98, ECLI:EU:C:2000:428, punto 74; sentenza del 10 gennaio 2006, *Cassa di Risparmio di Firenze e altri*, C-222/04, ECLI:EU:C:2006:8, punto 107.

⁽³⁴⁾ Sentenza del 19 gennaio 1994, *SAT Fluggesellschaft/Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol)*, C-364/92, ECLI:EU:C:1994:7, punti 19 e seguenti; sentenza del 12 dicembre 2000, *Aéroports de Paris/Commissione*, T-128/98, ECLI:EU:T:2000:290, punti 112 e seguenti.



- (141) Le autorità tedesche hanno spiegato che EEB si limitava a trasmettere gli importi ricevuti dal *Landkreis Emsland* alle autolinee che fornivano il servizio di trasporto scolastico integrato e non integrato. Il riepilogo generale dei pagamenti annuali del *Landkreis* a EEB e dei pagamenti effettuati da EEB, nonché una lettera di un revisore dei conti presentata dalla Germania confermano che i bilanci di EEB erano soggetti a verifica e che i pagamenti in entrata e in uscita per il trasporto scolastico erano equilibrati. In questo caso EEB non svolgeva un'attività economica, ma agiva solo in qualità di intermediario amministrativo, o come un'appendice dello Stato.
- (142) La Commissione conclude pertanto che EEB non ha agito in qualità di impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, in relazione all'organizzazione del trasporto scolastico nel *Landkreis Emsland*. Poiché i criteri indicati nell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sono cumulativi, la Commissione conclude che il finanziamento dell'organizzazione del trasporto scolastico di cui alle colonne 3 e 4 non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

7.2.3. SOSTEGNO FINANZIARIO PER LA STESURA DELL'NVP (COLONNA 5)

- (143) Nella decisione di avvio del procedimento di indagine, la Commissione è già giunta alla conclusione che la stesura dell'NVP effettuata da EEB ai fini dell'adozione da parte del Consiglio del *Landkreis* non costituisce un'attività economica.
- (144) Le informazioni aggiuntive trasmesse dalle denunciati non hanno modificato questa conclusione. In effetti, l'NNVG, § 2, paragrafo 2, e § 6, stabilisce che la fornitura di servizi di trasporto pubblico è un compito rientrante nella missione di servizio pubblico. Le modalità di svolgimento di tale servizio pubblico devono essere definite in un piano dei servizi di trasporto locali (NVP), che quindi è parte integrante dei compiti di servizio pubblico del *Landkreis*, che li ha delegati a EEB.
- (145) La decisione di avvio esprime anche dei dubbi in merito alla corretta compensazione dei costi relativi all'NVP. Le informazioni fornite dalle autorità tedesche hanno confermato che gli importi trasferiti dal *Landkreis* per il finanziamento dell'NVP si sono limitati al rimborso dei costi materiali sostenuti (cfr. anche punto 43), che si trattava di uno dei compiti del personale di EEB e che non sono stati compensati altri costi del personale.
- (146) La Commissione conferma pertanto che EEB non ha agito in qualità di impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, in relazione alla stesura dell'NVP. Poiché i criteri indicati nell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sono cumulativi, la Commissione conclude che le misure indicate nella colonna 5 non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

7.2.4. FINANZIAMENTO DELLA CENTRALE DI MOBILITÀ DELL'EMSLAND (MCE) (COMPRESO NELLE COLONNE 5 E 6)

7.2.4.1. *Vantaggio economico selettivo per un'impresa*

- (147) In primo luogo, occorre valutare se EEB si possa considerare un'impresa nel contesto del finanziamento dell'MCE. Come precisato al punto 119 che precede, secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalla sua modalità di finanziamento ⁽³⁵⁾. La classificazione di una particolare entità come impresa quindi dipende interamente dalla natura delle sue attività.
- (148) Al momento della decisione di avvio, non era chiaro che l'MCE era stata istituita ben prima della creazione di EEB e che lo Stato aveva fornito questo servizio di informazioni nell'ambito dei propri compiti per garantire il funzionamento del trasporto pubblico. Il *Landkreis* ha deciso di istituire una centrale di mobilità il 31 luglio 1995, nell'intento di fornire ai cittadini un servizio di informazioni sul trasporto pubblico e lo Stato si è quindi limitato ad affidare questo compito a EEB all'atto della sua creazione, il 1° gennaio 1997, come espressamente dichiarato nello statuto di EEB.
- (149) L'NNVG, § 2, paragrafo 2, e § 6, stabilisce che la fornitura del trasporto pubblico è un compito rientrante nella missione di servizio pubblico. Le modalità di svolgimento di tale servizio pubblico devono essere definite in un piano dei servizi di trasporto locali (NVP). Ai sensi dell'NVP del *Landkreis Emsland*, la disponibilità di informazioni ampie e aggiornate sui servizi di trasporto pubblico fornite dall'MCE è una parte integrante ed essenziale di questo servizio pubblico.

⁽³⁵⁾ Sentenza del 12 settembre 2000, Pavlov e altri, cause riunite da C-180/98 a C-184/98, ECLI:EU:C:2000:428, punto 74; sentenza del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze SpA e altri, C-222/04, ECLI:EU:C:2006:8, punto 107.



- (150) Come spiegato in precedenza (cfr. punto 47), la Commissione ricorda che l'MCE forniva informazioni a titolo gratuito, ricevendo il rimborso dei soli costi materiali e del personale sostenuti, che l'EEB doveva finanziare in anticipo. Non erano previsti margini di profitto. La Commissione riconosce che è improbabile che un operatore in un'economia di mercato fornisca un servizio di informazioni con le modalità dell'MCE.
- (151) La Commissione rileva inoltre che la situazione dell'MCE appare diversa dalla fattispecie del caso N 604/05, *Landkreis Wittenberg, C(2005)1847 final* citato nella decisione di avvio. Nel caso Wittenberg le imprese di autobus percepivano finanziamenti pubblici destinati a una centrale di mobilità locale e pagavano per i servizi di una centrale di mobilità nel *Landkreis Wittenberg*. Di conseguenza, il finanziamento pubblico sollevava le imprese di autobus da un costo che avrebbero normalmente sostenuto e pertanto costituiva un vantaggio ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Nel caso in esame, l'MCE rientra nella responsabilità finanziaria di EEB in quanto entità che offre un servizio pubblico in precedenza svolto internamente, nell'ambito dell'amministrazione pubblica.
- (152) Tuttavia, non si può escludere completamente, in base alla natura stessa dell'attività dell'MCE, che tale attività almeno in linea di principio non possa essere svolta da un operatore in un'economia di mercato.
- (153) Sulla base delle informazioni fornite dalla Germania e da terzi successivamente alla decisione di avvio, la Commissione non è in grado di stabilire se, in questo caso particolare, l'esercizio dell'MCE costituisca un'attività economica e se pertanto EEB abbia agito, nel fornire questi servizi, in qualità di impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
- (154) Qualora EEB abbia agito in qualità di impresa, il finanziamento pubblico fornito per questi servizi avrebbe conferito un vantaggio a EEB, se lo Stato non avesse agito come un operatore in un'economia di mercato, cosa che appare improbabile.

7.2.4.2. *Risorse statali e misura imputabile allo Stato*

- (155) È stato stabilito che il *Landkreis* ha deciso di finanziare l'MCE. L'EEB provvede pertanto al finanziamento dell'MCE mediante risorse statali e la relativa decisione è imputabile allo Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

7.2.4.3. *Distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi fra gli Stati membri*

- (156) Se l'attività dell'MCE fosse effettivamente un'attività economica, EEB opererebbe nel mercato della fornitura di informazioni sui servizi di trasporto pubblico nella regione, che in linea di principio è aperto alla concorrenza. Sulla base delle informazioni disponibili e dato il carattere locale del servizio fornito dall'MCE, la Commissione non è in grado di stabilire se il finanziamento dell'MCE possa incidere negativamente sugli scambi tra gli Stati membri ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

7.2.4.4. *Conclusione*

- (157) Sulla base di quanto precede, la Commissione ritiene che l'indagine non abbia permesso di giungere a una conclusione definitiva sul fatto che il finanziamento dell'MCE configuri un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Per i motivi illustrati in appresso, la Commissione ritiene tuttavia che in ogni caso, se il finanziamento dell'MCE costituisse un aiuto di Stato, sarebbe comunque compatibile con il mercato interno.

7.2.5. FINANZIAMENTO DELL'ACQUISTO DI VEICOLI (COMPRESO NELLA COLONNA 6)

7.2.5.1. *Vantaggio economico selettivo per un'impresa*

- (158) In primo luogo, occorre valutare se EEB si possa considerare un'impresa nel contesto del finanziamento dell'acquisto di veicoli (cfr. considerando 117 che precede). A questo proposito, la Commissione rileva innanzi tutto che i veicoli sono stati acquistati da EEB su richiesta del *Landkreis* nell'ambito della decisione di avviare un servizio di autobus a chiamata nell'Emsland. EEB ha messo gli autobus a disposizione di terzi sulla base di contratti e a condizioni trasparenti, stabilite dal *Landkreis Emsland*. Gli autobus sono stati utilizzati da terzi e non dalla stessa EEB, che pertanto ha agito in qualità di intermediario amministrativo per un servizio di trasporto pubblico, coordinando il servizio di autobus a chiamata nell'ambito dei propri compiti di trasporto pubblico stabiliti nello statuto (cfr. considerando 14).



- (159) Di conseguenza, si potrebbe essere indotti a concludere che EEB non abbia svolto un'attività economica e pertanto non abbia agito come un'impresa in questo contesto, se non fosse per il fatto che il *Landkreis Emsland* ha fornito dei beni a EEB a titolo gratuito, senza che nulla impedisse esplicitamente a EEB di utilizzarli per le sue attività economiche. EEB ha acquistato cinque autobus, per un valore di mercato di 685 513,46 EUR, senza dover sostenere i relativi costi. Nel bilancio di EEB gli autobus sono stati registrati come beni di cui EEB, in linea di principio, può disporre liberamente, a vantaggio delle sue attività economiche. Anche se il *Landkreis* ha ordinato a EEB di acquistare gli autobus per uno scopo preciso, vale a dire ampliare il servizio di autobus a chiamata, EEB non era soggetta all'esplicita limitazione di utilizzare gli autobus solo nel quadro del servizio di autobus a chiamata.
- (160) Potenzialmente, la proprietà degli autobus avrebbe potuto favorire le attività economiche di EEB rafforzando la sua posizione finanziaria. La Commissione conclude di non poter escludere che il finanziamento di questo acquisto abbia conferito un vantaggio selettivo a EEB in quanto impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

7.2.5.2. Risorse statali e misura imputabile allo Stato

- (161) Poiché l'acquisto è stato finanziato dalle risorse del *Landkreis*, che è un organo della pubblica amministrazione, si può considerare finanziato da risorse statali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Il finanziamento dell'acquisto è stato chiaramente una decisione del *Landkreis* e pertanto è imputabile allo Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

7.2.5.3. Distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi fra gli Stati membri

- (162) Come affermato in precedenza, il finanziamento dell'acquisto dei cinque autobus ha conferito un vantaggio selettivo a EEB, nella misura in cui potrebbe aver favorito le attività economiche svolte da EEB oltre ai suoi compiti di servizio pubblico (cfr. anche considerando 118).
- (163) Rafforzando la situazione finanziaria generale di EEB, la proprietà dei veicoli può provocare distorsioni della concorrenza e incidere sugli scambi tra gli Stati membri per quanto concerne le attività economiche di EEB, aperte alla concorrenza tra Stati membri.

7.2.5.4. Conclusione


- (164) Sulla base di quanto precede, la Commissione ritiene che non si possa escludere che il finanziamento dell'acquisto di cinque autobus da parte di EEB costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. La Commissione deve pertanto valutare se questa misura si possa considerare compatibile con il mercato interno.

7.2.6. CONCLUSIONE SULL'ESISTENZA DELL'AIUTO E SULLA SUA LEGITTIMITÀ

- (165) Sulla base di quanto precede, non si può escludere che le azioni RWE trasferite nel 1998 e il finanziamento a favore dell'MCE e degli autobus a chiamata configurino aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
- (166) A norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, gli Stati membri sono tenuti a comunicare eventuali progetti diretti a istituire o modificare aiuti e non possono dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale, salvo che l'aiuto in questione sia esentato dall'obbligo di notifica. La Commissione rileva come in casi precedenti il servizio di trasporto regionale e locale mediante autobus sia stato esentato dall'ambito di applicazione del regolamento (CEE) n. 1191/69 dalla Germania, avvalendosi di un'opzione prevista da tale regolamento⁽³⁶⁾, per cui si applica l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1107/70. Poiché il regolamento (CEE) n. 1191/69 non è applicabile, le misure oggetto della valutazione non possono essere esentate ai sensi di tale regolamento.
- (167) Di conseguenza, nella misura in cui le misure di cui sopra costituiscono un aiuto di Stato, la Commissione ritiene che la Germania non abbia rispettato i requisiti dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE⁽³⁷⁾.

⁽³⁶⁾ Cfr. la decisione della Commissione sull'aiuto di Stato N 604/2005 — Servizi di trasporto pubblico a Wittenberg, punti da 72 a 77.

⁽³⁷⁾ Sentenza del 14 gennaio 2004, *Fleuren Compost/Commissione*, T-109/01, ECLI:EU:T:2004:4.



7.3. COMPATIBILITÀ DELL'AIUTO DI STATO

- (168) Poiché le azioni RWE trasferite nel 1998 costituiscono un aiuto di Stato e non si può escludere che il finanziamento fornito per l'MCE e gli autobus a chiamata configuri un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, la Commissione deve stabilire se l'aiuto in questione si possa considerare compatibile sulla base delle deroghe previste dal trattato. Si ritiene che tutte le misure oggetto dell'indagine corrispondano al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di un servizio pubblico a sostegno delle necessità di coordinamento dei trasporti.
- (169) A norma dell'articolo 93 del TFUE «sono compatibili con i trattati gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio». Tale articolo costituisce una *lex specialis* in relazione agli articoli 106 e 107 del TFUE. In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia ⁽³⁸⁾, gli aiuti al trasporto terrestre si possono dichiarare compatibili ai sensi dell'articolo 93 del trattato soltanto in casi ben determinati e che non rechino pregiudizio agli interessi generali dell'Unione.
- (170) La Germania non ha addotto motivi di compatibilità poiché è del parere che nessuna delle misure comporti un aiuto di Stato. La decisione di avvio ha sollevato dei dubbi in merito alla compatibilità sulla base del regolamento (CEE) n. 1107/70 e del regolamento (CEE) n. 1191/69, nonché dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. Poiché riguardavano il rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di servizio pubblico a sostegno delle necessità di coordinamento dei trasporti, le misure in esame rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 1107/70; l'articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento prevede la valutazione del rimborso di servitù inerenti alla nozione di servizio pubblico a imprese o attività di trasporto escluse dal campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 1191/69. Entrambi i regolamenti, 1191/69 e 1107/70, sono stati abrogati dal regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁹⁾. L'esame degli aiuti di Stato che rientravano nel regolamento (CEE) n. 1191/69 ora avviene a norma del regolamento (CE) n. 1370/2007, mentre gli aiuti, o la compatibilità degli aiuti, per talune servitù inerenti alla nozione di servizio pubblico a sostegno delle necessità di coordinamento dei trasporti ora si possono esaminare direttamente ai sensi dell'articolo 93 del TFUE.
- (171) A fini di completezza, la compatibilità delle misure in esame sarà valutata conformemente alle norme applicabili all'epoca della decisione, ma anche conformemente alle norme vigenti al momento del pagamento delle misure. Per questo motivo la compatibilità è valutata ai sensi dell'articolo 93 del TFUE, nonché dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1107/70, come illustrato in seguito, ai considerando 172 e seguenti e 212 e seguenti.

7.3.1. VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ CON L'ARTICOLO 93 DEL TFUE

- (172) La Corte di giustizia ha statuito che l'articolo 93 «ammette la compatibilità con il trattato di aiuti ai trasporti soltanto in casi ben determinati e che non recano pregiudizio agli interessi generali della Comunità». Il significato dell'espressione «coordinamento dei trasporti» di cui all'articolo 93 del TFUE non si esaurisce nel semplice fatto di agevolare lo sviluppo di un'attività economica, ma implica un intervento delle autorità pubbliche finalizzato ad orientare l'evoluzione del settore dei trasporti nell'interesse comune.
- (173) Il settore dei trasporti può dover affrontare problemi di «coordinamento» nel senso economico del termine, ad esempio quando si debba procedere ai collegamenti fra reti di trasporto diverse. Su questa base, la Commissione ha già autorizzato aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 93 del TFUE ⁽⁴⁰⁾.
- (174) Nel caso in esame, le azioni RWE sono state trasferite a EEB per consentirle di adempiere ai compiti di servizio pubblico relativi alla pianificazione e al coordinamento del trasporto pubblico locale di passeggeri. Questi compiti, indicati all'articolo 3 dello statuto di EEB (cfr. anche considerando 14), comprendono la stesura dell'NVP per il *Landkreis Emsland*, la gestione dell'MCE e l'organizzazione del trasporto scolastico. Tutti questi servizi contribuiscono al coordinamento dei trasporti.

⁽³⁸⁾ Sentenza del 12 ottobre 1978, Commissione/Belgio, 156/77, ECLI:EU:C:1978:180, punto 10.

⁽³⁹⁾ Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).

⁽⁴⁰⁾ Cfr. ad esempio la decisione della Commissione del 20 gennaio 2010 nel caso N 490/2010, Vlaamse regeling voor publiek-private samenwerking voor de bouw van laad- en losinstallaties (GU C 122 del 20.4.2011, pag. 2); cfr. in questo senso anche la decisione della Commissione del 20 luglio 2010 nel caso C17/2010, Firmin srl (GU C 278 del 15.10.2010, pag. 28).




- (175) Nella misura in cui il finanziamento dell'MCE è considerato un aiuto di Stato, la Commissione ritiene che l'obiettivo della misura sia il coordinamento delle informazioni sui trasporti pubblici.
- (176) Per quanto concerne gli autobus a chiamata, la Commissione rileva che la misura in questione riguarda l'acquisto di veicoli in previsione di metterli a disposizione degli effettivi operatori dei servizi di trasporto. EEB ha istituito e coordinato un servizio di trasporto pubblico invece di fornirlo direttamente.
- (177) La Commissione riconosce che l'obiettivo di tutte le misure è stato quello di consentire a EEB di svolgere determinati compiti nel settore del trasporto pubblico in precedenza svolti internamente dall'amministrazione del *Landkreis*. L'obiettivo di una misura non è rilevante per l'analisi dell'esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, (per il quale è decisivo l'effetto della misura), ma occorre prenderlo in considerazione nella valutazione della compatibilità di queste misure con il mercato interno.
- (178) Secondo una prassi decisionale costante, gli aiuti per il coordinamento dei trasporti sono considerati compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 93 del TFUE, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- l'aiuto deve contribuire al raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune;
 - l'aiuto deve essere necessario e avere un effetto di incentivazione;
 - l'aiuto deve essere proporzionato;
 - l'accesso all'infrastruttura in questione deve essere aperto a tutti gli utenti su una base non discriminatoria;
 - l'aiuto non deve provocare distorsioni della concorrenza contrarie all'interesse comune.

7.3.1.1. **Obiettivo ben definito di interesse comune**

7.3.1.1.1. **Le azioni del 1998**

- (179) Come illustrato in precedenza, le azioni RWE sono state trasferite a EEB nel contesto della decisione del *Landkreis* di incorporare l'entità EE, che in precedenza svolgeva compiti di servizio pubblico relativi alla pianificazione e al coordinamento del trasporto pubblico locale di passeggeri nell'ambito dell'amministrazione del *Landkreis*. Per poter operare, EEB doveva essere dotata di un bilancio iniziale. Ai sensi dell'articolo 3 dello statuto di EEB, i suoi compiti comprendono la stesura dell'NVP per il *Landkreis Emsland*, la gestione dell'MCE e l'organizzazione del trasporto scolastico. Si può ritenere che tutti questi compiti forniscano un contributo allo sviluppo del trasporto pubblico nel *Landkreis* e siano pertanto necessari per il suo coordinamento.
- (180) Ciononostante, nella sua conclusione la Commissione ricorda che il trasferimento e la proprietà delle azioni del 1998 non sono legalmente collegati a nessuna di queste attività. Finora, la Germania ha dimostrato che le azioni di fatto non sono state utilizzate per altre attività.
- (181) Tuttavia, esiste il rischio che EEB possa disporre di queste azioni e finanziare attività economiche in altri ambiti, utilizzando i proventi della loro vendita o utilizzando le azioni a titolo di garanzia.
- (182) Poiché EEB è ancora proprietaria delle azioni, si può escludere che nel corso del periodo in esame siano stati utilizzati i proventi della loro vendita ai fini di attività economiche.
- (183) Se in futuro EEB utilizzasse in questo modo le azioni del 1998, si potrebbe sostenere che il loro trasferimento non contribuisca più in via esclusiva all'obiettivo del coordinamento dei trasporti. Il primo criterio di compatibilità degli aiuti ai sensi dell'articolo 93 del TFUE quindi s'intende soddisfatto solo se EEB non utilizza le azioni del 1998 per finanziare attività economiche che esulano dai suoi compiti di servizio pubblico. La Commissione deve pertanto imporre delle condizioni per l'utilizzo delle azioni del 1998, come presupposto per la compatibilità del loro trasferimento con il mercato interno (come descritto in seguito).



7.3.1.1.2. Centrale di mobilità dell'Emsland (MCE)

- (184) Come descritto al punto 47, il *Landkreis* ha deciso di gestire una centrale di mobilità il 31 luglio 1995 nell'intento di fornire ai cittadini un servizio di informazioni sul trasporto pubblico. Il *Landkreis* ha poi affidato questo compito a EEB all'atto della sua creazione, il 1° gennaio 1997. La gestione dell'MCE è uno dei compiti relativi alla pianificazione e al coordinamento del trasporto pubblico locale di passeggeri esplicitamente assegnati a EEB nel suo statuto.
- (185) La legge regionale NNVG, § 2, paragrafo 2, e § 6, stabilisce che la fornitura del trasporto pubblico è un compito rientrante nella missione di servizio pubblico. Le modalità di svolgimento di tale servizio pubblico devono essere definite in un piano dei servizi di trasporto locali (NVP). Ai sensi dell'NVP del *Landkreis Emsland*, la disponibilità di informazioni ampie e aggiornate sui servizi di trasporto pubblico fornite dall'MCE è una parte integrante ed essenziale di questo compito di servizio pubblico.
- (186) La gestione dell'MCE contribuisce al funzionamento regolare ed efficiente del trasporto pubblico e pertanto contribuisce a un obiettivo di interesse comune.

7.3.1.1.3. Autobus a chiamata

- (187) Il *Landkreis Emsland* ha deciso di ampliare il servizio di autobus a chiamata nel distretto per due distinti motivi ⁽⁴¹⁾:
- migliorare i collegamenti di città e villaggi nella regione con le stazioni ferroviarie;
 - ottimizzare l'interconnessione tra parti diverse di città e villaggi.
- (188) Gli autobus a chiamata sono utilizzati sulle linee di trasporto pubblico al di fuori delle ore di punta, per migliorare l'offerta di trasporto pubblico in questi orari. Gli autobus a chiamata sono adattati per sedie a rotelle e carrozzine.
- (189) Negli ultimi anni, la Commissione ha sottolineato l'importanza di una migliore connessione intermodale in una serie di documenti politici. Gli orientamenti 2013 dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, contenuti nel regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴²⁾ indicano tra gli obiettivi fondamentali l'integrazione e l'interconnessione ottimali di tutte le modalità di trasporto. Anche l'interconnessione tra diverse parti di città e villaggi contribuisce a un sistema di trasporti più efficiente. Una maggiore frequenza di opzioni inclusive e potenzialmente disponibili di trasporto pubblico è nell'interesse degli abitanti del *Landkreis Emsland*, soprattutto perché si tratta di una delle zone meno densamente popolate della Germania. Si può quindi ritenere che il coordinamento dell'espansione del servizio di autobus a chiamata contribuisca a un obiettivo di interesse comune.
- (190) Come nel caso delle azioni del 1998, nella misura in cui la proprietà degli autobus a chiamata possa fornire un vantaggio alle attività economiche di EEB, il finanziamento degli autobus a chiamata non contribuirebbe più in via esclusiva all'obiettivo del coordinamento dei trasporti. Il primo criterio di compatibilità degli aiuti ai sensi dell'articolo 93 del TFUE quindi s'intende soddisfatto solo se EEB non utilizza gli autobus a chiamata a vantaggio delle sue attività economiche. Nella sua comunicazione del 5 novembre 2012, la Germania ha confermato che nel periodo in esame gli autobus sono stati utilizzati principalmente per il servizio a chiamata e che, quando ha venduto uno degli autobus, EEB ha trasmesso i proventi della vendita al *Landkreis*. Le autorità tedesche hanno confermato che gli stessi principi si applicherebbero anche in futuro. In considerazione di questo impegno delle autorità tedesche, la Commissione conviene che il finanziamento degli autobus a chiamata abbia contribuito in via esclusiva all'obiettivo del coordinamento dei trasporti.


7.3.1.2. Necessità dell'aiuto ed effetto di incentivazione

7.3.1.2.1. Le azioni del 1998

- (191) Il trasferimento delle azioni del 1998 (unitamente ad altre misure, come il conferimento di capitale iniziale, che non sono oggetto della presente decisione) ha reso possibile l'esistenza stessa di EEB. In assenza di questa misura, EEB non sarebbe stata in grado di adempiere ai propri compiti di servizio pubblico relativi alla pianificazione e al coordinamento del trasporto pubblico locale di passeggeri. L'aiuto sotto forma di trasferimento delle azioni del 1998 è pertanto necessario per conseguire l'obiettivo di interesse comune descritto in precedenza e presenta un effetto di incentivazione.

⁽⁴¹⁾ Decisione del *Kreistag* (organo decisionale) del *Landkreis Emsland* del 20 febbraio 2006.

⁽⁴²⁾ Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).



7.3.1.2.2. Centrale di mobilità dell'Emsland (MCE)

- (192) Il *Kreisausschuß* (organismo decisionale del *Landkreis*) aveva individuato nella mancanza di informazioni facilmente accessibili sulle opzioni di viaggio una delle principali carenze del trasporto pubblico nel *Landkreis Emsland* al momento della creazione dell'MCE nel luglio 1995. Servizi aggregati di questo tipo non erano presenti sul mercato nel *Landkreis Emsland*. Poiché l'MCE forniva gratuitamente il servizio di informazioni ai cittadini, da questa attività EEB non otteneva proventi con i quali avrebbe potuto coprire i relativi costi operativi. La Commissione conviene pertanto che l'aiuto fosse necessario per l'esercizio dell'MCE e presentasse un effetto di incentivazione.

7.3.1.2.3. Autobus a chiamata

- (193) Nel valutare la necessità e l'effetto di incentivazione dell'aiuto, la Commissione tiene conto del fatto che, senza la disponibilità degli autobus, il progetto non sarebbe stato finanziariamente sostenibile. Alla riunione del *Kreistag* dell'8 febbraio 2006, si è espressamente dichiarato che l'ampliamento del sistema di autobus a chiamata non dovrebbe influire su eventuali servizi esistenti di autobus a chiamata. Il sistema di autobus a chiamata dovrebbe essere introdotto solo in zone dove altri sistemi non sarebbero economicamente sostenibili.
- (194) EEB ha acquistato gli autobus per conto del *Landkreis* e li ha messi a disposizione di terzi sulla base di contratti e a condizioni trasparenti, stabilite dal *Landkreis Emsland*. I terzi hanno ottenuto gli autobus a titolo gratuito, mentre EEB, mettendoli a disposizione, non ha percepito canoni di noleggio, né altri introiti con i quali avrebbe potuto finanziare l'acquisto degli autobus. Poiché gli autobus sono stati utilizzati da subappaltatori e terzi, ma non dalla stessa EEB, quest'ultima non ha ricavato proventi dallo sfruttamento economico degli autobus a chiamata. EEB ha agito in qualità di intermediario amministrativo per un servizio di trasporto pubblico, coordinando il servizio di autobus a chiamata nell'ambito dei propri compiti di trasporto pubblico stabiliti nello statuto (cfr. considerando 14). La Commissione ritiene pertanto che l'aiuto a EEB fosse necessario per sviluppare il servizio di autobus a chiamata e presentasse un effetto di incentivazione.

7.3.1.3. Proporzionalità dell'aiuto

7.3.1.3.1. Le azioni del 1998

- (195) La Commissione ricorda che i dividendi derivanti dalla proprietà delle azioni del 1998 non sono stati trattenuti da EEB, bensì sono stati utilizzati per pagare il trasporto scolastico (sostituendo le risorse del *Landkreis*) o versati al *Landkreis*. Si sostiene pertanto che fintanto che l'obbligo di versare i dividendi al *Landkreis* resta in essere, il valore di mercato delle azioni del 1998 risulta inferiore, in quanto il loro valore economico è ridotto da tale obbligo.
- (196) Di conseguenza, la Commissione ritiene che l'aiuto sotto forma di trasferimento delle azioni del 1998 sia limitato al minimo necessario per consentire a EEB di svolgere i propri compiti di servizio pubblico in materia di coordinamento dei trasporti e quindi proporzionato all'obiettivo perseguito dalla misura.

7.3.1.3.2. Centrale di mobilità dell'Emsland (MCE)

- (197) Come spiegato in precedenza (cfr. considerando 77) il *Landkreis* rimborsava i costi effettivi sostenuti da EEB in relazione all'esercizio dell'MCE e non erano previsti margini di profitto. La Commissione ritiene pertanto che l'aiuto accordato in conseguenza della misura notificata sia proporzionato.

7.3.1.3.3. Autobus a chiamata

- (198) Nel valutare la proporzionalità dell'aiuto, la Commissione tiene conto dei seguenti elementi:
- EEB ha acquistato gli autobus per conto del *Landkreis*, ottenendo il rimborso del loro costo effettivo;
 - EEB non ha ricavato alcun reddito mettendo gli autobus a disposizione di terzi;
 - se EEB non fosse in grado di trovare terze parti interessate all'esercizio di autobus a chiamata, questi ultimi sarebbero restituiti al *Landkreis*;
 - quando non sono più in servizio, gli autobus a chiamata vengono venduti e i proventi della vendita trasmessi al *Landkreis*.



- (199) Sulla base di questi elementi, la Commissione considera proporzionato l'aiuto relativo al finanziamento degli autobus a chiamata.

7.3.1.4. L'aiuto/l'attività oggetto dell'aiuto è accessibile a tutti gli utenti su base non discriminatoria

7.3.1.4.1. Le azioni del 1998

- (200) I servizi di EEB nel settore del coordinamento dei trasporti sono compiti di servizio pubblico e per definizione si tratta di attività aperte su base non discriminatoria.

7.3.1.4.2. Centrale di mobilità dell'Emsland (MCE)

- (201) L'MCE fornisce informazioni gratuitamente a tutti i cittadini interessati. Inoltre, raccoglie informazioni da tutti gli operatori del trasporto pubblico interessati a condividerle. Gli operatori del trasporto pubblico non devono pagare l'MCE per il fatto che rende disponibili informazioni concernenti i loro servizi.

- (202) Si può pertanto concludere che l'accesso al servizio in questione è aperto a tutti gli utenti su base non discriminatoria.

7.3.1.4.3. Autobus a chiamata

- (203) EEB ha offerto il servizio di autobus a chiamata a tutte le imprese di autobus operanti nel *Landkreis* che offrono servizi di trasporto pubblico a condizioni paritarie dettate dal *Landkreis Emsland*. Il *Landkreis* ha scritto alle imprese di autobus specificando le condizioni alle quali sarebbero stati disponibili gli autobus per il servizio a chiamata e invitandole ad esprimere il proprio interesse.

- (204) Il noleggio degli autobus avveniva sulla base di un contratto standard (cfr. anche considerando 80), che prevedeva che le imprese di trasporto sostenessero i costi operativi e di manutenzione, ma non fossero tenute a pagare un canone di noleggio. Gli autobus erano utilizzati da subappaltatori sulle linee di EEB e da altre imprese di trasporto sulle rispettive linee.

- (205) A seguito di consultazioni con il *Landkreis*, gli autobus sono stati in parte utilizzati anche per servizi di trasporto scolastico. Questo vale per tutti i cinque autobus del servizio a chiamata.

- (206) Si può pertanto concludere che l'accesso all'infrastruttura in questione era aperto a tutti gli utenti su base non discriminatoria.

7.3.1.5. L'aiuto non provoca distorsioni della concorrenza contrarie all'interesse comune

7.3.1.5.1. Le azioni del 1998

- (207) Il trasferimento delle azioni del 1998 ha semplicemente consentito la creazione, da una prospettiva finanziaria, della società EEB, che svolge in primo luogo compiti di servizio pubblico nel settore del coordinamento dei trasporti. In quanto tale, questa misura non provoca distorsioni della concorrenza contrarie all'interesse comune.

7.3.1.5.2. Centrale di mobilità dell'Emsland (MCE)

- (208) Come affermato in precedenza, l'MCE raccoglie informazioni da tutte le imprese di trasporto operanti nel *Landkreis Emsland* a pari condizioni per fornirle gratuitamente ai cittadini e pertanto non provoca distorsioni della concorrenza contrarie all'interesse comune.

7.3.1.5.3. Autobus a chiamata

- (209) Come affermato in precedenza, il *Landkreis Emsland* ha ordinato l'ampliamento del sistema di autobus a chiamata, a condizione che non influisse sui servizi esistenti e operasse su linee altrimenti non redditizie. Poiché sono state messe a disposizione di tutte le parti interessate alle stesse condizioni, l'introduzione di queste linee aggiuntive non dovrebbe aver provocato distorsioni della concorrenza contrarie all'interesse comune.



7.3.1.6. Conclusioni e condizioni

- (210) In considerazione di quanto precede, la Commissione ritiene che gli aiuti concessi con riferimento alle azioni del 1998, agli autobus a chiamata e all'MCE contribuiscano a un obiettivo di interesse comune, siano necessari e proporzionati a tale obiettivo e che non incidano sugli scambi tra Stati membri in misura contraria all'interesse comune.
- (211) Come indicato ai considerando 178 e seguenti, il trasferimento delle azioni del 1998 non si può considerare esclusivamente come un contributo all'obiettivo del coordinamento dei trasporti, poiché la proprietà delle azioni e la capacità di disporne liberamente rappresentano un potenziale vantaggio per le attività economiche di EEB, non necessariamente finalizzate al coordinamento dei trasporti. Affinché questa misura sia conforme alla prima condizione di compatibilità, non può essere consentito a EEB di trattenere i dividendi o gli eventuali proventi di una vendita di azioni del 1998, né di utilizzare queste azioni a titolo di garanzia per ottenere finanziamenti da terzi per le proprie attività economiche. La Commissione intende imporre questa condizione come presupposto per la compatibilità del trasferimento delle azioni del 1998 con il mercato interno.
- (212) Sulla base di quanto precede, la Commissione ritiene che queste misure siano compatibili ai sensi dell'articolo 93 del TFUE, fatta salva la condizione concernente l'utilizzo delle azioni del 1998.

7.3.2. VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ CON IL REGOLAMENTO (CEE) N. 1107/70

- (213) L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1107/70 prevede la valutazione del rimborso di servizi inerenti alla nozione di servizio pubblico a imprese o attività di trasporto escluse dal campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 1191/69.
- (214) Come in casi precedenti, il servizio di trasporto regionale e locale mediante autobus è considerato esente dall'ambito di applicazione del regolamento (CEE) n. 1191/69⁽⁴³⁾ e si applica l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1107/70. Conformemente a tale regolamento, i pagamenti del *Landkreis Emsland* si possono dichiarare compatibili con il mercato interno se si limitano a coprire esclusivamente i costi di compiti specifici di servizio pubblico svolti da EEB. Nei punti che seguono si valuta pertanto se EEB abbia ricevuto un'adeguata compensazione per i compiti svolti.

7.3.2.1. Le azioni del 1998

- (215) Come illustrato in precedenza, le azioni RWE sono state trasferite a EEB nel contesto della decisione del *Landkreis* di incorporare l'entità EE, che in precedenza svolgeva compiti di servizio pubblico relativi alla pianificazione e al coordinamento del trasporto pubblico locale di passeggeri nell'ambito dell'amministrazione del *Landkreis*. Per poter operare, EEB doveva essere dotata di un bilancio iniziale. Ai sensi dell'articolo 3 dello statuto di EEB, i suoi compiti comprendono la stesura dell'NVP per il *Landkreis Emsland*, la gestione dell'MCE e l'organizzazione del trasporto scolastico. Tutti questi compiti si possono qualificare come un contributo allo sviluppo dei trasporti pubblici nel *Landkreis*.
- (216) In assenza degli introiti derivanti dai dividendi, il valore di mercato delle azioni del 1998 si riduce al loro valore economico indicato nel bilancio di EEB. La Commissione ritiene pertanto che l'aiuto sotto forma di trasferimento delle azioni del 1998 sia limitato al minimo necessario per consentire a EEB di svolgere i propri compiti di servizio pubblico e di conseguenza non comporti una sovracompensazione.

7.3.2.2. Centrale di mobilità dell'Emsland (MCE)

- (217) Come descritto al considerando 47, il *Landkreis* ha deciso di istituire una centrale di mobilità il 31 luglio 1995 nell'intento di fornire ai cittadini un servizio di informazioni sul trasporto pubblico. Il *Landkreis* ha poi affidato questo compito a EEB all'atto della sua creazione, il 1° gennaio 1997. La gestione dell'MCE è uno dei compiti esplicitamente assegnati a EEB nel suo statuto.
- (218) Come spiegato in precedenza (cfr. considerando 77) il *Landkreis* rimborsava i costi effettivi sostenuti da EEB in relazione all'esercizio dell'MCE e non erano previsti margini di profitto. La Commissione ritiene pertanto che l'aiuto accordato in conseguenza della misura notificata non comporti una sovracompensazione a favore di EEB.

⁽⁴³⁾ Cfr. nota a piè di pagina 36.



7.3.2.3. *Autobus a chiamata*

- (219) Il *Landkreis Emsland* ha deciso di ampliare il servizio di autobus a chiamata nel distretto per due distinti motivi ⁽⁴⁴⁾:
- migliorare i collegamenti di città e villaggi nella regione con stazioni ferroviarie;
 - ottimizzare l'interconnessione tra parti diverse di città e villaggi.
- (220) Gli autobus a chiamata sono utilizzati sulle linee di trasporto pubblico al di fuori delle ore di punta, per migliorare l'offerta di trasporto pubblico in questi orari. Gli autobus a chiamata sono adattati per sedie a rotelle e carrozzine.
- (221) La Germania ha confermato che questi autobus possono essere utilizzati in primo luogo solo per il servizio di autobus a chiamata e che in caso di vendita EEB è tenuta a trasmettere i relativi proventi al *Landkreis* (come è già avvenuto in un caso).
- (222) La Commissione ritiene che non esista una sovracompensazione, per i seguenti motivi:
- EEB ha acquistato gli autobus per conto del *Landkreis*, ottenendo il rimborso del loro costo effettivo;
 - EEB non ha ricavato alcun reddito mettendo gli autobus a disposizione di terzi;
 - se EEB non fosse in grado di trovare terze parti interessate all'esercizio di autobus a chiamata, questi ultimi sarebbero restituiti al *Landkreis*;
 - quando non sono più in servizio, gli autobus a chiamata vengono venduti e i proventi della vendita trasmessi al *Landkreis*.

7.3.2.4. *Conclusioni e condizioni*

- (223) In considerazione di quanto precede, la Commissione ritiene che gli aiuti concessi con riferimento alle azioni del 1998, agli autobus a chiamata e all'MCE non comportino sovracompensazioni a favore di EEB per i compiti di servizio pubblico svolti per il *Landkreis Emsland*.
- (224) Come rilevato ai considerando 117 e seguenti, il trasferimento delle azioni del 1998 non si può considerare esclusivamente come un contributo alle attività non economiche di EEB, poiché la proprietà delle azioni e la capacità di EEB di disporne liberamente rappresentano un potenziale vantaggio per le sue attività economiche. Affinché questa misura sia conforme alla prima condizione di compatibilità, non può essere consentito a EEB di trattenere i dividendi o gli eventuali proventi di una vendita di azioni del 1998, né di utilizzare queste azioni a titolo di garanzia per ottenere finanziamenti da terzi per le proprie attività economiche. La Commissione intende imporre questa condizione come presupposto per la compatibilità del trasferimento delle azioni del 1998 con il mercato interno.
- (225) Sulla base di quanto precede, la Commissione ritiene che queste misure siano compatibili ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1107/70, fatta salva la condizione concernente l'utilizzo delle azioni del 1998,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


La dotazione di capitale iniziale e 280 310 azioni dell'azienda energetica RWE costituiscono un aiuto esistente ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 1, lettera b), punto iv), del regolamento (CEE) n. 659/1999 del Consiglio ⁽⁴⁵⁾.

Articolo 2

I dividendi delle azioni percepiti da *Emsländische Eisenbahn GmbH* e le compensazioni per il coordinamento dei servizi di trasporto scolastico e per la stesura del piano dei servizi di trasporto locali (*Nahverkehrsplan*) non configurano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

⁽⁴⁴⁾ Cfr. nota a piè di pagina 41.

⁽⁴⁵⁾ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GUL 83 del 27.3.1999, pag. 1).



Articolo 3

Per quanto concerne la compensazione ricevuta da *Emsländische Eisenbahn GmbH* per l'esercizio della centrale di mobilità dell'Emsland, l'aiuto è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 93 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e con l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1107/70.

Articolo 4

1. Nella misura in cui gli autobus trasferiti a *Emsländische Eisenbahnen GmbH* costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'aiuto è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 93 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1107/70, fatto salvo l'impegno della Germania di cui al paragrafo 2.

2. Gli autobus sono utilizzati per il servizio di autobus a chiamata. In caso di vendita di uno di questi autobus da parte di EEB, la stessa è tenuta a trasmettere i relativi proventi al *Landkreis Emsland*.

Articolo 5

L'aiuto cui la Germania ha dato esecuzione con il trasferimento di 37 630 azioni RWE a *Emsländische Eisenbahn GmbH* nel 1998 è compatibile con il mercato interno, fatte salve le condizioni indicate all'articolo 6.

Articolo 6

1. Le azioni non possono essere utilizzate a titolo di garanzia, né vendute, a meno che siano soddisfatte le condizioni indicate al paragrafo 2.

2. Entro due mesi dall'adozione della presente decisione, *Emsländische Eisenbahn GmbH* firmerà un accordo con il *Landkreis Emsland* concernente le azioni RWE, a conferma di quanto segue:

- le azioni RWE non possono essere utilizzate a titolo di garanzia né in qualsivoglia altra forma a vantaggio delle attività economiche di EEB;
- EEB provvede a rimborsare al *Landkreis Emsland* eventuali dividendi delle azioni RWE;
- eventuali proventi ottenuti da EEB a seguito della vendita delle azioni RWE saranno trasmessi al *Landkreis Emsland*.

Articolo 7


La Germania comunica alla Commissione, entro due mesi dalla notifica della presente decisione, le misure prese per conformarsi ad essa.

Articolo 8

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2016

Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/640 DELLA COMMISSIONE**del 23 marzo 2017****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Novac afumat din Țara Bârsei (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Novac afumat din Țara Bârsei» presentata dalla Romania è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Novac afumat din Țara Bârsei» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Novac afumat din Țara Bârsei» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati dell'allegato XI del regolamento (CE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 459 del 9.12.2016, pag. 28.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

17CE1204



REGOLAMENTO (UE) 2017/641 DELLA COMMISSIONE**del 3 aprile 2017****recante divieto temporaneo di pesca dell'occhialone nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VI, VII e VIII per le navi battenti bandiera francese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2017.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017 e 2018, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde e modifica il regolamento (UE) 2016/72 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 32).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2017


*Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale*

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca

ALLEGATO

N.	04/TQ2285
Stato membro	Francia
Stock	SBR/678-
Specie	Occhialone (<i>Pagellus bogaraveo</i>)
Zona	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII
Data di chiusura	16.2.2017

17CE1205



REGOLAMENTO (UE) 2017/642 DELLA COMMISSIONE**del 3 aprile 2017****recante divieto temporaneo di pesca del marlin azzurro nell'Oceano Atlantico per le navi battenti bandiera spagnola**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2017.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.


*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2017


*Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale*

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca

ALLEGATO

N.	05/TQ127
Stato membro	Spagna
Stock	BUM/ATLANT
Specie	Marlin azzurro (<i>Makaira nigricans</i>)
Zona	Oceano Atlantico
Data di chiusura	1.1.2017

17CE1206



REGOLAMENTO (UE) 2017/643 DELLA COMMISSIONE**del 3 aprile 2017****recante divieto temporaneo di pesca del marlin bianco nell'Oceano Atlantico per le navi battenti bandiera spagnola**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2017.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.


*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale*

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca

ALLEGATO

N.	06/TQ127
Stato membro	Spagna
Stock	WHM/ATLANT
Specie	Marlin bianco (<i>Tetrapturus albidus</i>)
Zona	Oceano Atlantico
Data di chiusura	1.1.2017

17CE1207



REGOLAMENTO (UE) 2017/644 DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 2017

che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento (UE) n. 589/2014

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quando segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione ⁽²⁾ definisce i tenori massimi per i policlorobifenili (PCB) non diossina-simili, le diossine e i furani e per la somma di diossine, furani e PCB diossina-simili in alcuni prodotti alimentari.
- (2) La raccomandazione 2013/711/UE della Commissione ⁽³⁾ definisce i livelli di azione al fine di stimolare un approccio proattivo volto a ridurre la presenza di policlorodibenzo-para-diossine e di policlorodibenzofurani (PCDD/F) nonché di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari. Tali livelli d'azione costituiscono uno strumento utilizzato dalle autorità competenti e dagli operatori per mettere in luce quei casi nei quali è opportuno individuare una fonte di contaminazione e adottare le misure necessarie per ridurla o eliminarla.
- (3) Il regolamento (UE) n. 589/2014 della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce disposizioni specifiche relative ai metodi di campionamento e di analisi da applicare per il controllo ufficiale dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili.
- (4) Le disposizioni del presente regolamento riguardano unicamente i metodi di campionamento e di analisi di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in applicazione del regolamento (CE) n. 1881/2006 e della raccomandazione 2013/711/UE. Esse non modificano la strategia di campionamento, i livelli e la frequenza del campionamento definiti negli allegati III e IV della direttiva 96/23/CE del Consiglio ⁽⁵⁾ né i criteri da seguire per un campionamento mirato di cui alla decisione 98/179/CE della Commissione ⁽⁶⁾.
- (5) È opportuno garantire che gli operatori del settore alimentare che effettuano i controlli nel quadro dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ applichino procedure di campionamento equivalenti alle procedure previste dal presente regolamento affinché i campioni prelevati per tali controlli siano rappresentativi. Il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le diossine e i PCB ha inoltre fornito elementi di prova del fatto che in alcuni casi i risultati analitici non sono attendibili se i laboratori che eseguono l'analisi dei campioni prelevati dagli operatori del settore alimentare nel quadro dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004 non applicano i criteri di prestazione previsti dal presente regolamento. È pertanto opportuno rendere obbligatoria l'applicazione dei criteri di prestazione anche per l'analisi di tali campioni.

⁽¹⁾ GUL 165 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GUL 364 del 20.12.2006, pag. 5).


⁽³⁾ Raccomandazione 2013/711/UE della Commissione, del 3 dicembre 2013, sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti (GUL 323 del 4.12.2013, pag. 37).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 589/2014 della Commissione, del 2 giugno 2014, che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento (UE) n. 252/2012 (GUL 164 del 3.6.2014, pag. 18).

⁽⁵⁾ Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GUL 125 del 23.5.1996, pag. 10).

⁽⁶⁾ Decisione 98/179/CE della Commissione, del 23 febbraio 1998, recante modalità d'applicazione per il prelievo ufficiale di campioni al fine della sorveglianza su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei prodotti di origine animale (GUL 65 del 5.3.1998, pag. 31).

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GUL 139 del 30.4.2004, pag. 1).



- (6) Considerato che il metodo che prevede l'uso di un limite di decisione per garantire che un risultato analitico superi il livello massimo con una certa probabilità, di cui alla decisione 2002/657/CE della Commissione ⁽¹⁾, non viene più applicato all'analisi delle diossine e dei PCB negli alimenti, è opportuno eliminare questo metodo e mantenere solo quello dell'incertezza estesa, utilizzando un fattore di copertura pari a 2, corrispondente a un livello di fiducia del 95 % circa.
- (7) In linea con le prescrizioni di reporting per i metodi di screening bioanalitici, è opportuno prevedere prescrizioni specifiche di reporting anche per i metodi di screening fisico-chimici.
- (8) Considerato che le analisi di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili sono nella maggior parte dei casi determinate insieme, è opportuno armonizzare i criteri di prestazione per i PCB non diossina-simili con quelli per i PCB diossina-simili. Si tratta di una semplificazione che non comporta sostanziali cambiamenti nella pratica, in quanto nel caso dei PCB non diossina-simili l'intensità relativa degli ioni qualificatori rispetto agli ioni bersaglio è > 50 %.
- (9) Sono inoltre proposte altre piccole modifiche alle attuali disposizioni, che impongono l'abrogazione del regolamento (UE) n. 589/2014 e la sua sostituzione con un nuovo regolamento al fine di preservare la leggibilità del testo.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni e le abbreviazioni figuranti nell'allegato I.

Articolo 2

Il campionamento per il controllo ufficiale dei livelli di diossine, furani, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili nei prodotti alimentari elencati nella sezione 5 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è effettuato secondo i metodi di cui all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

La preparazione dei campioni e le analisi per il controllo dei livelli di diossine, furani e PCB diossina-simili nei prodotti alimentari elencati nella parte 5 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 sono effettuate secondo i metodi di cui all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4


Le analisi per il controllo dei livelli di PCB non diossina-simili nei prodotti alimentari elencati nella sezione 5 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 sono effettuate in conformità alle prescrizioni per i metodi di analisi di cui all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 5

Il regolamento (UE) n. 589/2014 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

⁽¹⁾ Decisione 2002/657/CE della Commissione, del 14 agosto 2002, che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all'interpretazione dei risultati (GU L 221 del 17.8.2002, pag. 8).



Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

I. DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'allegato I della decisione 2002/657/CE.

Ai fini del presente regolamento si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- 1.1. Livello di azione: livello di una data sostanza, definito nell'allegato della raccomandazione 2013/711/UE, che, nel caso in cui ne sia rilevato il superamento, determina l'avvio di indagini per individuare la fonte di tale sostanza.
- 1.2. Metodi di screening: metodi impiegati per la selezione di campioni con livelli di PCDD/F e di PCB diossina-simili superiori ai livelli massimi o di azione, in grado di consentire l'analisi di un elevato numero di campioni a costi commisurati all'efficacia, accrescendo la possibilità di scoprire nuovi casi nei quali l'alta esposizione può comportare rischi per la salute dei consumatori. I metodi di screening si basano su metodi bioanalitici o GC-MS. I risultati derivanti da campioni che superano il valore di cut-off stabilito per controllare la conformità al livello massimo sono verificati mediante una nuova analisi completa del campione originale impiegando un metodo di conferma.
- 1.3. Metodi di conferma: metodi che forniscono informazioni complete o complementari che permettono di identificare e di quantificare in modo inequivoco i PCDD/F e i PCB diossina-simili al livello massimo o, se del caso, al livello di azione. Tali metodi utilizzano la gascromatografia/spettrometria di massa ad alta risoluzione (GC-HRMS) o la gascromatografia/spettrometria di massa tandem (GC-MS/MS).
- 1.4. Metodi bioanalitici: metodi basati sull'applicazione di principi biologici, come dosaggi cellulari, dosaggi dei recettori o immunodosaggi. Questi metodi non danno risultati al livello del congenere, ma solo un'indicazione ⁽¹⁾ del livello di TEQ, espresso in equivalenti bioanalitici (BEQ) in considerazione del fatto che non tutti i composti presenti in un estratto di campione che produce una risposta nel test possono soddisfare i requisiti del principio di TEQ.
- 1.5. Recupero apparente del biosaggio: livello di BEQ calcolato a partire dalla curva di calibrazione della TCDD o del PCB 126 corretto del bianco e poi diviso per il livello TEQ determinato mediante il metodo di conferma. Mira a correggere fattori quali la perdita di PCDD/F e composti diossina-simili durante le fasi di estrazione e clean-up, composti coestratti che aumentano o diminuiscono la risposta (effetti agonistici e antagonistici), la qualità del fit della curva o le differenze tra i valori TEF e REP. Il recupero apparente del biosaggio è calcolato a partire da idonei campioni di riferimento con pattern di congeneri rappresentativi attorno al livello massimo o di azione.
- 1.6. Analisi in doppio: analisi separata degli analiti di interesse utilizzando una seconda aliquota dello stesso campione omogeneizzato.
- 1.7. Limite di quantificazione ⁽²⁾ specifico accettato di un singolo congenere in un campione: tenore più basso dell'analita che può essere misurato con ragionevole certezza statistica nel rispetto dei criteri di identificazione definiti in norme internazionalmente riconosciute quali, ad esempio, la norma EN 16215:2012 (Alimenti per animali — Determinazione di diossine e PCB diossina-simili mediante GC/HRMS e di PCB indicatori mediante GC/HRMS) e/o nei metodi EPA 1613 e 1668 revisionati.

Il limite di quantificazione di un singolo congenere può essere identificato come:

- a) la concentrazione di un analita nell'estratto di un campione che produce una risposta strumentale a due diversi ioni da monitorare con un rapporto S/R (segnale/rumore) di 3:1 riferito al segnale meno intenso;

⁽¹⁾ I metodi bioanalitici non sono specifici ai congeneri inclusi nel sistema TEF. Nell'estratto del campione possono essere presenti altri composti strutturalmente affini AhR-attivi che contribuiscono alla risposta globale. Pertanto, i risultati bioanalitici non sono una stima, ma piuttosto un'indicazione del livello di TEQ nel campione.

⁽²⁾ Se del caso si applicano i principi descritti nel «Guidance Document on the Estimation of LOD and LOQ for Measurements in the Field of Contaminants in Feed and Food» [link to website].




oppure, se per motivi tecnici il calcolo del rapporto segnale/rumore non fornisce risultati affidabili,

- b) il punto di concentrazione più basso su una curva di calibrazione che produce una deviazione accettabile ($\leq 30\%$) e coerente (misurata almeno all'inizio e alla fine della serie analitica di campioni) rispetto al fattore di risposta relativo medio calcolato per tutti i punti sulla curva di calibrazione per ciascuna serie di campioni ⁽¹⁾.
- 1.8. Upperbound: valore calcolato considerando pari al limite di quantificazione il contributo di ogni congenero non quantificato.
- 1.9. Lowerbound: valore calcolato considerando pari a zero il contributo di ogni congenero non quantificato.
- 1.10. Mediumbound: valore calcolato considerando pari alla metà del limite di quantificazione il contributo di ogni congenero non quantificato.
- 1.11. Partita: quantità identificabile di un alimento contenuta in un'unica consegna e avente caratteristiche comuni ufficialmente riconosciute quali l'origine, la varietà, il tipo di imballaggio, l'imballatore, lo speditore e la marcatura. Nel caso del pesce e dei prodotti della pesca, deve essere comparabile anche la dimensione dei pesci. La partita può essere considerata tale anche se la dimensione e/o il peso dei pesci non sono comparabili, ma in tal caso deve essere applicata una procedura di campionamento specifica.
- 1.12. Sottopartita: porzione di una partita di grandi dimensioni cui è applicato il metodo di campionamento; ogni sottopartita deve essere fisicamente separata e identificabile.
- 1.13. Campione elementare: quantità di materiale prelevato in un solo punto della partita o della sottopartita.
- 1.14. Campione globale: campione ottenuto riunendo tutti i campioni elementari prelevati dalla partita o dalla sottopartita.
- 1.15. Campione di laboratorio: parte o quantità rappresentativa del campione globale destinata al laboratorio.

II. ABBREVIAZIONI

BEQ	Equivalenti bioanalitici
GC	Gascromatografia
HRMS	Spettrometria di massa ad alta risoluzione
LRMS	Spettrometria di massa a bassa risoluzione
MS/MS	Spettrometria di massa tandem
PCB	Policlorobifenili
PCB non diossina-simili	PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 e PCB 180
PCDD	Policlorodibenzo-p-diossine
PCDF	Policlorodibenzofurani
QC	Controllo di qualità
REP	Potenziale relativo
TEF	Fattore di equivalenza tossica
TEQ	Equivalenti tossici
TCDD	2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-diossina
U	Incertezza di misura estesa

⁽¹⁾ Il limite di quantificazione è calcolato a partire dal punto di concentrazione più basso, tenendo conto del recupero degli standard interni e delle grandezze dei campioni.



ALLEGATO II

**METODI DI CAMPIONAMENTO PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEI LIVELLI DI DIOSSINE (PCDD/PCDF),
PCB DIOSSINA-SIMILI E PCB NON DIOSSINA-SIMILI IN ALCUNI PRODOTTI ALIMENTARI**

I. CAMPO DI APPLICAZIONE

I campioni destinati al controllo ufficiale dei livelli di diossine (PCDD/F), PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili nei prodotti alimentari sono prelevati secondo le modalità indicate nel presente allegato. I campioni globali così ottenuti sono considerati rappresentativi delle partite o sottopartite da cui sono prelevati. La conformità ai livelli massimi fissati nel regolamento (CE) n. 1881/2006 viene stabilita in base ai livelli determinati nei campioni di laboratorio.

Per garantire la conformità alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004, al momento di prelevare campioni per controllare i livelli di diossine (PCDD/F) gli operatori del settore alimentare utilizzano i metodi di cui al capo III del presente allegato o applicano un metodo di campionamento equivalente che è risultato avere lo stesso livello di rappresentatività del metodo di campionamento di cui al capo III del presente allegato.

II. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Personale

Il prelievo ufficiale dei campioni è effettuato da personale autorizzato designato dallo Stato membro.

2. Prodotto da campionare

Ciascuna partita o sottopartita da analizzare è campionata separatamente.

3. Precauzioni

Nel corso del prelievo e della preparazione dei campioni sono prese precauzioni per evitare qualsiasi alterazione che possa modificare il tenore di diossine e di PCB, incidere negativamente sulla determinazione analitica o compromettere la rappresentatività dei campioni globali.

4. Campioni elementari

I campioni elementari devono essere prelevati per quanto possibile in vari punti distribuiti nell'insieme della partita o della sottopartita. Ogni deroga a tale procedura è segnalata nel verbale di cui al punto II.8.

5. Preparazione del campione globale


Il campione globale è ottenuto unendo i campioni elementari. Il suo peso è di almeno 1 kg, a meno che questo non sia possibile per ragioni pratiche, ad esempio nel caso in cui il campione sia costituito da una sola confezione o il prodotto abbia un valore commerciale molto elevato.

6. Campioni replicati

I campioni replicati nel quadro di procedure di ricorso e di arbitrato sono prelevati dal campione globale omogeneizzato, a condizione che tale procedura sia conforme alla legislazione vigente nello Stato membro in materia di diritti degli operatori del settore alimentare. La dimensione dei campioni di laboratorio destinati a controlli deve essere tale da consentire almeno un'analisi in doppio.

7. Confezionamento e invio dei campioni

Ciascun campione è collocato in un recipiente pulito di materiale inerte che lo protegga adeguatamente da qualsiasi contaminazione, dalla perdita di analiti per adsorbimento nella parete interna del recipiente e dai danni che possono essere causati dal trasporto. Occorre adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare alterazioni della composizione del campione durante il trasporto o la conservazione.



8. Sigillatura ed etichettatura dei campioni

Ogni campione prelevato per usi ufficiali viene sigillato sul luogo del prelievo e identificato secondo le prescrizioni vigenti negli Stati membri.

Per ciascun prelievo di campione è redatto un verbale di campionamento che consente di identificare con certezza la partita e che indica la data e il luogo del campionamento, nonché ogni altra informazione utile all'analista.

III. PIANO DI CAMPIONAMENTO

Il metodo di campionamento applicato garantisce che il campione globale è rappresentativo della partita o della sottopartita che deve essere controllata.

1. Divisione delle partite in sottopartite

Le partite di grandi dimensioni sono suddivise in sottopartite, purché sia possibile separarle fisicamente. La tabella 1 si applica alle grandi partite di prodotti commercializzati sfusi (ad esempio oli vegetali). Per gli altri prodotti si applica la tabella 2. Tenuto conto del fatto che il peso delle partite non è sempre un multiplo esatto di quello delle sottopartite, il peso delle sottopartite può superare il peso indicato al massimo del 20 %.

Tabella 1

Suddivisione delle partite in sottopartite per i prodotti commercializzati sfusi

Peso della partita (in tonnellate)	Peso o numero delle sottopartite
≥ 1 500	500 tonnellate
> 300 e < 1 500	3 sottopartite
≥ 50 e ≤ 300	100 tonnellate
< 50	—

Tabella 2

Suddivisione delle partite in sottopartite per gli altri prodotti

Peso della partita (in tonnellate)	Peso o numero delle sottopartite
≥ 15	15-30 tonnellate
< 15	—


2. Numero dei campioni elementari

Il peso del campione globale che raggruppa tutti i campioni elementari è di almeno 1 kg (cfr. punto II.5).

Il numero minimo di campioni elementari da prelevare da una partita o da una sottopartita è indicato nelle tabelle 3 e 4.

Nel caso di prodotti liquidi sfusi la partita (o la sottopartita) viene accuratamente mescolata, per quanto possibile e nella misura in cui la qualità del prodotto non venga alterata, manualmente o con mezzi meccanici immediatamente prima del prelievo. In tal caso i contaminanti si considerano distribuiti in modo omogeneo all'interno della partita o della sottopartita. È quindi sufficiente prelevare tre campioni elementari da una partita o sottopartita per formare il campione globale.

I campioni elementari sono di peso simile. Il peso di ciascun campione elementare è di almeno 100 grammi.



Ogni deroga a tale procedura è segnalata nel verbale di cui al punto II.8 del presente allegato. Conformemente alle disposizioni della decisione 97/747/CE della Commissione ⁽¹⁾, il campione globale di uova di gallina è costituito da almeno 12 uova (per le partite sfuse e per le partite costituite da confezioni singole si applicano le tabelle 3 e 4).

Tabella 3

Numero minimo di campioni elementari da prelevare da una partita o da una sottopartita

Peso o volume della partita/sottopartita (in kg o litri)	Numero minimo di campioni elementari da prelevare
< 50	3
da 50 a 500	5
> 500	10

Per le partite o sottopartite costituite da confezioni o unità singole, il numero di confezioni o di unità che va prelevato per formare un campione globale è indicato nella tabella 4.

Tabella 4

Numero di confezioni o unità (campioni elementari) da prelevare per formare il campione globale se la partita o sottopartita è costituita da singole confezioni o unità

Numero di confezioni o unità nella partita/sottopartita	Numero di confezioni o unità da prelevare
da 1 a 25	almeno 1 confezione o unità
da 26 a 100	5 % circa, almeno 2 confezioni o unità
> 100	5 % circa, al massimo 10 confezioni o unità

3. Disposizioni specifiche per il prelievo dei campioni in partite contenenti pesci interi di dimensione e peso comparabili

I pesci sono considerati di dimensione e peso comparabili se le differenze di dimensione e peso non sono superiori al 50 % circa.

Il numero di campioni elementari da prelevare dalla partita è indicato nella tabella 3. Il peso del campione globale che raggruppa tutti i campioni elementari è di almeno 1 kg (cfr. punto II.5).


— Se la partita da cui è prelevato il campione è costituita da pesci di piccole dimensioni (singoli pesci che pesano meno di 1 kg circa), il pesce intero è prelevato come campione elementare per formare il campione globale. Se il campione globale che ne risulta pesa più di 3 kg, i campioni elementari possono essere costituiti dalla parte centrale, del peso di almeno 100 grammi, dei pesci che formano il campione globale. La parte intera cui si applica il livello massimo è utilizzata per l'omogeneizzazione del campione.

La parte centrale del pesce è quella in cui si trova il centro di gravità, che nella maggior parte dei casi si situa in corrispondenza della pinna dorsale (se il pesce ne è provvisto) o a uguale distanza dall'apertura branchiale e dall'ano.

— Se la partita da cui viene prelevato il campione è costituita da pesci di maggiori dimensioni (singoli pesci che pesano più di 1 kg circa), il campione elementare consiste nella parte centrale del pesce. Il peso di un campione elementare è di almeno 100 grammi.

Nel caso di pesci di dimensioni intermedie (da 1 a 6 kg circa) il campione elementare è costituito da una trancia prelevata nella parte centrale del pesce dalla colonna vertebrale al ventre.

⁽¹⁾ Decisione 97/747/CE della Commissione, del 27 ottobre 1997, che fissa i livelli e le frequenze di prelievo di campioni, previsti dalla direttiva 96/23/CE del Consiglio, per il controllo di talune sostanze e dei loro residui in alcuni prodotti di origine animale (G.U.L. 303 del 6.11.1997, pag. 12).



Nel caso di pesci di dimensioni molto grandi (di peso superiore a 6 kg circa), il campione elementare è prelevato dal muscolo dorsolaterale destro (vista frontale) nella parte centrale del pesce. Qualora il prelievo di questa porzione dalla parte centrale del pesce comporti un considerevole danno economico, può essere considerato sufficiente prelevare tre campioni elementari di almeno 350 grammi ciascuno, indipendentemente dalle dimensioni della partita, o in alternativa, per formare il campione elementare rappresentativo del livello di diossine nell'intero pesce è possibile prelevare una parte equivalente del muscolo vicino alla coda e del muscolo vicino alla testa.

4. Campionamento di partite contenenti pesci interi di dimensione e/o peso differenti

- Si applicano le disposizioni del punto III.3 per quanto riguarda la costituzione del campione.
- Nel caso in cui predomini una classe/categoria di dimensione o peso (80 % circa o più della partita) il campione è prelevato dai pesci appartenenti alla classe/categoria predominante. Tale campione è considerato rappresentativo dell'intera partita.
- Nel caso in cui non predomini una particolare classe/categoria di dimensione o peso, si deve garantire che i pesci selezionati per costituire il campione siano rappresentativi della partita. Il «Guidance document on sampling of whole fishes of different size and/or weight» ⁽²⁾ fornisce orientamenti specifici per questo tipo di situazioni.

5. Campionamento nella fase della distribuzione al dettaglio

Il prelievo di campioni di prodotti alimentari nella fase della distribuzione al dettaglio è effettuato, nella misura del possibile, conformemente alle disposizioni di cui al punto III.2 del presente allegato.

Se questo non è possibile, può essere utilizzato un altro metodo di campionamento, purché garantisca una sufficiente rappresentatività della partita o sottopartita campionata.

IV. CONFORMITÀ DELLA PARTITA ALLE SPECIFICHE

1. PCB non diossina-simili

La partita è conforme se il risultato analitico della somma di PCB non diossina-simili non supera il relativo livello massimo fissato dal regolamento (CE) n. 1881/2006, tenendo conto dell'incertezza di misura estesa ⁽³⁾.

La partita non è conforme al livello massimo stabilito dal regolamento (CE) n. 1881/2006 se la media di due risultati analitici upperbound ottenuti da un'analisi in doppio ⁽⁴⁾, tenendo conto dell'incertezza di misura estesa, supera il livello massimo oltre ogni ragionevole dubbio.

L'incertezza di misura estesa è calcolata utilizzando un fattore di copertura 2, che determina un livello di fiducia del 95 % circa. Una partita non è conforme se la media dei valori misurati, meno l'incertezza estesa della media, supera il livello massimo stabilito.

Le norme di cui ai paragrafi precedenti si applicano al risultato analitico ottenuto sul campione utilizzato per il controllo ufficiale. Per le analisi effettuate nel quadro di procedure di ricorso o di arbitrato valgono le norme nazionali.

2. Diossine (PCDD/F) e PCB diossina-simili


La partita è conforme se il risultato di una singola analisi

- eseguita con un metodo di screening con un tasso di falsi conformi inferiore al 5 % indica che il livello non supera i livelli massimi fissati dal regolamento (CE) n. 1881/2006 rispettivamente per PCDD/F e per la somma di PCDD/F e PCB diossina-simili,

⁽²⁾ https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/cs_contaminants_catalogue_dioxins_guidance-sampling_exemples-dec2006_en.pdf

⁽³⁾ Se del caso si seguono i principi descritti nel «Guidance Document on Measurement Uncertainty for Laboratories performing PCDD/F and PCB Analysis using Isotope Dilution Mass Spectrometry» [link to website].

⁽⁴⁾ L'analisi in doppio è necessaria se il risultato della prima determinazione non è conforme. È altresì necessaria per escludere la possibilità di una contaminazione incrociata interna o di una mescolanza accidentale dei campioni. Se l'analisi è effettuata nel corso di un incidente di contaminazione, la conferma mediante analisi in doppio può essere omessa nel caso in cui la tracciabilità permetta di stabilire il legame tra i campioni selezionati per l'analisi e l'incidente, e quando il livello rilevato è notevolmente superiore al livello massimo.



— eseguita con un metodo di conferma non supera i livelli massimi fissati dal regolamento (CE) n. 1881/2006 rispettivamente per PCDD/F e per la somma di PCDD/F e PCB diossina-simili tenendo conto dell'incertezza di misura estesa ⁽⁵⁾.

Per i dosaggi di screening è stabilito un valore di cut-off per la decisione sulla conformità ai livelli massimi stabiliti rispettivamente per PCDD/F o per la somma di PCDD/F e PCB diossina-simili.

La partita non è conforme al livello massimo stabilito dal regolamento (CE) n. 1881/2006 se la media di due risultati analitici upperbound (analisi in doppio ⁽⁶⁾) ottenuti impiegando un metodo di conferma, tenendo conto dell'incertezza di misura estesa, supera il livello massimo oltre ogni ragionevole dubbio.

L'incertezza di misura estesa è calcolata utilizzando un fattore di copertura 2, che determina un livello di fiducia del 95 % circa. Una partita non è conforme se la media dei valori misurati, meno l'incertezza estesa della media, supera il livello massimo stabilito.

La somma delle incertezze estese stimate dei risultati analitici separati di PCDD/F e PCB diossina-simili deve essere utilizzata per l'incertezza estesa stimata della somma di PCDD/F e PCB diossina-simili.

Le norme di cui ai paragrafi precedenti si applicano al risultato analitico ottenuto sul campione utilizzato per il controllo ufficiale. Per le analisi effettuate nel quadro di procedure di ricorso o di arbitrato valgono le norme nazionali.


V. SUPERAMENTO DEI LIVELLI DI AZIONE

I livelli di azione fungono da strumento per la selezione dei campioni nei casi in cui è opportuno identificare una fonte di contaminazione e prendere provvedimenti per la sua riduzione o eliminazione. I metodi di screening stabiliscono appropriati valori di cut-off per la selezione di tali campioni. Qualora siano necessarie azioni significative per identificare una fonte e ridurre o eliminare la contaminazione può essere opportuno confermare il superamento del livello di azione mediante un'analisi in doppio eseguita con un metodo di conferma e tenendo conto dell'incertezza di misura estesa ⁽⁷⁾.

⁽⁵⁾ «Guidance Document on Measurement Uncertainty for Laboratories performing PCDD/F and PCB Analysis using Isotope Dilution Mass Spectrometry» [link to website], e «Guidance Document on the Estimation of LOD and LOQ for Measurements in the Field of Contaminants in Feed and Food» [link to website].

⁽⁶⁾ L'analisi in doppio è necessaria in caso di non conformità del risultato della prima determinazione in cui sono stati impiegati metodi di conferma con standard interni marcati con ¹³C per i rispettivi analiti. È altresì necessaria per escludere la possibilità di una contaminazione incrociata interna o di una mescolanza accidentale dei campioni. Se l'analisi è effettuata nel corso di un incidente di contaminazione, la conferma mediante analisi in doppio può essere omessa nel caso in cui la tracciabilità permetta di stabilire il legame tra i campioni selezionati per l'analisi e l'incidente, e quando il livello rilevato è notevolmente superiore al livello massimo.

⁽⁷⁾ Le precisazioni e le prescrizioni relative all'analisi in doppio per il controllo dei livelli di azione sono identiche a quelle indicate alla nota 6 per i livelli massimi.



ALLEGATO III

PREPARAZIONE DEI CAMPIONI E PRESCRIZIONI PER I METODI DI ANALISI IMPIEGATI NEL CONTROLLO DEI LIVELLI DI DIOSSINE (PCDD/F) E DI PCB DIOSSINA-SIMILI IN ALCUNI PRODOTTI ALIMENTARI

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le prescrizioni di cui al presente allegato si applicano alle analisi dei prodotti alimentari effettuate ai fini del controllo ufficiale dei livelli di policlorodibenzo-p-diossine e policlorodibenzofurani (PCDD/F) 2,3,7,8-sostituiti e di policlorobifenili diossina-simili (PCB diossina-simili) e per quanto riguarda la preparazione dei campioni e gli obblighi analitici per altri fini regolamentari, compresi i controlli effettuati dagli operatori del settore alimentare al fine di garantire la conformità alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004.

Il monitoraggio della presenza di PCDD/F e di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari può essere effettuato con due differenti tipologie di metodi analitici:

a) *metodi di screening*

L'obiettivo dei metodi di screening è selezionare i campioni con livelli di PCDD/F e PCB diossina-simili superiori ai livelli massimi o di azione. I metodi di screening garantiscono l'analisi di un elevato numero di campioni a costi commisurati all'efficacia, in modo da accrescere la possibilità di scoprire nuovi incidenti nei quali l'alta esposizione può comportare rischi per la salute dei consumatori. La loro applicazione ha lo scopo di evitare i risultati falsi conformi. Essi possono comprendere metodi bioanalitici e metodi GC/MS.

I metodi di screening confrontano il risultato analitico con un valore di cut-off e danno una decisione sì/no indicativa del possibile superamento del livello massimo o di azione. La concentrazione di PCDD/F e la somma di PCDD/F e PCB diossina-simili nei campioni che si sospetta non siano conformi al livello massimo deve essere determinata o confermata mediante un metodo di conferma.

I metodi di screening possono inoltre fornire un'indicazione dei livelli di PCDD/F e PCB diossina-simili presenti nel campione. In caso di applicazione di metodi di screening bioanalitici il risultato è espresso in equivalenti bioanalitici (BEQ), mentre in caso di applicazione di metodi fisico-chimici GC-MS tale risultato è espresso in equivalenti tossici (TEQ). I risultati numerici dei metodi di screening sono atti a dimostrare la conformità o la sospetta non conformità dei livelli di azione nonché il loro superamento; forniscono inoltre un'indicazione del range dei livelli in caso di follow-up con metodi di conferma. Non sono idonei per attività quali la valutazione dei livelli di background, la stima dell'assunzione, il monitoraggio delle tendenze nel tempo dei livelli o la ri-valutazione dei livelli massimi e di azione.

b) *Metodi di conferma*

I metodi di conferma consentono di identificare e di quantificare in modo inequivoco i PCDD/F e i PCB diossina-simili presenti in un campione e forniscono informazioni complete sui congeneri. Tali metodi permettono pertanto di controllare i livelli massimi e di azione, compresa la conferma dei risultati ottenuti con i metodi di screening. I risultati possono inoltre essere utilizzati per altri scopi quali la determinazione dei livelli di background bassi nel controllo degli alimenti, il monitoraggio delle tendenze nel tempo, la valutazione dell'esposizione della popolazione e la creazione di una base di dati per l'eventuale ri-valutazione dei livelli massimi e di azione. Essi sono importanti anche per stabilire pattern di congeneri al fine di identificare la fonte di una eventuale contaminazione. Tali metodi impiegano la GC-HRMS. Al fine di confermare la conformità o la non conformità al livello massimo può essere impiegata anche la GC-MS/MS.

2. PREMESSA

Per il calcolo delle concentrazioni di TEQ, le concentrazioni delle singole sostanze in un dato campione sono moltiplicate per i rispettivi TEF stabiliti dall'Organizzazione mondiale della sanità ed elencati nell'appendice del presente allegato, quindi sommate per ottenere la concentrazione totale di composti diossina-simili espressa in TEQ.

I metodi di screening e di conferma possono essere applicati per il controllo di una determinata matrice solo se sono sufficientemente sensibili per rilevare i livelli in modo attendibile in relazione al livello massimo o di azione.



3. PRESCRIZIONI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ

- Devono essere adottate misure per evitare contaminazioni incrociate durante ogni fase del campionamento e dell'analisi.
- I campioni devono essere conservati e trasportati in contenitori di vetro, alluminio, polipropilene o polietilene, che ne permettano la conservazione senza influenzare i livelli di PCDD/F e di PCB diossina-simili. Le tracce di polvere di carta devono essere rimosse dal contenitore.
- La conservazione e il trasporto devono avvenire in modo da preservare l'integrità del campione di prodotto alimentare.
- Se necessario, macinare finemente e mescolare bene ogni campione di laboratorio ricorrendo a un metodo che garantisca una completa omogeneizzazione (ad esempio, macinazione che consenta al materiale di passare attraverso un setaccio a maglie di 1 mm); prima della macinazione, i campioni devono essere asciugati, qualora il tenore di umidità sia troppo elevato.
- È di importanza generale il controllo dei reagenti, della vetreria e delle apparecchiature per evitare che influenzino i risultati espressi in TEQ o BEQ.
- È effettuata un'analisi in bianco, eseguendo l'intera procedura analitica senza il campione.
- Per i metodi bioanalitici è di grande importanza verificare che la vetreria e i solventi utilizzati nell'analisi siano esenti da composti che interferiscono con la rilevazione dei composti bersaglio nel working range. La vetreria deve essere risciacquata con solventi e/o riscaldata a temperature che consentano di eliminare dalla superficie le tracce di PCDD/F, composti diossina-simili e composti interferenti.
- La quantità del campione utilizzato per l'estrazione deve essere sufficiente a permettere la conformità ai requisiti in relazione a un working range sufficientemente basso comprendente le concentrazioni di livelli massimi o di azione.
- Le procedure specifiche di preparazione dei campioni utilizzate per i prodotti considerati sono conformi a linee guida internazionalmente accettate.
- Nel caso dei pesci, è necessario eliminare la pelle, dato che il livello massimo si applica al muscolo privo di pelle. Occorre però rimuovere accuratamente e completamente tutti i resti di muscolo e di grasso che aderiscono alla parte interna della pelle e aggiungerli al campione da analizzare.

4. PRESCRIZIONI PER I LABORATORI


- Come prescritto dal regolamento (CE) n. 882/2004, i laboratori sono accreditati da un organismo riconosciuto operante in conformità alla Guida ISO 58, per garantire che alle loro analisi sia applicata l'assicurazione qualità. I laboratori sono accreditati in base alla norma EN ISO/IEC 17025. Se del caso si seguono i principi descritti negli orientamenti tecnici per la stima dell'incertezza di misura e dei limiti di quantificazione nell'analisi di PCDD/F e PCB ⁽¹⁾.
- La competenza del laboratorio è dimostrata dalla partecipazione regolare ed efficace a studi condotti in collaborazione con altri laboratori per la determinazione di PCDD/F e di PCB diossina-simili nelle matrici di prodotti alimentari e nei range di concentrazioni corrispondenti.
- I laboratori che applicano metodi di screening per il controllo di routine dei campioni instaurano una stretta cooperazione con i laboratori che applicano il metodo di conferma per il controllo di qualità e per la conferma del risultato analitico dei campioni sospetti.

5. PRESCRIZIONI DI BASE PER LA PROCEDURA DI ANALISI PER LE DIOSSINE (PCDD/F) E I PCB DIOSSINA-SIMILI

5.1. Working range e limiti di quantificazione bassi

- Per i PCDD/F le quantità rilevabili devono situarsi nel range superiore del femtogrammo (10^{-15} g), data l'estrema tossicità di alcuni di questi composti. Per la maggior parte dei congeneri dei PCB è già sufficiente il limite di quantificazione dell'ordine del nanogrammo (10^{-9} g). Tuttavia, per la misura dei congeneri più tossici dei PCB diossina-simili (in particolare i congeneri non orto-sostituiti) il limite inferiore del working range deve raggiungere i livelli bassi del picogrammo (10^{-12} g).

⁽¹⁾ «Guidance Document on Measurement Uncertainty for Laboratories performing PCDD/F and PCB Analysis using Isotope Dilution Mass Spectrometry» [link to website], e «Guidance Document on the Estimation of LOD and LOQ for Measurements in the Field of Contaminants in Feed and Food» [link to website].



5.2. Alta selettività (specificità)

- Occorre distinguere tra PCDD/F e PCB diossina-simili e una moltitudine di altri composti coestratti che possono generare un'interferenza, presenti anche in concentrazioni superiori di vari ordini di grandezza a quelle degli analiti di interesse. Per i metodi di gascromatografia/spettrometria di massa (GC-MS), è necessaria una differenziazione tra i vari congeneri, in particolare tra quelli tossici (ad esempio, i diciassette PCDD/F 2,3,7,8-sostituiti e i dodici PCB diossina-simili) e gli altri congeneri.
- I metodi bioanalitici permettono di rilevare i composti bersaglio come somma di PCDD/F e/o PCB diossina-simili. Il clean-up del campione ha lo scopo di eliminare i composti che causano risultati falsi non conformi o che possono diminuire la risposta, causando risultati falsi conformi.

5.3. Alta accuratezza (esattezza e precisione, recupero apparente del biosaggio)

- Per i metodi GC-MS la determinazione fornisce una stima valida dell'esatta concentrazione in un campione. È necessaria un'alta accuratezza (accuratezza della misura: grado di concordanza tra il risultato di una misura e il valore vero o assegnato del misurando) per evitare che il risultato dell'analisi di un campione sia respinto a causa della scarsa affidabilità del livello di TEQ determinato. L'accuratezza è espressa come esattezza (differenza tra il valore medio misurato per un analita in un materiale certificato e il suo valore certificato, espressa in percentuale di tale valore) e precisione (deviazione standard relativa RSD_R calcolata in base a risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità).
- Per i metodi bioanalitici è determinato il recupero apparente del biosaggio.

5.4. Validazione nel range del livello massimo e misure generali di controllo di qualità

- I laboratori dimostrano la performance di un metodo nel range del livello massimo, ad esempio 0,5x, 1x e 2x il livello massimo con un coefficiente di variazione accettabile per le analisi ripetute, durante la procedura di validazione e/o durante le analisi di routine.
- Controlli regolari dei bianchi e analisi di campioni fortificati o di controllo (di preferenza, se disponibile, materiale di riferimento certificato) sono effettuati come misure interne di controllo di qualità. I controlli dei bianchi e le analisi dei campioni fortificati o di controllo sono registrati e verificati con carte di controllo qualità (QC) per assicurare che la performance analitica sia conforme alle prescrizioni.

5.5. Limite di quantificazione

- Per un metodo di screening bioanalitico non è indispensabile fissare il limite di quantificazione, ma il metodo deve dimostrare di poter differenziare tra il valore bianco e il valore cut-off. Quando è fornito un livello BEQ, è fissato un livello di reporting per trattare i campioni che presentano una risposta al di sotto di tale livello. Il livello di reporting è dimostrato diverso dai campioni bianchi di procedura di almeno un fattore tre, con una risposta al di sotto del working range. È quindi calcolato a partire da campioni contenenti i composti bersaglio attorno al livello minimo richiesto, e non da un rapporto S/R o un dosaggio bianco.
- Il limite di quantificazione per un metodo di conferma è dell'ordine di circa un quinto del livello massimo.

5.6. Criteri analitici

- Affinché i metodi di conferma o di screening diano risultati affidabili, devono essere soddisfatti i seguenti criteri nel range del livello massimo, rispettivamente per il valore TEQ e il valore BEQ, determinati come TEQ totale o BEQ totale (somma di PCDD/F e PCB diossina-simili) o separatamente per PCDD/F e PCB diossina-simili.

	Screening con metodi bioanalitici o fisico-chimici	Metodi di conferma
Tasso di falsi conformi (*)	< 5 %	
Esattezza		da - 20 % a + 20 %



	Screening con metodi bioanalitici o fisico-chimici	Metodi di conferma
Ripetibilità (RSD _r)	< 20 %	
Precisione intermedia (RSD _R)	< 25 %	< 15 %

(*) Rispetto ai livelli massimi

5.7. Prescrizioni specifiche per i metodi di screening

- Per lo screening possono essere utilizzati metodi GC-MS e metodi bioanalitici. Per i metodi GC-MS valgono le prescrizioni stabilite al punto 6. Per i metodi bioanalitici cellulari valgono le prescrizioni specifiche indicate al punto 7.
- I laboratori che applicano metodi di screening per il controllo di routine dei campioni instaurano una stretta cooperazione con i laboratori che applicano il metodo di conferma.
- Durante l'analisi di routine la performance del metodo di screening deve essere verificata mediante un controllo della qualità analitica e una validazione del metodo continua nel tempo. È necessario un programma continuo per il controllo dei risultati conformi.
- Controllo dell'eventuale soppressione della risposta cellulare e della citotossicità.

Il 20 % degli estratti del campione è misurato in screening di routine senza e con aggiunta di TCDD corrispondente al livello massimo o di azione, per verificare se la risposta è soppressa da sostanze interferenti presenti nell'estratto del campione. La concentrazione misurata del campione fortificato è comparata con la somma della concentrazione dell'estratto non fortificato e della concentrazione dello spiking. Se la concentrazione misurata è inferiore di più del 25 % alla concentrazione (somma) calcolata, si ha un'indicazione di una potenziale soppressione del segnale e il rispettivo campione deve essere sottoposto ad analisi di conferma. I risultati sono monitorati in carte di controllo qualità.

- Controllo di qualità sui campioni conformi

Sono confermati dal 2 % al 10 % circa dei campioni conformi, secondo la matrice del campione e l'esperienza del laboratorio.


- Determinazione dei tassi di falsi conformi a partire dai dati QC

È determinato il tasso dei risultati falsi conformi dello screening di campioni al di sotto e al di sopra del livello massimo o del livello di azione. I tassi reali di falsi conformi sono inferiori al 5 %.

Se si dispone di un minimo di 20 risultati confermati per matrice/gruppo di matrici dal controllo di qualità dei campioni conformi, da questa base di dati sono tratte conclusioni sul tasso di falsi conformi. I risultati dei campioni analizzati in ring trial o durante incidenti di contaminazione che coprono un range di concentrazione fino a per esempio 2 volte il livello massimo (LM) possono essere inclusi nel minimo di 20 risultati per la valutazione del tasso di falsi conformi. I campioni coprono i pattern di congeneri più frequenti, rappresentanti varie fonti.

Anche se i dosaggi di screening sono diretti principalmente a individuare campioni che superano il livello di azione, il criterio per la determinazione dei tassi di falsi conformi è il livello massimo, tenendo conto dell'incertezza di misura estesa del metodo di conferma.

- I risultati potenzialmente non conformi dello screening sono sempre verificati con una nuova analisi completa mediante un metodo di conferma. Questi campioni possono anche essere utilizzati per valutare il tasso di risultati falsi non conformi. Per i metodi di screening, il tasso di risultati falsi non conformi è la frazione dei risultati confermati conformi dall'analisi di conferma, quando nello screening precedente il campione era stato dichiarato sospetto non conforme. La valutazione della vantaggiosità del metodo di screening si basa tuttavia sul confronto dei campioni falsi non conformi con il numero totale di campioni controllati. Tale tasso deve essere sufficientemente basso da rendere vantaggioso l'uso di uno strumento di screening.



- Almeno in condizioni di validazione, i metodi bioanalitici forniscono una valida indicazione del livello di TEQ, calcolato ed espresso in BEQ.
- Anche per i metodi bioanalitici applicati in condizioni di ripetibilità, la RSD_i intralaboratorio è di norma inferiore alla riproducibilità RSD_R .

6. PRESCRIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI METODI DI ANALISI GC-MS CON FINALITÀ DI SCREENING O DI CONFERMA

6.1. Differenze accettabili tra livelli OMS-TEQ upperbound e lowerbound

- La differenza tra il livello upperbound e il livello lowerbound non è superiore al 20 % per la conferma del superamento dei livelli massimi o, ove opportuno, di azione.

6.2. Controllo dei recuperi

- Per convalidare la procedura di analisi, occorre aggiungere all'inizio dell'analisi, ad esempio prima dell'estrazione, standard interni di PCDD/F cloro sostituiti alle posizioni 2,3,7,8 e marcati con ^{13}C e standard interni di PCB diossina-simile marcati con ^{13}C . Deve essere aggiunto almeno un congenere per ciascuno dei gruppi omologhi da tetra a octaclorati di PCDD/F e almeno un congenere per ciascuno dei gruppi omologhi di PCB diossina-simili (in alternativa, almeno un congenere per ciascuna finestra di acquisizione ionica utilizzata per il monitoraggio di PCDD/F e PCB diossina-simili). Nel caso dei metodi di conferma, sono utilizzati tutti i 17 standard interni di PCDD/F 2,3,7,8-sostituiti marcati con ^{13}C e tutti i 12 standard interni di PCB diossina-simile marcati con ^{13}C .
- Sono inoltre determinati i fattori di risposta relativa per i congeneri ai quali non è aggiunto alcun analogo marcato con ^{13}C , utilizzando appropriate soluzioni di calibrazione.
- Per i prodotti alimentari di origine vegetale e per i prodotti alimentari di origine animale con un contenuto di grassi inferiore al 10 %, l'aggiunta di standard interni prima dell'estrazione è obbligatoria. Per i prodotti alimentari di origine animale con tenore di grassi superiore al 10 %, gli standard interni possono essere aggiunti prima o dopo l'estrazione dei grassi. È effettuata un'appropriate validazione dell'efficienza dell'estrazione, a seconda della fase in cui sono introdotti gli standard interni e del modo in cui i risultati sono espressi (su prodotto fresco o su base grassa).
- Prima dell'analisi GC-MS, occorre aggiungere 1 o 2 standard di recupero (surrogato).
- È necessario il controllo del recupero. Per i metodi di conferma, i recuperi dei singoli standard interni sono compresi tra il 60 % e il 120 %. Recuperi inferiori o superiori per singoli congeneri, in particolare per alcune dibenzo-p-diossine e alcuni dibenzofurani epta e octaclorati, sono accettabili, purché il loro contributo al valore TEQ non superi il 10 % del valore totale TEQ (in base alla somma di PCDD/F e PCB diossina-simili). Per quanto concerne i metodi di screening GC-MS, i recuperi devono essere compresi tra il 30 % e il 140 %.

6.3. Rimozione delle sostanze interferenti

- La separazione dei PCDD/F dai composti clorurati interferenti, quali i PCB non diossina-simili e i difenileteri clorurati è effettuata mediante appropriate tecniche cromatografiche (di preferenza con una colonna di florisil, d'allumina e/o di carbone).
- È sufficiente la separazione gascromatografica degli isomeri (< 25 % da picco a picco tra 1,2,3,4,7,8-HxCDF e 1,2,3,6,7,8-HxCDF).

6.4. Calibrazione con curva standard

- Il range della curva di calibrazione copre il corrispondente range dei livelli massimi o di azione.

6.5. Criteri specifici per i metodi di conferma

- Per la GC-HRMS:
nella HRMS la risoluzione dovrà essere generalmente superiore o pari a 10 000 per tutto il range di massa al 10 % della valle.



Soddisfacimento di ulteriori criteri di identificazione e di conferma definiti in norme internazionalmente riconosciute quali, ad esempio, la norma EN 16215:2012 (Alimenti per animali — Determinazione di diossine e PCB diossina-simili mediante GC/HRMS e di PCB indicatori mediante GC/HRMS) e/o nei metodi EPA 1613 e 1688 revisionati.

— Per la GC-MS/MS:

monitoraggio di almeno 2 ioni precursori specifici, ciascuno con un corrispondente ione prodotto dalla transizione per tutti gli analiti marcati e non marcati nel campo di applicazione dell'analisi.

Tolleranza massima consentita per intensità di ioni relative del $\pm 15\%$ per gli ioni prodotti dalla transizione selezionati rispetto a valori calcolati o misurati (media delle calibrazioni standard), applicando condizioni di MS/MS identiche, in particolare l'energia di collisione e la pressione del gas di collisione, per ciascuna transizione di un dato analita.

La risoluzione per ciascun quadrupolo è pari o migliore della risoluzione unitaria (risoluzione unitaria: risoluzione sufficiente a distinguere due picchi di una unità di massa) al fine di minimizzare eventuali interferenze sugli analiti di interesse.

Soddisfacimento di ulteriori criteri definiti in norme internazionalmente riconosciute come, ad esempio, la norma EN 16215:2012 (Alimenti per animali — Determinazione di diossine e PCB diossina-simili mediante GC/HRMS e di PCB indicatori mediante GC/HRMS) e/o nei metodi EPA 1613 e 1688 revisionati, fatto salvo l'obbligo di impiegare la GC-HRMS.

7. PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER I METODI BIOANALITICI

I metodi bioanalitici sono metodi basati su principi biologici come i dosaggi cellulari, i dosaggi di recettori o gli immunodosaggi. Le prescrizioni figuranti in questo punto si riferiscono ai metodi bioanalitici in generale.

Un metodo di screening classifica in via di principio un campione come conforme o sospetto non conforme. Per questo, il livello di BEQ calcolato è comparato al valore di cut-off (cfr. punto 7.3). I campioni al di sotto del valore di cut-off sono dichiarati conformi, i campioni uguali o superiori al valore di cut-off sono dichiarati sospetti non conformi e devono essere analizzati con un metodo di conferma. In pratica, un livello di BEQ corrispondente a due terzi del livello massimo può servire come il valore di cut-off a condizione di garantire un tasso di falsi conformi inferiore al 5% e un tasso accettabile di risultati falsi non conformi. Con livelli massimi distinti per PCDD/F e per la somma di PCDD/F e PCB diossina-simili, il controllo della conformità dei campioni senza frazionamento richiede appropriati valori di cut-off dei biodosaggi per i PCDD/F. Per il controllo dei campioni che superano i livelli di azione, il valore di cut-off può essere costituito da una percentuale appropriata del rispettivo livello di azione.


Se un livello indicativo è espresso in BEQ, i risultati del campione devono essere dati nel working range e superare il limite di reporting (cfr. punti 7.1.1 e 7.1.6).

7.1. Valutazione della risposta al test

7.1.1. Prescrizioni generali

— Nel calcolo delle concentrazioni a partire da una curva di calibrazione della TCDD, i valori all'estremo superiore della curva presenteranno una forte variazione [coefficiente di variazione (CV) elevato]. Il working range è costituito dalla zona in cui il CV è inferiore al 15%. L'estremo inferiore del working range (limite di reporting) deve inoltre essere fissato in misura significativamente superiore (almeno di un fattore tre) ai bianchi di procedura. L'estremo superiore del working range è di norma rappresentato dal valore EC_{70} (70% della concentrazione effettiva massima), ma è più basso se il CV è superiore al 15% in questo range. Il working range è stabilito durante la validazione. I valori di cut-off (cfr. punto 7.3) devono situarsi entro il working range.

— Le soluzioni standard e gli estratti dei campioni sono testati in triplo o almeno in doppio. Nel caso di uso di doppi, una soluzione standard o un estratto di controllo testati in 4-6 pozzetti distribuiti sulla piastra producono una risposta o una concentrazione (possibile solo nel working range) in base a un $CV < 15\%$.



7.1.2. Calibrazione

7.1.2.1. Calibrazione con curva standard

- I livelli nei campioni possono essere stimati comparando la risposta al test a una curva di calibrazione della TCDD (o del PCB 126 o di una miscela standard PCDD/F/PCB diossina-simili) per calcolare il livello BEQ nell'estratto e poi nel campione.
- Le curve di calibrazione contengono da 8 a 12 concentrazioni (almeno in doppio) con concentrazioni sufficienti nella parte inferiore della curva (working range). Particolare attenzione è prestata alla qualità del fit della curva nel working range. Il valore R^2 , come tale, è di scarsa o nessuna utilità nella stima della bontà del fit in regressione non lineare. Un migliore fit è ottenuto minimizzando la differenza tra i livelli calcolati e osservati nel working range (ad esempio minimizzando la somma dei quadrati residui).
- Il livello stimato nell'estratto del campione è quindi corretto del livello BEQ calcolato per un campione bianco di matrice o solvente (per tener conto delle impurità provenienti dai solventi e dalle sostanze chimiche utilizzate) e del recupero apparente (calcolato a partire dal livello BEQ di idonei campioni di riferimento con pattern di congeneri rappresentativi attorno al livello massimo o di azione). Quando si effettua una correzione del recupero, il recupero apparente deve essere sempre entro il range richiesto (cfr. punto 7.1.4). I campioni di riferimento utilizzati per la correzione del recupero devono rispondere alle prescrizioni di cui al punto 7.2.

7.1.2.2. Calibrazione con campioni di riferimento

In alternativa, può essere utilizzata una curva di calibrazione preparata a partire da almeno 4 campioni di riferimento (cfr. punto 7.2): un bianco matrice, più tre campioni di riferimento a 0,5x, 1,0x e 2,0x il livello massimo o di azione, il che rende superflua la correzione del bianco e del recupero se le proprietà della matrice dei campioni di riferimento corrispondono a quelle dei campioni incogniti. In tal caso, la risposta al test corrispondente a due terzi del livello massimo (cfr. punto 7.3) può essere calcolata direttamente a partire da questi campioni e utilizzata come valore di cut-off. Per il controllo dei campioni che superano i livelli di azione, il valore di cut-off può essere costituito da una percentuale appropriata di questi livelli di azione.

7.1.3. Determinazione separata di PCDD/F e PCB diossina-simili

Gli estratti possono essere suddivisi in frazioni contenenti PCDD/F e PCB diossina-simili, il che permette un'indicazione separata dei livelli TEQ (in BEQ) di PCDD/F e PCB diossina-simili. Per valutare i risultati per la frazione contenente PCB diossina-simili è da utilizzarsi di preferenza una curva di calibrazione standard del PCB 126.


7.1.4. Recuperi apparenti del biosaggio

Il «recupero apparente del biosaggio» è calcolato a partire da idonei campioni di riferimento con pattern di congeneri rappresentativi attorno al livello massimo o di azione ed espresso in percentuale del livello BEQ rispetto al livello TEQ. A seconda del tipo di dosaggio e di TEF⁽¹⁾ utilizzati, le differenze tra fattori TEF e REP per i PCB diossina-simili possono causare per i PCB diossina-simili recuperi apparenti bassi rispetto ai PCDD/F. Pertanto, se è eseguita una determinazione separata di PCDD/F e PCB diossina-simili, i recuperi apparenti del biosaggio sono: per i PCB diossina-simili dal 20 % al 60 %, per i PCDD/F dal 50 % al 130 % (i range valgono per la curva di calibrazione della TCDD). Poiché il contributo dei PCB diossina-simili alla somma di PCDD/F e PCB diossina-simili può variare secondo le matrici e i campioni, i recuperi apparenti del biosaggio per il parametro somma riflettono questi range e sono compresi tra il 30 % e il 130 %.

7.1.5. Controllo dei recuperi per il clean-up

La perdita di composti durante il clean-up è verificata durante la validazione. Un campione bianco fortificato con una miscela dei diversi congeneri è sottoposto a clean-up (almeno $n = 3$) e il recupero e la variabilità sono verificati mediante un metodo di conferma. Il recupero è compreso tra 60 % e 120 %, in particolare per i congeneri che contribuiscono per più del 10 % al livello TEQ in diverse miscele.

(1) Le attuali prescrizioni si basano sui TEF pubblicati in: M. Van den Berg et al, Toxicol Sci 93 (2), 223–241 (2006).



7.1.6. Limite di reporting

Per il reporting dei livelli BEQ un limite di reporting è determinato a partire dai corrispondenti campioni matrice implicanti pattern di congeneri tipici, ma non dalla curva di calibrazione degli standard, data la scarsa precisione nel range inferiore della curva. Occorre tenere conto degli effetti dell'estrazione e del clean-up. Il limite di reporting deve essere fissato al di sopra dei bianchi di procedura (almeno di un fattore tre).

7.2. Uso di campioni di riferimento

- I campioni di riferimento rappresentano la matrice campione, i pattern di congeneri e i range di concentrazione per PCDD/F e PCB diossina-simili attorno al livello massimo o di azione.
- Una bianco di procedura o di preferenza un bianco matrice e un campione di riferimento al livello massimo o di azione devono essere inclusi in ciascuna serie di test. Questi campioni devono essere estratti e testati nello stesso momento in condizioni identiche. Il campione di riferimento deve presentare una risposta notevolmente più elevata del campione bianco, in modo da garantire l'idoneità del test. Tali campioni possono essere utilizzati per le correzioni del bianco e del recupero.
- I campioni di riferimento scelti per effettuare una correzione del recupero sono rappresentativi dei campioni del test, il che significa che i pattern di congeneri non portano a una sottostima dei livelli.
- Campioni di riferimento supplementari, per esempio a 0,5x e 2x il livello massimo o di azione possono essere inclusi per dimostrare la performance adeguata del test nel range di interesse per il controllo del livello massimo o di azione. Combinati, questi campioni possono essere utilizzati per calcolare i livelli BEQ nei campioni del test (cfr. punto 7.1.2.2).

7.3. Determinazione dei valori di cut-off

È stabilito il rapporto tra i risultati bioanalitici in BEQ e i risultati da metodi di conferma in TEQ [ad esempio mediante esperimenti di calibrazione matrix-matched, con campioni di riferimento fortificati a 0, 0,5x, 1x e 2x il livello massimo (LM), con 6 ripetizioni ad ogni livello (n = 24)]. I fattori di correzione (bianco e recupero) possono essere stimati in base a questo rapporto, ma sono controllati in ogni serie di test includendo bianchi di procedura/matrice e campioni di recupero (cfr. punto 7.2).

Sono stabiliti valori di cut-off per la decisione sulla conformità del campione ai livelli massimi o per il controllo dei livelli di azione, se di interesse, con i rispettivi livelli massimi o di azione fissati singolarmente per PCDD/F e PCB diossina-simili o per la somma di PCDD/F e PCB diossina-simili. Essi sono rappresentati dall'endpoint inferiore della distribuzione dei risultati bioanalitici (corretti del bianco e del recupero) corrispondente al limite di decisione del metodo di conferma in base a un livello di fiducia del 95 %, implicante un tasso di falsi conformi < 5 %, e a un $RSD_r < 25$ %. Il limite di decisione del metodo di conferma è il livello massimo, tenendo conto dell'incertezza di misura estesa.


In pratica, il valore di cut-off value (in BEQ) può essere calcolato nei modi seguenti (cfr. figura 1).

7.3.1. Uso della banda inferiore dell'intervallo di predizione del 95 % al limite di decisione del metodo di conferma

$$\text{Valore di cut-off} = \text{BEQ}_{\text{DL}} - s_{y,x} \times t_{\alpha, f = m - 2} \sqrt{1/n + 1/m + (x_i - \bar{x})^2 / Q_{xx}}$$

dove:

BEQ_{DL}	BEQ corrispondente al limite di decisione del metodo di conferma, ossia al livello massimo tenuto conto dell'incertezza di misura estesa
$s_{y,x}$	deviazione standard residua
$t_{\alpha, f = m - 2}$	fattore di Student ($\alpha = 5$ %, $f =$ gradi di libertà, un lato)
m	numero totale dei punti di calibrazione (indice j)
n	numero di ripetizioni ad ogni livello



- x_i concentrazione del campione (in TEQ) del punto di calibrazione i determinato con un metodo di conferma
- \bar{x} media delle concentrazioni (in TEQ) di tutti i campioni di calibrazione

$$Q_{xx} = \sum_{j=1}^m (x_j - \bar{x})^2 \text{ parametro somma dei quadrati}$$

i = indice per il punto di calibrazione i

- 7.3.2. Calcolo a partire dai risultati bioanalitici (corretti del bianco e del recupero) di analisi multiple di campioni ($n \geq 6$) contaminati al limite di decisione del metodo di conferma, come endpoint *inferiore* della distribuzione dei dati al corrispondente valore BEQ medio:

$$\text{Valore di cut-off} = \text{BEQ}_{DL} - 1,64 \times \text{SD}_R$$

dove:



SD_R deviazione standard dei risultati del biosaggio a BEQ_{DL} , misurata in condizioni di riproducibilità in laboratorio

- 7.3.3. Calcolo come valore medio dei risultati bioanalitici (in BEQ, corretto del bianco e del recupero) a partire dall'analisi multipla di campioni ($n \geq 6$) contaminati a due terzi del livello massimo o di azione, sulla base dell'osservazione che questo livello sarà prossimo al valore di cut-off determinato come indicato ai punti 7.3.1 o 7.3.2.

Calcolo dei valori di cut-off in base a un livello di fiducia del 95 % implicante un tasso di falsi conformi $< 5 \%$, e un $\text{RSD}_R < 25 \%$:

- dalla banda *inferiore* dell'intervallo di predizione del 95 % al limite di decisione del metodo di conferma;
- da analisi multiple di campioni ($n \geq 6$) contaminati al limite di decisione del metodo di conferma, come endpoint *inferiore* della distribuzione dei dati (rappresentata nella figura da una curva a campana) al corrispondente valore BEQ medio.

Figura 1



7.3.4. Restrizioni dei valori di cut-off

I valori di cut-off espressi in BEQ calcolati a partire dalla RSD_R ottenuta durante la validazione utilizzando un numero limitato di campioni con differenti matrici/pattern di congeneri possono essere superiori ai livelli massimi o di azione espressi in TEQ in quanto la precisione è maggiore di quella raggiungibile in routine quando deve essere controllato uno spettro sconosciuto di possibili pattern di congeneri. In tali casi, i valori di cut-off sono calcolati a partire da una $RSD_R = 25\%$, o sono preferiti i due terzi del livello massimo o di azione.


7.4. Caratteristiche di performance

- Poiché nei metodi bioanalitici non possono essere utilizzati standard interni, sono eseguiti test di ripetibilità per ottenere informazioni sulla deviazione standard nelle e tra le serie di test. La ripetibilità è inferiore al 20 % e la riproducibilità in laboratorio inferiore al 25 % in base ai livelli calcolati in BEQ dopo correzione del bianco e del recupero.
- Nel processo di validazione il test deve permettere di distinguere tra un campione in bianco e un livello al valore di cut-off, consentendo l'identificazione dei campioni al di sopra del corrispondente valore di cut-off (cfr. punto 7.1.2).
- Sono definiti i composti bersaglio, le possibili interferenze e i livelli massimi tollerabili di bianco.
- La deviazione standard percentuale nella risposta o nella concentrazione calcolata a partire dalla risposta (possibile solo nel working range) di una determinazione triplice di un estratto del campione non è superiore al 15 %.
- I risultati non corretti dei campioni di riferimento espressi in BEQ (bianco e livello massimo o di azione) sono utilizzati per valutare la performance del metodo bioanalitico su un periodo di tempo costante.
- Le carte di controllo qualità per i bianchi di procedura e ciascun tipo di campione di riferimento sono registrate e controllate per assicurare che la performance analitica sia conforme alle prescrizioni, in particolare per i bianchi di procedura per quanto riguarda la differenza minima richiesta rispetto all'estremo inferiore del working range e per i campioni di riferimento per quanto riguarda la riproducibilità in laboratorio. I bianchi di procedura devono essere ben controllati per evitare risultati falsi conformi quando sono sottratti.
- I risultati dei metodi di conferma dei campioni sospetti e del 2-10 % dei campioni conformi (minimo di 20 campioni per matrice) sono raccolti e utilizzati per valutare la performance del metodo di screening e il rapporto tra BEQ e TEQ. Questa base di dati può essere utilizzata per la ri-valutazione dei valori di cut-off applicabili ai campioni di routine per le matrici validate.
- La buona performance del metodo può essere dimostrata anche con la partecipazione a ring trial. Anche i risultati dei campioni analizzati in ring trial, che coprano un range di concentrazione fino a per esempio due volte il limite massimo, possono essere inclusi nella valutazione del tasso di falsi conformi, se il laboratorio è in grado di dimostrare la sua buona performance. I campioni coprono i pattern di congeneri più frequenti, rappresentanti varie fonti.
- Durante gli incidenti, i valori di cut-off possono essere ri-valutati, tenendo conto della matrice e dei pattern di congeneri specifici del singolo incidente.

8. REPORTING DEL RISULTATO

Metodi di conferma

- I risultati analitici contengono i livelli dei singoli congeneri di PCDD/F e di PCB diossina-simili, e i valori TEQ sono indicati come lowerbound, upperbound e mediumbound, per includere un massimo di informazione nel reporting dei risultati e permettere così l'interpretazione dei risultati secondo prescrizioni specifiche.
- Il rapporto indica anche il metodo utilizzato per l'estrazione di PCDD/F, PCB diossina-simili e lipidi. Il tenore lipidico del campione è determinato e indicato per le matrici di alimenti con livelli massimi espressi su base grassa e una concentrazione di materia grassa attesa compresa tra lo 0 e il 2 % (in corrispondenza alla legislazione vigente). Per gli altri campioni la determinazione del tenore lipidico è facoltativa.



- I recuperi dei singoli standard interni devono essere indicati se si situano al di fuori del range menzionato al punto 6.2, dove il livello massimo è superato (nel qual caso occorre indicare i recuperi per una delle due analisi in doppio) e in altri casi su richiesta.
- Poiché nel decidere della conformità di un campione occorre tener conto dell'incertezza di misura estesa, deve essere indicato anche questo parametro. I risultati analitici sono pertanto indicati utilizzando la formula «x +/- U», dove x è il risultato analitico e U l'incertezza di misura estesa, calcolata per mezzo di un fattore di copertura 2 che dà un livello di fiducia del 95 % circa. Nel caso di una determinazione separata di PCDD/F e PCB diossina-simili, la somma dell'incertezza estesa stimata dei risultati analitici separati di PCDD/F e PCB diossina-simili deve essere utilizzata per la somma di PCDD/F e PCB diossina-simili.
- I risultati sono espressi nelle stesse unità e con lo stesso numero di cifre significative dei livelli massimi di cui al regolamento (CE) n. 1881/2006.

Metodi di screening bioanalitici


- Il risultato dello screening è espresso come conforme o sospetto non conforme («sospetto»).
- Inoltre, per PCDD/F e/o PCB diossina-simili può essere dato un risultato indicativo espresso in BEQ (non TEQ) (cfr. punto 1). I campioni con una risposta al di sotto del limite di reporting sono espressi come inferiori al limite di reporting. I campioni con una risposta al di sopra del working range sono indicati come campioni che superano il working range e il livello corrispondente all'estremo superiore del working range è espresso in BEQ.
- Per ciascun tipo di matrice del campione il rapporto menziona il livello massimo o di azione su cui si basa la valutazione.
- Il rapporto menziona il tipo di test applicato, il principio base del test e il tipo di calibrazione.
- Il rapporto indica anche il metodo utilizzato per l'estrazione di PCDD/F, PCB diossina-simili e lipidi. Il tenore lipidico del campione è determinato e indicato per le matrici di alimenti con livelli massimi espressi su base grassa e una concentrazione di materia grassa attesa compresa tra lo 0 e il 2 % (in corrispondenza alla legislazione vigente). Per gli altri campioni la determinazione del tenore lipidico è facoltativa.
- In caso di campioni sospetti non conformi, il rapporto deve includere una nota sulle azioni da intraprendere. La concentrazione di PCDD/F e la somma di PCDD/F e PCB diossina-simili nei campioni con livelli elevati deve essere determinata/confermata mediante un metodo di conferma.
- I risultati non conformi sono indicati soltanto a partire da un'analisi di conferma.

Metodi di screening fisico-chimici

- Il risultato dello screening è espresso come conforme o sospetto non conforme («sospetto»).
- Per ciascun tipo di matrice del campione il rapporto menziona il livello massimo o di azione su cui si basa la valutazione.
- Inoltre possono essere dati i livelli dei singoli congeneri di PCDD/F e di PCB diossina-simili e i valori TEQ indicati come lowerbound, upperbound e mediumbound. I risultati sono espressi nelle stesse unità e con almeno lo stesso numero di cifre significative dei livelli massimi di cui al regolamento (CE) n. 1881/2006.
- I recuperi dei singoli standard interni devono essere indicati se si situano al di fuori del range menzionato al punto 6.2 e in altri casi su richiesta.
- Il rapporto indica il metodo GC-MS applicato.
- Il rapporto indica anche il metodo utilizzato per l'estrazione di PCDD/F, PCB diossina-simili e lipidi. Il tenore lipidico del campione è determinato e indicato per le matrici di alimenti con livelli massimi espressi su base grassa e una concentrazione di materia grassa attesa compresa tra lo 0 e il 2 % (in corrispondenza alla legislazione vigente). Per gli altri campioni la determinazione del tenore lipidico è facoltativa.



- In caso di campioni sospetti non conformi, il rapporto deve includere una nota sulle azioni da intraprendere. La concentrazione di PCDD/F e la somma di PCDD/F e PCB diossina-simili nei campioni con livelli elevati deve essere determinata/confermata mediante un metodo di conferma.
 - La non conformità può essere decisa soltanto dopo un'analisi di conferma.
-



Appendice

OMS-TEF per la valutazione dei rischi nell'uomo in base alle conclusioni della riunione di esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) — Programma internazionale sulla sicurezza delle sostanze chimiche (International Programme on Chemical Safety — IPCS) tenutasi a Ginevra nel giugno 2005 ⁽¹⁾

Congenero	Valore TEF	Congenero	Valore TEF
Dibenzo-p-diossine (PCDD)		PCB «diossina-simili»	
		PCB non-orto e PCB mono-orto	
2,3,7,8-TCDD	1		
1,2,3,7,8-PeCDD	1	PCB non-orto	
1,2,3,4,7,8-HxCDD	0,1	PCB 77	0,0001
1,2,3,6,7,8-HxCDD	0,1	PCB 81	0,0003
1,2,3,7,8,9-HxCDD	0,1	PCB 126	0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0,01	PCB 169	0,03
OCDD	0,0003		
Dibenzofurani (PCDF)		PCB mono-orto	
2,3,7,8-TCDF	0,1	PCB 105	0,00003
1,2,3,7,8-PeCDF	0,03	PCB 114	0,00003
2,3,4,7,8-PeCDF	0,3	PCB 118	0,00003
1,2,3,4,7,8-HxCDF	0,1	PCB 123	0,00003
1,2,3,6,7,8-HxCDF	0,1	PCB 156	0,00003
1,2,3,7,8,9-HxCDF	0,1	PCB 157	0,00003
2,3,4,6,7,8-HxCDF	0,1	PCB 167	0,00003
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0,01	PCB 189	0,00003
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0,01		
OCDF	0,0003		

Abbreviazioni: «T» = tetra; «Pe» = penta; «Hx» = esa; «Hp» = epta; «O» = octa; «CDD» = clorodibenzodiossina; «CDF» = clorodibenzofurano; «CB» = clorobifenile.

⁽¹⁾ Martin Van den Berg et al. 2005, «The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds». Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006).



ALLEGATO IV

PREPARAZIONE DEI CAMPIONI E PRESCRIZIONI PER I METODI DI ANALISI IMPIEGATI NEL CONTROLLO DEI LIVELLI DI PCB NON DIOSSINA-SIMILI IN ALCUNI PRODOTTI ALIMENTARI

Le prescrizioni di cui al presente allegato si applicano alle analisi dei prodotti alimentari effettuate ai fini del controllo ufficiale dei livelli di PCB non diossina-simili e per quanto riguarda la preparazione dei campioni e gli obblighi analitici per altre finalità di legge, compresi i controlli effettuati dagli operatori del settore alimentare al fine di garantire la conformità alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004.

Le disposizioni relative alla preparazione dei campioni di cui all'allegato III, punto 3, del presente regolamento sono altresì applicabili al controllo dei livelli dei PCB non diossina-simili negli alimenti.

1. Metodi di rilevazione applicabili

Gasromatografia con rilevazione a cattura di elettroni (GC-ECD), GC-LRMS, GC-MS/MS, GC-HRMS o metodi equivalenti.

2. Identificazione e conferma degli analiti di interesse

- Tempo di ritenzione relativo rispetto agli standard interni o agli standard di riferimento (deviazione accettabile di $\pm 0,25$ %).
- Separazione gas-cromatografica dei PCB non diossina-simili (dalle sostanze interferenti, specie PCB coeluenti, in particolare se i livelli dei campioni si situano entro i limiti legali e la non conformità deve essere confermata ⁽¹⁾).
- Per le tecniche GC-MS:
 - monitoraggio di almeno il seguente numero di ioni molecolari o ioni caratteristici del gruppo molecolare:
 - due ioni specifici per HRMS;
 - tre ioni specifici per LRMS;
 - due ioni precursori specifici, ciascuno con un corrispondente ione prodotto dalla transizione per MS/MS.
 - Tolleranze massime ammesse per i rapporti di abbondanza per i frammenti di massa selezionati:
deviazione relativa del rapporto di abbondanza dei frammenti di massa selezionati rispetto all'abbondanza teorica o standard di calibrazione per lo ione bersaglio (lo ione monitorato più abbondante) e gli ioni qualificatori: ± 15 %
- Per GC-ECD:
conferma dei risultati che oltrepassano il livello massimo con due colonne GC con fasi stazionarie di diversa polarità.

3. Dimostrazione della performance del metodo

Validazione nel range del livello massimo (da 0,5 a 2 volte il livello massimo) con un coefficiente di variazione accettabile per le analisi ripetute (cfr. prescrizioni per la precisione intermedia al punto 8).

4. Limite di quantificazione

La somma dei limiti di quantificazione ⁽²⁾ dei PCB non **diossina**-simili non supera un terzo del livello massimo ⁽³⁾.


5. Controllo di qualità

Controlli regolari dei bianchi, analisi di campioni fortificati, campioni di controllo qualità, partecipazione a studi interlaboratorio su matrici rilevanti.

⁽¹⁾ I congeneri che spesso coeluiscono sono per esempio PCB 28/31, PCB 52/69 e PCB 138/163/164. Per la GC-MS devono essere considerate anche le possibili interferenze di frammenti di congeneri più altamente clorurati.

⁽²⁾ Se del caso si applicano i principi descritti nel «Guidance Document on the Estimation of LOD and LOQ for Measurements in the Field of Contaminants in Feed and Food» [link to website].

⁽³⁾ È altamente raccomandato un contributo inferiore del livello del bianco reagente al livello di un contaminante in un campione. È compito del laboratorio controllare la variazione dei livelli del bianco, in particolare se sono sottratti.



6. Controllo dei recuperi

- Uso di idonei standard interni con proprietà fisico-chimiche comparabili agli analiti di interesse.
- Aggiunta di standard interni:
 - aggiunta ai prodotti (prima dell'estrazione e del processo di clean-up);
 - aggiunta possibile anche alla materia grassa estratta (prima del processo di clean-up), se il livello massimo è espresso su base grassa.
- Prescrizioni per i metodi che utilizzano tutti i sei congeneri di PCB non diossina-simili marcati con isotopi:
 - correzione dei risultati in funzione dei recuperi degli standard interni;
 - i recuperi generalmente accettabili degli standard interni marcati con isotopi sono compresi tra 60 % e 120 %;
 - recuperi inferiori o superiori per i singoli congeneri con un contributo alla somma dei PCB non diossina-simili inferiore al 10 % sono accettabili.
- Prescrizioni per i metodi che non utilizzano tutti i sei standard interni marcati con isotopi o utilizzano altri standard interni:
 - controllo del recupero degli standard interni per ogni campione;
 - recuperi accettabili degli standard interni tra 60 % e 120 %;
 - correzione dei risultati in funzione dei recuperi degli standard interni.
- I recuperi dei congeneri non marcati sono controllati per mezzo di campioni fortificati o campioni di controllo di qualità con concentrazioni nel range del livello massimo. I recuperi accettabili per questi congeneri sono compresi tra 60 % e 120 %.

7. Prescrizioni per i laboratori

Come prescritto dal regolamento (CE) n. 882/2004, i laboratori sono accreditati da un organismo riconosciuto operante in conformità alla Guida ISO 58, per garantire che alle loro analisi sia applicata l'assicurazione qualità. I laboratori sono accreditati in base alla norma EN ISO/IEC 17025. Se del caso si seguono inoltre i principi descritti negli orientamenti tecnici per la stima dell'incertezza di misura e dei limiti di quantificazione nell'analisi di PCB ⁽¹⁾.

8. Caratteristiche di performance: criteri per la somma dei sei PCB non diossina-simili al livello massimo


	Spettrometria di massa con diluizione isotopica (*)	Altre tecniche
Esattezza	da - 20 a + 20 %	da - 30 a + 30 %
Precisione intermedia (RSD _R)	< 15 %	≤ 20 %
Differenza tra calcolo upperbound e lowerbound	≤ 20 %	≤ 20 %

(*) È necessario l'uso di tutti i sei analoghi marcati con ¹³C come standard interni.

9. Reporting dei risultati


- I risultati analitici contengono i livelli dei singoli congeneri di PCB non diossina-simili e la somma di PCB non diossina-simili, indicati come lowerbound, upperbound e mediumbound, per includere un massimo di informazione nel reporting dei risultati e permettere così l'interpretazione dei risultati secondo prescrizioni specifiche.

⁽¹⁾ «Guidance Document on Measurement Uncertainty for Laboratories performing PCDD/F and PCB Analysis using Isotope Dilution Mass Spectrometry» [link to website], e «Guidance Document on the Estimation of LOD and LOQ for Measurements in the Field of Contaminants in Feed and Food» [link to website].



- Il rapporto indica anche il metodo utilizzato per l'estrazione di PCB e lipidi. Il tenore lipidico del campione è determinato e indicato per le matrici di alimenti con livelli massimi espressi su base grassa e una concentrazione di materia grassa attesa compresa tra lo 0 e il 2 % (in corrispondenza alla legislazione vigente). Per gli altri campioni la determinazione del tenore lipidico è facoltativa.
- I recuperi dei singoli standard interni devono essere indicati se si situano al di fuori del range menzionato al punto 6, se il livello massimo è superato e in altri casi su richiesta.
- Poiché nel decidere della conformità di un campione occorre tener conto dell'incertezza di misura estesa, è indicato anche tale parametro. I risultati analitici sono pertanto indicati utilizzando la formula « $x \pm U$ », dove x è il risultato analitico e U l'incertezza di misura estesa, calcolata per mezzo di un fattore di copertura 2 che dà un livello di fiducia del 95 % circa.
- I risultati sono espressi nelle stesse unità e con lo stesso numero di cifre significative dei livelli massimi di cui al regolamento (CE) n. 1881/2006.

17CE1208



REGOLAMENTO (UE) 2017/645 DELLA COMMISSIONE**del 5 aprile 2017****che rettifica la versione in lingua lettone del regolamento (CE) n. 152/2009 che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) si è verificato un errore nella versione in lingua lettone del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione ⁽²⁾, modificato dal regolamento (UE) n. 691/2013 della Commissione ⁽³⁾. Si rende pertanto necessaria una rettifica del testo delle note a piè di pagina nelle tabelle di cui ai punti 5.1.1, 5.1.3 e 5.1.5 dell'allegato I della versione in lingua lettone del regolamento (CE) n. 152/2009. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.
- (2) Occorre pertanto rettificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 152/2009.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Riguarda solamente la versione in lingua lettone.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2017

*Per la Commissione**Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GUL 165 del 30.4.2004, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GUL 54 del 26.2.2009, pag. 1).⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 691/2013 della Commissione, del 19 luglio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 152/2009 per quanto riguarda i metodi di campionamento e di analisi (GUL 197 del 20.7.2013, pag. 1).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/646 DELLA COMMISSIONE**del 5 aprile 2017****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/378 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esecuzione della procedura di liquidazione annuale dei conti e l'esecuzione della verifica di conformità**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 47, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il primo esercizio di liquidazione annuale dei conti, effettuato a norma dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/378 della Commissione ⁽²⁾, ha messo in evidenza la necessità di chiarire la situazione degli importi del prefinanziamento annuale non interamente liquidati con i conti annuali trasmessi.
- (2) È necessario fissare le modalità di esecuzione della verifica di conformità, e in particolare le norme sui criteri per la determinazione del livello di rettifica finanziaria che la Commissione può applicare a norma dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 514/2014 a seguito del completamento di tale procedura.
- (3) Per garantire certezza del diritto e parità di trattamento di tutti gli Stati membri, è essenziale chiarire i criteri per l'individuazione delle carenze nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, definire le principali fattispecie di tali carenze e determinare i criteri per stabilire il livello di rettifica finanziaria.
- (4) Si dovrebbe pertanto modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/378.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato «Asilo, migrazione e integrazione e Fondo Sicurezza interna»,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/378 è così modificato:


1) l'articolo 1 è così modificato:

a) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Se l'importo accettato dalla Commissione nella decisione sulla liquidazione dei conti annuali per l'esercizio finanziario N è inferiore all'importo del prefinanziamento annuale per l'esercizio finanziario N, quest'ultimo importo è liquidato mediante deduzione dal primo importo. L'eventuale importo rimanente del prefinanziamento è liquidato nel corso di esercizi di liquidazione dei conti successivi.

Il primo comma si applica anche nei casi in cui i pagamenti riportati nei conti annuali presentati da uno Stato membro siano pari a zero.»

b) il paragrafo 7 è soppresso.

⁽¹⁾ GUL 150 del 20.5.2014, pag. 112.⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/378 della Commissione, del 2 marzo 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esecuzione della procedura di liquidazione annuale dei conti e l'esecuzione della verifica di conformità (GU L 64 del 7.3.2015, pag. 30).

2) sono aggiunti gli articoli seguenti:

«Articolo 3 bis

Criteri per l'individuazione delle carenze nell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo

1. La Commissione fonda la valutazione dell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo sui risultati di tutti gli audit disponibili svolti dagli Stati membri, dai servizi della Commissione e della Corte dei conti, sui risultati delle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode o su eventuali altre informazioni sulla conformità ai criteri di designazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione (*).

La valutazione della Commissione copre l'ambiente di controllo interno del programma nazionale, le attività di gestione e di controllo dell'autorità responsabile e le attività di controllo e di audit dell'autorità di audit e si basa sulla verifica della conformità ai requisiti fondamentali precisati nella tabella 1 dell'allegato.

2. La conformità ai requisiti fondamentali di cui al paragrafo 1 in funzione delle categorie previste dalla tabella 2 dell'allegato si utilizza per valutare l'effettivo funzionamento di ciascuna autorità competente e per giungere a una conclusione globale sul sistema di gestione e di controllo. Nella conclusione globale sul sistema di gestione e di controllo sono tenuti in considerazione eventuali fattori attenuanti o aggravanti.

3. Qualora sia verificato che uno tra i requisiti fondamentali numero 2, 4, 5, 8, 11, 12 o 14 di cui alla tabella 1 dell'allegato, o due o più degli altri requisiti fondamentali di tale tabella, rientrano nella categoria 3 o 4 della tabella 2 dell'allegato, si configura una fattispecie di carenza grave nell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo.

Articolo 3 ter

Criteri per l'applicazione delle rettifiche finanziarie e la determinazione del relativo livello

1. La Commissione applica le rettifiche finanziarie qualora individui una o più irregolarità isolate o sistemiche o una o più carenze nell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo ("carenze del sistema").

Ai fini del presente regolamento, per irregolarità si intende qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale o qualsiasi violazione di norme nazionali derivante da un'azione o da un'omissione di uno o più beneficiari, che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea mediante l'imputazione ad esso di una spesa indebita.

L'entità della rettifica finanziaria è determinata caso per caso ogniqualvolta ciò sia possibile ed è pari all'importo esatto delle spese che sono state indebitamente imputate al bilancio generale dell'Unione.

Qualora la Commissione rilevi irregolarità in un campione rappresentativo di spese relative alla totalità di un programma, o a parte di esso, ma non risulti vantaggioso rispetto ai costi verificare la regolarità delle spese, la rettifica può essere determinata applicando per estrapolazione i risultati dell'esame del campione al resto della popolazione da cui questo è stato estratto.

Laddove la Commissione rilevi irregolarità sistemiche o carenze del sistema, ma non sia possibile, neanche mediante estrapolazione, quantificare la rettifica con precisione, alla spesa dichiarata si applica una rettifica finanziaria forfettaria per la parte del sistema interessata, secondo i criteri e le percentuali indicative che figurano ai punti 2 e 3.

Le rettifiche forfettarie possono essere applicate anche in caso di irregolarità isolate.

2. Il livello di rettifica forfettaria è stabilito tenendo conto dei seguenti fattori:

- a) il grado di gravità dell'irregolarità o della carenza di sistema in relazione al sistema nel suo complesso o a parte di esso, o ai tipi di spese dichiarate;
- b) l'entità del rischio di perdite al quale il bilancio dell'Unione è stato esposto a seguito dell'irregolarità o della carenza di sistema;



- c) la misura in cui le spese si prestano a frodi a causa dell'irregolarità o della carenza di sistema.
- d) eventuali fattori attenuanti o aggravanti.
3. Il livello di rettifica è fissato come segue:
- a) si applica un tasso forfettario del 100 % se l'irregolarità o le irregolarità, o la carenza o le carenze di sistema sono così sostanziali, frequenti o diffuse da costituire un completo fallimento del sistema, tale da mettere a rischio la legittimità e la regolarità di tutte le spese interessate;
- b) si applica un tasso forfettario del 25 % se l'irregolarità o le irregolarità, o la carenza o le carenze di sistema sono così frequenti e diffuse da costituire un fallimento estremamente grave del sistema, tale da mettere a rischio la legittimità e la regolarità di una quota molto elevata delle spese interessate;
- c) si applica un tasso forfettario del 10 % se l'irregolarità o le irregolarità, o la carenza o le carenze di sistema sono dovute a un funzionamento parziale, carente o sporadico del sistema, tale da mettere a rischio la legittimità e la regolarità di una quota elevata delle spese interessate;
- d) si applica un tasso forfettario del 5 % se l'irregolarità o le irregolarità, o la carenza o le carenze di sistema sono dovute a un funzionamento non uniforme del sistema, tale da mettere a rischio la legittimità e la regolarità di una quota significativa delle spese interessate.

Conformemente al principio di proporzionalità, il tasso può essere ridotto al 2 % qualora la natura e la gravità dell'irregolarità o della carenza di sistema non siano considerate tali da giustificare un tasso di rettifica del 5 %.

4. Qualora, a causa della mancata adozione da parte dell'autorità competente, di misure correttive adeguate successivamente all'applicazione di una rettifica finanziaria in un determinato esercizio finanziario, la medesima o le medesime irregolarità o carenze siano riscontrate in un esercizio finanziario successivo, il tasso di rettifica forfettaria può, in ragione del persistere della singola o delle molteplici irregolarità o carenze, essere incrementato fino a un livello che non ecceda quello immediatamente superiore stabilito al paragrafo 3.

(*) Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit (GU L 289 del 3.10.2014, pag. 3)».

- 3) è aggiunto un nuovo allegato il cui testo è riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

«ALLEGATO

Requisiti fondamentali dei sistemi di gestione e di controllo e loro classificazione in relazione al loro efficace funzionamento

[di cui all'articolo 3 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2015/378]

Tabella 1

Requisiti fondamentali

	Requisiti fondamentali dei sistemi di gestione e di controllo	Organismi/autorità interessati	Campo d'applicazione
1	Adeguate descrizione e separazione delle funzioni e sistemi adeguati di predisposizione delle relazioni e di sorveglianza nei casi in cui l'autorità responsabile affidi l'esecuzione dei compiti a un altro organismo	Autorità responsabile/ autorità delegata	Ambiente interno
2	Selezione appropriata dei progetti	Autorità responsabile/ autorità delegata	Attività di controllo
3	Informazioni adeguate ai beneficiari, ai beneficiari potenziali e al pubblico	Autorità responsabile/ autorità delegata	Informazione e comunicazione interne
4	Controlli adeguati	Autorità responsabile/ autorità delegata	Attività di controllo
5	Sistemi efficaci idonei ad assicurare che tutti i documenti relativi alle spese e ai controlli siano conservati per garantire un'adeguata pista di controllo	Autorità responsabile/ autorità delegata	Attività di controllo
6	Sistemi informatici affidabili per la contabilità, per la memorizzazione e la trasmissione dei dati finanziari e dei dati sugli indicatori, per il monitoraggio e la predisposizione delle relazioni	Autorità responsabile/ autorità delegata	Attività di controllo/ informazione e comunicazione interne
7	Efficace attuazione di procedure per la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese misure antifrode proporzionate	Autorità responsabile/ autorità delegata	Attività di controllo
8	Procedure appropriate per preparare i conti annuali, la dichiarazione di gestione e il riepilogo annuale delle relazioni finali di audit e dei controlli effettuati	Autorità responsabile/ autorità delegata	Attività di controllo
9	Contabilità appropriata e completa degli importi recuperabili, recuperati e annullati	Autorità responsabile/ autorità delegata	Attività di controllo
10	Adeguate descrizione e separazione delle funzioni, indipendenza funzionale dall'autorità responsabile e sistemi adeguati atti a garantire che qualsiasi altro organismo che svolga audit disponga della necessaria indipendenza funzionale e tenga conto degli standard internazionalmente riconosciuti in materia	Autorità di audit	Ambiente interno




	Requisiti fondamentali dei sistemi di gestione e di controllo	Organismi/autorità interessati	Campo d'applicazione
11	Audit adeguati dei sistemi	Autorità di audit	Attività di controllo
12	Audit adeguati delle spese	Autorità di audit	Attività di controllo
13	Audit adeguati dei conti	Autorità di audit	Attività di controllo
14	Procedure adeguate per la fornitura di un pareri di audit e relazioni di audit affidabili	Autorità di audit	Attività di controllo

Tabella 2

Classificazione dei requisiti fondamentali dei sistemi di gestione e di controllo in relazione al loro funzionamento

Categoria 1	Funziona bene. Non occorrono miglioramenti o sono necessari solo piccoli miglioramenti.
Categoria 2	Funziona. Sono necessari alcuni miglioramenti.
Categoria 3	Funziona parzialmente. Sono necessari miglioramenti sostanziali.
Categoria 4	Sostanzialmente non funziona.»

17CE1210



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/647 DELLA COMMISSIONE**del 5 aprile 2017****che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Polonia in relazione a scrofe e altri suini macellati nel periodo dal 1° agosto al 30 novembre 2016**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 220, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Tra il 1° agosto e il 30 settembre 2016 la Polonia ha confermato e notificato alla Commissione l'insorgenza di vari focolai di peste suina africana correlati al fattore umano. Si è trattato di un'epidemia particolarmente grave in quanto la circolazione del virus è stata confermata in diverse aziende detentrici di suini domestici in una zona geografica relativamente ampia.
- (2) La Polonia ha immediatamente adottato le necessarie misure zoosanitarie in conformità della direttiva 2002/60/CE del Consiglio ⁽²⁾, che stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana da applicare nell'Unione. In particolare, la Polonia ha adottato misure di controllo, monitoraggio e prevenzione in conformità della decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione ⁽³⁾, quale modificata dalle decisioni di esecuzione (UE) 2016/1236 ⁽⁴⁾, (UE) 2016/1372 ⁽⁵⁾, (UE) 2016/1405 ⁽⁶⁾ e (UE) 2016/1900 ⁽⁷⁾ della Commissione, e ha istituito zone di protezione e di sorveglianza in conformità delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/1367 ⁽⁸⁾ e (UE) 2016/1406 ⁽⁹⁾ della Commissione.
- (3) Inoltre, per prevenire la diffusione della peste suina africana ed ogni ulteriore perturbazione degli scambi nel territorio polacco e fuori dei suoi confini, la Polonia ha attuato misure di prevenzione supplementari nelle zone interessate. In particolare, la circolazione e il trasporto di suini sono stati sottoposti a misure di sorveglianza più rigorose e alla commercializzazione di suini nel mercato interno sono state applicate restrizioni che vanno al di là di quelle stabilite nella decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (4) L'applicazione di tali misure ha permesso alla Polonia di evitare l'ulteriore diffusione della malattia. Le misure sanitarie dell'Unione e nazionali sono state applicate in tutte le aziende interessate fino al 18 novembre 2016.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/1236 della Commissione, del 27 luglio 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri, per quanto riguarda le voci relative a Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia (GU L 202 del 28.7.2016, pag. 45).


⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/1372 della Commissione, del 10 agosto 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri, per quanto riguarda le voci relative a Lettonia e Polonia (GU L 217 del 12.8.2016, pag. 38).

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/1405 della Commissione, del 22 agosto 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 228 del 23.8.2016, pag. 33).

⁽⁷⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/1900 della Commissione, del 26 ottobre 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri, per quanto riguarda le voci relative a Estonia, Lettonia e Polonia (GU L 293 del 28.10.2016, pag. 46).

⁽⁸⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/1367 della Commissione, del 10 agosto 2016, relativa ad alcune misure protettive contro la peste suina africana in Polonia (GU L 216 dell'11.8.2016, pag. 26).


⁽⁹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/1406 della Commissione, del 22 agosto 2016, relativa ad alcune misure protettive contro la peste suina africana in Polonia e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2016/1367 (GU L 228 del 23.8.2016, pag. 46).



- (5) La Polonia ha comunicato alla Commissione che tali misure hanno interessato un elevato numero di aziende suinicole e che i produttori in questione hanno subito perdite di reddito non ammissibili al contributo finanziario dell'Unione a norma del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. Il 4 novembre 2016 la Commissione ha ricevuto dalle autorità polacche una richiesta formale di partecipazione al finanziamento di talune misure eccezionali di sostegno ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (6) Per i suini allevati nelle zone interessate, l'aiuto dovrebbe essere concesso solo in relazione a capi macellati. L'importo dell'aiuto da versare per i capi macellati dovrebbe essere espresso come importo per chilogrammo per un numero limitato di capi. L'importo dell'aiuto dovrebbe essere fissato tenendo conto dei prezzi rilevati dalla Polonia e dei dati ricavati da fatture per quanto riguarda i prezzi effettivamente pagati ai produttori delle zone soggette a misure di polizia sanitaria.
- (7) Alla luce delle informazioni trasmesse dalla Polonia, il numero massimo di capi ammissibili al finanziamento dovrebbe essere fissato sulla base della richiesta pervenuta da tale Stato membro.
- (8) Per evitare rischi di doppio finanziamento, le perdite incorse non dovrebbero essere state compensate da aiuti di Stato o da assicurazioni e l'aiuto dovrebbe essere limitato ai capi ammissibili per i quali non è stato percepito alcun contributo finanziario dell'Unione a norma del regolamento (UE) n. 652/2014.
- (9) È opportuno disporre che le autorità polacche competenti adottino tutte le misure necessarie e svolgano tutti i controlli richiesti e ne informino la Commissione. In particolare, tali controlli dovrebbero includere controlli ex ante per quanto riguarda l'ammissibilità e la correttezza della domanda di aiuto.
- (10) La portata e la durata delle misure eccezionali di sostegno del mercato previste dal presente regolamento dovrebbero essere limitate allo stretto necessario a tal fine. In particolare, tali misure dovrebbero applicarsi unicamente alla produzione di suini nelle aziende ubicate nelle zone delimitate soggette alle misure zoonitarie istituite dalla pertinente legislazione polacca e dell'Unione in relazione ai focolai di peste suina africana nel periodo dal 1° agosto al 18 novembre 2016.
- (11) Nelle zone considerate sono state applicate restrizioni alla circolazione e al trasporto di suini per varie settimane, situazione che ha provocato turbative del mercato, una netta riduzione dei prezzi e perdite di reddito per i produttori, oltre che un considerevole aumento di peso dei capi, che a sua volta ha determinato una situazione intollerabile sotto il profilo del benessere degli animali. Per questo motivo le misure di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi ai capi consegnati al macello dal 1° agosto al 30 novembre.
- (12) Per garantire una sana gestione finanziaria di tali misure eccezionali di sostegno del mercato e un tempestivo pagamento ai produttori, l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione ⁽²⁾ non dovrebbe applicarsi e i pagamenti erogati dalla Polonia ai beneficiari dopo il 30 settembre 2017 non dovrebbero essere ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione.
- (13) Per consentire all'Unione di procedere al controllo finanziario, la Polonia dovrebbe comunicare alla Commissione la liquidazione dei pagamenti.
- (14) Dato che le restrizioni connesse ai focolai di peste suina africana sono entrate in vigore in date diverse nelle zone considerate e che il presente regolamento non prevede un termine per la presentazione delle domande di aiuto, è opportuno considerare la data di entrata in vigore del presente regolamento come la data di cui all'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.
- (15) Al fine di garantire l'immediata attuazione delle misure da parte della Polonia, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).



- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La Polonia è autorizzata a concedere un aiuto ai produttori nel settore delle carni suine le cui aziende sono state oggetto di misure zoonitarie di lotta contro la peste suina africana e sono ubicate nelle zone della Polonia cui fanno riferimento gli atti legislativi dell'Unione e della Polonia elencati nell'allegato. L'aiuto è concesso unicamente per la macellazione dei seguenti animali:

- a) scrofe di cui al codice NC 0103 92 11;
- b) altri suini di cui al codice NC 0103 92 19.

2. L'aiuto di cui al paragrafo 1 è concesso solo a condizione:

- a) che gli animali siano stati allevati nelle zone della Polonia di cui al paragrafo 1 e siano stati soggetti a restrizioni di commercializzazione a causa della peste suina africana in un qualsiasi momento tra il 1° agosto 2016 e il 18 novembre 2016;
- b) che gli animali fossero presenti in una delle zone di cui al paragrafo 1 alla data in cui sono state introdotte restrizioni per la zona in questione o che siano nati e siano stati allevati dopo tale data in tali zone;
- c) che gli animali siano stati macellati nel periodo dal 1° agosto 2016 al 30 novembre 2016;
- d) che il produttore che chiede l'aiuto (il «richiedente») non benefici, per gli stessi animali, di aiuti di Stato, assicurazioni o aiuti finanziati mediante un contributo dell'Unione a norma del regolamento (UE) n. 652/2014.

Articolo 2

1. Per le scrofe di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), l'aiuto è pari a 0,34 EUR per chilogrammo di peso carcassa.

2. Per i suini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), l'aiuto è calcolato per chilogrammo sulla differenza tra il prezzo comunicato dalla Polonia per la zona in cui è situata l'azienda del produttore per la settimana della consegna dei suini a un macello e il prezzo effettivamente pagato al produttore, comprovato sulla base di una fattura. L'aiuto per chilogrammo non deve superare i seguenti importi:


- a) 0,23 EUR per chilogrammo per i suini di peso carcassa fino a 93 kg;
- b) 0,34 EUR per chilogrammo per i suini di peso carcassa di oltre 93 kg ma non superiore a 105 chilogrammi;
- c) 0,46 EUR per chilogrammo per i suini di peso carcassa superiore a 105 chilogrammi.

Articolo 3

1. La Polonia adotta tutte le misure necessarie, compresi controlli amministrativi e controlli in loco esaustivi in conformità degli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, per garantire il rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento. In particolare, la Polonia verifica:

- a) l'ammissibilità del richiedente;
- b) per ciascun richiedente ammissibile, il quantitativo e la differenza di prezzo di cui all'articolo 2, paragrafo 2;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).



- c) che i richiedenti ammissibili non abbiano ricevuto finanziamenti da altre fonti a compensazione delle perdite connesse alla macellazione degli animali;
 - d) che gli animali per i quali è concesso l'aiuto soddisfino le condizioni connesse alle restrizioni applicabili alle zone di cui all'articolo 1, paragrafo 1.
2. Ai richiedenti ammissibili per i quali sono stati completati i controlli amministrativi, gli aiuti possono essere versati senza attendere la conclusione di tutti i controlli, in particolare quelli sui richiedenti selezionati per i controlli in loco.
3. Nei casi in cui l'ammissibilità del richiedente non sia confermata, gli aiuti sono rimborsati e vengono applicate sanzioni.

Articolo 4

1. Le spese sono ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione solo se sono versate dalla Polonia ai beneficiari entro il 30 settembre 2017.
2. Non si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.

Articolo 5

L'Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese incorse dalla Polonia per l'aiuto di cui all'articolo 1, che è concesso per un massimo di 50 000 animali complessivamente.

Articolo 6

1. La Polonia comunica alla Commissione le misure adottate in conformità dell'articolo 3 entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Entro il 30 ottobre 2017 la Polonia trasmette alla Commissione una relazione dettagliata sull'attuazione del presente regolamento in cui figurino informazioni particolareggiate sull'esecuzione delle misure adottate e dei controlli svolti in conformità dell'articolo 3.
3. Le autorità polacche comunicano alla Commissione la liquidazione dei pagamenti.

Articolo 7


Ai fini dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, il fatto generatore del tasso di cambio relativo agli importi fissati all'articolo 2 è la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 8

L'aiuto di cui all'articolo 1 è considerato una misura eccezionale di sostegno del mercato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

—



ALLEGATO

Zone della Polonia di cui all'articolo 1

Zone della Polonia definite nei seguenti atti legislativi dell'Unione e della Polonia:

a) atti legislativi dell'Unione:

- decisione di esecuzione (UE) 2016/1367 della Commissione, del 10 agosto 2016, relativa ad alcune misure protettive contro la peste suina africana in Polonia (GU L 216 dell'11.8.2016, pag. 26);
- decisione di esecuzione (UE) 2016/1406 della Commissione, del 22 agosto 2016, relativa ad alcune misure protettive contro la peste suina africana in Polonia e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2016/1367 (GU L 228 del 23.8.2016, pag. 46);
- parte III dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63), quale modificata dalle decisioni di esecuzione (UE) 2016/1236, (UE) 2016/1372, (UE) 2016/1405 e (UE) 2016/1900.

b) Atti legislativi della Polonia:

- Rozporządzenie nr 3/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hajnówce z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu hajnowskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 2668, z późn. zm.);
- Rozporządzenie nr 1/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: wysokomazowieckiego i zambrowskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 3218);
- Rozporządzenie nr 2/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: wysokomazowieckiego i zambrowskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 3253);
- Rozporządzenie nr 1/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siemiatyczach z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu siemiatyckiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 3276);
- Rozporządzenie nr 3/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: białostockiego i wysokomazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 3282, z późn. zm.);
- Rozporządzenie nr 5/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: zambrowskiego i łomżyńskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 3300);
- Rozporządzenie nr 6/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: wysokomazowieckiego i zambrowskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 3301);
- Rozporządzenie nr 7/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: wysokomazowieckiego i białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 3302);
- Rozporządzenie nr 1/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bielsku Podlaskim z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bielskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 3308, z późn. zm.);
- Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego nr 9/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: siemiatyckiego i hajnowskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 3363);
- Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego nr 10/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: siemiatyckiego i hajnowskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 3375);



- Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego nr 11/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: białostockiego, łomżyńskiego, wysokomazowieckiego i zambrowskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 3376);
- Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego nr 12/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: grajewskiego oraz monieckiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 3385);
- Rozporządzenie nr 13/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: siemiatyckiego i hajnowskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 3698);
- Rozporządzenie nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu białskiego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2016 r., poz. 3571, z późn. zm.);
- Rozporządzenie nr 2 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu białskiego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2016 r., poz. 3612);
- Rozporządzenie nr 1/2016 Powiatowy Lekarza Weterynarii w Łosicach z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2016 r., poz. 7468);
- Rozporządzenie nr 2/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2016 r., poz. 7615, z późn. zm.);
- Rozporządzenie nr 4/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2016 r., poz. 8028).

17CE1211



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/648 DELLA COMMISSIONE**del 5 aprile 2017****che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di legno compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA**1. Misure in vigore**

- (1) In seguito a un'inchiesta antidumping («l'inchiesta originaria») il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1942/2004 ⁽²⁾, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di legno compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina» o «il paese interessato»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio *ad valorem* e l'aliquota dei dazi istituiti era compresa tra il 6,5 % e il 23,5 % per quattro produttori e fissata a 66,7 % per tutti gli altri produttori. A seguito di un riesame in previsione della scadenza, tali misure sono state confermate con il regolamento di esecuzione (UE) n. 82/2011 del Consiglio ⁽³⁾ («il riesame precedente»).

2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- (2) A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore ⁽⁴⁾, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure nei confronti della RPC, in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio ⁽⁵⁾ («la domanda di riesame in previsione della scadenza» o «la domanda»).
- (3) La domanda è stata presentata il 22 ottobre 2015 dalla European Panel Federation (EPF) («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di legno compensato di okoumé. La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.

3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza

- (4) Avendo stabilito, sentito il comitato consultivo istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 29 gennaio 2016 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁶⁾ («l'avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1942/2004 del Consiglio, del 2 novembre 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di legno compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese (GU L 336 del 12.11.2004, pag. 4).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 82/2011 del Consiglio, del 31 gennaio 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di legno compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che conclude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 28 del 2.2.2011, pag. 1).

⁽⁴⁾ Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 161 del 14.5.2015, pag. 8).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51). Tale regolamento è stato abrogato dal regolamento (UE) 2016/1036.

⁽⁶⁾ Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di legno compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese (GU C 34 del 29.1.2016, pag. 5).



4. Inchiesta

4.1. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

- (5) L'inchiesta sul rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 («il periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'esame delle tendenze utili per la valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

4.2. Parti interessate dall'inchiesta

- (6) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame in previsione della scadenza i richiedenti, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori nella RPC, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati nonché le autorità della RPC.
- (7) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

4.3. Campionamento

- (8) Nell'avviso di apertura la Commissione ha informato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

4.3.1. Campionamento dei produttori esportatori della RPC

- (9) In considerazione del numero presumibilmente elevato di produttori esportatori della RPC, nell'avviso di apertura è stato previsto il campionamento.
- (10) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri produttori esportatori eventualmente interessati a partecipare all'inchiesta.
- (11) Dal momento che soltanto due società della RPC si sono manifestate, non è stato necessario ricorrere al campionamento.

4.3.2. Campionamento dei produttori dell'Unione

- (12) Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. In conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume rappresentativo della produzione, tenendo conto anche del volume delle vendite e della distribuzione geografica. Il campione era composto da cinque produttori dell'Unione. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano circa il 74 % della produzione totale dell'Unione durante il PIR. La Commissione ha invitato le parti interessate a esprimere osservazioni sul campione provvisorio. Non essendo pervenute osservazioni entro il termine previsto, il campione provvisorio è stato confermato. Esso è considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione.

4.3.3. Campionamento degli importatori indipendenti, questionari e cooperazione

- (13) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.
- (14) Nella fase iniziale sono stati contattati circa 35 potenziali importatori/utilizzatori noti, che sono stati invitati a descrivere la propria attività e a compilare, se del caso, il modulo di campionamento per gli importatori indipendenti allegato all'avviso di apertura.
- (15) Tredici importatori hanno rinviato il modulo di campionamento. Tutti hanno dichiarato di non importare legno compensato di okoumé dalla Cina. Su questa base il campionamento non è stato ritenuto necessario.



4.4. Questionari e visite di verifica

- (16) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio e per accertare l'interesse dell'Unione.
- (17) La Commissione ha inviato i questionari destinati ai produttori esportatori alle due società della RPC di cui al considerando 11, a dodici produttori noti di potenziali paesi di riferimento (Gabon, Marocco, Svizzera e Turchia) e a cinque produttori dell'Unione inclusi nel campione.
- (18) Solo una società della RPC ha risposto in parte al questionario, mentre sono pervenute le risposte complete al questionario di due produttori in Gabon, un produttore in Marocco e cinque produttori dell'Unione inclusi nel campione.
- (19) La Commissione ha effettuato verifiche nelle sedi delle seguenti società:
- a) produttori dell'Unione:
- F.A. MOURIKIS SA (Grecia),
 - GARNICA PLYWOOD SA (Spagna),
 - JEAN THÉBAULT SAS (Francia),
 - JOUBERT LES ELIOTS SAS (Francia),
 - JOUBERT ST JEAN D'ANGÉLY SAS (Francia);
- b) produttori del paese a economia di mercato:
- CEMA BOIS DE L'ATLAS (Marocco).


4.5. Divulgazione di informazioni

- (20) Il 13 febbraio la Commissione ha informato tutte le parti interessate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali intende mantenere le misure antidumping in vigore e ha invitato tali parti a presentare le proprie osservazioni. Non sono state inviate osservazioni.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

- (21) Il prodotto in esame è quello dell'inchiesta originaria, che è così definito: compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, in cui ciascun foglio non superi lo spessore di 6 mm, avente almeno uno strato esterno di legno di okoumé non ricoperto da una pellicola permanente di materiali diversi, originario della RPC, attualmente classificabile al codice NC ex 4412 31 10 (codice TARIC 4412 31 10 10). Il prodotto in esame ha un'ampia gamma di usi finali: è impiegato nell'industria edilizia in applicazioni esterne di falegnameria e carpenteria per tavolati, scuri o imposte, basamenti esterni, balaustre e pannellature lungo gli argini dei fiumi. Viene utilizzato inoltre per applicazioni di tipo più decorativo, tra l'altro nei trasporti su strada (ad esempio autovetture, autobus da turismo o pullman, roulotte, autocaravan), nei trasporti marittimi (yacht), nell'industria dei mobili e nella fabbricazione di porte.
- (22) Esistono due tipi principali di legno compensato di okoumé: quello fabbricato unicamente con legno di okoumé («compensato intero di okoumé») e quello con almeno una delle facce esterne in legno di okoumé e il resto costituito di un altro tipo di legno («compensato con rivestimento di okoumé»). Entrambi i tipi di compensato di okoumé presentano lo stesso aspetto esterno e, malgrado alcune differenze quanto alle loro proprietà meccaniche, hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e vengono impiegati per gli stessi scopi di base.



2. Prodotto simile

- (23) Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche nonché gli stessi impieghi di base:
- il prodotto in esame,
 - il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.
- (24) La Commissione ha concluso che tali prodotti sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

1. Osservazioni preliminari


- (25) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base è stato valutato se la scadenza delle misure in vigore implichi il rischio di persistenza o reiterazione del dumping.
- (26) Come indicato al considerando 18 solo una società della RPC ha risposto in parte al questionario. Questa società ha dichiarato che durante il periodo in esame non ha né prodotto né venduto legno compensato di okoumé.
- (27) In considerazione della mancanza di collaborazione da parte di altri produttori nella RPC, la Commissione ha informato le autorità cinesi che, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, possono essere utilizzati i dati disponibili. La Commissione non ha ricevuto dalle autorità cinesi osservazioni o richieste di intervento del consigliere auditore.
- (28) Di conseguenza, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di persistenza o reiterazione del dumping illustrate in appresso sono state raggiunte in base ai dati disponibili, in particolare:
- i) le informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza;
 - ii) le statistiche di Eurostat e i dati raccolti dagli Stati membri a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base («la banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6»);
 - iii) le statistiche pubblicamente disponibili dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).

Non è stato possibile utilizzare la banca dati cinese delle statistiche sulle esportazioni perché la sua struttura di codifica non era sufficientemente precisa da fornire informazioni utili.

- (29) Eurostat e la banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, non indicavano la presenza di importazioni del prodotto in esame dalla RPC durante il PIR; non è stato pertanto possibile stabilire il dumping nel mercato dell'Unione durante tale periodo.
- (30) I calcoli relativi al dumping sono stati effettuati nel contesto del rischio di reiterazione del dumping.

2. Evoluzione delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

- (31) Per stabilire il rischio di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure sono stati analizzati i seguenti elementi: i) i possibili livelli di dumping nel mercato dell'Unione e in altri paesi terzi, ii) la produzione e la capacità produttiva in Cina e iii) l'attrattiva del mercato dell'Unione.
- (32) In conformità all'articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di reiterazione del dumping illustrate in appresso sono state raggiunte sulla base dei dati disponibili, ossia le fonti richiamate al considerando 28.



i) **Possibili livelli di dumping nel mercato dell'Unione e in altri paesi terzi***Paese di riferimento*

- (33) Nell'inchiesta originaria quattro produttori esportatori hanno ottenuto il trattamento di economia di mercato («TEM»). A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per gli altri produttori esportatori è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato. A tale scopo è stato necessario selezionare un paese terzo a economia di mercato («il paese di riferimento»).
- (34) Nell'inchiesta originaria e nel riesame precedente è stata scelta la Turchia come paese di riferimento. Nell'avviso di apertura del presente riesame la Commissione ha proposto di utilizzare come paese di riferimento la Turchia.
- (35) La Commissione ha cercato di raccogliere informazioni sui produttori di legno compensato di okoumé di altri potenziali paesi di riferimento e ha contattato i produttori noti di legno compensato di okoumé di Gabon, Marocco e Svizzera, invitandoli a fornire le informazioni necessarie.
- (36) Due produttori del Gabon e un produttore del Marocco si sono manifestati e hanno fornito le informazioni richieste. Nessuno dei produttori turchi ha collaborato.
- (37) Il Gabon non è stato considerato un paese di riferimento adeguato perché i produttori locali di legno compensato di okoumé avevano un evidente vantaggio comparativo, beneficiando di costi della materia prima notevolmente più bassi (¹⁾), il prodotto fabbricato in Gabon per la vendita sul mercato interno appariva di qualità scarsa, il mercato interno era ridotto e privo di importazioni di compensato di okoumé ed era in vigore un dazio all'importazione del 30 %.
- (38) Il Marocco è stato considerato un paese di riferimento adeguato in quanto, nonostante gli elevati dazi all'importazione, presentava consistenti importazioni del prodotto simile che erano in concorrenza con i prodotti di fabbricazione nazionale.
- (39) Le parti interessate sono state invitate a esprimersi in proposito. Non sono pervenute osservazioni.

Valore normale

— Per i produttori esportatori a cui è stato concesso il TEM nell'inchiesta originaria

- (40) Come indicato al considerando 33, nell'inchiesta originaria è stato accordato il TEM a quattro produttori esportatori. Data la mancanza di collaborazione, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base il valore normale per questi produttori esportatori è stato determinato in base ai dati disponibili, ossia la stima presentata nella domanda di riesame in previsione della scadenza.

— Per i produttori esportatori a cui non è stato concesso il TEM nell'inchiesta originaria

- (41) Un produttore marocchino ha collaborato inviando una risposta al questionario. In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato calcolato in base ai dati verificati nella sede di questo produttore, come indicato di seguito.
- (42) Il valore normale è stato determinato per entrambi i tipi principali di prodotto di cui al considerando 22.
- (43) È stato valutato se le vendite sul mercato interno del prodotto simile potessero essere considerate come avvenute nell'ambito di normali operazioni commerciali a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A questo scopo è stata determinata, per il prodotto simile venduto sul mercato marocchino, la percentuale di vendite remunerative effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti durante il PIR.
- (44) Il volume delle vendite remunerative del prodotto simile rappresentava meno dell'80 % del volume complessivo delle vendite del prodotto simile, quindi il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivo sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi delle sole vendite remunerative.

⁽¹⁾ L'okoumé è un legno tropicale che cresce prevalentemente in Gabon e in misura minore nella Guinea equatoriale e in Camerun.



Prezzo all'esportazione

- (45) Come indicato al considerando 28, data la mancanza di collaborazione dei produttori cinesi il prezzo all'esportazione è stato determinato in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, ossia in base alle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza. Nello specifico, il prezzo all'esportazione per entrambi i tipi principali di prodotto di cui al considerando 22 è stato determinato sulla base di oltre dieci offerte commerciali per il mercato dell'Unione e di altri paesi terzi (Bosnia-Erzegovina, Svizzera, Turchia, Stati del Golfo e Norvegia), pervenute per posta elettronica o disponibili come offerte commerciali pubbliche su diversi siti web cinesi durante il PIR e riportate nella domanda di riesame in previsione della scadenza. I prezzi citati nelle offerte commerciali erano compresi tra 313 EUR/m³ e 540 EUR/m³ (cif). Va notato che questi livelli di prezzo erano nella stessa fascia di quelli del legno compensato di okoumé delle importazioni dalla Cina riferiti da Eurostat e contenuti nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, dopo il PIR (terzo trimestre 2016). Sebbene le quantità in questione fossero marginali, questo livello di prezzo conferma che le offerte commerciali sono rappresentative come indicazione dei possibili prezzi delle esportazioni di legno compensato di okoumé dalla Cina.

Confronto

- (46) La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione così stabiliti a livello franco fabbrica per ciascun tipo di prodotto di cui al considerando 22. A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, il prezzo all'esportazione e il valore normale sono stati adeguati per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati effettuati adeguamenti per i costi di trasporto (nolo marittimo e interno) sulla base dei dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, ossia sulla base delle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza.

Margine di dumping

- (47) La Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale con la media ponderata del prezzo all'esportazione per tipo di prodotto stabilito secondo le modalità sopra esposte, in conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

— Per i produttori esportatori a cui è stato concesso il TEM nell'inchiesta originaria

- (48) Su questa base la media ponderata del margine di dumping, espressa in percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, era di oltre il 45 % sia nel mercato dell'Unione che in altri paesi terzi.

— Per i produttori esportatori a cui non è stato concesso il TEM nell'inchiesta originaria

- (49) La media ponderata del margine di dumping, espressa in percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, era di oltre il 100 % sia nel mercato dell'Unione che in altri paesi terzi.

ii) *Produzione e capacità produttiva in Cina**Produzione in Cina*

- (50) In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi nonché di informazioni pubblicamente disponibili, la produzione nella RPC è stata determinata in base alle stime fornite dal richiedente nella sua domanda di riesame in previsione della scadenza, che si fondavano sulla sua conoscenza del mercato.
- (51) Il richiedente ha stimato la produzione di legno compensato di okoumé in Cina basandosi sul numero di tronchi di okoumé importati in Cina nel 2014 e utilizzati per la produzione di legno compensato. Su questa base la produzione di legno compensato di okoumé è stata stimata in un intervallo compreso tra un minimo di 290 000 m³ e un massimo di 2,9 milioni di m³, a seconda del tipo di prodotto fabbricato, come descritto al considerando 22, ossia rispettivamente compensato intero di okoumé o compensato con rivestimento di okoumé. Questi valori corrispondevano a un quantitativo compreso tra 1,5 e 15 volte il consumo totale dell'Unione.

Capacità produttiva in Cina

- (52) In mancanza di collaborazione da parte dei produttori cinesi di legno compensato di okoumé nonché di informazioni pubblicamente disponibili sull'industria cinese del legno compensato di okoumé, la situazione



dell'industria cinese del legno compensato è stata esaminata nel suo insieme (indipendentemente dal tipo di specie di legno utilizzato), come era avvenuto nel riesame precedente. In linea con le inchieste precedenti, è stato confermato che il legno compensato è fabbricato dalle stesse imprese con gli stessi macchinari indipendentemente dal tipo di specie di legno utilizzato. Il riesame precedente aveva accertato inoltre che il legno compensato di okoumé è più remunerativo di altri tipi di legno compensato. È quindi probabile che, in assenza di misure, i produttori cinesi orientino la produzione da altri tipi di legno compensato a quello di okoumé, più remunerativo.

- (53) Su questa base la notevole capacità produttiva potenzialmente disponibile in Cina è indicata dai volumi di produzione di tutti i tipi di legno compensato che, secondo le statistiche FAO, ammontavano durante il PIR a 113 milioni di m³. Di conseguenza è sufficiente un minimo riorientamento da altri tipi di legno all'okoumé per aumentare significativamente i volumi di produzione di legno compensato di okoumé utilizzabili per le esportazioni.

iii) *Attrattiva del mercato dell'Unione*

- (54) Il principale elemento impiegato per determinare l'attrattiva del mercato dell'Unione in caso di abrogazione delle misure è stato il livello dei prezzi delle esportazioni cinesi verso altri paesi terzi rispetto al livello dei prezzi delle esportazioni cinesi verso l'Unione. Le offerte commerciali citate al considerando 45 per il mercato dell'Unione e per altri paesi terzi hanno dimostrato che durante il PIR il mercato dell'Unione era di fatto interessante, perché i prezzi delle esportazioni cinesi di legno compensato di okoumé verso il mercato dell'Unione erano più alti di quelli delle esportazioni cinesi verso i mercati di qualsiasi altro paese terzo per cui erano disponibili offerte commerciali, ad eccezione della Norvegia. Per la precisione le offerte di prezzo all'esportazione per il mercato dell'Unione superavano del 30 % circa quelle per la Bosnia-Erzegovina e del 40 % circa quelle per la Turchia e gli Stati del Golfo. Poiché non erano disponibili statistiche sul volume delle esportazioni cinesi di legno compensato di okoumé verso questi paesi, non è stato possibile determinarne la rappresentatività in termini di volume. In ogni caso i potenziali prezzi all'esportazione più alti verso il mercato dell'Unione renderebbero interessante tale mercato in quanto le esportazioni verso l'Unione permetterebbero di ottenere maggiori profitti.
- (55) A ciò si aggiunge il fatto che sono in vigore dazi antidumping sulle importazioni cinesi di legno compensato (1) nella Repubblica di Corea, in Marocco e in Turchia, mentre gli Stati Uniti d'America hanno deciso in via preliminare di istituire misure compensative sulle importazioni cinesi di legno compensato nel gennaio 2017. I produttori esportatori cinesi avranno quindi un accesso limitato a questi mercati e si vedranno ridurre le possibilità di esportare i prodotti o riorientare le esportazioni verso tali mercati. Il mercato dell'Unione diventa perciò ancora più interessante per le importazioni cinesi di legno compensato.
- (56) Vista la notevole capacità produttiva in Cina, che potrebbe essere facilmente incrementata, è pertanto probabile che in caso di abrogazione delle misure le esportazioni cinesi riprendano con volumi notevoli sul mercato dell'Unione. È opportuno ricordare che prima dell'istituzione delle misure iniziali nel 2004 il volume delle vendite cinesi nel mercato dell'Unione era di 83 606 m³, pari al 44 % del consumo dell'Unione del PIR attuale.


3. Conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping

- (57) In conclusione, la significativa capacità produttiva disponibile in Cina, la possibilità dei produttori cinesi di aumentare facilmente i volumi di produzione disponibili per le esportazioni, i possibili prezzi di dumping elevati in altri mercati di paesi terzi e sul mercato dell'Unione e l'attrattiva del mercato dell'Unione indicano che l'abrogazione delle misure comporterebbero probabilmente il ritorno dei produttori esportatori cinesi sul mercato dell'Unione a prezzi di dumping e in quantità notevoli. Si ritiene pertanto che sussista un rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure antidumping in vigore.

D. DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA DELL'UNIONE

- (58) All'interno dell'Unione il prodotto simile viene notoriamente fabbricato da tredici produttori in Francia, Grecia, Ungheria, Italia e Spagna. La produzione totale dell'Unione è stimata a 162 000 m³. I produttori dell'Unione che ne rappresentano la produzione totale costituiscono l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (59) Come indicato al considerando 12, è stato selezionato un campione di cinque produttori dell'Unione che rappresentano il 74 % della produzione totale dell'Unione durante il PIR.

(1) Codice SA 4412 31.



E. SITUAZIONE DEL MERCATO DELL'UNIONE

1. Consumo dell'Unione

- (60) Il consumo di legno compensato di okoumé nell'Unione è stato determinato a partire dai volumi di vendita dei produttori dell'Unione che hanno presentato denuncia e di altri produttori dell'Unione sul mercato dell'UE, nonché sul volume delle importazioni da paesi terzi verso l'Unione, sulla base dei dati forniti da Eurostat.
- (61) Nel periodo in esame il consumo nell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell'Unione

	2012	2013	2014	PIR
Consumo totale (in m ³)	181 749	176 005	175 652	188 727
Indice (2012 = 100)	100	97	97	104

Fonte: domanda di riesame in previsione della scadenza, Eurostat e risposte verificate al questionario

- (62) Dal 2012 al 2013 il consumo dell'Unione è diminuito. Tra il 2012 e il 2014 la tendenza al ribasso si è gradualmente stabilizzata, lasciando spazio alla crescita durante il PIR, in linea con il lieve miglioramento di alcune attività industriali. Di conseguenza durante il periodo in esame il consumo dell'Unione è leggermente aumentato (+ 4 %).
- (63) Nel valutare questo dato occorre però tenere conto degli sviluppi successivi al riesame precedente. Tra il PIR del riesame precedente (1° ottobre 2008 — 30 settembre 2009) e il PIR del presente riesame il consumo dell'Unione è diminuito complessivamente del 35 % (da 291 421 m³ durante il PIR del riesame precedente a 188 727 m³ durante il PIR del presente riesame), nonostante la leggera tendenza al rialzo nel corso dell'attuale periodo in esame. La generale tendenza al ribasso, che in realtà era iniziata ancora prima del riesame precedente, è stata spiegata dal fatto che il legno compensato di okoumé è stato in parte sostituito da altri tipi di legno tropicale. Anche la crisi economica e la conseguente contrazione di alcune attività industriali come l'edilizia, la nautica e i veicoli commerciali leggeri o da turismo, avevano contribuito al calo tendenziale della domanda di legno compensato di okoumé nell'Unione.

2. Volume, prezzi e quota di mercato delle importazioni dalla RPC

2.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dalla RPC

Tabella 2

Volume e quote di mercato delle importazioni dalla RPC

	2012	2013	2014	PIR
Volume delle importazioni (in m ³)	1 043	0	62	0
Indice (2012 = 100)	100	0	6	0
Quota di mercato in %	0,57	0,00	0,04	0,00

Fonte: Eurostat



- (64) Nel periodo in esame dell'inchiesta originaria, la quota di mercato delle importazioni dalla Cina era aumentata rapidamente, passando da quasi zero al 18,7 % ⁽¹⁾. Era successivamente scesa al 4,3 % (12 620 m³) ⁽²⁾ durante il PIR del riesame precedente. Nel periodo in esame del presente riesame, le importazioni dalla Cina sono praticamente cessate, fuorché nel 2012, quando i volumi delle importazioni cinesi sono stati di circa 1 000 m³.

2.2. Prezzo delle importazioni e sottoquotazione dei prezzi

Tabella 3

Prezzo medio delle importazioni dalla RPC e sottoquotazione dei prezzi

	2012	2013	2014	PIR
Prezzo medio in EUR/m ³	549	0,00	168	0,00
Indice (2012 = 100)	100	0	31	0

Fonte: Eurostat

- (65) L'unico anno in cui si sono registrati notevoli quantitativi di importazioni dalla Cina è stato il 2012. In quell'anno il prezzo medio delle importazioni cinesi era di 549 EUR/m³, molto al di sotto dei prezzi dell'industria dell'Unione nello stesso anno (756 EUR/m³).

3. Importazioni da altri paesi terzi

Tabella 4

Volume delle importazioni, quote di mercato e prezzi delle importazioni da altri paesi terzi

	2012	2013	2014	PIR
Gabon	40 467	43 964	41 029	42 711
Indice (2012 = 100)	100	109	101	106
Quota di mercato in %	22,3	25,0	23,4	22,6
Prezzo medio in EUR/m ³	628,64	625,76	636,40	645,32
Indice (2012 = 100)	100	100	101	103
Marocco	15 431	7 298	5 182	4 492
Indice (2012 = 100)	100	47	34	29
Quota di mercato in %	8,5	4,1	3,0	2,4
Prezzo medio in EUR/m ³	662,27	678,51	696,75	700,81
Indice (2012 = 100)	100	102	105	106

⁽¹⁾ Cfr. considerando 77 del regolamento (CE) n. 988/2004 della Commissione, del 17 maggio 2004, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di legno compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese (GU L 181 del 18.5.2004, pag. 5).


⁽²⁾ Cfr. considerando 42 e 43 del regolamento di esecuzione (UE) n. 82/2011.



	2012	2013	2014	PIR
Altri paesi terzi (*)	774	549	1 550	78
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	71	200	10
Quota di mercato in %	0,4	0,3	0,9	0,0
Prezzo medio in EUR/m ³	545,80	572,55	576,47	842,50
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	105	106	154
Totale degli altri paesi terzi	56 672	51 812	47 761	47 281
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	91	84	83
Quota di mercato in %	31,2	29,4	27,2	25,1
Prezzo medio in EUR/m ³	636,66	632,63	641,01	650,92
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	99	101	102

(*) Ad eccezione di Gabon e Marocco
 Fonte: Eurostat

- (66) Durante il periodo in esame le importazioni da altri paesi terzi sono provenute quasi esclusivamente dal Gabon e dal Marocco, mentre la quota di altri paesi terzi è stata trascurabile. Le importazioni dal Gabon e dal Marocco nell'Unione sono diminuite costantemente passando da 55 899 m³ nel 2012 a circa 47 203 m³ durante il PIR (- 16 %). Dato che il consumo dell'Unione è aumentato solo del 4 % (cfr. considerando 62 e tabella 1), la corrispondente quota di mercato del Gabon e del Marocco è diminuita ancora di più, passando dal 30,8 % nel 2012 al 25,0 % durante il PIR (- 5,7 punti percentuali).
- (67) Durante il periodo in esame della presente inchiesta i prezzi delle importazioni dal Gabon e dal Marocco erano in media del 16-17 % inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato dell'UE (cfr. tabella 8). Rispetto ai prezzi delle importazioni dalla Cina nel 2012 (l'unico anno del periodo in esame in cui la Cina ha esportato notevoli quantitativi verso l'Unione), i prezzi delle importazioni da questi paesi erano in media del 16 % superiori a quelli delle importazioni cinesi.
- (68) Più precisamente, il Gabon è il principale paese terzo per esportazioni nell'Unione. I volumi delle importazioni dal Gabon sono aumentati da 40 467 m³ nel 2012 a 42 711 m³ durante il PIR, ossia del 6 %. Tale incremento si è tradotto in un lieve aumento della quota di mercato dal 22,3 % nel 2012 al 22,6 % durante il PIR (+ 0,3 punti percentuali). I prezzi medi delle importazioni dal Gabon erano del 17-18 % più bassi di quelli dell'industria dell'Unione (cfr. tabella 8), mentre erano superiori ai prezzi medi delle importazioni dalla Cina nel 2012, l'unico anno con notevoli volumi di importazioni da questo paese nel mercato dell'Unione. Essi erano anche superiori ai potenziali prezzi delle importazioni dalla Cina calcolati in base alle offerte commerciali durante il PIR, di cui al considerando 45. Essi sono leggermente aumentati da 628,64 EUR/m³ nel 2012 a 645,32 EUR/m³ durante il PIR (+ 3 %).
- (69) Per quanto riguarda il Marocco, i volumi delle importazioni sono diminuiti considerevolmente nel periodo in esame (da 15 431 m³ nel 2012 a 4 492 m³ durante il PIR). Di conseguenza la quota di mercato è scesa dall'8,5 % nel 2012 al 2,4 % durante il PIR. I prezzi delle importazioni dal Marocco sono stati più alti dei prezzi delle importazioni dalla Cina nel 2012 e superiori ai potenziali prezzi delle importazioni dalla Cina calcolati in base alle offerte commerciali durante il PIR, di cui al considerando 45.



4. Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.1. Considerazioni generali

- (70) In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha valutato tutti i fattori e gli indicatori economici in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione.
- (71) Come indicato al considerando 12, è stato fatto ricorso al campionamento per la determinazione del pregiudizio.
- (72) Per determinare il pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. Essa ha valutato gli indicatori macroeconomici relativi all'intera industria dell'Unione in base alle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame in previsione della scadenza e contenute nelle risposte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici relativi alle sole società incluse nel campione in base ai dati contenuti nelle risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. Le due serie di dati sono state considerate entrambe rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.
- (73) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e capacità di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.
- (74) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.2. Indicatori macroeconomici

4.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo della capacità

- (75) Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'Unione hanno avuto il seguente andamento:


Tabella 5

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2012	2013	2014	PIR
Volume di produzione (in m ³)	143 729	145 002	146 287	147 767
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	101	102	103
Capacità produttiva (in m ³)	179 561	182 583	184 388	184 738
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	102	103	103
Utilizzo degli impianti in %	80	79	79	80
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	99	99	100

Fonte: domanda di riesame in previsione della scadenza e risposte verificate al questionario

- (76) Nel periodo in esame la produzione è leggermente aumentata, passando da 143 729 m³ nel 2012 a 147 767 m³ durante il PIR (+ 3 %). Questo aumento è stato in linea con il lieve miglioramento nel mercato dell'okoumé nell'Unione citato al considerando 62. Malgrado questo lieve incremento, il volume di produzione dell'industria dell'Unione è rimasto al di sotto dei volumi constatati nel periodo dell'inchiesta originaria e durante il PIR del riesame precedente, ossia al di sotto di 267 591 m³. Tale andamento ha rispecchiato il calo del consumo sul mercato e il fatto che la produzione avviene principalmente sulla base di ordinativi.



- (77) La capacità produttiva è leggermente aumentata, in linea con il volume di produzione, passando da 179 561 m³ nel 2012 a 184 738 m³ durante il PIR (+ 3 %). Tale capacità si attesta comunque a un livello notevolmente inferiore a quello del riesame precedente, ossia al 68 % in meno rispetto ai 577 205 m³ rilevati durante il PIR del riesame precedente. Il calo è da attribuire alla cessazione dell'attività di un certo numero di produttori di legno compensato okoumé dell'Unione tra cui il più grande produttore dell'Unione, Plysorol, e alla riduzione della produzione dei produttori dell'Unione rimasti in attività.
- (78) Dato che la capacità produttiva si è adeguata ai livelli di consumo più bassi sostanzialmente prima del periodo in esame, il tasso di utilizzo degli impianti è rimasto stabile e a un livello più elevato rispetto ai valori determinati durante il PIR del riesame precedente (41 %) (¹).

4.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (79) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Volume delle vendite e quota di mercato

	2012	2013	2014	PIR
Volume delle vendite (in m ³)	124 033	124 193	127 829	141 446
Indice (2012 = 100)	100	100	103	114
Quota di mercato in %	68,2	70,6	72,8	74,9

Fonte: domanda di riesame in previsione della scadenza e risposte verificate al questionario

- (80) Nel periodo in esame il volume delle vendite è aumentato, passando da 124 033 m³ nel 2012 a circa 141 446 m³ durante il PIR (+ 14 %), un aumento superiore a quello del consumo (+ 4 %) descritto al considerando 62. L'aumento dei volumi di vendita, dato anche il contemporaneo calo delle importazioni da altri paesi terzi descritto al considerando 66, ha pertanto contribuito a un aumento della quota di mercato dell'industria dell'Unione, che è passata dal 68,2 % nel 2012 al 74,9 % durante il PIR. Questa quota di mercato è comunque ancora al di sotto di quella dell'80,2 % rilevata per l'industria dell'Unione durante il PIR del riesame precedente.

4.2.3. Crescita

- (81) Mentre nel periodo in esame il consumo dell'Unione è cresciuto del 4 %, il volume delle vendite dell'industria dell'Unione ha registrato un aumento superiore (+ 14 %) che ha determinato un aumento della quota di mercato di 6,7 punti percentuali.

4.2.4. Occupazione e produttività


- (82) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Occupazione e produttività

	2012	2013	2014	PIR
Numero di dipendenti	543	480	470	492
Indice (2012 = 100)	100	88	87	91

(¹) Cfr. considerando 50 del regolamento di esecuzione (UE) n. 82/2011.



	2012	2013	2014	PIR
Produttività (in m ³ /dipendente)	265	302	311	300
Indice (2012 = 100)	100	114	118	113

Fonte: domanda di riesame in previsione della scadenza e risposte verificate al questionario

- (83) L'occupazione dell'industria dell'Unione è complessivamente diminuita del 13 % dal 2012 al 2014 e poi leggermente aumentata (+ 4 %) tra il 2014 e il PIR. Nel periodo in esame essa è complessivamente diminuita del 9 %. In seguito a cessazioni di attività e ristrutturazioni, nel periodo in esame il livello occupazionale è stato solo circa la metà del livello stabilito durante il PIR del riesame precedente (983 persone).
- (84) Come spiegato al considerando 76, il volume della produzione è aumentato del 3 % durante il periodo in esame. La produttività calcolata in termini di produzione annua (metri cubi) per lavoratore è di conseguenza aumentata del 13 % nel periodo in esame. Ciò riflette il fatto che la produzione è leggermente aumentata, mentre il livello di occupazione è diminuito, indice della maggiore efficienza e dei risultati della ristrutturazione da parte dei produttori dell'Unione.

4.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (85) Come già detto al considerando 29, durante il PIR non vi sono state importazioni del prodotto in esame dalla RPC. Non è stato quindi possibile accertare l'esistenza di dumping nel mercato dell'Unione in tale periodo e valutare l'entità del margine di dumping. Di conseguenza non vi è stata alcuna pressione diretta sui prezzi del mercato dell'Unione durante il periodo in esame. Su questa base le misure antidumping in vigore sono state nel complesso efficaci.

4.3. Indicatori microeconomici

4.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (86) Nel periodo in esame i prezzi di vendita medi dell'industria dell'Unione praticati ad acquirenti indipendenti dell'Unione hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 8

Prezzi di vendita medi e costi unitari

	2012	2013	2014	PIR
Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione (in EUR/m ³)	756	760	771	780
Indice (2012 = 100)	100	101	102	103
Costo unitario di produzione (in EUR/³)	783	762	759	778
Indice (2012 = 100)	100	97	97	99

Fonte: risposte verificate al questionario

- (87) Il prezzo medio unitario di vendita praticato dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione è aumentato del 3 % durante il periodo in esame. Questi livelli di prezzo erano comunque inferiori a quelli osservati durante la precedente inchiesta di riesame, che erano passati da 786 EUR/m³ nel 2006 a 887 EUR/m³ durante il PIR, raggiungendo un picco di 930 EUR/m³ nel 2008 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Cfr. considerando 53 del regolamento di esecuzione (UE) n. 82/2011.



- (88) Durante il periodo in esame il costo unitario di produzione ha registrato solo una lieve diminuzione dell'1 %.
- (89) La Commissione ha constatato che l'industria dell'Unione si è adattata al deterioramento della situazione del mercato riducendo la capacità produttiva e i costi di produzione rispetto al PIR del riesame precedente. Come spiegato al considerando 77, ciò ha portato alla cessazione dell'attività di grandi produttori dell'Unione, a riduzioni della produzione prima del periodo in esame e a miglioramenti della produttività durante il periodo in esame, come descritto al considerando 84.

4.3.2. Costo del lavoro

- (90) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Costo del lavoro

	2012	2013	2014	PIR
Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)	32 266	33 259	33 516	32 638
Indice (2012 = 100)	100	103	104	101

Fonte: risposte verificate al questionario

- (91) Tra il 2012 e il PIR il costo medio del lavoro per dipendente dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è rimasto stabile. Esso ha registrato soltanto un lieve aumento dell'1 %.

4.3.3. Scorte

- (92) Nel periodo in esame il livello delle scorte dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento:


Tabella 10

Scorte

	2012	2013	2014	PIR
Scorte finali (in m ³)	10 172	10 780	12 060	7 661
Indice (2012 = 100)	100	106	119	75
Scorte finali in percentuale della produzione	9	9	10	7
Indice (2012 = 100)	100	106	117	73

Fonte: risposte verificate al questionario

- (93) Generalmente, come osservato anche durante l'inchiesta originaria, il legno compensato di okoumé è fabbricato su ordinazione e i livelli delle scorte sono quindi di norma bassi. Nel periodo in esame del riesame precedente essi sono però aumentati, per raggiungere 6 589 m³ durante il PIR del riesame precedente in conseguenza del calo dei volumi delle vendite. Nel periodo in esame del presente riesame essi sono rimasti ancora a un livello relativamente elevato, diminuendo soltanto durante il PIR attuale. Essi sono in ogni caso rimasti al di sopra del livello che poteva ragionevolmente essere considerato indicativo della quantità di merce venduta ma non ancora consegnata.



- (94) Le scorte finali sono diminuite complessivamente del 25 % nel periodo in esame. Le scorte finali in percentuale della produzione sono leggermente diminuite, passando dal 9 % nel 2012 al 7 % durante il PIR (- 2 punti percentuali).

4.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale


Tabella 11

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito, capacità di ottenere capitale

	2012	2013	2014	PIR
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in percentuale del fatturato delle vendite)	- 3,5	- 0,2	1,6	0,3
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	195	247	208
Flusso di cassa (in EUR)	2 212 306	3 019 172	3 020 670	1 614 559
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	136	137	73
Investimenti (in EUR)	665 967	3 052 041	9 226 166	1 991 786
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	458	1 385	299
Utile sul capitale investito in %	- 8,2	- 0,4	3,9	0,7
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	195	247	208

Fonte: risposte verificate al questionario

- (95) La Commissione ha determinato la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in percentuale del fatturato di tali vendite. Durante l'intero periodo in esame la redditività dell'industria dell'Unione è stata molto bassa. È stata negativa all'inizio del periodo in esame ed è diventata solo leggermente positiva nel 2014 e durante il PIR. Durante il PIR essa è complessivamente aumentata passando da - 3,5 % nel 2012 a 0,3 %. Questo livello è notevolmente più basso di quello rilevato nel riesame precedente, in cui era variato tra il 4,3 % e il 9,8 %. Come spiegato ai considerando da 86 a 89, il miglioramento della redditività è da attribuirsi a un lieve aumento dei prezzi e dei volumi delle vendite, nonché a una lieve diminuzione del costo di produzione, in parte dovuto anche al miglioramento della produttività.
- (96) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dell'industria dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa è aumentato tra il 2012 e il 2014 e diminuito durante il PIR, raggiungendo livelli inferiori a quello del 2012. Nel complesso, in termini assoluti e per tutto il periodo in esame il flusso di cassa si è attestato a un livello basso, nettamente inferiore a quello del periodo in esame del riesame precedente, in cui era oscillato tra 10,5 milioni di EUR e 15,9 milioni di EUR. Il basso livello del flusso di cassa è in linea con la scarsa redditività osservata nel periodo in esame del presente riesame.
- (97) In relazione al ridimensionamento dell'industria dell'Unione, all'inizio del periodo in esame (2012) il livello degli investimenti era molto basso, significativamente al di sotto dei livelli osservati nel corso del riesame precedente e inferiore al livello necessario per compensare l'ammortamento delle immobilizzazioni. Dopo aver raggiunto livelli paragonabili a quelli del riesame precedente (tra 3,6 milioni di EUR e 8,1 milioni di EUR) nel 2013 e nel 2014, si sono poi ridotti nuovamente durante il PIR dell'inchiesta attuale.



- (98) L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto del capitale fisso. Analogamente ad altri indicatori finanziari, l'utile sul capitale investito derivante dalla produzione e dalla vendita del prodotto simile è stato negativo nel 2012 e nel 2013 e leggermente positivo nel 2014 e durante il PIR, in linea con l'andamento della redditività. L'utile sul capitale investito è complessivamente aumentato da — 8,2 % a 0,7 % nel periodo in esame.
- (99) Per quanto concerne la capacità di ottenere capitale, il basso livello di profitto dell'industria dell'Unione e la scarsa capacità di quest'ultima di generare liquidità hanno determinato un aumento molto ridotto dei fondi generati internamente. La capacità di ottenere capitale è quindi peggiorata dal riesame precedente. In alcuni casi ciò ha avuto ripercussioni sulla capacità di effettuare investimenti.

5. Conclusioni in materia di pregiudizio

- (100) Dall'analisi è emerso che l'industria dell'Unione si trovava in una situazione di fragilità. In seguito al calo del consumo del mercato dell'Unione avvenuto dopo il riesame precedente e richiamato al considerando 62, l'industria dell'Unione è stata costretta ad adattarsi al deterioramento delle condizioni di mercato, che sono migliorate solo durante il PIR. L'Unione ha risposto con ristrutturazioni e con un notevole ridimensionamento che hanno portato alla cessazione dell'attività di un certo numero di produttori dell'Unione, a una significativa perdita di posti di lavoro e a un notevole calo della capacità produttiva e del volume di produzione rispetto al riesame precedente. Questi sforzi stavano iniziando ad avere un influsso positivo verso la fine del periodo in esame del presente riesame, quando la produttività, le vendite, la quota di mercato e la redditività dell'industria dell'Unione sono di nuovo aumentate. Il processo di ripresa dell'industria dell'Unione è però lento e si trova ancora in una fase molto precoce, poiché i profitti raggiunti durante il PIR erano molto bassi rispetto a quelli ottenuti durante il periodo in esame del riesame precedente.

F. RISCHIO DI REITERAZIONE O PERSISTENZA DEL PREGIUDIZIO

- (101) Il riesame precedente aveva concluso che la scadenza delle misure avrebbe comportato con ogni probabilità una reiterazione del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione, dovuta alle importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame originario della Cina ⁽¹⁾.
- (102) A seguito del riesame precedente, il mercato dell'Unione di legno compensato di okoumé si è deteriorato con la diminuzione dei consumi descritta al considerando 63. Di conseguenza la ripresa osservata nel riesame precedente si è successivamente invertita e l'industria dell'Unione ha dovuto affrontare una serie di cessazioni di attività. Solo negli ultimi due anni del periodo in esame del riesame attuale l'industria dell'Unione è tornata a registrare profitti che, durante il PIR, erano ancora molto bassi e solo di poco superiori al pareggio.
- (103) La revisione attuale ha dimostrato che l'industria dell'Unione si trova in una situazione di fragilità. L'industria dell'Unione sarebbe pertanto particolarmente vulnerabile se le importazioni a prezzo basso e in dumping provenienti dalla Cina entrassero nuovamente nel mercato dell'Unione. Il rischio di reiterazione del pregiudizio notevole in caso di scadenza delle misure è pertanto molto alto. Una serie di elementi avvalorano questa valutazione.
- (104) In primo luogo, come descritto ai considerando 52 e 53, date le considerevoli capacità produttive dei produttori esportatori cinesi, la notevole capacità inutilizzata stimata della Cina e l'attrattiva del mercato dell'Unione, è probabile che, in assenza di misure, le importazioni provenienti dalla Cina riprendano in quantità notevoli. Per avere un'idea di quanto rapidamente i produttori esportatori cinesi possano aumentare la produzione e le esportazioni di legno compensato di okoumé, va ricordato che nel corso dell'inchiesta originaria i produttori esportatori cinesi sono riusciti ad aumentare le esportazioni verso il mercato dell'Unione da circa 9 500 m³ a oltre 83 500 m³ in meno di tre anni (dal 2001 a metà del 2003).
- (105) Non sono stati riscontrati elementi a dimostrazione del fatto che l'uso dell'okoumé nella produzione di legno compensato sia stato sostituito in modo stabile da altri tipi di legno. Dall'inchiesta è emerso che i produttori cinesi stanno ancora utilizzando l'okoumé per la produzione di legno compensato, come dimostrato dal notevole volume di produzione di legno compensato di okoumé disponibile in Cina (cfr. considerando 51). A causa dei dazi antidumping in vigore le importazioni dalla Cina sono quasi cessate durante il periodo in esame, sebbene l'inchiesta abbia confermato l'esistenza della domanda di legno compensato di okoumé sul mercato dell'Unione nel corso dello stesso periodo.

⁽¹⁾ Cfr. considerando da 64 a 72 del regolamento di esecuzione (UE) n. 82/2011.



- (106) In secondo luogo, per quanto riguarda il probabile livello dei prezzi al quale i produttori esportatori cinesi esporterebbero verso il mercato dell'Unione, poiché non vi erano importazioni dalla Cina durante il PIR il suddetto livello è stato basato sulle offerte commerciali per il mercato dell'Unione e di altri paesi terzi fornite nella domanda di riesame in previsione della scadenza di cui al considerando 45. In base a tali offerte i prezzi andrebbero da 313 EUR/m³ a 540 EUR/m³. La rappresentatività di tali indicazioni di prezzo è stata confermata dal livello dei prezzi contenuti nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, dopo il PIR del presente riesame, come indicato al considerando 45.
- (107) Su questa base i prezzi delle importazioni dalla Cina sarebbero di oltre il 100 % inferiori in media a quelli dell'industria dell'Unione.
- (108) Nella probabile ipotesi che le importazioni dalla Cina del prodotto in esame rientrino nel mercato dell'Unione a prezzi di dumping notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione e in quantità notevoli, l'industria dell'Unione non sarebbe in grado di mantenere i suoi attuali livelli dei prezzi. Il probabile calo dei prezzi comprometterebbe di fatto l'attuale ripresa, ancora debole, dell'industria dell'Unione che in poco tempo si ritroverebbe in perdita.
- (109) L'industria dell'Unione perderebbe inoltre rapidamente vendite e quota di mercato sul proprio mercato e la produzione subirebbe quindi una contrazione. Di conseguenza il tasso di utilizzo degli impianti, tornato a livelli accettabili soltanto dopo un rilevante processo di ristrutturazione, ricomincerebbe a scendere. Tale sviluppo potrebbe comportare altre cessazioni di attività dei produttori dell'Unione. Di fatto, tenuto conto della situazione ancora fragile dell'industria dell'Unione, non è escluso che l'esistenza stessa dell'industria dell'Unione rischi di essere compromessa.
- (110) Sulla base di quanto precede si conclude che, in caso di scadenza delle misure, esiste il rischio di una rapida reiterazione del pregiudizio notevole, poiché le importazioni in dumping del prodotto in esame provenienti dalla Cina riprenderebbero.

G. INTERESSE DELL'UNIONE

1. Osservazioni preliminari

- (111) In conformità all'articolo 21 del regolamento di base la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure in vigore nei confronti della Cina fosse contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione è stata basata su una valutazione di tutti i diversi interessi in causa, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

2. Interesse dell'industria dell'Unione

- (112) Il mantenimento delle misure antidumping sulle importazioni del prodotto in esame dalla Cina permetterebbe all'industria dell'Unione di ottenere più facilmente un margine di redditività plausibile, in quanto contribuirebbe ad aiutare l'industria dell'Unione a mantenere i prezzi a livelli ragionevoli per poter coprire i costi di produzione. Le misure impedirebbero ai produttori esportatori cinesi di aumentare in misura sostanziale il volume delle loro esportazioni a prezzi bassi e di dumping, per poi estromettere dal mercato l'industria dell'Unione. Di fatto, il forte rischio di reiterazione del dumping pregiudizievole è dovuto agli ingenti volumi cui l'industria dell'Unione non potrebbe opporre resistenza, soprattutto vista la situazione vulnerabile in cui si trova a seguito del deterioramento del mercato. Le misure consentirebbero all'industria dell'Unione di consolidare la ripresa e migliorare gli indicatori economici e finanziari per una redditività stabile e sana. D'altro canto, se le misure fossero lasciate scadere, l'esistenza stessa dell'industria dell'Unione sarebbe messa a repentaglio, con conseguenti cessazioni di attività e perdite di posti di lavoro nel mercato dell'Unione.
- (113) Si conclude pertanto che il mantenimento delle misure antidumping nei confronti della Cina sarebbe chiaramente nell'interesse dell'industria dell'Unione.

3. Interesse degli importatori

- (114) Nella fase iniziale sono stati contattati circa 36 potenziali importatori/utilizzatori noti, che sono stati invitati a descrivere la propria attività e a compilare, se del caso, il modulo di campionamento per gli importatori indipendenti allegato all'avviso di apertura.




- (115) Tredici importatori hanno rinviato il modulo di campionamento. Tutti hanno dichiarato di non importare legno compensato di okoumé dalla Cina.
- (116) In mancanza di elementi di prova del fatto che le misure antidumping vigenti abbiano influito in maniera rilevante sugli importatori, si conclude che il mantenimento delle misure non inciderà significativamente sugli importatori dell'Unione.
- (117) Per quanto riguarda gli utilizzatori, i principali operano nell'edilizia, nelle applicazioni industriali come gli usi finali nei settori marittimo e dei trasporti e in altri sbocchi quali l'arredamento. Secondo la domanda di riesame in previsione della scadenza queste industrie rappresentano circa l'80 % del consumo di legno compensato di okoumé. Altri grandi utilizzatori sono i fabbricanti industriali di prodotti mobili impiegati nei settori del trasporto stradale, ferroviario e marittimo e nel trasporto verticale (ascensori).
- (118) Nessuno degli utilizzatori contattati nella fase iniziale ha presentato osservazioni. Inoltre non si è manifestato alcun operatore dopo la pubblicazione dell'avviso di apertura.
- (119) Non essendovi associazioni note di utilizzatori di legno compensato di okoumé, la Commissione ha contattato l'«Ufficio europeo delle unioni dei consumatori» e lo ha invitato ad esprimersi nel merito. Non sono pervenute osservazioni.
- (120) Inoltre nessun altro utilizzatore o associazione ha trasmesso osservazioni.
- (121) In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che il mantenimento delle misure non avrebbe ripercussioni negative significative sugli utilizzatori nell'Unione.

4. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (122) In base a quanto precede la Commissione ha concluso che non vi sono motivi validi per ritenere contrario all'interesse dell'Unione il mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni di legno compensato di okoumé originario della RPC.

H. MISURE ANTIDUMPING

- (123) Dalle considerazioni sopra esposte consegue che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di legno compensato di okoumé originario della RPC, istituite con il regolamento di esecuzione (UE) n. 82/2011, dovrebbero essere mantenute.
- (124) Le aliquote del dazio antidumping applicabili alle società a titolo individuale e specificate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame fabbricato da tali società e precisamente dalle specifiche persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società, la cui ragione sociale, completa di indirizzo, non sia menzionata specificamente nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
- (125) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (per esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità di produzione o di vendita) vanno immediatamente inviate alla Commissione con tutte le informazioni pertinenti, indicando in particolare eventuali modifiche delle attività della società legate alla produzione, alle vendite sul mercato interno e alle vendite per l'esportazione, connesse ad esempio al cambiamento della ragione sociale o delle entità di produzione e di vendita. Se del caso, si modificherà di conseguenza il presente regolamento aggiornando l'elenco delle società che beneficiano dei dazi antidumping applicati a titolo individuale.
- (126) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla grande differenza tra le aliquote del dazio, in questo caso si ritiene necessaria l'adozione di misure speciali volte a garantire la corretta applicazione del dazio antidumping. Queste misure speciali comprendono la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti illustrati all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non corredate da detta fattura devono essere soggette ai dazi antidumping applicabili a «tutte le altre società».



(127) Nel caso in cui le esportazioni di una delle società soggette ad aliquote di dazio individuali più basse aumentino notevolmente in termini di volume dopo l'istituzione delle misure in questione, tale aumento di volume potrebbe essere considerato di per sé come un cambiamento della configurazione degli scambi dovuto all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze e in presenza delle necessarie condizioni può essere avviata un'inchiesta antielusione. Nell'ambito dell'inchiesta si potrà tra l'altro esaminare la necessità di sopprimere i dazi individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.

(128) Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso alcun parere.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di legno compensato di okoumé, definito come compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, in cui ciascun foglio non superi lo spessore di 6 mm, avente almeno uno strato esterno di legno di okoumé non ricoperto da una pellicola permanente di materiali diversi, attualmente classificabile al codice NC ex 4412 31 10 (codice TARIC 4412 31 10 10) ed originario della Repubblica popolare cinese.

2. L'aliquota del dazio antidumping applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate è la seguente:


Società	Aliquota del dazio	Codice addizionale TARIC
Nantong Zongyi Plywood Co. Ltd Xingdong Town, Tongzhou City, Jiangsu Province, Repubblica popolare cinese	9,6 %	A526
Zhejiang Deren Bamboo-Wood Technologies Co. Ltd Linhai Economic Development Zone, Zhejiang, Repubblica popolare cinese	23,5 %	A527
Zhonglin Enterprise (Dangshan) Co. Ltd Xue Lou Miao Pu, Dangshan County, Anhui Province 235323, Repubblica popolare cinese	6,5 %	A528
Jiaxing Jinlin Lumber Co. Ltd North of Ganyao Town, Jiashan, Zhejiang Province, Repubblica popolare cinese	17 %	A529
Tutte le altre società	66,7 %	A999

3. L'applicazione delle aliquote di dazio individuali stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di legno compensato di okoumé venduto per l'esportazione nell'Unione europea e coperto dalla presente fattura è stato fabbricato da (ragione sociale e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

4. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

17CE1212



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/649 DELLA COMMISSIONE**del 5 aprile 2017****che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURE**1.1. Misure provvisorie**

- (1) Il 7 ottobre 2016, la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione europea di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti) semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti («il prodotto in esame») originari della Repubblica popolare cinese («RPC») mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1778 ⁽²⁾ della Commissione («il regolamento provvisorio»).
- (2) L'inchiesta è stata avviata il 13 febbraio 2016 ⁽³⁾ a seguito di una denuncia presentata il 4 gennaio 2016 dall'European Steel Association («Eurofer» o «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 90 % della produzione totale dell'Unione di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati.
- (3) Come indicato al considerando 23 del regolamento provvisorio, l'inchiesta sul dumping e sul pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).
- (4) Come indicato al considerando 3 del regolamento provvisorio, la Commissione ha altresì avviato le due inchieste seguenti:
 - a) in data 13 maggio 2016 ⁽⁴⁾, un'inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni dello stesso prodotto originario della Repubblica popolare cinese;
 - b) in data 7 luglio 2016 ⁽⁵⁾, un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni dello stesso prodotto originario del Brasile, dell'Iran, della Russia, della Serbia e dell'Ucraina.

1.2. Registrazione

- (5) Come indicato nel considerando 4 del regolamento provvisorio, il denunciante ha presentato, il 5 aprile 2016, una richiesta di registrazione delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC. Il 2 giugno 2016, il denunciante ha aggiornato la richiesta fornendo dati finanziari più recenti, ma l'ha ritirata in data 11 agosto 2016.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1778 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 272 del 7.10.2016, pag. 33).

⁽³⁾ GU C 58 del 13.2.2016, pag. 9.

⁽⁴⁾ Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro o di acciai legati o non legati originari della Repubblica popolare cinese (GU C 172 del 13.5.2016, pag. 29).

⁽⁵⁾ Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell'Iran, della Russia, della Serbia e dell'Ucraina (GU C 246 del 7.7.2016, pag. 7).




1.3. Fase successiva della procedura

- (6) Dopo la divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali sulla base dei quali è stato istituito il dazio antidumping provvisorio («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), alcune parti interessate hanno presentato comunicazioni scritte. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.
- (7) In base a quanto definito in dettaglio dal considerando (135) e seguenti, una parte interessata è stata invitata dai servizi della Commissione a richiedere l'intervento del consigliere auditore in taluni procedimenti in materia commerciale («il consigliere auditore») per verificare l'accuratezza dei calcoli provvisori e il suo diritto di accesso alle informazioni riservate. L'audizione ha avuto luogo il 7 febbraio 2017.
- (8) La Commissione ha continuato a cercare e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Per disporre di dati più completi sul costo di produzione dell'Unione (in base al tipo di prodotto e al trimestre del periodo dell'inchiesta), è stato chiesto ai produttori dell'Unione inclusi nel campione di fornire dati supplementari. Tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno presentato le informazioni richieste.
- (9) La Commissione ha informato tutte le parti dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intende istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto in esame nell'Unione. A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni definitive.
- (10) Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, tenute in considerazione.

1.4. Prodotto in esame e prodotto simile

- (11) Il considerando 24 del regolamento provvisorio indica la definizione provvisoria del prodotto in esame.
- (12) I considerando da 29 a 35 del regolamento provvisorio indicano la richiesta avanzata da un produttore esportatore cinese e da un importatore di escludere gli acciai per utensili e gli acciai rapidi dalla definizione del prodotto e i motivi per i quali la Commissione ha escluso in via provvisoria gli acciai per utensili e gli acciai rapidi dalla definizione del prodotto.
- (13) Successivamente alla divulgazione delle conclusioni definitive, il denunciante ha ribadito che tale richiesta è infondata e sussiste un rischio di elusione nel caso venga accettata da parte della Commissione. La Commissione ha osservato di avere già tenuto conto del rischio di elusione nella fase provvisoria. In base a quanto indicato nel considerando 34 del regolamento provvisorio, la Commissione ha rilevato che le importazioni di acciai per utensili e di acciai rapidi rappresentano, in termini di volume, l'1,25 % circa delle importazioni cinesi totali nel 2015 e che sono classificate sotto diversi codici specifici NC. La Commissione non ha inoltre ricevuto alcun elemento che provverebbe modifiche alla configurazione degli scambi dopo l'istituzione delle misure provvisorie, tale da indicare un'eventuale elusione.
- (14) Per le ragioni delineate nei considerando da 32 a 34 del regolamento provvisorio e in assenza di fatti nuovi o di elementi di prova, la Commissione ha mantenuto in essere la sua decisione di escludere gli acciai per utensili e gli acciai rapidi dalla definizione del prodotto.
- (15) I considerando da 36 a 37 del regolamento provvisorio indicano la richiesta avanzata da un utilizzatore italiano di escludere altri determinati tipi di prodotto dalla definizione del prodotto. Come indicato nei considerando 38 e 39 del regolamento provvisorio, la Commissione ha respinto in via provvisoria tale richiesta di esclusione di prodotti ma ha affermato che la avrebbe ulteriormente esaminata. In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, l'utilizzatore italiano in questione ha ribadito la sua richiesta.
- (16) Nel corso di una visita di verifica in loco presso la sede della società, la Commissione ha cercato di chiarire i punti sollevati dall'utilizzatore.
- (17) Durante i dibattiti in questione, l'utilizzatore non ha tuttavia presentato alcun elemento nuovo. Di conseguenza, la Commissione ha respinto tali richieste e ha confermato le sue conclusioni esposte nei considerando 38 e 39 del regolamento provvisorio.
- (18) Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, l'utilizzatore italiano ha ribadito la sua richiesta di esclusione dei tipi di acciaio IF privi di interstiziali, dei tipi di acciaio a doppia fase, dei tipi di acciaio ad alto tenore di



carbonio e dei tipi di acciaio a grani non orientati del prodotto in esame. L'utilizzatore italiano ha fatto riferimento a un colloquio avuto con i funzionari della Commissione incaricati dell'inchiesta, durante il quale questi ultimi avrebbero convenuto che sussiste una differenza in termini di caratteristiche chimiche e impiego finale tra i tipi del prodotto in esame «ordinari» e quelli di elevato livello qualitativo. Tale utilizzatore ha inoltre fatto riferimento ad altre due inchieste in cui la Commissione avrebbe deciso di escludere determinati tipi di prodotto. Il primo caso concerneva un'inchiesta antielusione riguardante determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese basata su una presunta leggera modifica del prodotto. In tale circostanza un particolare tipo di foglio di alluminio utilizzato per ulteriori lavorazioni non sarebbe stato considerato come un prodotto leggermente modificato ⁽¹⁾. Il secondo caso riguardava un'inchiesta su determinati acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese ⁽²⁾, la cui definizione del prodotto era tale da escludere i gradi utilizzati nel settore automobilistico dal campo di applicazione delle misure.

- (19) La Commissione ha respinto tale richiesta. In primo luogo, la riunione presso la sede della società è stata occasione per scambiare informazioni al fine di chiarire alcuni punti sollevati dall'utilizzatore. L'utilizzatore non può nutrire nessuna legittima aspettativa da tale tipo di riunione informale. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'utilizzatore, i funzionari della Commissione incaricati dell'inchiesta non hanno mai convenuto che ci fosse una differenza tra alcuni tipi del prodotto in esame in termini di caratteristiche chimiche e impiego finale. In secondo luogo, è vero che la descrizione attuale e i codici NC del prodotto in esame includono un'ampia varietà di tipi da un punto di vista della qualità. Tuttavia, la produzione di tipi del prodotto in esame di elevato livello qualitativo sia da parte dei produttori dell'Unione che dei produttori esportatori attiene al processo di produzione del prodotto in esame e i tipi di livello qualitativo maggiore sono fabbricati a partire dallo stesso materiale di base e utilizzando gli stessi impianti di produzione. Tale argomentazione non è quindi sufficiente a comportare l'esclusione richiesta dall'utilizzatore. In terzo luogo, le due inchieste a cui si riferisce l'utilizzatore sono entrambe in corso e non è stata tratta nessuna conclusione finale. Inoltre, uno dei casi citati (il caso relativo al particolare tipo di foglio di alluminio) riguarda un'indagine antielusione e non è quindi pertinente. In quarto luogo, in relazione ai diversi tipi del prodotto in esame, compresi i cosiddetti tipi dall'elevato livello qualitativo, non è possibile individuare le differenze tra i numerosi tipi del prodotto in esame sulla base di un controllo visivo e quindi un'esclusione da parte delle autorità doganali risulterebbe impossibile da gestire. In quinto luogo, in molti casi i prodotti non possono nemmeno essere distinti tramite analisi chimiche o test microstrutturali, dato che tali caratteristiche specifiche emergono solo in seguito durante l'ulteriore processo di laminazione a freddo. In conclusione, anche tali tipi di qualità relativamente elevata soddisfano pienamente la definizione del prodotto in esame e non è stata avanzata nessuna argomentazione convincente per escluderli dalla medesima definizione.
- (20) In assenza di altre osservazioni riguardanti la definizione del prodotto e il prodotto simile, sono confermate le conclusioni raggiunte nei considerando da 24 a 28 del regolamento provvisorio.
- (21) Il prodotto in esame è pertanto costituito da determinati prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti originari della RPC.

Il prodotto in esame non comprende:

- i prodotti di acciaio inossidabile e al silicio detti «magnetici» a grani orientati,
- i prodotti di acciaio per utensili e di acciaio rapido,
- i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 600 mm, e
- i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/865 della Commissione, del 31 maggio 2016, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati provenienti dalla Repubblica popolare cinese e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 144 dell'1.6.2016, pag. 35).

⁽²⁾ Procedimenti relativi all'attuazione della politica commerciale comune, Commissione europea, Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese (GU C 459 del 9.12.2016, pag. 17).



Il prodotto in esame è attualmente classificato ai codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10, 7225 30 90, ex 7225 40 60, 7225 40 90, ex 7226 19 10, 7226 91 91 e 7226 91 99.

2. DUMPING

2.1. Valore normale


- (22) Dopo l'istituzione delle misure provvisorie e successivamente alla divulgazione delle conclusioni definitive, l'Associazione dei produttori siderurgici cinesi («Chinese Iron and Steel Association», CISA) ha affermato che la differenza tra i margini di dumping e di pregiudizio faceva dubitare dell'accuratezza del metodo utilizzato dalla Commissione. Secondo la CISA, il valore normale nel paese di riferimento era maggiore del 61 % rispetto al prezzo di riferimento per l'industria dell'Unione. Secondo la CISA, i valori normali forniti da un produttore collegato al denunciante, come nel caso della presente inchiesta, sono talvolta innaturalmente elevati.
- (23) Inoltre, la CISA ha affermato che alla luce di tale differenza, se i dati sono oggettivamente corretti, la Commissione dovrebbe invalidare la scelta con la quale gli Stati Uniti sono stati ritenuti un paese di riferimento appropriato, adeguare i dati o utilizzare al loro posto i dati dell'UE.
- (24) Ai sensi del diritto dell'Unione, la Commissione è autorizzata a utilizzare i prezzi delle società collegate ai produttori dell'UE se il paese di riferimento è appropriato. È stato questo il caso delle inchieste sulle barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza (Sud Africa) ⁽¹⁾ e sui prodotti piatti di acciaio laminati a freddo (Canada) ⁽²⁾, come affermato dalla stessa CISA. L'esistenza di un rapporto tra il produttore del paese di riferimento e un produttore dell'UE non inficia né pregiudica la determinazione del valore normale, che è basato su dati debitamente verificati.
- (25) I calcoli riguardanti il valore normale sono stati effettuati e convalidati conformemente alle norme giuridiche applicabili. Sono di fatto corretti.
- (26) Gli Stati Uniti sono un mercato competitivo con dieci produttori nazionali e ingenti importazioni da diversi paesi. Hanno adottato misure antidumping e misure compensative che consentono alle società statunitensi di operare in condizioni di concorrenza normali. Di conseguenza, la Commissione non vede motivi per non utilizzare i prezzi degli Stati Uniti. Inoltre, non è stato fornito alcun elemento di prova che giustificerebbe l'applicazione di adeguamenti.
- (27) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive una parte interessata ha contestato di nuovo la scelta con la quale, nel caso in questione, gli Stati Uniti sono stati ritenuti un paese di riferimento appropriato, mettendo in dubbio l'affidabilità del valore normale in quel paese, ritenuto troppo elevato rispetto al prezzo nel mercato dell'Unione. Considerato che i dati del produttore del paese di riferimento sono stati verificati e ritenuti corretti, tale argomentazione è stata respinta.
- (28) Per quanto riguarda la proposta di utilizzare prezzi realmente pagati o pagabili nell'Unione, l'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base consente l'utilizzo dei prezzi citati solo qualora non sia possibile utilizzare i prezzi o le esportazioni di un paese terzo ad economia di mercato. Data la possibilità di utilizzare i prezzi statunitensi (metodo del paese di riferimento) nel caso in esame, tale proposta è stata respinta.
- (29) La Commissione ha pertanto confermato le sue conclusioni relative al valore normale.

2.2. Prezzi all'esportazione

- (30) Nella fase provvisoria, la Commissione ha effettuato adeguamenti alle operazioni nelle quali i produttori esportatori esportano il prodotto in esame nell'Unione tramite società collegate che operano come importatori.

⁽¹⁾ GU L 23 del 29.1.2016, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 210 del 4.8.2016, pag. 1.



- (31) Tali adeguamenti sono stati effettuati facendo riferimento al profitto reale degli importatori collegati.
- (32) A causa del rapporto fra i produttori esportatori citati e gli operatori/importatori collegati, i profitti reali degli importatori collegati devono tuttavia essere considerati inaffidabili. Per tale motivo, conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, è opportuno che i margini di profitto siano stabiliti su una base equa dall'autorità incaricata dell'inchiesta. La Commissione ha ritenuto che, nella situazione in esame, i profitti realizzati dagli importatori indipendenti costituiscono una base equa.
- (33) Tuttavia, tenuto conto del fatto che la Commissione non ha ottenuto collaborazione da alcun importatore indipendente durante l'inchiesta in esame, la medesima ha deciso di ricorrere al profitto di un importatore indipendente di un prodotto molto somigliante. La Commissione ha pertanto utilizzato il profitto di un importatore di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo, simili per molti aspetti al prodotto in esame, come spiegato al considerando 221 del regolamento provvisorio. Il profitto in questione è stato determinato nell'inchiesta sui prodotti piatti di acciaio laminati a freddo citata al precedente considerando (24). Il calcolo dei prezzi all'esportazione è stato adeguato di conseguenza.

2.3. Confronto

- (34) Il produttore esportatore Jiangsu Shagang Group ha affermato che la Commissione ha fatto riferimento a un adeguamento specifico e non ha reso noto tutti gli adeguamenti effettuati sul prezzo all'esportazione di Shagang. La Commissione ha chiarito che la base giuridica per tale adeguamento è stata l'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base in quanto fa riferimento a un rialzo ricevuto da una società collegata che esercita funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. Shagang ha risposto affermando che dovrebbe essere considerata come un'entità economica unica comprensiva delle sue società collegate e che, di conseguenza, l'adeguamento in questione non dovrebbe essere effettuato. Il 16 novembre 2016, in seguito a una richiesta di Shagang, è stata tenuta un'audizione fra Shagang e i servizi della Commissione per discutere ulteriormente tale questione. Inoltre, successivamente alla divulgazione delle conclusioni definitive, il 12 gennaio 2017 si è svolta una seconda audizione per discutere, tra l'altro, di tale adeguamento.
- (35) Shagang ha ribadito che, per quanto concerne i prodotti di acciaio, le sue società collegate (due operatori commerciali con sede rispettivamente a Hong Kong e Singapore) trattano solo i prodotti di Shagang e che il fatto che gli operatori commerciali collegati siano anche coinvolti nel commercio di prodotti (diversi da quelli siderurgici) non fabbricati da Shagang è irrilevante nell'accertare l'esistenza di un'entità economica unica.
- (36) In base alla giurisprudenza consolidata, le istituzioni dell'Unione devono prendere in considerazione tutti i fattori necessari per determinare se l'operatore commerciale collegato esercita le funzioni di un settore vendite integrato di detto produttore e che tali fattori non possono limitarsi al prodotto in esame. In particolare, le istituzioni dell'Unione possono legittimamente tener conto di fattori quali le vendite da parte di un operatore commerciale collegato di prodotti diversi dal prodotto in esame e le vendite da parte di tale operatore di prodotti forniti da produttori diversi da quello con cui esso è collegato. Di conseguenza, la Commissione ha analizzato più fattori e stabilito, tra l'altro, che: i) c'era un rialzo coerente applicato da una società collegata in Cina ai suoi operatori commerciali collegati all'estero; ii) l'attività principale di tali operatori, equivalente all'incirca al 90 % del loro fatturato, consisteva nel commercio di prodotti diversi dal prodotto in esame, comprese le attività commerciali con parti indipendenti; iii) in alcuni casi è stato constatato che oneri e spese sono stati pagati nelle vendite all'esportazione nell'Unione; iv) la licenza commerciale di uno di tali operatori commerciali collegati descriveva le sue attività principali come «servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi, ad esempio commissionari»; v) sulla base della verifica del conto economico è stato stabilito che tutte le spese d'ufficio pertinenti erano coperte dal profitto degli operatori commerciali collegati e non dai contributi finanziari della società madre. La Commissione ha quindi rilevato che gli operatori commerciali collegati e Shagang non costituiscono un'entità economica unica. La richiesta è stata pertanto respinta ed è stato mantenuto l'adeguamento di cui all'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base.

2.4. Margine di dumping

- (37) A causa della rettifica apportata alla costruzione del prezzo all'esportazione di cui al precedente considerando (33), i margini di dumping di due gruppi di società sono stati ricalcolati e ciò ne ha determinato un lieve aumento. Tale aumento ha anche inciso sul margine di dumping di tutte le altre società che hanno collaborato o meno, in quanto il margine in questione si basa sui margini delle società che hanno collaborato.



- (38) I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, a dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Tabella 1

Margini di dumping, RPC

Produttori esportatori cinesi	Margine di dumping definitivo
Bengang Steel Plates Co., Ltd.	97,3 %
Hesteel Group Co., Ltd.	95,5 %
Jiangsu Shagang Group	106,9 %
Altre società che hanno collaborato	100,5 %
Tutte le altre società	106,9 %

3. PREGIUDIZIO**3.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione**

- (39) In assenza di osservazioni relative alla definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 62 a 66 del regolamento provvisorio.

3.2. Consumo dell'Unione

- (40) Una parte interessata ha osservato che il consumo complessivo dell'Unione è stato sottostimato in quanto le vendite dei produttori dell'Unione alle società collegate, effettuate a condizioni paragonabili a quelle possibili sul mercato libero, sono state escluse dal calcolo del consumo dell'Unione.
- (41) Tale affermazione è stata respinta. In primo luogo, in base a quanto indicato al considerando 69 del regolamento provvisorio, la distinzione tra mercato vincolato e mercato libero è pertinente ai fini dell'analisi del pregiudizio perché i prodotti destinati all'uso vincolato non sono esposti alla concorrenza diretta delle importazioni e i prezzi di trasferimento sono fissati all'interno dei gruppi in base a varie politiche dei prezzi. Al contrario, la produzione destinata al mercato libero è in concorrenza diretta con le importazioni del prodotto in esame e i prezzi sono prezzi del mercato libero. In secondo luogo, il mercato libero nel suo insieme comprende le vendite dei produttori dell'Unione ad acquirenti indipendenti e le vendite non vincolate a società collegate. Sono stati effettuati accertamenti ed è stato confermato che le vendite non vincolate in questione sono effettivamente vendite ai prezzi di mercato e che l'acquirente collegato poteva scegliere liberamente il fornitore, indipendentemente dal fatto che tale fornitore fosse collegato o meno. Di conseguenza, il consumo dell'Unione (mercato libero) non è stato sottostimato.
- (42) A tale proposito, va ricordato che l'evoluzione del consumo dell'Unione nel mercato vincolato e nel mercato libero è stata presentata e spiegata nelle tabelle 2 e 3 del regolamento provvisorio. Combinando queste due tabelle è possibile constatare che, nel periodo in esame, il consumo complessivo (comprensivo pertanto sia del mercato vincolato che di quello libero) ha avuto il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo complessivo (mercato vincolato e libero) (tonnellate)

	2012	2013	2014	PI
Consumo complessivo	72 181 046	74 710 254	76 026 649	77 427 389
Indice (2012 = 100)	100	104	105	107

Fonte: Risposte al questionario Eurofer ed Eurostat



- (43) La tabella sopra riportata mostra che il consumo complessivo è aumentato e ha raggiunto un livello che, nel periodo dell'inchiesta, è stato superiore rispetto a quello dell'inizio del periodo in esame. Questa tendenza è spiegata dall'aumento del consumo vincolato che, in termini assoluti, è stato più marcato dell'aumento del consumo nel mercato libero.
- (44) La Commissione ha pertanto confermato le sue conclusioni sul consumo dell'Unione enunciate ai considerando da 67 a 74 del regolamento provvisorio.

3.3. Importazioni dal paese interessato

- (45) In assenza di altre osservazioni relative al volume, alla quota di mercato e al prezzo delle importazioni dal paese interessato, la Commissione ha inoltre confermato le sue conclusioni su tali argomenti enunciate ai considerando da 75 a 82 del regolamento provvisorio.

3.4. Situazione economica dell'industria dell'Unione

3.4.1. Osservazioni generali

- (46) Non sono state ricevute osservazioni riguardanti la presente parte del regolamento provvisorio.

3.4.2. Indicatori macroeconomici

- (47) A seguito delle misure provvisorie, una parte interessata ha affermato che la maggior parte degli indicatori macroeconomici dell'industria dell'Unione mostrano una tendenza positiva e ha contestato la conclusione della Commissione secondo cui l'industria dell'Unione avrebbe subito un pregiudizio notevole.
- (48) Tale affermazione è stata respinta. In primo luogo, la Commissione non ha affermato nel regolamento provvisorio che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole. Al contrario, nel considerando 119 del regolamento provvisorio, la Commissione ha affermato che l'industria dell'Unione si trovava in una condizione di vulnerabilità alla fine del periodo dell'inchiesta, ma non fino al punto di aver subito un pregiudizio notevole nel periodo in esame ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. In secondo luogo, a tale riguardo, come descritto al considerando 117 del regolamento provvisorio, la Commissione si è riferita al fatto che l'andamento di alcuni indicatori macroeconomici (quali il volume della produzione e i tassi di utilizzo della capacità dovuti all'aumento nel consumo vincolato e libero) era ancora positivo.
- (49) La Commissione ha pertanto confermato le sue conclusioni sugli indicatori macroeconomici enunciate ai considerando da 87 a 103 del regolamento provvisorio.

3.4.3. Indicatori microeconomici

- (50) La medesima parte interessata ha rilevato che durante il periodo in esame, indipendentemente dal volume (ridotto o elevato) delle importazioni dalla Cina, i costi unitari dei produttori dell'Unione inclusi nel campione sono stati sempre maggiori dei loro prezzi di vendita, con la sola eccezione del 2014. Ha inoltre dichiarato che i produttori dell'Unione inclusi nel campione non hanno in buona parte registrato profitti durante il periodo in esame. Di conseguenza, tale parte interessata ha chiesto alla Commissione di esaminare ulteriormente il motivo per cui:
- a) i produttori di acciaio dell'Unione inclusi nel campione hanno subito la loro perdita più pesante nel periodo 2012-2013 quando i volumi delle importazioni cinesi erano a un livello basso e i prezzi delle importazioni cinesi erano pari o perfino superiori a quelli dell'industria dell'Unione;
- b) durante il medesimo periodo, i loro prezzi di vendita erano inferiori al loro costo unitario di produzione.
- (51) A tale riguardo, in primo luogo, la Commissione ha fatto riferimento al considerando 106 del regolamento provvisorio in cui ha affermato che le prestazioni dell'industria dell'Unione sono state influenzate in modo



negativo nel 2012 e nel 2013 dalle conseguenze della crisi del debito nella zona euro e dal calo della domanda di acciaio nel 2012. Nel 2014, l'industria dell'Unione ha iniziato un processo di ripresa continuato anche nella prima metà del 2015. Tale miglioramento temporaneo della situazione dell'industria europea è stato generato dall'intensificazione degli sforzi profusi per rimanere competitiva, in particolare aumentando la produttività della forza lavoro dell'Unione. In secondo luogo, come indicato al considerando 107 del regolamento provvisorio, il costo di produzione è rimasto generalmente superiore ai prezzi di vendita che sono stati in calo e, al fine di limitare la perdita della quota di mercato, i produttori dell'Unione hanno seguito la spirale al ribasso dei prezzi e ridotto considerevolmente il prezzo di vendita, in particolare nel 2015. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto di aver sufficientemente esaminato e chiarito tali elementi.


- (52) La medesima parte interessata ha inoltre affermato che, calcolando le quantità di vendita in base alle tabelle 7 e 14 del regolamento provvisorio, ha rilevato che i produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentano solo il 31 % del volume totale delle vendite dell'industria dell'Unione mentre il considerando 64 del regolamento provvisorio afferma che rappresentano il 45 % della produzione totale dell'Unione. La parte interessata di cui trattasi ha sostenuto che tale notevole differenza desta dubbi sulla rappresentatività del campione e che qualsiasi modifica nel campione potrebbe aver portato a conclusioni sul pregiudizio completamente diverse.
- (53) Come indicato al considerando 64 del regolamento provvisorio, la produzione totale dell'Unione è stata calcolata pari a circa 74,7 milioni di tonnellate. Ciò comprende sia il mercato libero sia quello vincolato. Le tabelle 7 e 14 del regolamento provvisorio fanno invece chiaro riferimento solo al mercato libero e comprendono pertanto solo le vendite nel mercato libero. La differenza rilevata si spiega con il fatto che la produzione totale utilizzata per il confronto effettuato dalla parte interessata in questione era comprensiva delle vendite vincolate, mentre avrebbe dovuto tenere in considerazione solo le vendite nel mercato libero. Di conseguenza, non vi è ragione di nutrire dubbi sulla rappresentatività del campione scelto.
- (54) In assenza di altre osservazioni, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 104 a 116 del regolamento provvisorio.

3.4.4. Conclusioni relative al pregiudizio

- (55) In base all'esame delle osservazioni, sintetizzate nei considerando da (39) a (54), la Commissione ha confermato le sue conclusioni enunciate ai considerando da 117 a 119 del regolamento provvisorio. La Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione si è trovata in una condizione di vulnerabilità alla fine del periodo dell'inchiesta, ma non fino al punto di aver subito un pregiudizio notevole nel periodo in esame ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

4. MINACCIA DI PREGIUDIZIO

- (56) Secondo la giurisprudenza, in determinate circostanze le istituzioni dell'Unione hanno il diritto di prendere in considerazione i dati del periodo successivo all'inchiesta nel corso di inchieste antidumping avviate sulla base di asserzioni di minaccia di pregiudizio. Infatti, la giurisprudenza ritiene che la determinazione di una minaccia di pregiudizio necessiti, per sua stessa natura, di un'analisi prospettica. Inoltre, l'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento di base prevede che la constatazione di una minaccia di pregiudizio notevole debba essere accertata sulla base di fatti e non di semplici asserzioni, congetture o remote possibilità e che il mutamento di circostanze che porterebbe a una situazione in cui il dumping causerebbe un pregiudizio debba essere chiaramente prevedibile e imminente.
- (57) Ai sensi della giurisprudenza e in base a quanto esposto al considerando 122 del regolamento provvisorio, dopo l'istituzione delle misure provvisorie la Commissione ha continuato la sua analisi prospettica, principalmente raccogliendo dati relativi alla seconda metà del 2016 per tutti i fattori che aveva esaminato in via provvisoria e analizzando se tali dati supplementari avrebbero potuto essere utilizzati per confermare o confutare le conclusioni basate sui dati relativi al periodo dell'inchiesta.
- (58) La Commissione ricorda inoltre che ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, che si applica ugualmente alle inchieste avviate sulla base di un'asserzione di minaccia di pregiudizio, le conclusioni rappresentative devono basarsi su un periodo che termina prima dell'apertura dei procedimenti. Tale principio è teso a garantire che i risultati dell'inchiesta siano rappresentativi e affidabili assicurando che i fattori su cui si fonda l'accertamento del dumping e del pregiudizio non siano influenzati dal comportamento dei produttori interessati in seguito all'apertura del procedimento antidumping e, dunque, che il dazio definitivo imposto a seguito del procedimento sia idoneo a porre rimedio in modo efficace al pregiudizio causato dal dumping.



4.1. Sensibile tasso di incremento delle importazioni oggetto di dumping sul mercato dell'Unione, tale da far prevedere un sostanziale aumento delle importazioni

4.1.1. Aggiornamento dei dati relativi al periodo successivo all'inchiesta

- (59) Come indicato al considerando 124 del regolamento provvisorio, le importazioni dal paese interessato sono aumentate in modo significativo: da 246 720 a 1 519 304 tonnellate fra il 2012 e il periodo dell'inchiesta. Nel medesimo considerando viene anche indicato che il volume delle importazioni cinesi è aumentato ulteriormente (dell'8,5 %) nella prima metà del 2016 (773 275 tonnellate), rispetto alla prima metà del 2015 (712 390 tonnellate).
- (60) I dati disponibili per il periodo supplementare luglio-settembre 2016, se espressi sulla base delle medie mensili, mostrano che le importazioni cinesi oggetto di dumping hanno iniziato a diminuire rispetto al periodo dell'inchiesta (2015) e al periodo successivo all'inchiesta (gennaio-giugno 2016).

Tabella 3

Evoluzione del volume delle importazioni cinesi (tonnellate)

	2014	PI (2015)	gennaio-giugno 2016	luglio-settembre 2016
Volume delle importazioni dalla Cina	592 104	1 519 304	773 275	296 267
MEDIA mensile delle importazioni cinesi	49 342	126 608	128 879	98 756


Fonte: Eurostat

- (61) La Commissione ha pertanto rilevato che si è interrotta la tendenza all'aumento del volume. Tuttavia, nel valutare la rilevanza e l'affidabilità di tali cifre per confermare o confutare l'analisi della minaccia di pregiudizio, la Commissione ha anche osservato che:
- la media mensile del volume delle importazioni cinesi nel periodo luglio-settembre 2016 è ancora il doppio della media mensile delle importazioni nel 2014;
 - il calo della media mensile del volume delle importazioni cinesi da luglio a settembre 2016 (rispetto al 2015) può essere spiegato con:
 - l'effetto dissuasivo della richiesta di registrazione presentata dal denunciante il 5 aprile 2016 e del suo aggiornamento nel giugno 2016 (ritirata tuttavia solo a metà di agosto 2016),
 - l'adozione da parte della Commissione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1329⁽¹⁾, ai sensi del quale i dazi antidumping sono stati riscossi retroattivamente per la prima volta, e
 - la conoscenza dell'intenzione della Commissione di decidere in merito alle misure provvisorie entro otto mesi dall'apertura dell'inchiesta (invece di nove mesi).

4.1.2. Osservazioni delle parti interessate a seguito del regolamento provvisorio

- (62) Una parte interessata ha sostenuto che la Commissione ha fondato la sua analisi principalmente su una serie di dati raccolti nove mesi dopo il periodo dell'inchiesta, ossia dalla fine del 2015, e che questo non può essere il modo più affidabile per stabilire la probabilità dell'aumento sostanziale delle importazioni. Inoltre ha altresì sostenuto che un'analisi dell'andamento delle importazioni per un periodo di tempo rappresentativo avrebbe mostrato un calo del volume delle importazioni. Di conseguenza, la parte interessata in questione ha ritenuto che l'analisi della minaccia di pregiudizio della Commissione presentasse diverse imperfezioni.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1329, del 29 luglio 2016, che riscuote il dazio antidumping definitivo sulle importazioni registrate di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU L 210 del 4.8.2016, pag. 27).



- (63) In primo luogo, la Commissione ha osservato di aver fornito tutti i dati allora disponibili, enunciati al considerando 124 del regolamento provvisorio, sia per il periodo in esame sia per il periodo successivo all'inchiesta. In secondo luogo, la Commissione ha nuovamente aggiornato al considerando (60) tutte le informazioni riguardanti il volume delle importazioni cinesi. Nell'aggiornamento in questione, la Commissione ha effettivamente osservato una diminuzione nella media mensile del volume delle importazioni cinesi a partire dal luglio 2016 che può essere tuttavia spiegata principalmente per le ragioni esposte nel considerando (61).

4.1.3. Osservazioni delle parti interessate in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive

- (64) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, la *China Iron and Steel Association* (CISA) ha da un lato accolto con favore l'utilizzo da parte della Commissione dei dati supplementari relativi al periodo successivo all'inchiesta, ma dall'altro ha sostenuto che la valutazione della Commissione sull'evoluzione delle importazioni cinesi a partire dal luglio 2016 era sbagliata. Detta parte interessata ha affermato che, concretamente, il volume delle importazioni cinesi ha iniziato a diminuire costantemente dall'inizio del 2016. Ha inoltre sostenuto che la Commissione, affermando che la diminuzione più recente delle esportazioni cinesi sarebbe stata probabilmente un fenomeno temporaneo, stava violando il principio generale di cui all'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento di base in quanto l'esistenza di una minaccia di un pregiudizio materiale deve «essere accertata sulla base di fatti e non di [...] asserzioni, congetture o remote possibilità». La CISA ha quindi invitato la Commissione a prendere in considerazione gli ultimi dati relativi al periodo successivo all'inchiesta sulla base dei soli fatti e a evitare di interpretare tali dati alla luce di remote possibilità o asserzioni non provate. Osservazioni analoghe sono state ricevute da altri due produttori esportatori cinesi e dall'utilizzatore italiano.
- (65) La Commissione ha convenuto che la tendenza all'aumento del volume si è arrestata, ma principalmente a partire da luglio 2016. Tuttavia, ha anche osservato che il livello assoluto rimaneva ancora elevato. Mentre le importazioni cinesi per il periodo gennaio-giugno 2016 (773 275 tonnellate per sei mesi) erano più basse rispetto al periodo giugno-dicembre 2015 (806 914 tonnellate per sei mesi), i volumi medi delle importazioni per il periodo gennaio-giugno 2016 erano ancora superiori al periodo giugno-dicembre 2015 (712 390 tonnellate per sei mesi) e a tutti gli altri semestri precedenti. In secondo luogo, la Commissione non ha analizzato la tendenza dei volumi delle importazioni come un fattore isolato, ma ha adottato un approccio globale. Non ha ponderato e valutato solamente tutti i fattori elencati nell'articolo 3, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento di base, ma anche alcuni fattori aggiuntivi quali la redditività e gli ordini acquisiti (cfr. le seguenti sezioni da 4.2 a 4.5.), in modo da avere un solido fondamento concreto per la sua valutazione complessiva.
- (66) Per quanto riguarda le ragioni che portano a ritenere che le esportazioni cinesi sono diminuite per lo più a partire dalla seconda metà del 2016, le spiegazioni della Commissione si basano su tre fatti, ovvero gli annunci pubblici fatti nella comunicazione sull'acciaio, la richiesta di registrazione presentata dal denunciante nel caso in esame e la decisione sulla riscossione retroattiva dei dazi su certi prodotti di acciaio laminati a freddo:

- sulla base della comunicazione della Commissione sull'acciaio del 16 marzo 2016 («Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa») ⁽¹⁾ i produttori esportatori cinesi sono stati messi al corrente dell'intenzione della Commissione di «sfruttare immediatamente i margini disponibili per continuare ad accelerare l'adozione delle misure provvisorie» riducendo le procedure di indagine di un mese (da nove a otto mesi); di conseguenza, a causa dell'apertura del caso in esame il 13 febbraio 2016, i produttori esportatori cinesi erano consapevoli che le misure provvisorie avrebbero potuto essere istituite all'inizio dell'ottobre 2016,
- il 5 aprile 2016, il denunciante ha presentato una richiesta di registrazione delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC; il 2 giugno 2016, il denunciante ha aggiornato la richiesta presentando informazioni più recenti; ne consegue che gli esportatori e i produttori esportatori erano ben informati e consapevoli del rischio che, se avessero spedito il prodotto in esame a partire dalla seconda metà del 2016, i loro prodotti simili esportati potevano essere sottoposti a dazi retroattivi 90 giorni prima dell'eventuale istituzione dei dazi provvisori nell'ottobre 2016, ossia entro il luglio 2016,
- il 29 luglio 2016, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1329, ai sensi del quale i dazi antidumping sono stati riscossi retroattivamente per la prima volta su certi prodotti di acciaio laminati a freddo, che rientrano anch'essi fra i prodotti siderurgici; di conseguenza, il rischio che le misure venissero applicate nel presente procedimento a partire dall'inizio del luglio 2016 diveniva sempre più concreto a causa della riscossione retroattiva che coinvolgeva nel caso in questione un prodotto di acciaio.

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti, Bruxelles, 16.3.2016, COM(2016) 155 final — Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa.



- (67) La CISA sostiene inoltre che le spiegazioni fornite dalla Commissione sulle ragioni per cui le importazioni cinesi sono diminuite a partire dalla seconda metà del 2016 sono «remote possibilità o asserzioni non provate». Come sopra indicato, le spiegazioni fornite dalla Commissione si basano su fatti. La Commissione rileva che la CISA stessa non ha fornito una spiegazione alternativa plausibile sul motivo per cui le esportazioni cinesi sono diminuite.
- (68) In assenza di altre osservazioni, la Commissione ha pertanto confermato la sua conclusione secondo cui la più recente diminuzione delle esportazioni cinesi è probabilmente destinata a essere un fenomeno temporaneo dovuto alle circostanze specifiche identificate al considerando (61) e non è in grado di confutare le conclusioni della Commissione concernenti l'esistenza di una minaccia di pregiudizio. Se non verrà adottata alcuna misura nella fase definitiva, è molto probabile che il volume delle importazioni cinesi aumenti di nuovo, soprattutto alla luce dell'attuale eccesso di capacità nella RPC e della capacità di assorbimento insufficiente dei paesi terzi o della stessa RPC, come spiegato a partire dal considerando (70).

4.1.4. Conclusione

- (69) Il calo del volume delle importazioni cinesi dopo il luglio 2016 può essere spiegato dall'effetto dissuasivo della richiesta di registrazione e dalla conoscenza dell'intenzione della Commissione di decidere in merito alle misure provvisorie entro otto mesi dall'apertura dell'inchiesta. Inoltre, il livello assoluto del volume delle importazioni cinesi a partire dal luglio 2016 rimane molto elevato, se paragonato al 2014. Per i motivi citati, è probabile che tale diminuzione del volume delle importazioni sarebbe stata solo temporanea e che tale tendenza si sarebbe invertita se non fosse stata adottata alcuna misura. Non ha pertanto modificato la valutazione della Commissione secondo cui si è verificata una chiara e imminente minaccia di pregiudizio al termine del periodo dell'inchiesta.

4.2. Capacità liberamente disponibili sufficienti

4.2.1. Aggiornamento dei dati relativi al periodo successivo all'inchiesta

- (70) Come osservato al considerando 133 e nella tabella al considerando 185 del regolamento provvisorio, nel 2014 la produzione effettiva del prodotto in esame nella RPC (317,4 milioni di tonnellate) è stata circa il quintuplo della produzione complessiva totale di Russia, Ucraina, Iran e Brasile riuniti (57,4 milioni di tonnellate). Questo valore è indicativo dell'enorme capacità produttiva del prodotto in esame nella RPC. Inoltre, come esposto ai considerando 139 e 140 del regolamento provvisorio, la Commissione ha ritenuto insufficiente la capacità di assorbimento del mercato cinese e ha ritenuto molto improbabile che paesi terzi sarebbero stati in grado di assorbire da soli l'enorme quantità di capacità liberamente disponibile.
- (71) Dopo l'istituzione delle misure provvisorie, la Commissione ha aggiornato la tabella di cui al considerando 185 del regolamento provvisorio in base ai dati più recenti disponibili nel modo seguente:

Tabella 4

Produzione effettiva del prodotto simile da parte di paesi terzi (in migliaia di tonnellate)

Paese	Capacità produttiva di acciaio grezzo stimata per l'anno 2015 (¹)	Produzione di acciaio grezzo nel 2014	Produzione di acciaio grezzo nel 2015 (²)	Eccesso teorico di capacità nel 2015 (²)	Produzione effettiva di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo nel 2014	Produzione effettiva di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo nel 2015
Russia	90 000	71 461	70 898	19 102	26 898	27 509
RPC	1 153 098	822 750	803 825	349 273	317 387	322 259



Paese	Capacità produttiva di acciaio grezzo stimata per l'anno 2015 ⁽¹⁾	Produzione di acciaio grezzo nel 2014	Produzione di acciaio grezzo nel 2015 ⁽²⁾	Eccesso teorico di capacità nel 2015 ⁽²⁾	Produzione effettiva di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo nel 2014	Produzione effettiva di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo nel 2015
Ucraina	42 500	27 170	22 968	19 532	7 867	6 314
Iran	28 850	16 331	16 146	12 704	8 276	7 872
Brasile	49 220	33 897	33 256	15 964	14 229	13 388

⁽¹⁾ Fonte dei dati sulla capacità: OCSE [OCSE, DSTI/SU/SC(2016)6/Final, 5 settembre 2016, Directorate for Science, Technology and Innovation, *Updated steelmaking capacity figures and a proposed framework for enhancing capacity monitoring activity*, allegato, pag. 7 e seguenti].

⁽²⁾ Fonte dei dati sulla produzione: Associazione mondiale dei produttori siderurgici, Steel Statistical Yearbook 2016, tabella 1 alle pagg. 1 e 2 e tabella 13 a pag. 35, <http://www.worldsteel.org/statistics/statistics-archive/yearbook-archive.html>

I dati di cui sopra, aggiornati al 2015 e relativi alla produzione del prodotto simile, dimostrano che il paese interessato supera di gran lunga tutti gli altri grandi paesi esportatori; i valori di cui sopra, aggiornati al 2015 e relativi alla capacità di acciaio grezzo, mostrano inoltre che solo la RPC ha un eccesso di capacità così marcato (che ammonta a quasi 350 milioni di tonnellate nel 2015, rispetto ai 317 milioni di tonnellate nel 2014, come indicato nella tabella di cui al considerando 185 del regolamento provvisorio).

Di conseguenza, la Commissione ha ribadito che l'eccesso di capacità nella produzione di acciaio nella RPC costituisce un importante indicatore dell'esistenza di una minaccia di pregiudizio imminente per l'industria dell'Unione.

(72) Inoltre, le informazioni e le proiezioni riguardanti la capacità cinese di acciaio grezzo e il prodotto in esame rese disponibili dal luglio 2016 hanno continuato a mostrare le medesime incoerenze:

a) da un lato, la Commissione ha ricevuto informazioni non dimostrate in merito al fatto che la RPC abbia apparentemente iniziato a ridurre il suo eccesso di capacità: a tale riguardo, la delegazione dell'UE a Pechino ha riferito che un vicedirettore della *China Iron and Steel Association* (CISA) ha dichiarato che probabilmente la RPC eliminerà 70 milioni di tonnellate di eccesso di capacità (annuncio del 28 ottobre 2016) nel 2016; inoltre, i gruppi Baosteel e Wuhan Steel hanno anch'essi annunciato di aver completato, già nell'ottobre 2016, i tagli di capacità previsti per il 2016 (annuncio del 24 ottobre 2016);

b) dall'altro lato, secondo alcune recenti proiezioni dell'OCSE ⁽¹⁾, la capacità cinese avrà un aumento persino maggiore nel 2016, nel 2017 e nel 2018; la parte cinese ha continuato a non partecipare a una piattaforma bilaterale con l'Unione e la RPC tesa a controllare l'eccesso di capacità nel settore dell'acciaio; inoltre, il 13° piano quinquennale relativo al «Piano per il potenziamento e l'adeguamento del settore siderurgico» (2016-2020) presuppone un volume della produzione di acciaio grezzo pari a 750-800 milioni di tonnellate nel 2020 e un calo della capacità di produzione dell'acciaio grezzo di 100-150 milioni di tonnellate fino al 2020; il piano incoraggia peraltro le imprese operanti nel settore dell'acciaio a trovarsi in una buona condizione per spostarsi all'estero e creare basi di produzione di acciaio nonché centri di lavorazione e distribuzione.

In sintesi, il problema dell'eccesso di capacità nel settore siderurgico nella RPC è riconosciuto dalle autorità cinesi e, nonostante alcuni annunci effettuati dal 30 giugno 2016, è improbabile che venga risolto nel prossimo futuro. L'eccesso di capacità cinese è talmente elevato da non poter essere concretamente eliminato nel breve o nel medio periodo.

(73) I dati riguardanti la capacità di assorbimento della RPC, divenuti disponibili a partire dal luglio 2016, sono limitati. La Commissione ha tuttavia rilevato che la crescita della domanda interna cinese di acciaio è prevista «vicina allo zero» nei prossimi 4-5 anni (2015-2020) in quanto gli investimenti (come quelli nel settore dell'edilizia) sono rallentati e ciò inciderà notevolmente sul consumo interno cinese di prodotti di acciaio finiti ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Relazione del comitato per l'acciaio dell'OCSE, 8-9 settembre 2016, *Updated steelmaking capacity figures and a proposed framework for enhancing capacity monitoring activity*.

⁽²⁾ Richard Lu, 15 luglio 2016, *The downside Chinese steel demand scenario: gory details*, http://www.crugroup.com/about-cru/cruinsight/The_downside_Chinese_steel_demand_scenario_gory_details



- (74) I dati riguardanti la capacità di assorbimento dei paesi terzi divenuti disponibili a partire dal luglio 2016 hanno mostrato che:
- da un lato, nel gennaio 2016 la Malaysia ha concluso un'inchiesta di salvaguardia contro la Cina e altri paesi in merito agli arrotolati laminati a caldo mentre, nell'aprile 2016, la Turchia ha concluso un'inchiesta antidumping riguardante gli arrotolati laminati a caldo importati da Cina, Francia, Giappone, Romania, Russia, Slovacchia e Ucraina;
 - dall'altro lato, l'India ha recentemente istituito aliquote definitive del dazio in un'inchiesta di salvaguardia sulle piastre e sulle lamiere piatte laminate a caldo di acciai legati e non legati; inoltre, il Brasile ha avviato un'inchiesta antisovvenzioni contro le importazioni di prodotti piatti in acciaio al carbonio laminati a caldo; infine, i produttori turchi hanno depositato nuove petizioni relative ai dazi compensativi e antidumping contro le importazioni di arrotolati laminati a caldo originari, fra l'altro, della Cina; a tale riguardo, dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, una parte interessata ha informato la Commissione che le autorità turche avevano nel frattempo aperto una nuova inchiesta antidumping il 21 dicembre 2016 riguardante le lamiere pesanti e certi tipi di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo.

Di conseguenza, in base a tali informazioni aggiornate, non è probabile che i paesi terzi siano in grado di assorbire le crescenti esportazioni cinesi a causa dell'enorme quantità di capacità cinese liberamente disponibile. Anche se è stata mantenuta la stabilità delle esportazioni cinesi verso altri paesi terzi è probabile che, se non fosse stata adottata alcuna misura, il mercato dell'Unione avrebbe continuato a essere fra i principali obiettivi delle esportazioni cinesi oggetto di dumping.

4.2.2. Osservazioni delle parti interessate a seguito del regolamento provvisorio e della divulgazione delle conclusioni definitive

- (75) A seguito del regolamento provvisorio, il denunciante si è riferito al fatto che la RPC ha annunciato fin dal 2008 vari piani per far fronte all'eccesso di capacità nel settore dell'acciaio ma che nessuno di essi ha avuto successo. Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, il denunciante ha ribadito che sono falliti anche i precedenti tentativi cinesi di limitare l'eccesso di capacità nazionale nel settore dell'acciaio. Di conseguenza, secondo tale parte interessata, è probabile che il governo cinese non sia in grado di porre rimedio all'enorme eccesso di capacità che ha interessato il settore dell'acciaio per molti anni e a cui ha tentato di rimediare senza successo in diverse precedenti occasioni.
- (76) D'altro canto, successivamente alla divulgazione delle conclusioni definitive, un'altra parte interessata ha affermato che il governo cinese ha recentemente annunciato di avere centrato i suoi obiettivi relativi alla riduzione della capacità nel settore dell'acciaio nel 2016 e di essere fortemente impegnato a ridurre ulteriormente la capacità nel medesimo settore.
- (77) Per quanto riguarda l'argomentazione secondo cui il governo cinese non sarebbe mai riuscito a ridurre l'enorme eccesso di capacità, la Commissione è tenuta a effettuare un'analisi prospettica in caso di minaccia di pregiudizio. La Commissione ha quindi considerato le dichiarazioni del denunciante irrilevanti in quanto si riferiscono al passato e non possono essere usate per dedurre il comportamento futuro del governo cinese.
- (78) Quanto all'argomentazione opposta sulla riduzione della capacità cinese presentata da altre parti interessate, la Commissione ha ribadito che le informazioni e le proiezioni disponibili riguardanti la capacità cinese di acciaio grezzo e del prodotto in esame mostrano discrepanze. Tuttavia, pur non contestando i seri impegni assunti dalla Cina per ridurre la sua capacità, resta il fatto che l'attuale eccesso di capacità cinese, come indicato nella tabella 20 del regolamento provvisorio, è talmente elevato da non poter essere concretamente eliminato nel breve o nel medio periodo.
- (79) Per quanto riguarda la capacità di assorbimento dei paesi terzi, una parte interessata si è riferita al fatto che la Malaysia e la Turchia hanno concluso due inchieste contro la RPC sugli arrotolati laminati a caldo. Di conseguenza, detta parte interessata ha concluso che la presunta probabilità di deviazione del traffico commerciale verso l'Unione si è ridotta.
- (80) Le affermazioni di cui trattasi sono state respinte: come indicato al considerando (74), è probabile che altri paesi adottino misure e ciò rende poco probabile che i paesi terzi inizino ad assorbire da soli l'enorme capacità cinese.
- (81) Per quanto concerne la capacità di assorbimento della RPC, non sono state ricevute osservazioni da alcuna parte interessata.



4.2.3. *Conclusioni*

- (82) In conclusione, i dati relativi al periodo successivo all'inchiesta confermano l'analisi della Commissione effettuata nella fase provvisoria: dati i progressi limitati dal punto di vista del taglio dell'ingente eccesso di capacità nel 2016, è probabile che, se non venisse adottata alcuna misura, un volume significativo dell'ingente eccesso di capacità produttiva esistente nel settore siderurgico, compreso il prodotto simile, continuerebbe a essere indirizzato verso il mercato dell'Unione. L'attuale eccesso di capacità e l'insufficiente capacità di assorbimento dei paesi terzi o della stessa RPC indicano la probabilità di un notevole aumento delle esportazioni cinesi nell'Unione se non venisse adottata alcuna misura nella fase definitiva.

4.3. **Livello dei prezzi delle importazioni**4.3.1. *Aggiornamento dei dati relativi al periodo successivo all'inchiesta*

- (83) Per quanto riguarda il livello dei prezzi delle importazioni, il considerando 142 del regolamento provvisorio ha indicato che i prezzi medi delle importazioni dal paese interessato sono calati del 33 %, da 600 EUR/tonnellata nel 2012 a 404 EUR/tonnellata nel 2015. Inoltre, la tabella di cui al considerando 145 del regolamento provvisorio ha evidenziato un ulteriore calo progressivo dei prezzi unitari delle importazioni cinesi che sono entrate nel mercato dell'Unione nel periodo gennaio-giugno 2016 successivo all'inchiesta.
- (84) I dati disponibili riguardanti il livello dei prezzi delle importazioni per il periodo luglio-settembre 2016 mostrano un aumento dei prezzi medi delle importazioni cinesi:

Tabella 5

Prezzi medi delle importazioni cinesi nel periodo successivo all'inchiesta

	gennaio 2016	giugno 2016	luglio 2016	agosto 2016	settembre 2016
Prezzi medi delle importazioni cinesi (EUR/t)	326	308	371	367	370

Fonte: Eurostat


- (85) Il recente aumento dei prezzi delle importazioni cinesi deve essere inserito nel seguente contesto:
- i prezzi delle importazioni cinesi non sono stati i soli ad aumentare dopo il 30 giugno 2016; anche i prezzi delle importazioni degli altri principali paesi che esportano nell'Unione sono aumentati a partire dalla medesima data;
 - il livello raggiunto negli ultimi tre mesi (luglio-settembre 2016) era ancora inferiore ai costi medi di produzione dell'industria dell'UE (circa 431 EUR/tonnellata al termine del periodo dell'inchiesta, come indicato nella tabella 11 di cui al considerando 104 del regolamento provvisorio). Di conseguenza, nonostante l'aumento del livello dei prezzi, persiste la profonda depressione dei prezzi che pone l'industria dell'UE in una situazione insostenibile;
 - un motivo importante che ha portato a tali aumenti dei prezzi a livello mondiale per il prodotto in esame è l'aumento del prezzo delle materie prime. Nell'ottobre 2016 i prezzi del carbone da coke, in particolare, erano quasi il doppio (a circa 200 EUR/tonnellata) rispetto ai prezzi nella prima metà del 2016. Ciò è stato causato dall'effetto combinato dell'obbligo di riduzione dell'orario di lavoro nelle miniere di carbone cinesi e di una serie di interruzioni del lavoro presso le miniere australiane. In tale contesto è opportuno notare che la RPC e l'Australia sono fra i principali paesi produttori di carbone da coke al mondo. L'aumento esponenziale del prezzo del carbone da coke è indicato nel grafico seguente ⁽¹⁾.

(1) <http://www.businessinsider.com.au/is-it-a-bird-a-plane-no-its-the-coking-coal-price-2016-10>
<https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-09-23/goldman-says-higher-coking-coal-prices-are-here-to-stay>



Grafico

Evoluzione del prezzo del carbone da coke



Di conseguenza, è possibile presumere che i prezzi del prodotto in esame inizieranno nuovamente a calare, una volta svanito l'effetto di tali circostanze eccezionali riguardanti il carbone da coke.

4.3.2. Osservazioni delle parti interessate a seguito del regolamento provvisorio

- (86) Una parte interessata ha dichiarato che l'esame della Commissione arriva fino a giugno 2016, mentre i prezzi delle importazioni del prodotto in esame sono stati in continuo aumento dal giugno 2016. La medesima parte ha chiesto alla Commissione di tenere in considerazione tali dati più recenti. Un'altra parte interessata ha inoltre affermato che i prezzi delle importazioni hanno recentemente iniziato ad aumentare.
- (87) Come indicato nella tabella di cui al considerando (84), la Commissione ha confermato che i prezzi delle importazioni cinesi sono aumentati nel periodo luglio-settembre 2016. Tali parti interessate non hanno tuttavia menzionato il fatto che i prezzi sono aumentati a livello mondiale a causa di un incremento nei prezzi delle materie prime, in particolare del carbone da coke, come indicato al considerando (85).

4.3.3. Osservazioni delle parti interessate in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive

- (88) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive la *China Iron and Steel Association (CISA)* ha nuovamente sostenuto che la Commissione stava violando il principio generale di cui all'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento di base in quanto l'esistenza di una minaccia di un pregiudizio materiale deve «essere accertata sulla base di fatti e non di [...] asserzioni, congetture o remote possibilità». In tale contesto ha fatto riferimento a «un contesto particolare, fatto di semplici possibilità». In secondo luogo, la CISA ha dichiarato che l'affermazione della Commissione, secondo cui il prezzo medio delle importazioni nell'ultimo periodo luglio-settembre 2016 era inferiore al costo di produzione dell'industria dell'Unione alla fine del periodo dell'inchiesta, porta a conclusioni errate in quanto tale raffronto si basa su due periodi diversi e quindi non è un confronto equo. Osservazioni analoghe sono state ricevute da un utilizzatore italiano e da altri produttori esportatori cinesi. Uno di tali produttori esportatori cinesi ha indicato che i prezzi delle importazioni sono diminuiti del 13,5 % tra gennaio e settembre 2016.
- (89) Anche un altro produttore esportatore cinese ha osservato che una tendenza all'incremento dei prezzi delle importazioni è un'indicazione dell'assenza di una minaccia di pregiudizio e, a tale riguardo, ha fatto riferimento alla giurisprudenza.
- (90) In primo luogo, per quanto riguarda l'affermazione secondo cui la Commissione avrebbe violato il principio generale di cui all'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento di base, la Commissione ribadisce di aver basato la sua decisione su fatti e non su asserzioni, congetture o remote possibilità. La Commissione ha tenuto in considerazione fatti quali i dati della tabella 5, e ha interpretato tali dati, ravvisando un calo dei prezzi fino al



giugno 2016, e successivamente un aumento, dovuto principalmente a un incremento nei prezzi delle materie prime come indicato al considerando 85. In secondo luogo, la CISA stessa non fornisce una spiegazione alternativa plausibile relativa all'evoluzione dei prezzi delle importazioni cinesi. In terzo luogo, la Commissione non ha analizzato la tendenza dei prezzi cinesi come un fattore isolato, ma ha adottato un approccio globale. Non ha ponderato ed esaminato solamente tutti i fattori elencati nell'articolo 3, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento di base, ma anche fattori aggiuntivi quali la redditività e gli ordini acquisiti (cfr. sezione 4.5) al fine di avere un solido fondamento concreto per la sua valutazione complessiva.

- (91) Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui la Commissione ha intenzionalmente indotto in errore le parti interessate confrontando il prezzo medio delle importazioni nel periodo luglio-settembre 2016 con il costo di produzione dell'industria dell'Unione alla fine del periodo dell'inchiesta, la Commissione ha distinto con chiarezza entrambi i periodi. In tale contesto, è inoltre importante sottolineare che i dati sul costo di produzione dell'industria dell'Unione relativi alla fine del periodo dell'inchiesta erano i dati più recenti disponibili nel presente procedimento in quanto i dati sui costi di produzione dell'industria dell'Unione relativi al periodo successivo all'inchiesta non sono stati raccolti. In ogni caso, anche se — ipoteticamente — il costo di produzione dell'industria dell'Unione nel periodo più recente fosse diminuito, non verrebbe contraddetto il fatto che il livello dei prezzi cinesi nel settembre 2016 stava ancora esercitando un'enorme pressione sui prezzi dell'industria siderurgica dell'Unione.
- (92) Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui la Commissione non ha seguito la giurisprudenza, la Commissione ha rilevato che tale argomentazione è inefficace in quanto, nel caso in questione, la Commissione stessa ha analizzato l'andamento dei prezzi delle materie prime nel periodo successivo all'inchiesta, come indicato al considerando 85. Tale argomentazione è quindi respinta.

4.3.4. Conclusioni

- (93) Anche con l'aumento dei prezzi delle importazioni cinesi a partire dal luglio 2016, e in assenza di altre osservazioni, i dati sui prezzi relativi al periodo successivo all'inchiesta non contraddicono la conclusione secondo cui il calo dei prezzi cinesi ha portato a una minaccia di pregiudizio. Tale minaccia non è stata eliminata dal recente incremento dei prezzi delle importazioni cinesi verificatosi a partire dal luglio 2016. Come indicato al considerando 85, anche tale maggiore livello dei prezzi non rimedia alla profonda depressione dei prezzi che pone l'industria dell'UE in una situazione insostenibile, se viene paragonato l'aumento dei prezzi cinesi al costo di produzione dei produttori dell'Unione al termine del periodo dell'inchiesta. Infine, la Commissione ha concluso che l'aumento dei prezzi delle importazioni potrebbe essere solo una tendenza temporanea, che è probabile si interrompa quando non vi saranno più i motivi che stanno alla base degli aumenti dei prezzi delle materie prime. I produttori esportatori cinesi hanno adottato una politica dei prezzi aggressiva nel mercato dell'Unione, in particolare nella seconda metà del 2015 e nella prima metà del 2016. Se non viene adottata alcuna misura e tenuto conto dell'attuale ingente eccesso di capacità cinese nel settore dell'acciaio, nel quale rientra anche il prodotto in esame, i produttori esportatori cinesi potrebbero mantenere una strategia aggressiva in materia di prezzi, abbassando i loro prezzi di vendita a livelli minimi.

4.4. Livello delle scorte


4.4.1. Aggiornamento dei dati relativi al periodo successivo all'inchiesta

- (94) Per quanto riguarda il livello delle scorte, il considerando 147 del regolamento provvisorio ha indicato che la Commissione non ha ritenuto tale fattore particolarmente significativo, soprattutto perché i produttori dell'Unione producono su commissione, caratteristica che consente loro di mantenere basso il livello delle scorte.
- (95) Per quanto riguarda le scorte nella RPC, la Commissione non è ancora stata in grado di trovare dati complessivi relativi alle scorte per il periodo successivo all'inchiesta nonostante le sue stesse ricerche e le richieste ai produttori cinesi che hanno collaborato.
- (96) La Commissione ha tuttavia rilevato che le scorte di acciaio nei depositi di 40 grandi città cinesi sarebbero scese dai 9,41 milioni di tonnellate di fine settembre 2016 ai 8,89 milioni di tonnellate di fine ottobre 2016. Inoltre, le scorte di acciaio di 80 grandi laminatoi cinesi ammontavano a 13,46 milioni di tonnellate alla fine del settembre 2016 ⁽¹⁾ rispetto a 16,07 milioni di tonnellate alla fine del settembre 2015.

4.4.2. Osservazioni delle parti interessate a seguito del regolamento provvisorio e della divulgazione delle conclusioni definitive

- (97) Non sono pervenute osservazioni dalle parti interessate per quanto riguarda il livello delle scorte.

⁽¹⁾ Estratto da *Worldsteel monthly update on the Chinese steel industry*, ottobre 2016.



4.4.3. *Conclusione*

- (98) In conclusione, le scorte di acciaio nella RPC sono rimaste all'incirca agli stessi livelli del 30 giugno 2016, esposti nel considerando 150 del regolamento provvisorio. La Commissione ha pertanto confermato la sua conclusione enunciata nel considerando 151 del regolamento provvisorio.

4.5. **Altri elementi: redditività e ordini acquisiti nell'Unione dall'industria dell'Unione**4.5.1. *Aggiornamento dei dati del periodo successivo all'inchiesta*

- (99) Come indicato al considerando 155 del regolamento provvisorio, gli ordini acquisiti hanno registrato un andamento negativo. L'inchiesta ha inoltre accertato un ulteriore deterioramento della redditività dei denunciati che rappresentano circa il 90 % della produzione totale dell'industria dell'Unione.

I dati disponibili per il periodo dal luglio 2015 al giugno 2016 mostrano un ulteriore deterioramento della redditività, nonostante una tendenza più positiva (rispetto al 2015) per i relativi ordini acquisiti di seguito indicata:

Tabella 6

Evoluzione della redditività e degli ordini acquisiti dei denunciati

Descrizione	2013	2014	2015	aprile 2015 — marzo 2016	luglio 2015 — giugno 2016
Redditività	- 4,86 %	- 1,28 %	da - 3 a - 5 %	da - 5 a - 7 %	da - 7 a - 9 %
Ordini acquisiti	16 631 630	16 677 099	15 529 155	15 636 444	15 944 183

Fonte: Eurofer, sono verificati tutti i dati ad eccezione dell'ultima colonna

4.5.2. *Osservazioni delle parti interessate in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive*

- (100) Successivamente alla divulgazione delle conclusioni definitive, la *China Iron and Steel Association* (CISA) ha sostenuto che, per il fatto che gli ordini acquisiti nel periodo successivo all'inchiesta sono aumentati, i produttori dell'Unione hanno ricevuto più ordini e per l'industria dell'Unione si prospetta quindi un futuro positivo.
- (101) La Commissione ha convenuto che gli ordini acquisiti erano aumentati leggermente, ma allo stesso tempo ha fatto riferimento alle perdite record sostenute dai denunciati e presenti a loro volta nella medesima tabella. Di conseguenza, anche se si verificasse un eventuale recupero da parte dei produttori dell'Unione durante il periodo più recente successivo all'inchiesta, tale recupero non compenserebbe il marcato aumento delle perdite sostenute durante lo stesso periodo.

4.5.3. *Conclusione*

- (102) In conclusione, e in assenza di altre osservazioni, la Commissione ha rilevato un ulteriore deterioramento della redditività dei denunciati nel periodo più recente. Di conseguenza, la valutazione secondo cui vi sarebbe stata la minaccia di un pregiudizio imminente alla fine del 2015 non è stata contraddetta. Al contrario, l'ulteriore deterioramento della redditività in tutta la prima metà del 2016 ha confermato l'accuratezza della valutazione della Commissione in merito a tale indicatore.

4.6. **Prevedibilità e imminenza nel mutamento di circostanze**

- (103) L'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento di base dispone che «il mutamento di circostanze atto a creare una situazione in cui il dumping causerebbe un pregiudizio deve essere stato chiaramente prevedibile e deve essere imminente».
- (104) Come indicato al considerando 157 del regolamento provvisorio, tutti i fattori di cui sopra sono stati analizzati e verificati in relazione al periodo dell'inchiesta. In particolare la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha raggiunto il livello insostenibile del - 10 % nel quarto trimestre del 2015, quando è stata maggiormente avvertita la pressione dei prezzi cinesi.



- (105) I dati relativi al periodo successivo all'inchiesta hanno inoltre rivelato che la tendenza negativa della redditività dell'Unione, iniziata nella seconda metà del 2015, ha continuato nel corso della prima metà del 2016.
- (106) I dati disponibili per il periodo luglio-settembre 2016 hanno evidenziato una situazione variegata. Mentre il volume delle importazioni cinesi è calato, l'eccesso di capacità ha continuato a costituire una minaccia. Per quanto riguarda l'aumento dei prezzi cinesi durante lo stesso periodo recente, anche se — ipoteticamente — il costo di produzione dell'industria dell'Unione nel periodo più recente fosse diminuito, resta il fatto che il livello dei prezzi cinesi nel settembre 2016 stava esercitando un'enorme pressione sui prezzi dell'industria siderurgica dell'Unione. Ne consegue che la minaccia di pregiudizio è stata imminente e prevedibile dopo il termine del periodo dell'inchiesta.
- (107) La Commissione ha pertanto confermato che si è verificato un mutamento di circostanze chiaramente prevedibile e imminente alla fine del periodo dell'inchiesta, che avrebbe instaurato una situazione nella quale il dumping sarebbe stato causa di pregiudizio.


4.7. Conclusioni relative alla minaccia di pregiudizio

- (108) Come indicato al considerando 158 del regolamento provvisorio, l'industria dell'Unione si stava riprendendo nel 2014 e nei primi due trimestri del 2015, ma quasi tutti gli indicatori di pregiudizio hanno cominciato a segnalare un drastico peggioramento nel corso della seconda metà del 2015. L'inchiesta ha rivelato che la tendenza negativa in questione, iniziata nella seconda metà del 2015, non è scomparsa nella prima metà del 2016. Tutti i fattori esaminati nel quadro dell'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento di base, in particolare il notevole tasso di aumento delle importazioni in dumping nel 2015 a prezzi in ulteriore calo, l'enorme eccesso di capacità nella RPC e l'andamento negativo della redditività dell'industria dell'Unione, puntano pertanto nella stessa direzione.
- (109) I dati disponibili per il periodo luglio-settembre 2016 presentano una situazione variegata. Mentre il volume delle importazioni cinesi è calato, l'eccesso di capacità ha continuato a costituire una minaccia e i prezzi sono rimasti inferiori al costo di produzione dell'industria dell'Unione nonostante il loro recente incremento.
- (110) Alla luce di questa analisi, la Commissione ha concluso che alla fine del periodo dell'inchiesta sussisteva una minaccia di pregiudizio chiaramente prevedibile e imminente per l'industria dell'Unione. Tale valutazione non è stata contraddetta dagli sviluppi sopra analizzati relativi al periodo successivo all'inchiesta.
- (111) La Commissione ha pertanto respinto le affermazioni di CISA, a seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, secondo cui la valutazione della Commissione non era in linea con la giurisprudenza, facendo notare le seguenti due principali differenze tra il suo approccio nel caso in questione e quello che ha portato all'adozione del regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio (¹):
- in primo luogo, come indicato al considerando 119 del regolamento provvisorio, è stato rilevato che, nel presente caso, l'industria dell'Unione si trovava in una condizione di vulnerabilità alla fine del periodo dell'inchiesta, ma non fino al punto di aver subito un pregiudizio notevole nel periodo in esame ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base,
 - in secondo luogo, la Commissione ha analizzato e valutato a fondo, per quanto possibile nel caso in questione, i dati relativi al periodo successivo all'inchiesta, al fine di confermare o confutare le sue conclusioni, conformemente alla giurisprudenza.

5. NESSO DI CAUSALITÀ

- (112) Una parte interessata ha ribadito che, durante il periodo dell'inchiesta, la Russia aveva il maggiore volume di importazioni verso l'Unione e che la quota di mercato delle importazioni cinesi, nonostante il suo aumento nel corso di tutto il periodo in esame, ha continuato a rimanere a un livello molto basso, vale a dire pari al 4 % circa. Successivamente alla divulgazione delle conclusioni definitive, un'altra parte interessata ha inoltre osservato che una semplice quota di mercato delle importazioni cinesi pari al 4 % precludeva l'esistenza di un nesso di causalità.
- (113) Tali asserzioni sono state già trattate nei considerando da 177 a 188 del regolamento provvisorio. Inoltre, per quanto riguarda la quota di mercato, il considerando 77 del regolamento provvisorio ha affermato che la quota totale di mercato delle importazioni cinesi verso l'Unione si è più che quintuplicata durante il periodo in esame.

(¹) Regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 262 del 6.10.2009, pag. 19).



- (114) Secondo il denunciante, sarebbe opportuno cumulare gli effetti delle importazioni in dumping dalla Cina con le importazioni in dumping da altri cinque paesi oggetto di un'inchiesta, che è attualmente in corso. In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il denunciante ha ribadito tale punto.
- (115) La Commissione non ha ritenuto possibile in questo caso cumulare le importazioni oggetto di dumping combinando le due inchieste. Il concetto di importazioni che sono «simultaneamente oggetto di inchieste antidumping», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, contempla le importazioni oggetto della medesima inchiesta o le importazioni oggetto di due diverse inchieste che sono in corso simultaneamente e che hanno periodi di inchiesta identici o che coincidono in larga misura. Nel caso in questione, entrambe le inchieste sono state svolte in periodi differenti che si sovrappongono solamente per sei mesi.
- (116) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha confermato le sue conclusioni enunciate ai considerando da 197 a 198 del regolamento provvisorio.

6. INTERESSE DELL'UNIONE

6.1. Interesse dell'industria dell'Unione


- (117) In assenza di altre osservazioni relative all'interesse dell'industria dell'Unione, è stata confermata la conclusione raggiunta nel considerando 203 del regolamento provvisorio.

6.2. Interesse degli importatori

- (118) In assenza di altre osservazioni relative all'interesse degli importatori, la Commissione ha altresì confermato la sua conclusione raggiunta nel considerando 204 del regolamento provvisorio.

6.3. Interesse degli utilizzatori

- (119) A seguito della divulgazione delle conclusioni provvisorie, alcuni utilizzatori hanno affermato che non sarebbe nell'interesse dell'Unione istituire misure antidumping contro il paese in esame. Essi hanno affermato che le misure antidumping sarebbero contrarie agli interessi degli utilizzatori in quanto:
- avrebbero un effetto anticoncorrenziale e;
 - porterebbero a un aumento del volume delle importazioni di prodotti a valle fabbricati in paesi terzi.
- (120) L'affermazione secondo cui le misure antidumping avrebbero un effetto anticoncorrenziale è stata già trattata nei considerando da 205 a 212 del regolamento provvisorio. L'affermazione secondo cui le misure antidumping sul prodotto in esame porterebbero a un aumento del volume delle importazioni di prodotti a valle fabbricati in paesi terzi non è stata sostenuta da ulteriori informazioni sostanziali. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.
- (121) L'utilizzatore italiano che ha collaborato nel corso dell'inchiesta ha sostenuto che il considerando 210 del regolamento provvisorio dovrebbe essere integrato anche dall'indicazione dell'impatto delle misure antidumping sui margini di profitto. A tale riguardo, l'utilizzatore italiano ha affermato che — ipotizzando un dazio antidumping pari al 22,6 % — il suo profitto al lordo delle imposte diminuirebbe di 2,3 punti percentuali. Di conseguenza, ha concluso che l'istituzione di misure antidumping avrebbe un impatto significativo sulla sua redditività e, a maggior ragione, sugli altri utilizzatori indipendenti più piccoli che operano nella trasformazione del prodotto in esame. La Commissione ha riconosciuto che i dazi antidumping avranno un effetto negativo sulla redditività dell'utilizzatore italiano. Tuttavia, la Commissione ha altresì rilevato che l'utilizzatore non dipende esclusivamente dalle importazioni cinesi ma, nel periodo dell'inchiesta, ha anche acquistato il prodotto in esame da produttori dell'Unione nonché da altri produttori di paesi terzi. Inoltre, la sua redditività rimarrebbe positiva, anche se a un livello inferiore.
- (122) Successivamente alla divulgazione delle conclusioni definitive, il denunciante ha sostenuto che i risultati di tale utilizzatore italiano in termini di crescita e profitti sono in netto contrasto con quelli dei produttori dell'Unione, che registrano pesanti perdite. La Commissione ha ritenuto che tale argomentazione non modificava l'analisi dell'impatto sugli utilizzatori. Al contrario, gli interessi dei produttori dell'Unione erano già stati presi in considerazione, come indicato nella sezione 6.1.
- (123) Infine, la Commissione non ha potuto valutare l'impatto dell'istituzione di misure su altri utilizzatori, in quanto questi ultimi non hanno collaborato durante l'inchiesta.



- (124) Alla luce di quanto precede e in assenza di altre osservazioni, la Commissione ha confermato la sua conclusione raggiunta al considerando 213 del regolamento provvisorio.

6.4. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (125) In assenza di altre osservazioni relative all'interesse dell'Unione, sono state confermate le conclusioni raggiunte nei considerando da 214 a 217 del regolamento provvisorio.

7. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

7.1. Livello di eliminazione del pregiudizio

- (126) La Commissione ha scelto di stabilire provvisoriamente al 7 % il profitto di riferimento in base a uno studio dell'OCSE, che ha simulato come si sarebbe svolta la ripresa dell'industria dell'Unione dalla recessione causata dalla crisi economica e finanziaria del 2009. Dopo l'istituzione delle misure provvisorie e come indicato al considerando 224 del regolamento provvisorio, la Commissione ha esaminato ulteriormente tale questione non solo alla luce delle osservazioni ricevute dopo la divulgazione delle conclusioni, ma anche richiedendo e analizzando maggiori informazioni a tale riguardo.
- (127) Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie e definitive, alcune parti hanno formulato osservazioni sul profitto di riferimento del 7 %. Una parte interessata ha affermato che tale profitto era troppo basso mentre secondo un'altra parte interessata il medesimo profitto era eccessivo.
- (128) Eurofer ha ritenuto troppo basso il profitto di riferimento del 7 %. In primo luogo, ha sostenuto che il metodo più opportuno per determinare il margine di profitto era basarsi sui dati delle inchieste precedenti relative ai prodotti piatti laminati a caldo (del 2000) o sulla redditività raggiunta dall'industria siderurgica nel 2008. Basare il profitto di riferimento sui profitti realizzati nel 2000 porterebbe a un profitto di riferimento del 12,9 %, mentre basarlo sui profitti realizzati nel 2008 porterebbe a un profitto di riferimento pari al 14,4 %. Eurofer ha affermato che data l'assenza di cambiamenti tecnologici e finanziari nell'Unione fin dal 2000, sarebbe opportuno utilizzare i profitti realizzati nel 2000. Un'altra opzione sarebbe l'utilizzo dei profitti realizzati nel 2008, in quanto la Commissione ha verificato i dati sulla redditività per un periodo di 10 anni, compreso il 2008 che è stato l'anno precedente al manifestarsi della crisi finanziaria. Eurofer ha aggiunto che il profitto di riferimento non dovrebbe essere stabilito in base agli anni in cui l'industria è stata colpita dalla crisi economica o dalle importazioni in dumping provenienti dal paese interessato. In secondo luogo, la Commissione ha respinto entrambi gli approcci ma Eurofer ha affermato che il profitto di riferimento sostenuto dallo studio del 2013 dell'OCSE dovrebbe essere adeguato alla luce dei risultati reali raggiunti nel periodo dell'inchiesta dall'industria europea dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo. Ciò porterebbe quindi a un ragionevole margine di profitto del 10 %.
- (129) Come spiegato al considerando 220 del regolamento provvisorio, l'inchiesta ha stabilito che basare il profitto di riferimento sui profitti realizzati nel 2000 non è un'opzione ragionevole. Anche nell'ipotesi improbabile secondo cui — come affermato da Eurofer — dal 2000 non si sarebbe verificato alcun cambiamento tecnologico e finanziario nell'Unione, a partire dal medesimo anno si sono perlomeno verificati alcuni cambiamenti nelle dimensioni del mercato dell'Unione a causa dell'aumento del numero di Stati membri nel periodo 2000-2016. In secondo luogo, per i motivi spiegati al considerando 222 del regolamento provvisorio, non è un'opzione adeguata nemmeno la scelta di basare il profitto di riferimento sui profitti realizzati nel 2008, principalmente perché i casi di minaccia di pregiudizio necessitano piuttosto di un'analisi prospettica. Infine, la richiesta di Eurofer di aumentare il profitto di riferimento dal 7 % al 10 % — nel caso di un profitto di riferimento che non si basa sul 2000 o sul 2008 — non è stata sufficientemente motivata.
- (130) Il produttore esportatore cinese Hebei Iron & Steel Group ⁽¹⁾ e il suo importatore collegato Dufenco SA hanno sostenuto che utilizzare un profitto di riferimento del 7 % era eccessivo, inadeguato e non accurato per i seguenti motivi: in primo luogo, rispecchia una stima degli utili molto incerta e i cui parametri di base sono nel frattempo cambiati; in secondo luogo, rispecchia la redditività necessaria per la sopravvivenza dell'industria siderurgica dell'Unione nel suo insieme, non specificamente quella dei produttori siderurgici dell'Unione del prodotto in esame; in terzo luogo, da quando la Commissione aveva stabilito in via provvisoria che le importazioni erano state oggetto di dumping nel 2015, non sono state invece rilevate pratiche di dumping negli anni 2012-2014 durante i quali i profitti realizzati sono stati compresi fra - 3,3 % (perdita) e 0,4 % (profitto). In alternativa, ipotizzando che vi fossero state pratiche di dumping negli anni 2012-2014, l'anno più recente nel quale non sussistono elementi comprovanti il fatto che le importazioni del prodotto in esame siano state oggetto di dumping è il 2011, anno in cui i profitti realizzati hanno ammontato in media al 3,11 %. Inoltre, in seguito alla

⁽¹⁾ Come spiegato al considerando (168), durante l'inchiesta «Hebei Iron & Steel Group» ha modificato il suo nome in «Hesteel Group Co., Ltd.». Hanno cambiato nome anche le sue società collegate. La Commissione ha riconosciuto tali modifiche ai nomi e ha di conseguenza debitamente adattato l'articolo 1, paragrafo 2.



divulgazione delle conclusioni definitive, lo stesso produttore esportatore cinese ha dichiarato che tale approccio violava in modo evidente la giurisprudenza della Corte, in quanto considerava fattori diversi dal dumping ed era in realtà inteso ad assicurare la sopravvivenza dell'industria siderurgica dell'Unione.

- (131) In primo luogo, secondo la Commissione, la parte interessata non ha dimostrato le sue affermazioni con le quali ha sostenuto che, nel frattempo, sono cambiati i parametri di riferimento alla base dello studio utilizzato per stabilire il 7 % del profitto di riferimento.
- (132) In secondo luogo, la parte interessata ha altresì sostenuto che lo studio rispecchia una redditività necessaria per la sopravvivenza dell'industria siderurgica dell'Unione nel suo complesso, non specificamente dei produttori di acciaio dell'Unione del prodotto in esame. A tale riguardo, come già esposto al considerando 223 del regolamento provvisorio, in assenza di altri dati affidabili la Commissione ha equiparato i dati relativi all'industria siderurgica nel suo complesso al prodotto in esame, dal momento che i prodotti piatti di acciaio laminati a caldo rappresentano una quota consistente della produzione di acciaio grezzo.
- (133) In terzo luogo, non sembra opportuna l'osservazione relativa all'utilizzo dei dati sulla redditività del 2011 o del periodo 2012-2014. Il profitto di riferimento è il prezzo che l'industria dell'Unione potrebbe ragionevolmente attendersi in normali condizioni di concorrenza, in assenza di importazioni in dumping. Come citato al considerando 106 del regolamento provvisorio, gli anni 2012, 2013 e 2014 non possono essere considerati come anni nei quali sono sussistite condizioni di concorrenza normali, date le conseguenze della crisi del debito della zona euro e il calo della domanda di acciaio nel 2012. Inoltre, come rilevato nel caso dei prodotti laminati a freddo ⁽¹⁾, i dati del 2011 non sono affidabili a causa dell'impatto della crisi finanziaria del 2009 che ha continuato a influire sui dati sulla redditività anche due anni dopo.
- (134) In base a quanto sopra enunciato, la Commissione ha confermato che il profitto di riferimento pari al 7 % non era la base più opportuna nel caso di minaccia di pregiudizio in esame. Il presente quadro è in linea con la sentenza della Corte ⁽²⁾ secondo cui l'analisi della possibilità che sussista una minaccia di pregiudizio necessita, per sua stessa natura, di un'analisi prospettica.

7.2. Misure definitive

7.2.1. Accesso ai dati riservati

- (135) Il rappresentante legale di un produttore esportatore cinese ha affermato che le informazioni diffuse con la divulgazione delle conclusioni provvisorie non gli consentono di avanzare osservazioni sulla correttezza e sulla pertinenza delle conclusioni della Commissione concernenti il margine di dumping, gli effetti sui prezzi e il calcolo dei margini di pregiudizio e nemmeno sul fatto che, per il calcolo della sottoquotazione e della vendita sottocosto, siano state prese in considerazione tutte le vendite dei produttori dell'Unione inclusi nel campione o solo quelle per le quali sono stati venduti tipi di prodotto equivalenti dai produttori esportatori cinesi. In tale contesto, l'8 novembre 2016, il produttore esportatore cinese ha chiesto chiarimenti. L'8 novembre 2016 e in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il produttore esportatore cinese ha inoltre chiesto l'accesso a determinate informazioni riservate. Ha suggerito di concedere l'accesso a tali informazioni riservate solo ai rappresentanti legali o, in alternativa, di coinvolgere il consigliere auditore.
- (136) L'8 dicembre 2016 i servizi della Commissione hanno risposto che per il calcolo della sottoquotazione e della vendita sottocosto sono stati tenuti in considerazione solo i tipi di prodotto corrispondenti al fine di confrontare i dati delle vendite del produttore esportatore cinese con quelli dei produttori dell'UE. Ad ogni modo, il volume di prodotti comparabili venduto dall'industria dell'Unione rappresentava solo il 62 % del volume complessivo delle sue esportazioni. A tale riguardo, i prodotti esportati nell'Unione da questo specifico produttore esportatore potrebbero essere messi in rapporto con un prodotto comparabile dell'Unione. Inoltre, i servizi della Commissione hanno comunicato al rappresentante legale della parte in questione che la sua richiesta sull'accesso alle informazioni riservate non poteva essere accettata in quanto la Commissione ha l'obbligo di tutelare la riservatezza dei dati delle altre parti interessate. Dato che, allo stato attuale del diritto, non sussistono altri modi per tutelare la riservatezza e fornire al contempo alle parti le informazioni richieste, i servizi della Commissione hanno invitato il rappresentante a contattare il consigliere auditore e a chiedere a quest'ultimo di verificare le informazioni riservate.
- (137) In tale contesto, in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il denunciante ha osservato a tale riguardo che la Commissione è tenuta per legge a proteggere i dati riservati forniti da tutte le parti interessate. Ha quindi rifiutato di rinunciare alla protezione fornita ai suoi dati riservati ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base.

⁽¹⁾ GUL 210 del 4.8.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Sentenza C-186/14 della Corte di giustizia del 7 aprile 2016, punto 72, che conferma la sentenza del Tribunale del 29 gennaio 2014, Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd/Consiglio dell'Unione europea, T-528/09, punto 71.



- (138) Nell'attuale diritto dell'Unione, secondo l'interpretazione giurisprudenziale, non è giuridicamente possibile concedere l'accesso ai dati riservati forniti da una parte interessata ad altre parti, se non con il consenso del fornitore dei dati o in caso di contenzioso davanti agli organi giurisdizionali dell'Unione. L'unica alternativa è rappresentata dal meccanismo di controllo previsto dall'articolo 15 della decisione del presidente della Commissione del 29 febbraio 2012 relativa alla funzione e al mandato del consigliere auditore ⁽¹⁾. Un'audizione in presenza del consigliere auditore ha avuto luogo il 7 febbraio 2017 per discutere il quadro giuridico dell'accesso a dati riservati.

7.2.2. *Richiesta di ulteriori chiarimenti in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive*

- (139) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il rappresentante legale dello stesso produttore esportatore cinese è stato ascoltato per la prima volta il 12 gennaio 2017 al fine di discutere in dettaglio sui chiarimenti richiesti. Dopo tale incontro, il rappresentante legale ha ribadito, nella sua comunicazione scritta del medesimo giorno, la richiesta di informazioni sul calcolo del pregiudizio «per comprendere la natura e la portata dei presunti effetti sui prezzi».
- (140) Il 18 gennaio 2017, i servizi della Commissione hanno fornito in una lettera separata nel limite del possibile — ossia senza violare l'obbligo giuridico previsto dal regolamento di base sulla protezione dei dati riservati — tutti i chiarimenti richiesti dal rappresentante legale del produttore esportatore cinese. La Commissione ha inoltre fatto notare che i 10 tipi del prodotto in esame venduti da tale produttore esportatore cinese corrispondono completamente a quelli venduti dai produttori dell'Unione. Inoltre, solo uno dei 10 tipi rappresenta circa il 75 % del suo volume totale delle vendite nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

7.2.3. *Inclusione del cosiddetto «margine degli importatori» nel calcolo dei margini di sottoquotazione e di vendita sottocosto*

- (141) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie e definitive, un produttore esportatore cinese ha contestato il modo con cui la Commissione aveva calcolato il margine di pregiudizio. Detta parte interessata ha affermato che i prezzi di vendita cinesi devono essere adeguati in funzione di un cosiddetto «margine degli importatori», ossia un margine comprensivo delle pratiche di sdoganamento, della movimentazione, dei finanziamenti, delle spese generali, amministrative e di vendita e del profitto (per un importo pari al 5 %). In quanto tale, il prezzo franco magazzino degli importatori comprenderebbe elementi di costo analoghi a quelli del corrispondente prezzo di vendita franco fabbrica dell'industria dell'Unione. Inoltre, la parte interessata ha affermato che la Commissione ha utilizzato un semplice prezzo allo sbarco (vale a dire, senza alcun adeguamento per il profitto e per le spese generali, amministrative e di vendita) che non è sufficiente per effettuare un confronto adeguato fra i rispettivi prezzi dei produttori esportatori cinesi e dei produttori dell'Unione per il calcolo della sottoquotazione e della vendita sottocosto. Per sostenere il suo punto di vista, la parte interessata ha fatto riferimento a due regolamenti provvisori, che risalgono entrambi a oltre 20 anni fa. Tale produttore esportatore cinese ha inoltre affermato che la Commissione aveva ignorato il fatto che il prezzo all'esportazione al livello frontiera dell'Unione sarebbe stato interessato dal rapporto tra l'esportatore e l'importatore. In tal modo, la Commissione finirebbe infine per usare il prezzo di trasferimento tra le società collegate come base per il confronto con i prezzi franco fabbrica dell'industria dell'Unione.
- (142) La Commissione ha respinto tale affermazione per il seguente motivo: lo scopo del calcolo di un margine di pregiudizio è quello di determinare se sia sufficiente applicare al prezzo all'esportazione delle importazioni in dumping un'aliquota del dazio inferiore (a quella basata sul margine di dumping) al fine di eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni in dumping. Questa valutazione deve basarsi sul prezzo all'esportazione al livello frontiera dell'Unione, considerato di livello comparabile al prezzo franco fabbrica dell'industria dell'Unione. La metodologia seguita dalla Commissione per confrontare i dati dei produttori esportatori cinesi e dei produttori dell'Unione per il calcolo della sottoquotazione e della vendita sottocosto garantisce al contrario un trattamento paritario sia agli esportatori che ai produttori dell'Unione: La Commissione ha ritenuto che la determinazione del prezzo all'importazione utilizzato per il calcolo della sottoquotazione e della vendita sottocosto non dovrebbe essere influenzata dal fatto che le esportazioni siano destinate a operatori collegati o indipendenti nell'Unione. Il prezzo da prendere in considerazione a tal fine è il prezzo di vendita del prodotto in esame nell'Unione e non il prezzo della rivendita successiva dei materiali importati dai produttori importatori nell'Unione. La Commissione rimanda inoltre al considerando (144) del presente regolamento. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto accurato il suo approccio.

7.2.4. *Riferimento per analogia all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base*

- (143) Il denunciante ha osservato che, nell'ambito del calcolo del margine di pregiudizio, la Commissione dovrebbe applicare l'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base per la determinazione dei prezzi all'esportazione per vendite effettuate tramite importatori collegati. Detta parte interessata ha altresì osservato che, a differenza del caso dei prodotti laminati a freddo, la divulgazione delle conclusioni provvisorie non ha confermato in modo esplicito l'utilizzo di tale metodologia.

⁽¹⁾ GUL 107 del 19.4.2012, pag. 5.




- (144) La Commissione ha confermato che lo scopo del calcolo di un margine di pregiudizio è quello di determinare se, per eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni in dumping, sia sufficiente applicare al prezzo all'esportazione delle importazioni in dumping un'aliquota del dazio inferiore a quella basata sul margine di dumping. Questa valutazione deve basarsi sul prezzo all'esportazione al livello frontiera dell'Unione, considerato di livello comparabile al prezzo franco fabbrica dell'industria dell'Unione. Nel caso delle vendite all'esportazione tramite importatori collegati, il prezzo all'esportazione è costruito sulla base del prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente, debitamente adeguato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Dato che il prezzo all'esportazione è un elemento indispensabile nel calcolo del margine di pregiudizio e tale disposizione del regolamento di base è l'unica a fornire orientamenti sulla costruzione del prezzo all'esportazione, si giustifica l'applicazione per analogia della disposizione in questione.
- (145) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, la CISA ha sostenuto di essere rimasta sorpresa dal fatto che la Commissione abbia applicato per analogia l'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Ha dichiarato che tale applicazione violava l'articolo 2, paragrafo 9, dello stesso regolamento di base ed era viziata da un errore evidente di valutazione. La CISA ha anche affermato che almeno un produttore esportatore cinese incluso nel campione stava esportando tramite importatori collegati e che, di conseguenza, la sua aliquota del dazio definitivo sarebbe sovrastimata.
- (146) In primo luogo, la Commissione ha ribadito che l'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base è l'unica disposizione del regolamento di base a fornire orientamenti per la costruzione del prezzo all'esportazione. La sua applicazione è quindi giustificata nel quadro del calcolo del margine di pregiudizio. In secondo luogo, contrariamente a quanto affermato, nei casi recenti la prassi della Commissione è consistita nell'applicare ⁽¹⁾ costantemente l'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base per analogia nel quadro del calcolo del margine di pregiudizio. In terzo luogo, lo scopo dei calcoli del margine di pregiudizio non è quello di verificare in che misura le vendite degli importatori collegati causino un pregiudizio ai produttori dell'Unione quanto, piuttosto, di verificare se le esportazioni dei produttori esportatori cinesi abbiano tale effetto negativo attraverso la sottoquotazione e la vendita sottocosto rispetto ai prezzi dei produttori dell'Unione. Il prezzo da prendere in considerazione a tal fine è il prezzo di vendita del prodotto in esame nell'Unione e non il prezzo della rivendita successiva dei materiali importati dai produttori importatori nell'Unione. In conclusione, la Commissione ha confermato di avere utilizzato la citata metodologia per determinare i prezzi all'esportazione per vendite effettuate tramite importatori collegati.

7.2.5. Periodo di tempo utilizzato per il calcolo del margine di pregiudizio in caso di minaccia di pregiudizio

- (147) Il denunciante ha criticato il fatto che la Commissione avesse provvisoriamente seguito un approccio standardizzato per la valutazione del pregiudizio materiale tenendo conto del valore medio del margine di pregiudizio per tutto il periodo dell'inchiesta (ossia il 2015). Ha affermato che ciò non rappresenta un approccio corretto, dal momento che il margine della minaccia di pregiudizio deve rispecchiare la minaccia e, quando la minaccia si concretizza più tardi nel corso del periodo dell'inchiesta, il margine di pregiudizio deve rispecchiare l'effetto concreto della minaccia. Al fine di eliminare efficacemente l'impatto della minaccia di pregiudizio, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione l'arco di tempo del periodo dell'inchiesta in cui ha iniziato a concretizzarsi la minaccia di pregiudizio. In tale contesto, il denunciante ha fatto riferimento al fatto che la minaccia di pregiudizio ha iniziato a incidere sull'industria siderurgica dell'Unione a partire dalla seconda metà del 2015. Di conseguenza, è opportuno utilizzare solo la seconda metà del 2015 per il calcolo dei margini di sottoquotazione e di vendita sottocosto. Il denunciante ha altresì affermato che i casi di minaccia di pregiudizio sono tesi a permettere alla Commissione di agire efficacemente e in modo preventivo prima che la minaccia di pregiudizio si concretizzi. Se la Commissione non fosse propensa a modificare il suo metodo di calcolo del margine (della minaccia) di pregiudizio, i settori industriali dovrebbero aspettare per un periodo di tempo maggiore, fino a subire un pregiudizio materiale per un anno intero, prima di chiedere la protezione dalle importazioni oggetto di dumping al fine di ottenere un margine di pregiudizio realistico. Tale comportamento andrebbe a scapito dei posti di lavoro e delle attività industriali nel mercato dell'Unione e ostacolerebbe peraltro gli obiettivi delle denunce riguardanti le minacce di pregiudizio.
- (148) In primo luogo, dopo un'analisi dettagliata delle argomentazioni del denunciante, la Commissione ha ricordato di avere provvisoriamente concluso che si è verificato un cambiamento delle circostanze chiaramente prevedibile e imminente al termine del periodo dell'inchiesta che avrebbe creato una situazione in cui il dumping sarebbe stato fonte di pregiudizio. A tale riguardo, la Commissione ha fra l'altro fatto riferimento ai considerando 157, 159 e 198 del regolamento provvisorio in cui si attesta che «l'industria dell'Unione si stava riprendendo nel 2014 e nei primi due trimestri del 2015, ma quasi tutti gli indicatori di pregiudizio hanno cominciato a segnalare un

⁽¹⁾ Ad esempio, è possibile fare riferimento ai seguenti casi:

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 217/2013 del Consiglio, dell'11 marzo 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 11);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1953 della Commissione, del 29 ottobre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati originari della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d'America (GU L 284 del 30.10.2015, pag. 109).



drastico peggioramento durante la seconda metà del 2015. L'inchiesta ha rivelato che questa tendenza negativa, iniziata nella seconda metà del 2015, non è scomparsa nella prima metà del 2016». Al considerando 163 del regolamento provvisorio si inoltre afferma che «vista la coincidenza temporale tra, da un lato, il costante aumento delle importazioni in dumping a prezzi sempre più bassi e, dall'altro, la contrazione della quota di mercato dell'industria dell'Unione e la depressione dei prezzi che hanno condotto a ulteriori perdite soprattutto a partire dalla seconda metà del 2015, la Commissione ha concluso che le importazioni in dumping hanno avuto un'incidenza negativa sulla situazione dell'industria dell'Unione».

- (149) In secondo luogo, per quanto riguarda la sostanza della questione, la Commissione ha stabilito che, come esposto al considerando 157 del regolamento provvisorio, la tendenza negativa è iniziata nella seconda metà del 2015 e ha portato a un mutamento delle circostanze imminente e chiaramente prevedibile al termine del periodo dell'inchiesta che, se non fosse stata adottata alcuna misura, avrebbe creato una situazione nella quale il dumping avrebbe recato pregiudizio. Ciò è in linea con quanto affermato dalla Commissione al considerando 113 del regolamento provvisorio che recita che «i produttori dell'Unione hanno potuto riprendersi parzialmente nel 2014 e durante la prima metà del 2015». Di conseguenza, la seconda metà del 2015 rispecchia meglio l'impatto effettivo della minaccia di pregiudizio all'industria dell'Unione che dovrebbe essere eliminato.
- (150) In terzo luogo, la Corte ha affermato che l'analisi dei dati del periodo successivo all'inchiesta è in particolar modo opportuna per un'inchiesta tesa a determinare se sussiste una minaccia di pregiudizio che, per sua stessa natura, necessita di un'analisi prospettica. Per la Commissione, la seconda metà del 2015 sembra soddisfare meglio tale requisito in quanto, rispetto all'intero periodo dell'inchiesta, è più prossima agli sviluppi futuri.
- (151) In quarto luogo, un calcolo basato sull'intero periodo dell'inchiesta, indipendentemente dal fatto che possano esservi stati segni di tendenze negative, ostacolerebbe l'obiettivo, in caso di minaccia di pregiudizio, ad agire in modo efficace e preventivo prima che la minaccia di pregiudizio si concretizzi.
- (152) Per tutti i motivi di cui sopra, la Commissione ha accettato il punto di vista secondo cui il periodo per il calcolo dei margini di pregiudizio nello specifico caso in questione dovrebbe essere basato sulla seconda metà del 2015 e non su tutto il periodo dell'inchiesta.
- (153) Di conseguenza, la Commissione ha chiesto ulteriori dati ai produttori che hanno collaborato. Ha ricevuto ulteriori dati semestrali relativi al periodo dell'inchiesta sui costi di produzione per tipo di prodotto sostenuti dai produttori dell'Unione inclusi nel campione e li ha in seguito verificati. Le verifiche hanno riguardato esclusivamente i dati supplementari che non sono stati richiesti in precedenza e hanno garantito l'attendibilità dei dati su cui la Commissione ha basato le sue conclusioni.
- (154) Dato che il livello di collaborazione è stato ritenuto elevato, il margine di pregiudizio definitivo per la RPC, applicabile ai produttori esportatori non inclusi nel campione che hanno collaborato, è stato calcolato come la media dei tre produttori esportatori/gruppi di società inclusi nel campione. Il margine di pregiudizio definitivo per la RPC, applicabile ai produttori esportatori che non hanno collaborato, è stato fissato al livello del margine più elevato delle tre società/gruppi di società che hanno collaborato.
- (155) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, la CISA ha osservato che è stato preso in considerazione l'intero periodo dell'inchiesta come base per calcolare il prezzo unitario di riferimento dell'industria dell'Unione, mentre sono stati presi in considerazione solo sei mesi del medesimo periodo per calcolare il prezzo di vendita unitario dei prodotti immessi in libera pratica nell'Unione dei produttori esportatori cinesi appartenenti al gruppo Shagang. Di conseguenza, la CISA ha chiesto alla Commissione di ricalcolare entrambi gli elementi utilizzando i dati disponibili per lo stesso periodo.
- (156) Dopo un'analisi, tale osservazione è stata ritenuta corretta. La Commissione ha quindi ricalcolato il prezzo unitario di riferimento dell'industria dell'Unione per i produttori esportatori cinesi, appartenenti al gruppo Shagang, utilizzando i dati sul costo di produzione relativi al medesimo periodo (seconda metà del 2015) considerato come periodo per il calcolo del prezzo di vendita unitario dei prodotti immessi in libera pratica nell'Unione di tutti i produttori esportatori cinesi.
- (157) Il calcolo riveduto ha portato alla conclusione che i margini di pregiudizio per le società appartenenti al gruppo Shagang erano calati dal 36,6 % al 35,9 %.
- (158) La Commissione ha inoltre riesaminato i calcoli iniziali dei margini di pregiudizio per gli altri due produttori esportatori cinesi. Nonostante il calcolo iniziale per il gruppo Hebei sia stato ritenuto corretto, la revisione del calcolo iniziale per Bengang Steel Plates Co., Ltd. ha indicato la presenza dei seguenti errori di trascrizione:

— un tipo di prodotto è risultato erroneamente escluso dal calcolo iniziale; di conseguenza, il calcolo riveduto ha incluso tale tipo di prodotto in quanto era venduto sia dai produttori dell'Unione che da Bengang Steel Plates Co., Ltd.,



— alcuni valori nei dati dell'industria dell'Unione sono stati associati in modo erroneo nel foglio di calcolo.


Come risultato degli effetti sopra citati, il margine di pregiudizio per tale produttore esportatore cinese è aumentato passando dal 25,5 % al 28,1 %.

- (159) Il calcolo riveduto del prezzo unitario di riferimento dell'industria dell'Unione è stato comunicato il 16 gennaio 2017 sia al gruppo Shagang che a Bengang Steel Plates Co., Ltd. Dato che l'unico elemento modificato rispetto alla divulgazione delle conclusioni definitive della Commissione del 22 dicembre 2016 era il prezzo di riferimento dell'industria dell'Unione, ad entrambe le parti interessate è stato chiesto di avanzare osservazione in merito a tali limitate informazioni aggiuntive entro il 18 gennaio 2017. Non è tuttavia pervenuta nessuna osservazione entro tale data.
- (160) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, un produttore esportatore cinese ha inoltre osservato di non essere convinto dei motivi adottati, secondo cui utilizzare solo i dati riguardanti la seconda metà del 2015 rifletterebbe in modo più adeguato la situazione relativa all'effetto della minaccia. Ha anche affermato che qualsiasi utilizzo selettivo del periodo al fine di calcolare il margine di pregiudizio renderebbe illogico e distortivo il confronto dei margini di dumping e di pregiudizio per l'applicazione della «regola del dazio inferiore» e porterebbe a margini maggiori rispetto a quelli che ottenibili utilizzando l'intero 2015. Di conseguenza, ha chiesto alla Commissione di utilizzare un periodo di 12 mesi per calcolare il margine di pregiudizio, analogo al periodo utilizzato per calcolare i margini di dumping. Osservazioni analoghe sono state ricevute dall'utilizzatore italiano, il quale ha aggiunto che l'utilizzo selettivo di informazioni relative a una parte del periodo dell'inchiesta non consente una valutazione oggettiva del livello di eliminazione del pregiudizio nel caso in questione.
- (161) Un'osservazione analoga è stata ricevuta da CISA e da due produttori esportatori cinesi, entrambi del parere che la scelta di un periodo di sei mesi rappresenti una violazione della certezza del diritto e delle aspettative legittime. A tale riguardo, nonostante l'altro produttore esportatore cinese abbia principalmente asserito che limitare la serie di dati a un semplice periodo di sei mesi non può costituire un elemento di prova diretto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, la CISA ha fatto riferimento alla giurisprudenza e al punto 5.1 dell'avviso di apertura in cui viene affermato che «l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015».
- (162) Un produttore esportatore cinese ha inoltre affermato che è prassi consolidata della Commissione evitare di utilizzare dati che si riferiscono a una sola parte del periodo dell'inchiesta e che la metodologia applicata nel caso in questione non è in linea con la raccomandazione del comitato antidumping dell'OMC secondo cui «il periodo di raccolta dei dati [...] dovrebbe comprendere l'intero periodo di raccolta dei dati per l'inchiesta antidumping.»
- (163) La Commissione ha respinto in toto tali argomentazioni nel modo seguente. In primo luogo, la determinazione del dumping e del pregiudizio si fonda su un periodo dell'inchiesta e su un periodo in esame definiti in linea con le disposizioni pertinenti del regolamento di base e indicati nell'avviso di apertura. D'altro canto, il regolamento di base non fornisce nessun metodo specifico per il calcolo del margine di pregiudizio utilizzato per l'applicazione della regola del dazio inferiore. In secondo luogo, il regolamento di base non fornisce criteri specifici per la definizione del periodo durante il quale valutare i parametri per il calcolo del margine di pregiudizio. Nel caso in questione, la Commissione ha considerato che il periodo scelto riflette la specificità del caso e fosse appropriato nel contesto di un'analisi prospettica. La Commissione ha inoltre utilizzato per il calcolo del margine di pregiudizio il medesimo periodo di sei mesi per confrontare il prezzo all'esportazione e il prezzo di riferimento al fine di assicurare una valutazione obiettiva.
- (164) Tenuto conto delle questioni di cui sopra ai considerando da (135) a (163), e in assenza di altre osservazioni, i margini di pregiudizio definitivi sono stati ricalcolati utilizzando i dati della seconda metà del 2015. Tali margini definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono indicati nella seguente tabella che contiene anche le aliquote del dazio definitivo.

Tabella 7

Margini definitivi e aliquote del dazio

Produttori esportatori cinesi	Margine di dumping definitivo	Margine di pregiudizio definitivo	Aliquota del dazio definitivo
Bengang Steel Plates Co., Ltd.	97,3 %	28,1 %	28,1 %
Hesteel Group Co., Ltd.	95,5 %	18,1 %	18,1 %




Produttori esportatori cinesi	Margine di dumping definitivo	Margine di pregiudizio definitivo	Aliquota del dazio definitivo
Jiangsu Shagang Group	106,9 %	35,9 %	35,9 %
Altre società che hanno collaborato	100,5 %	27,3 %	27,3 %
Tutte le altre società	106,9 %	35,9 %	35,9 %

- (165) I margini di pregiudizio sopra citati sono stati arrotondati per difetto, ove necessario, al decimo più vicino, a seguito delle osservazioni di un produttore esportatore dopo la divulgazione delle conclusioni definitive.
- (166) Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state calcolate in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio (diversamente dal dazio applicabile a «tutte le altre società» a livello nazionale) sono quindi applicabili esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato da quelle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche menzionate. Il prodotto importato in esame fabbricato da altre società non espressamente citate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, non dovrebbero beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
- (167) Eventuali richieste di applicazione di tali aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società (ad esempio in seguito a una modifica nel nome della società o alla creazione di nuove entità di produzione o di vendita) devono essere inviate alla Commissione (*) complete di tutte le informazioni pertinenti, in particolare qualsiasi modifica delle attività della società legate alla produzione, alle vendite sul mercato interno e all'esportazione associate, ad esempio, alla modifica del nome della società o alla modifica delle entità di produzione e di vendita. Se opportuno, il presente regolamento sarà modificato di conseguenza aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote del dazio individuali.
- (168) Durante l'inchiesta «Hebei Iron & Steel Group Co., Ltd» ha modificato il suo nome in «Hesteel Group Co., Ltd.». Hanno cambiato nome anche alcune delle sue società collegate. La Commissione ha riconosciuto tali modifiche ai nomi e ha pertanto debitamente adattato l'articolo 1, paragrafo 2.
- (169) Per ridurre al minimo i rischi di elusione, si ritiene che nel caso in esame siano necessarie misure speciali per garantire la corretta applicazione delle misure antidumping. Le misure particolari citate comprendono: la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, che deve essere conforme alle prescrizioni dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura devono essere assoggettate all'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

7.3. Svincolo dei dazi provvisori

- (170) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, una parte interessata ha affermato che la Commissione non può disporre la riscossione definitiva dei dazi provvisori ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento di base a meno che non venga dimostrato che, in mancanza di misure provvisorie, la situazione avrebbe causato un pregiudizio notevole prima dell'adozione delle misure definitive.
- (171) Alla luce delle conclusioni nel caso in questione, la Commissione ritiene che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento di base, gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio, istituito dal regolamento provvisorio, dovrebbero essere svincolati.
- (172) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036.

(*) Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, 1049 Bruxelles, Belgio.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti originari della Repubblica popolare cinese.

Il prodotto in esame non comprende:

- i prodotti di acciaio inossidabile e al silicio detti «magnetici» a grani orientati,
- i prodotti di acciaio per utensili e di acciaio rapido,
- i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 600 mm, e
- i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore pari o superiore a 4,75 mm ma non superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm.

Il prodotto in esame è attualmente classificato ai codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (codice TARIC 7225 19 10 90), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (codice TARIC 7225 40 60 90), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (codice TARIC 7226 19 10 90), 7226 91 91 e 7226 91 99.

2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate sono le seguenti:


Paese	Società	Aliquota del dazio definitivo	Codice addizionale TARIC
RPC	Bengang Steel Plates Co., Ltd.	28,1 %	C157
	Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd	18,1 %	C158
	Hesteel Co., Ltd. Tangshan Branch ⁽¹⁾	18,1 %	C159
	Hesteel Co., Ltd. Chengde Branch ⁽²⁾	18,1 %	C160
	Zhangjiagang Hongchang Plate Co., Ltd.	35,9 %	C161
	Zhangjiagang GTA Plate Co., Ltd.	35,9 %	C162
	Altre società che hanno collaborato e che sono elencate nell'allegato I	27,3 %	Cfr. allegato
	Tutte le altre società	35,9 %	C999

⁽¹⁾ Già «Hebei Iron & Steel Co., Ltd Tangshan Branch».

⁽²⁾ Già «Hebei Iron & Steel Co., Ltd Chengde Branch».

3. L'applicazione delle aliquote del dazio antidumping individuale specificate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile della persona giuridica che emette tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo venduti all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

4. Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.



5. Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che:

- 1) non ha esportato nell'Unione il prodotto descritto al paragrafo 1 nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 (periodo dell'inchiesta);
- 2) non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento;
- 3) ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile relativo all'esportazione di una quantità rilevante nell'Unione;

il paragrafo 2 può essere modificato aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non comprese nel campione e soggette pertanto a un dazio individuale non superiore al dazio medio ponderato pari al 27,3 %.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2016/181 della Commissione ⁽¹⁾ sono svincolati in via definitiva.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/181 della Commissione, del 10 febbraio 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (G.U.L. 37 del 12.2.2016, pag. 1).



ALLEGATO

Paese	Nome	Codice aggiuntivo TARIC
Repubblica Popolare di Cina	Angang Steel Company Limited	C150
	Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd.	C151
	Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd.	C147
	Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd.	C163
	Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd	C164
	Maanshan Iron & Steel Co., Ltd	C165
	Rizhao Steel Wire Co., Ltd.	C166
	Rizhao Baohua New Material Co., Ltd.	C167
	Tangshan Yanshan Iron and Steel Co., Ltd.	C168
	Wuhan Iron & Steel Co., Ltd.	C156

17CE1213



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/650 DELLA COMMISSIONE**del 5 aprile 2017****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA


*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	EG	350,6
	MA	112,2
	SN	284,4
	TN	214,0
	TR	112,4
	ZZ	214,7
0707 00 05	TR	155,6
	ZZ	155,6
0709 93 10	MA	53,1
	TR	148,4
	ZZ	100,8
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	54,9
	IL	78,6
	MA	48,3
	TN	55,5
	TR	75,1
	ZZ	62,5
0805 50 10	TR	74,4
	ZZ	74,4
0808 10 80	BR	110,7
	CL	108,0
	CN	161,4
	US	133,8
	ZA	111,7
	ZZ	125,1
0808 30 90	AR	121,6
	CL	154,7
	CN	90,2
	ZA	127,9
	ZZ	123,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



DECISIONE (UE) 2017/651 DEL CONSIGLIO

del 3 aprile 2017

relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno dei Paesi Bassi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo dei Paesi Bassi,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato sulla cui base la sig.ra A. (Annemiek) JETTEN (*Mayor of Sluis*) è stata proposta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominata membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

— sig.ra A. (Annemiek) JETTEN, *Mayor of the municipality of Vlaardingen* (modifica del mandato).*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 3 aprile 2017

Per il Consiglio


Il presidente

R. GALDES

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).



DECISIONE (UE) 2017/652 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2017

sulla proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Minority SafePack — un milione di firme per la diversità in Europa»

[notificata con il numero C(2017) 2200]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione C(2013)5969 della Commissione del 13 settembre 2013 è stata respinta la registrazione dell'iniziativa dei cittadini intitolata «Minority SafePack — un milione di firme per la diversità in Europa». Con sentenza del 3 febbraio 2017 (causa T-646/13) il Tribunale dell'Unione europea ha annullato tale decisione, con la motivazione che la Commissione è venuta meno al suo obbligo di motivazione per non aver indicato quali misure, tra quelle menzionate nell'allegato della proposta di ICE, esulassero dalle sue competenze, né i motivi a sostegno di tale conclusione. Al fine di prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale, la Commissione deve adottare una nuova decisione sulla domanda di registrazione della predetta proposta di iniziativa dei cittadini.
- (2) La proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Minority SafePack — un milione di firme per la diversità in Europa» ha il seguente oggetto: «Chiediamo all'UE di migliorare la protezione delle persone appartenenti a minoranze nazionali e linguistiche e di rafforzare la diversità culturale e linguistica nell'Unione».
- (3) Questa proposta di iniziativa dei cittadini si prefigge i seguenti obiettivi: «Chiediamo all'UE di adottare una serie di atti legislativi volti a migliorare la protezione delle persone appartenenti a minoranze nazionali e linguistiche e a rafforzare la diversità culturale e linguistica nell'Unione. Tra tali atti rientrano misure politiche negli ambiti delle lingue regionali e delle minoranze, dell'istruzione e della cultura, della politica regionale, della partecipazione, dell'uguaglianza, dei contenuti audiovisivi e di altri media, nonché del sostegno regionale (statale)».
- (4) L'allegato della proposta di iniziativa dei cittadini menziona specificamente 11 atti legislativi dell'Unione per i quali la proposta di iniziativa dei cittadini chiede, in sostanza, l'adozione di proposte da parte della Commissione, vale a dire:
 - a) una raccomandazione del Consiglio «sulla protezione e sulla promozione della diversità culturale e linguistica nell'Unione» sulla base dell'articolo 167, paragrafo 5, secondo trattino, del TFUE, e dell'articolo 165, paragrafo 4, secondo trattino, del TFUE;
 - b) una decisione o un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla base dell'articolo 167, paragrafo 5, primo trattino, del TFUE e dell'articolo 165, paragrafo 4, primo trattino, del TFUE, avente la finalità di adeguare «i programmi di finanziamento rendendoli accessibili per le piccole comunità linguistiche regionali e minoritarie»;
 - c) una decisione o un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla base dell'articolo 167, paragrafo 5, primo trattino, del TFUE e dell'articolo 165, paragrafo 4, primo trattino, del TFUE, avente la finalità di creare un centro per la diversità linguistica che rafforzerà la consapevolezza dell'importanza delle lingue regionali e minoritarie e promuoverà la diversità a tutti i livelli, finanziato principalmente dall'Unione europea;
 - d) un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla base degli articoli 177 e 178 del TFUE avente la finalità di adeguare le disposizioni comuni relative ai fondi regionali dell'UE includendo la protezione delle minoranze e la promozione della diversità culturale e linguistica tra gli obiettivi tematici;

(1) GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1.



- e) un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla base dell'articolo 173, paragrafo 3, del TFUE e dell'articolo 182, paragrafo 1, del TFUE, avente la finalità di modificare il regolamento relativo al programma «Orizzonte 2020» ai fini del miglioramento della ricerca sul valore aggiunto che le minoranze nazionali e la diversità culturale e linguistica possono apportare allo sviluppo sociale ed economico delle regioni dell'UE;
- f) una direttiva, un regolamento o una decisione del Consiglio sulla base dell'articolo 20, paragrafo 2, del TFUE e dell'articolo 25 del TFUE avente la finalità di rafforzare nell'UE la posizione dei cittadini appartenenti a una minoranza nazionale, con l'obiettivo di garantire che le loro preoccupazioni legittime siano prese in considerazione nell'elezione dei membri del Parlamento europeo;
- g) misure efficaci per combattere la discriminazione e promuovere la parità di trattamento, anche per le minoranze nazionali, in particolare mediante la revisione delle vigenti direttive del Consiglio in materia di parità di trattamento, sulla base dell'articolo 19, paragrafo 1, del TFUE;
- h) la modifica della legislazione dell'UE al fine di garantire grosso modo parità di trattamento per gli apolidi e i cittadini dell'Unione, sulla base dell'articolo 79, paragrafo 2, del TFUE;
- i) un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla base dell'articolo 118 del TFUE, avente la finalità di introdurre un diritto d'autore unitario in modo che tutta l'UE possa essere considerata un mercato interno nel settore dei diritti d'autore;
- j) una modifica della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ al fine di garantire la libera prestazione dei servizi e la ricezione di contenuti audiovisivi in regioni in cui risiedono le minoranze nazionali, sulla base dell'articolo 53, paragrafo 1, del TFUE e dell'articolo 63 del TFUE;
- k) un regolamento o una decisione del Consiglio avente la finalità di concedere un'esenzione per categoria per i progetti che promuovono le minoranze nazionali e la loro cultura, sulla base dell'articolo 109 del TFUE, dell'articolo 108, paragrafo 4, del TFUE, o dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera e), del TFUE.
- (5) Possono essere adottati atti legislativi dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati nei seguenti settori:
- miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei; conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea; scambi culturali non commerciali; creazione artistica e letteraria, anche nel settore audiovisivo,
 - sviluppo della dimensione europea dell'istruzione, segnatamente con l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri,
 - definizione dei compiti, degli obiettivi prioritari e dell'organizzazione dei Fondi strutturali, a condizione che le azioni da finanziare portino al rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione,
 - misure specifiche destinate a sostenere le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di accelerare l'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali, promuovere un ambiente favorevole all'iniziativa e allo sviluppo delle imprese di tutta l'Unione, segnatamente delle piccole e medie imprese, promuovere un ambiente favorevole alla cooperazione tra imprese, favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche d'innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico,
 - ricerca e sviluppo tecnologico, sotto forma di un programma quadro pluriennale che stabilisce gli obiettivi scientifici e tecnologici da realizzare mediante le attività dell'Unione e fissa le priorità pertinenti, precisando le grandi linee di dette attività e fissando l'importo globale massimo e le modalità dettagliate della partecipazione finanziaria dell'Unione al programma quadro, nonché le quote rispettive in ciascuna delle attività previste,
 - definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro, comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri dell'UE,

⁽¹⁾ Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).



- creazione di diritti di proprietà intellettuale europei al fine di garantire una protezione uniforme in tutta l'Unione e istituzione di un sistema centralizzato di autorizzazione, coordinamento e vigilanza a livello dell'Unione,
 - coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività professionali autonome e al loro esercizio,
 - determinazione delle categorie di aiuti concessi dagli Stati esentati dalla procedura di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE.
- (6) Per tali motivi la proposta di iniziativa dei cittadini, nella misura in cui mira all'adozione da parte della Commissione delle proposte di atti legislativi dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati di cui al considerando 4, lettere da a) ad e) e da h) a k), non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati, in conformità con l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 211/2011.
- (7) D'altro canto, non può essere adottato un atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati avente la finalità di rafforzare nell'UE la posizione dei cittadini appartenenti ad una minoranza nazionale, con l'obiettivo di garantire che le loro preoccupazioni legittime siano prese in considerazione nell'elezione dei membri del Parlamento europeo. L'articolo 20, paragrafo 2, del TFUE stabilisce i diritti dei cittadini dell'Unione. Tali diritti includono il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. L'articolo 25 del TFUE stabilisce che, sulla base di una relazione della Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può adottare disposizioni intese a completare i diritti elencati all'articolo 20, paragrafo 2, del TFUE. Tuttavia, i diritti completati da tali disposizioni devono essere opponibili nei confronti di Stati membri diversi da quello di cui il cittadino dell'Unione interessato ha la cittadinanza, o nei confronti delle istituzioni dell'Unione. Per contro, l'atto legislativo previsto dalla proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Minority SafePack — un milione di firme per la diversità in Europa» non presenta simili caratteristiche, e creerebbe di conseguenza diritti opponibili anche nei confronti dello Stato membro di cui il cittadino dell'Unione ha la cittadinanza. L'articolo 25 e l'articolo 20, paragrafo 2, del TFUE non possono pertanto costituire basi giuridiche per l'adozione di un atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati «avente la finalità di rafforzare nell'UE la posizione dei cittadini appartenenti ad una minoranza nazionale, con l'obiettivo di garantire che le loro preoccupazioni legittime siano prese in considerazione nell'elezione dei membri del Parlamento europeo». Nella misura in cui l'atto legislativo previsto dalla proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Minority SafePack — un milione di firme per la diversità in Europa» riguarda in sostanza le disposizioni necessarie per l'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, è quest'ultima istituzione che, conformemente all'articolo 223 del TFUE, deve redigere una proposta per stabilire tali disposizioni, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri. La Commissione non è pertanto abilitata dai trattati a presentare una proposta per un siffatto atto legislativo.
- (8) Un atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati non può essere adottato neppure per l'introduzione di misure efficaci per combattere la discriminazione e promuovere la parità di trattamento, anche per le minoranze nazionali, in particolare mediante la revisione delle vigenti direttive del Consiglio in materia di parità di trattamento. Fermo restando che, indipendentemente dal loro ambito di competenza, le istituzioni dell'Unione sono tenute a rispettare la «diversità culturale e linguistica» conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, del TUE e ad astenersi da qualsiasi discriminazione sulla base dell'appartenenza ad una minoranza nazionale a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nessuna delle predette disposizioni costituisce una base giuridica per qualunque intervento da parte delle istituzioni. L'articolo 19 del TFUE stabilisce che, fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell'ambito delle competenze da essi conferite all'Unione, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Questo elenco esaustivo dei motivi di discriminazione non comprende tuttavia l'appartenenza a una minoranza nazionale. L'articolo 19 del TFUE non può pertanto costituire la base giuridica per l'adozione di un atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati che preveda «misure efficaci per combattere la discriminazione e promuovere la parità di trattamento, anche per le minoranze nazionali».
- (9) Per tali motivi la proposta di iniziativa dei cittadini, nella misura in cui mira all'adozione da parte della Commissione delle proposte di atti legislativi dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati di cui al considerando 4, lettere f) e g), esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati, in conformità con l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 211/2011.



- (10) Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione, stabilendo, tra l'altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante un'iniziativa dei cittadini europei.
- (11) A tal fine, le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiarne la partecipazione e rendere l'Unione più accessibile.
- (12) La proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Minority SafePack — un milione di firme per la diversità in Europa» dovrebbe pertanto essere registrata. Le dichiarazioni di sostegno che dovrebbero essere raccolte per questa proposta di iniziativa dei cittadini hanno per oggetto le proposte della Commissione di atti legislativi dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati di cui al considerando 4, lettere da a) ad e) e da h) a k),


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È registrata la proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Minority SafePack — un milione di firme per la diversità in Europa».
2. Possono essere raccolte le dichiarazioni di sostegno per questa proposta di iniziativa dei cittadini, fermo restando che essa mira a proposte della Commissione concernenti:
 - una raccomandazione del Consiglio «sulla protezione e sulla promozione della diversità culturale e linguistica nell'Unione»,
 - una decisione o un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio avente la finalità di adeguare «i programmi di finanziamento rendendoli accessibili per le piccole comunità linguistiche regionali e minoritarie»,
 - una decisione o un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio avente la finalità di creare un centro per la diversità linguistica che rafforzerà la consapevolezza dell'importanza delle lingue regionali e minoritarie e promuoverà la diversità a tutti i livelli, finanziato principalmente dall'Unione europea,
 - un regolamento che modifica le disposizioni generali applicabili ai compiti, agli obiettivi prioritari e all'organizzazione dei Fondi strutturali, in modo da tener conto della protezione delle minoranze e della promozione della diversità culturale e linguistica, a condizione che le azioni da finanziare portino al rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione,
 - un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio avente la finalità di modificare il regolamento relativo al programma «Orizzonte 2020» ai fini del miglioramento della ricerca sul valore aggiunto che le minoranze nazionali e la diversità culturale e linguistica possono apportare allo sviluppo sociale ed economico delle regioni dell'UE,
 - la modifica della legislazione dell'UE al fine di garantire grosso modo parità di trattamento per gli apolidi e i cittadini dell'Unione,
 - un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio avente la finalità di introdurre un diritto d'autore unitario in modo che tutta l'UE possa essere considerata un mercato interno nel settore dei diritti d'autore,
 - una modifica della direttiva 2010/13/UE al fine di garantire la libera prestazione dei servizi e la ricezione di contenuti audiovisivi in regioni in cui risiedono le minoranze nazionali,
 - un regolamento o una decisione del Consiglio avente la finalità di concedere un'esenzione per categoria dalla procedura di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, per i progetti che promuovono le minoranze nazionali e la loro cultura.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 3 aprile 2017.




Articolo 3

Destinatari della presente decisione sono gli organizzatori (membri del comitato di cittadini) della proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Minority SafePack — un milione di firme per la diversità in Europa», rappresentati dal signor Hans Heinrich HANSEN e dal signor Hunor KELEMEN, in veste di referenti.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2017

Per la Commissione
Frans TIMMERMANS
Primo vicepresidente

17CE1216



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 DELLA COMMISSIONE
dell'8 marzo 2017

che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, l'articolo 10, paragrafo 2, e l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1286/2014 introduce un nuovo documento standardizzato contenente le informazioni chiave per aiutare gli investitori al dettaglio a comprendere meglio i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) e la loro comparabilità.
- (2) Per fornire agli investitori al dettaglio informazioni chiave facili da leggere, comprendere e confrontare, è opportuno prevedere un modello comune per il documento informativo.
- (3) Le informazioni sull'identità e i dati di contatto di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1286/2014 dovrebbero comprendere il numero internazionale di identificazione dei titoli o l'identificativo univoco del prodotto che individuano il PRIIP in questione, laddove disponibili, per aiutare l'investitore al dettaglio a reperire ulteriori informazioni sul PRIIP.
- (4) Al fine di garantire che gli investitori al dettaglio siano in grado di comprendere e confrontare le caratteristiche economiche e giuridiche del PRIIP e ricevano informazioni generali sulla politica e la strategia di investimento del PRIIP, il documento contenente le informazioni chiave dovrebbe comprendere informazioni standardizzate sul tipo di PRIIP, sui suoi obiettivi di investimento e le relative modalità di conseguimento, nonché sulle caratteristiche o gli aspetti chiave del prodotto, come la copertura assicurativa.
- (5) Le informazioni fornite agli investitori al dettaglio dovrebbero consentire loro di comprendere e confrontare i rischi connessi agli investimenti nei PRIIP e quindi di prendere decisioni di investimento informate. I rischi connessi a un PRIIP possono variare. I rischi principali sono il rischio di mercato, il rischio di credito e il rischio di liquidità. Affinché gli investitori al dettaglio possano comprendere pienamente tali rischi, è opportuno aggregare quanto più possibile le informazioni sui rischi e presentarle in formato numerico sotto forma di un unico indicatore sintetico di rischio, corredato di adeguate spiegazioni testuali.
- (6) Nella valutazione del rischio di credito, gli ideatori di PRIIP dovrebbero tenere conto di taluni fattori in grado di mitigare tale rischio per un investitore al dettaglio. Al riguardo, quando si valuta se le attività di un PRIIP o le

⁽¹⁾ GUL 352 del 9.12.2014, pag. 1.



garanzie reali appropriate costituite o le attività cui si riferiscono gli obblighi di pagamento di un PRIIP siano equivalenti agli obblighi di pagamento del PRIIP nei confronti dei suoi investitori in ogni momento, fino alla scadenza, occorre considerare che le attività detenute da un'impresa di assicurazione corrispondono in ogni momento all'importo corrente che essa dovrebbe pagare per trasferire a un'altra impresa di assicurazione i propri obblighi in relazione al PRIIP.


- (7) Attualmente i rating delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (*External Credit Assessment Institutions* — ECAI) forniscono una variabile proxy del rischio di credito uniforme per i diversi settori dell'Unione. È tuttavia necessario ridurre per quanto possibile la dipendenza dai rating del credito. È importante quindi che l'indicatore sintetico di rischio sia obiettivamente accurato, assicuri la comparabilità dei diversi PRIIP e sia adeguatamente monitorato per quanto riguarda il rischio di mercato e il rischio di credito, in modo da fornire prove dell'efficacia della misurazione effettiva del rischio ai fini della revisione del regolamento (UE) n. 1286/2014 prevista entro il 31 dicembre 2018. Il riesame dovrebbe tenere conto della misura in cui i rating delle ECAI riflettano effettivamente il merito di credito dell'ideatore di PRIIP e il rischio di credito cui sono esposti coloro che investono in determinati PRIIP.
- (8) Laddove sussista il rischio che la liquidità di un PRIIP possa variare a seconda delle opportunità di riscattarlo anticipatamente o di trovare un acquirente su un mercato secondario, si dovrebbe inserire un avviso specifico in tal senso. L'avviso dovrebbe indicare anche le circostanze in cui sussiste il rischio che gli utili distribuiti dal PRIIP siano notevolmente diversi dalle aspettative in caso di uscita anticipata, anche a causa dell'applicazione di penali di uscita.
- (9) Per quanto sia difficile effettuare e comprendere le stime dei rendimenti dei PRIIP, le informazioni su tali stime sono di primaria importanza per gli investitori al dettaglio e dovrebbero essere incluse nel documento contenente le informazioni chiave. Per quanto riguarda le stime dei rendimenti, gli investitori al dettaglio dovrebbero ricevere informazioni chiare, coerenti con ipotesi realistiche sui possibili risultati e con le stime del livello del rischio di mercato dei PRIIP e presentate in modo tale da precisare la loro natura incerta e la possibilità di risultati migliori o peggiori.
- (10) Affinché gli investitori al dettaglio possano rendersi conto del rischio, il documento contenente le informazioni chiave dovrebbe fornire loro informazioni sulle potenziali conseguenze di un'eventuale insolvenza dell'ideatore del PRIIP. Si dovrebbe indicare chiaramente il grado di tutela offerto in simili casi all'investitore al dettaglio nell'ambito di sistemi di garanzia degli investimenti, delle assicurazioni o dei depositi.
- (11) Le informazioni sui costi sono importanti per gli investitori al dettaglio perché consentono loro di confrontare i diversi PRIIP, anche quelli con strutture dei costi differenti, e di valutare in quale modo la struttura dei costi di un dato PRIIP potrebbe applicarsi al loro caso, a seconda della durata e dell'importo dell'investimento e del rendimento del PRIIP. Per questo motivo, nei documenti contenenti le informazioni chiave dovrebbero figurare informazioni che permettano agli investitori al dettaglio di confrontare i livelli dei costi totali complessivi dei vari PRIIP, in caso di detenzione per i periodi raccomandati e per periodi più brevi, nonché di comprendere come tali costi possano variare ed evolversi nel corso del tempo.
- (12) Le ricerche basate su test dei consumatori hanno dimostrato che gli investitori al dettaglio comprendono più facilmente valori monetari che percentuali. Piccole differenze dei costi espressi in percentuali possono tradursi in grandi differenze dei costi sostenuti dall'investitore al dettaglio espressi in termini monetari. Il documento contenente le informazioni chiave dovrebbe pertanto indicare in termini sia monetari sia percentuali anche i costi totali per i periodi di detenzione raccomandati e per periodi più brevi.
- (13) Dato che l'impatto dei diversi tipi di costi sui rendimenti può variare, il documento contenente le informazioni chiave dovrebbe comprendere anche una suddivisione dei diversi tipi di costi, espressa sia in termini standardizzati sia come percentuale, per facilitare il confronto degli importi dei vari PRIIP.
- (14) Le circostanze personali degli investitori al dettaglio possono cambiare e rendere necessaria l'uscita non programmata da investimenti a lungo termine. Anche l'andamento del mercato può comportare la necessità di disinvestire. Considerato che per gli investitori al dettaglio è difficile prevedere il livello di liquidità di cui potrebbero aver bisogno nei loro portafogli di investimento in termini complessivi, le informazioni sui periodi di detenzione raccomandati e sui periodi minimi di detenzione richiesti nonché sulla possibilità di un'uscita anticipata, parziale o totale, rivestono una particolare importanza e dovrebbero figurare nel documento contenente le informazioni chiave. Per le stesse ragioni si dovrebbe indicare chiaramente se sono ammessi disinvestimenti anticipati e quali ne sarebbero le conseguenze. Nello specifico, dovrebbe essere chiaro se tali conseguenze sono dovute a commissioni, penali o limitazioni esplicite relative ai diritti di disinvestimento ovvero al fatto che il valore del PRIIP da cui si vuole uscire è particolarmente sensibile alla tempistica del disinvestimento.
- (15) Essendo probabile che il documento contenente le informazioni chiave sia utilizzato dagli investitori al dettaglio anche come sintesi delle caratteristiche principali del PRIIP, esso dovrebbe comprendere informazioni chiare su come presentare reclami riguardanti il prodotto oppure la condotta dell'ideatore del PRIIP o di una persona che fornisce consulenza sul prodotto o lo vende.



- (16) Alcuni investitori al dettaglio potrebbero desiderare maggiori informazioni su aspetti specifici del PRIIP. Il documento contenente le informazioni chiave dovrebbe pertanto comprendere rimandi chiari e specifici ai posti dove sono reperibili ulteriori informazioni specifiche che debbano essere incluse nel documento contenente le informazioni chiave ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014. Se l'ideatore del PRIIP è tenuto a rivelare talune altre informazioni in base alla legislazione nazionale o dell'Unione, l'investitore al dettaglio dovrebbe essere informato di tale obbligo e di come ottenere gli altri documenti, anche se essi devono essere forniti soltanto su richiesta. Per garantire che il documento contenente le informazioni chiave sia quanto più conciso possibile, i rimandi agli altri documenti possono consistere nella segnalazione di un sito web, purché l'esistenza dei documenti sia indicata con chiarezza ed essi siano accessibili attraverso tale sito.
- (17) Il documento contenente le informazioni chiave relativo a un PRIIP che offre molte opzioni di investimento sottostante non può essere fornito nello stesso formato del corrispondente documento relativo a un altro PRIIP, dato che ciascuna opzione di investimento sottostante ha un profilo di rischio, di performance e di costi specifico ed è quindi impossibile fornire tutte le informazioni necessarie in un unico documento conciso e a sé stante. Le opzioni di investimento sottostante possono essere investimenti in PRIIP o altri investimenti di natura simile, oppure portafogli standardizzati di investimenti sottostanti. Le opzioni di investimento sottostante possono avere rischi, rendimenti e costi differenti. A seconda della natura e del numero delle opzioni di investimento sottostante, l'ideatore di PRIIP dovrebbe pertanto essere in grado, ove lo reputi opportuno, di redigere documenti contenenti le informazioni chiave differenziati per ciascuna opzione. Tali documenti dovrebbero comprendere anche informazioni generiche sul PRIIP.
- (18) Qualora l'ideatore di PRIIP ritenga che i singoli documenti contenenti le informazioni chiave per ciascuna opzione non siano adatti per gli investitori al dettaglio, le informazioni specifiche sulle opzioni di investimento sottostante dovrebbero essere fornite separatamente dalle informazioni generiche sul PRIIP. Per evitare confusione, le informazioni generiche sul PRIIP fornite nel documento contenente le informazioni chiave dovrebbero indicare i rischi, le performance e i costi prevedibili per le diverse opzioni di investimento sottostante che vengono offerte. Inoltre, le informazioni specifiche sulle opzioni di investimento sottostante dovrebbero sempre tenere conto delle caratteristiche del PRIIP attraverso cui sono offerte le opzioni di investimento sottostante. Queste informazioni specifiche possono essere fornite in vario modo, ad esempio sotto forma di un unico documento contenente le informazioni necessarie su tutte le diverse opzioni di investimento sottostante, ovvero tramite singoli documenti relativi a ciascuna opzione di investimento sottostante. Agli OICVM, e ai fondi diversi dagli OICVM ai quali si applicano gli articoli da 78 a 81 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, è stato concesso un periodo transitorio di esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014 per quanto riguarda il formato e il contenuto del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Al fine di fornire a tali fondi un regime giuridico transitorio uniforme, gli ideatori di PRIIP dovrebbero essere autorizzati a continuare ad utilizzare tali documenti contenenti le informazioni chiave per i PRIIP che offrono questi tipi di fondi come uniche opzioni di investimento sottostante o parallelamente ad altre opzioni di investimento sottostante. Quando gli ideatori di PRIIP optano per l'impiego dei documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori nel caso dei PRIIP che offrono tali tipi di fondi parallelamente ad altre opzioni di investimento, il documento contenente le informazioni chiave generico dovrebbe indicare un'unica gamma di classi di rischio nel formato della scala di rischio del PRIIP. La gamma delle classi di rischio di tutte le opzioni di investimento sottostante offerte nell'ambito di un dato PRIIP dovrebbe combinare un indicatore sintetico di rischio e rendimento ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione ⁽³⁾ per gli OICVM o i fondi diversi dagli OICVM e un indicatore sintetico di rischio in conformità del presente regolamento per le altre opzioni di investimento sottostante. Nei casi in cui il PRIIP offra solo OICVM o fondi diversi da OICVM come opzioni di investimento, l'ideatore di PRIIP dovrebbe essere autorizzato a utilizzare la presentazione e il metodo a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 583/2010. Indipendentemente dalla forma scelta, le informazioni specifiche dovrebbero essere sempre coerenti con le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave.
- (19) Gli ideatori di PRIIP devono redigere documenti contenenti le informazioni chiave che siano accurati, corretti, chiari e non fuorvianti. Le informazioni che figurano nei documenti contenenti le informazioni chiave dovrebbero essere tali da costituire per gli investitori al dettaglio, anche nei mesi e negli anni successivi alla redazione originaria di tali documenti, un riferimento affidabile per le loro decisioni di investimento relative ai PRIIP rimasti nella loro disponibilità. È pertanto opportuno stabilire norme intese a garantire che i documenti contenenti le informazioni chiave siano sottoposti a un riesame e una revisione tempestivi e adeguati affinché possano restare accurati, corretti e chiari.
- (20) I dati utilizzati nella preparazione delle informazioni che figurano nei documenti contenenti le informazioni chiave, come i dati sui costi, i rischi e gli scenari di performance, possono cambiare nel corso del tempo. Il cambiamento dei dati può comportare modifiche delle informazioni da includere in tali documenti, ad esempio una modifica degli indicatori di rischio o dei costi. Gli ideatori di PRIIP dovrebbero pertanto predisporre

⁽²⁾ Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione, del 1° luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni chiave per gli investitori e le condizioni per la presentazione di tali informazioni o del prospetto su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web (GU L 176 del 10.7.2010, pag. 1).



procedure periodiche per il riesame delle informazioni che figurano nei documenti contenenti le informazioni chiave. Tali procedure dovrebbero comprendere una valutazione della necessità di rivedere e ripubblicare il documento a seguito dei cambiamenti dei dati. Il metodo adottato dagli ideatori di PRIIP dovrebbe tenere conto della misura in cui le informazioni da includere nei documenti contenenti le informazioni chiave subiscono modifiche; ad esempio, nel caso di uno strumento derivato negoziato in borsa, come un contratto future, call o put standardizzato, non dovrebbe essere necessario aggiornare continuamente il documento contenente le informazioni chiave perché le informazioni richieste per tali strumenti relativamente ai rischi, ai rendimenti e ai costi non cambiano. I riesami periodici possono non essere sufficienti nei casi in cui l'ideatore di PRIIP venga a conoscenza o sarebbe dovuto venire a conoscenza, al di fuori del processo di riesame periodico, di cambiamenti aventi un impatto significativo sulle informazioni incluse nel documento contenente le informazioni chiave, ad esempio cambiamenti della politica o della strategia del PRIIP comunicate in precedenza che siano rilevanti per gli investitori al dettaglio oppure cambiamenti significativi della struttura dei costi o del profilo di rischio. Per questo motivo gli ideatori di PRIIP dovrebbero essere tenuti anche a definire procedure volte a individuare le situazioni in cui le informazioni che figurano nei documenti contenenti le informazioni chiave dovrebbero essere riesaminate e riviste su base *ad hoc*.

- (21) Qualora un riesame periodico o *ad hoc* di un documento contenente le informazioni chiave accerti che le informazioni da includere nel documento sono cambiate, ovvero concluda che le informazioni che figurano nel documento non sono più accurate, corrette, chiare e non fuorvianti, l'ideatore del PRIIP dovrebbe essere tenuto a rivedere il documento contenente le informazioni chiave per tenere conto delle informazioni cambiate.
- (22) Considerato che i cambiamenti possono essere rilevanti per gli investitori al dettaglio e per l'allocazione futura delle loro attività di investimento, gli investitori dovrebbero poter reperire facilmente il nuovo documento contenente le informazioni chiave, che dovrebbe pertanto essere pubblicato e chiaramente individuabile sul sito web dell'ideatore di PRIIP. Laddove possibile, l'ideatore di PRIIP dovrebbe comunicare agli investitori al dettaglio le eventuali revisioni dei documenti contenenti le informazioni chiave, ad esempio mediante mailing list o avvisi di posta elettronica.
- (23) Per garantire che i documenti contenenti le informazioni chiave siano messi a disposizione secondo una tempistica uniforme in tutta l'Unione, gli ideatori di PRIIP dovrebbero essere tenuti a fornirli in tempo utile prima che gli investitori al dettaglio siano vincolati da un contratto o da un'offerta relativi al PRIIP in questione.
- (24) Il documento contenente le informazioni chiave dovrebbe essere messo a disposizione degli investitori al dettaglio con congruo anticipo rispetto alla loro decisione di investimento, per consentire loro di comprendere le informazioni rilevanti del PRIIP e di tenerne conto al momento della decisione. Poiché la decisione di investimento è adottata prima dell'inizio dell'eventuale periodo di ripensamento previsto, il documento contenente le informazioni chiave dovrebbe essere messo a disposizione prima di tale periodo.
- (25) Fermo restando che gli investitori al dettaglio dovrebbero in ogni caso ricevere il documento contenente le informazioni chiave in tempo utile prima di essere vincolati da un contratto o da un'offerta relativi al PRIIP, la durata di quello che può essere considerato un periodo di tempo sufficiente per consentire agli investitori al dettaglio di comprendere le informazioni e di tenerne conto può variare in funzione delle esigenze, esperienze e conoscenze dei vari investitori al dettaglio. La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o lo vende dovrebbe pertanto tenere conto di tali fattori per ciascun investitore al dettaglio quando stabilisce il periodo di tempo di cui tale investitore avrà bisogno per valutare i contenuti del documento contenente le informazioni chiave.
- (26) Al fine di adottare una decisione di investimento informata, un investitore al dettaglio può aver bisogno di un periodo di tempo supplementare per studiare il documento contenente le informazioni chiave di un PRIIP complesso o di un PRIIP a lui ancora sconosciuto. È pertanto opportuno tenere conto di tali fattori quando si valuta quale sia il tempo utile necessario per la messa a disposizione del documento contenente le informazioni chiave.
- (27) Nella valutazione del criterio del tempo utile si dovrebbe considerare anche l'urgenza della situazione, ad esempio nel caso in cui sia importante che l'investitore al dettaglio acquisti un PRIIP a un determinato prezzo e tale prezzo sia sensibile alla tempistica dell'operazione.
- (28) Per motivi di coerenza e al fine di garantire il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e quelle del regolamento (UE) n. 1286/2014 si applichino a decorrere dalla stessa data.
- (29) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dall'Autorità bancaria europea, dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (in appresso «le autorità europee di vigilanza»).
- (30) Le autorità europee di vigilanza hanno condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, hanno analizzato i relativi costi e benefici potenziali e hanno chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità



dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ e del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

Articolo 1

Sezione relativa alle informazioni generali

La sezione del documento contenente le informazioni chiave riguardante l'identità dell'ideatore di PRIIP e la sua autorità competente contiene tutte le seguenti informazioni:

- a) il nome assegnato al PRIIP dall'ideatore e, se esistente, il relativo numero internazionale di identificazione dei titoli o l'identificativo univoco del prodotto;
- b) la denominazione giuridica dell'ideatore del PRIIP;
- c) l'indirizzo specifico del sito web dell'ideatore del PRIIP dove gli investitori al dettaglio possono reperire i dati di contatto e il numero di telefono dell'ideatore del PRIIP;
- d) il nome dell'autorità competente responsabile della vigilanza sull'ideatore del PRIIP per quanto riguarda il documento contenente le informazioni chiave;
- e) la data di produzione del documento contenente le informazioni chiave ovvero, in caso di revisione successiva, la data dell'ultima revisione.

Le informazioni contenute nella sezione di cui al primo comma includono altresì la segnalazione relativa alla comprensibilità di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1286/2014 nei casi in cui il PRIIP soddisfa una delle seguenti condizioni:

- a) si tratta di un prodotto di investimento assicurativo che non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 30, paragrafo 3, lettera a), della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾;
- b) si tratta di un PRIIP che non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), punti da i) a vi), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾.

Articolo 2

Sezione «Cos'è questo prodotto?»

1. Le informazioni indicanti di quale tipo di PRIIP si tratti che figurano nella sezione intitolata «Cos'è questo prodotto?» del documento contenente le informazioni chiave descrivono la forma giuridica del prodotto.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

⁽⁷⁾ Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).

⁽⁸⁾ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).



2. Le informazioni che fissano gli obiettivi del PRIIP e i mezzi per conseguirli che figurano nella sezione intitolata «Cos'è questo prodotto?» del documento contenente le informazioni chiave sono sintetizzate in modo conciso, chiaro e facilmente comprensibile. Tali informazioni identificano i principali fattori da cui dipende il rendimento, le attività di investimento o i valori di riferimento sottostanti e le modalità di determinazione del rendimento, nonché il rapporto tra il rendimento del PRIIP e quello delle attività di investimento o dei valori di riferimento sottostanti. Le informazioni tengono conto del rapporto tra il periodo di detenzione raccomandato e il profilo di rischio e di rendimento del PRIIP.

Nei casi in cui, a causa del numero delle attività di investimento o dei valori di riferimento sottostanti di cui al primo comma, sia impossibile fornire tutti i rispettivi riferimenti specifici in un documento contenente le informazioni chiave, ci si limita ad identificare i segmenti di mercato o le tipologie di strumenti.

3. La descrizione del tipo di investitore al dettaglio cui si intende commercializzare il PRIIP riportata nella sezione intitolata «Cos'è questo prodotto?» del documento contenente le informazioni chiave comprende informazioni sugli investitori al dettaglio cui il prodotto è rivolto, che sono stati individuati dall'ideatore di PRIIP in particolare in quanto le loro esigenze, caratteristiche e obiettivi sono ritenuti compatibili con il PRIIP. Gli investitori al dettaglio sono individuati sulla base della loro capacità di sostenere perdite sugli investimenti e delle loro preferenze in termini di orizzonti d'investimento, della loro conoscenza teorica dei PRIIP e delle loro precedenti esperienze al riguardo, nonché sulla base dei mercati finanziari e delle esigenze, delle caratteristiche e degli obiettivi dei potenziali clienti finali.

4. Le informazioni dettagliate relative alle prestazioni assicurative riportate nella sezione intitolata «Cos'è questo prodotto?» del documento contenente le informazioni chiave comprendono, in forma di sintesi generale, le caratteristiche chiave del contratto di assicurazione, una definizione di ciascuna prestazione prevista con una dichiarazione esplicativa indicante che il valore di tali prestazioni è riportato nella sezione intitolata «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento» e informazioni che rispecchiano le caratteristiche biometriche tipiche degli investitori al dettaglio destinatari, indicanti il premio complessivo, il premio per il rischio biometrico che fa parte di tale premio complessivo e l'impatto del premio per il rischio biometrico sul rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato o l'incidenza della parte del costo del premio per il rischio biometrico presa in considerazione nei costi ricorrenti della tabella «Andamento dei costi nel tempo» calcolati conformemente all'allegato VII. Se il premio è versato sotto forma di un'unica somma forfettaria, le informazioni includono l'importo investito. Se il premio è versato periodicamente, le informazioni comprendono il numero dei pagamenti periodici, una stima del premio medio per il rischio biometrico in forma di percentuale del premio annuo e una stima dell'importo medio investito.

I dati di cui al primo comma includono altresì una spiegazione dell'impatto dei pagamenti dei premi assicurativi, equivalenti al valore stimato delle prestazioni assicurative, sui rendimenti dell'investimento per l'investitore al dettaglio.

5. Le informazioni relative alla durata del PRIIP che figurano nella sezione intitolata «Cos'è questo prodotto?» del documento contenente le informazioni chiave comprendono tutti i seguenti dati:

- a) la data di scadenza del PRIIP o l'indicazione che non è prevista una data di scadenza;
- b) l'indicazione se l'ideatore del PRIIP sia autorizzato a estinguere unilateralmente il PRIIP;
- c) una descrizione delle circostanze in cui il PRIIP può estinguersi automaticamente e le date di estinzione, se note.

Articolo 3

Sezione «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?»

1. Nella sezione intitolata «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?» del documento contenente le informazioni chiave gli ideatori di PRIIP applicano il metodo di presentazione del rischio di cui all'allegato II, compresi gli aspetti tecnici per la presentazione dell'indicatore sintetico di rischio di cui all'allegato III, e si attengono agli orientamenti tecnici, ai formati e al metodo di presentazione degli scenari di performance di cui agli allegati IV e V.

2. Nella sezione intitolata «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?» del documento contenente le informazioni chiave gli ideatori di PRIIP inseriscono quanto segue:

- a) il livello di rischio del PRIIP sotto forma di una classe di rischio, utilizzando un indicatore sintetico di rischio con scala numerica da 1 a 7;



- b) un riferimento esplicito all'eventuale illiquidità del PRIIP o al suo eventuale rischio di liquidità particolarmente rilevante, come definito nell'allegato II, parte 4, sotto forma di un avviso in tal senso da includere nella presentazione dell'indicatore sintetico di rischio;
- c) una spiegazione testuale, sotto l'indicatore sintetico di rischio, per spiegare che, nel caso di un PRIIP in valuta diversa dalla valuta ufficiale dello Stato membro in cui è commercializzato, il suo rendimento, ove espresso nella valuta ufficiale dello Stato membro in questione, può variare a seconda delle fluttuazioni dei cambi;
- d) una breve descrizione del profilo di rischio e di rendimento del PRIIP e l'avviso che il rischio del PRIIP può essere significativamente maggiore di quello rappresentato dall'indicatore sintetico di rischio qualora il PRIIP non sia detenuto fino alla scadenza o per il periodo di detenzione raccomandato, ove appropriato;
- e) nel caso dei PRIIP con penali per uscita anticipata concordate contrattualmente o con lunghi termini di preavviso per il disinvestimento, un riferimento alle pertinenti condizioni riportate nella sezione «Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?»;
- f) l'indicazione della perdita massima possibile e la segnalazione che l'investimento può essere perduto se è privo di protezione o se l'ideatore del PRIIP è insolvente, o che potrebbe essere richiesto, se necessario, un investimento supplementare in aggiunta all'investimento iniziale e che la perdita totale potrebbe essere notevolmente superiore all'investimento iniziale totale.
3. Nella sezione «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?» del documento contenente le informazioni chiave gli ideatori di PRIIP inseriscono quattro scenari di performance appropriati, come indicato nell'allegato V. I quattro scenari di performance rappresentano uno scenario di stress, uno scenario sfavorevole, uno scenario moderato e uno scenario favorevole.
4. Nel caso dei prodotti di investimento assicurativi, nella sezione «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?» del documento contenente le informazioni chiave si inserisce uno scenario di performance supplementare che tenga conto delle prestazioni assicurative che il beneficiario riceverà qualora si verifichi un evento assicurato coperto.
5. Nel caso dei PRIIP che sono futures, opzioni call e opzioni put negoziati su un mercato regolamentato o su un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁹⁾, gli scenari di performance sono inseriti sotto forma di grafici della struttura di payoff, come indicato nell'allegato V nella sezione intitolata «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?» del documento contenente le informazioni chiave.

Articolo 4

Sezione «Cosa accade se il [nome dell'ideatore del PRIIP] non è in grado di corrispondere quanto dovuto?»

Nella sezione «Cosa accade se il [nome dell'ideatore del PRIIP] non è in grado di corrispondere quanto dovuto?» del documento contenente le informazioni chiave gli ideatori di PRIIP inseriscono quanto segue:

- a) l'indicazione se l'investitore al dettaglio possa rischiare di subire una perdita finanziaria a causa dell'insolvenza dell'ideatore del PRIIP o dell'insolvenza di un soggetto diverso dall'ideatore del PRIIP, di cui viene fornita l'identità;
- b) la precisazione se la perdita di cui alla lettera a) sia coperta da un sistema di indennizzo degli investitori o da un sistema di garanzia e se sussistano limitazioni o condizioni per tale copertura.

Articolo 5

Sezione «Quali sono i costi?»

1. Nella sezione «Quali sono i costi?» del documento contenente le informazioni chiave gli ideatori di PRIIP inseriscono quanto segue:

- a) il metodo di calcolo dei costi di cui all'allegato VI;
- b) le tabelle «Andamento dei costi nel tempo» e «Composizione dei costi» relative alle informazioni sui costi, come indicato nell'allegato VII conformemente agli orientamenti tecnici rilevanti in esso contenuti.

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).



2. Nella tabella «Andamento dei costi nel tempo» nella sezione intitolata «Quali sono i costi?» del documento contenente le informazioni chiave, gli ideatori di PRIIP riportano l'indicatore sintetico di costo dei costi aggregati totali del PRIIP come un numero unico in termini monetari e percentuali per i diversi periodi di tempo di cui all'allegato VI.
3. Nella tabella «Composizione dei costi» nella sezione intitolata «Quali sono i costi?» del documento contenente le informazioni chiave, gli ideatori di PRIIP specificano quanto segue:
 - a) i costi una tantum, come i costi di ingresso e di uscita, presentati in termini percentuali;
 - b) i costi ricorrenti, come i costi annuali per le operazioni di portafoglio e altri costi ricorrenti per ciascun anno, presentati in termini percentuali;
 - c) gli oneri accessori, come le commissioni di performance o il *carried interest* (commissione di overperformance), presentati in termini percentuali.
4. Gli ideatori di PRIIP inseriscono una descrizione di ciascun costo incluso nella tabella «Composizione dei costi» nella sezione intitolata «Quali sono i costi?» del documento contenente le informazioni chiave, specificando le circostanze e le modalità in cui tali costi potrebbero essere diversi dai costi effettivamente sostenuti dall'investitore al dettaglio o potrebbero dipendere dalla scelta di quest'ultimo di esercitare o meno determinate opzioni.

Articolo 6

Sezione «Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?»

Nella sezione intitolata «Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?» del documento contenente le informazioni chiave, gli ideatori di PRIIP inseriscono quanto segue:

- a) una breve descrizione dei motivi per cui è stato scelto il periodo di detenzione raccomandato o il periodo minimo di detenzione richiesto;
- b) una descrizione delle caratteristiche della procedura di disinvestimento e l'indicazione di quando il disinvestimento sia possibile, compresa l'indicazione dell'impatto di un'uscita anticipata sul profilo di rischio o di performance del PRIIP o sull'applicabilità di garanzie per il capitale;
- c) informazioni su eventuali commissioni e penali applicate in caso di disinvestimento prima della scadenza o prima di altre date eventualmente specificate e diverse dal periodo di detenzione raccomandato, compresi un rimando incrociato alle informazioni sui costi da includere nel documento contenente le informazioni chiave a norma dell'articolo 5 e un chiarimento dell'impatto di tali commissioni e penali per periodi di detenzione diversi.

Articolo 7

Sezione «Come presentare reclami?»

Nella sezione intitolata «Come presentare reclami?» del documento contenente le informazioni chiave, gli ideatori di PRIIP indicano in sintesi quanto segue:

- a) le procedure da seguire per presentare reclami riguardanti un prodotto o la condotta dell'ideatore del PRIIP o di una persona che fornisce consulenza sul prodotto o lo vende;
- b) il link al sito web rilevante per tali reclami;
- c) un indirizzo postale e un indirizzo di posta elettronica aggiornati cui si possono inviare i reclami.

Articolo 8

Sezione «Altre informazioni rilevanti»

1. Nella sezione intitolata «Altre informazioni rilevanti» del documento contenente le informazioni chiave, gli ideatori di PRIIP indicano eventuali documenti contenenti informazioni aggiuntive che possono essere forniti e specificano se tali documenti sono resi disponibili in base a un obbligo giuridico o soltanto su richiesta dell'investitore al dettaglio.



2. Le informazioni riportate nella sezione intitolata «Altre informazioni rilevanti» del documento contenente le informazioni chiave possono essere fornite in forma sintetica, anche con un link a un sito web dove sono disponibili ulteriori dettagli oltre a quelli che figurano nei documenti di cui al paragrafo 1.

Articolo 9

Modello

Per presentare il documento contenente le informazioni chiave gli ideatori di PRIIP utilizzano il modello di cui all'allegato I. Tale modello è compilato conformemente ai requisiti previsti dal presente regolamento delegato e dal regolamento (UE) n. 1286/2014.

CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE SUL DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

Articolo 10

PRIIP che offrono una serie di opzioni di investimento

Se un PRIIP offre una serie di opzioni di investimento sottostante e le relative informazioni non possono essere fornite in un unico documento contenente le informazioni chiave conciso e a sé stante, l'ideatore del PRIIP fornisce:

- a) un documento contenente le informazioni chiave per ciascuna opzione di investimento sottostante offerta dal PRIIP, comprese informazioni sul PRIIP conformemente al capo I; oppure
- b) un documento contenente le informazioni chiave generico che descrive il PRIIP conformemente al capo I, ove non diversamente previsto dagli articoli da 11 a 14.

Articolo 11

Sezione «Cos'è questo prodotto?» nel documento contenente le informazioni chiave generico

Nella sezione intitolata «Cos'è questo prodotto?», in deroga all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, gli ideatori di PRIIP inseriscono quanto segue:


- a) una descrizione dei tipi di opzioni di investimento sottostante, compresi i segmenti di mercato o i tipi di strumenti, nonché i principali fattori da cui dipende il rendimento;
- b) una dichiarazione da cui risulti che il tipo di investitori cui si intende commercializzare il PRIIP varia a seconda dell'opzione di investimento sottostante;
- c) l'indicazione di dove sono disponibili informazioni specifiche su ciascuna opzione di investimento sottostante.

Articolo 12

Sezione «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?» nel documento contenente le informazioni chiave generico

1. Nella sezione intitolata «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?», in deroga all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, gli ideatori di PRIIP inseriscono quanto segue:

- a) l'indicazione della gamma di classi di rischio di tutte le opzioni di investimento sottostante offerte nell'ambito del PRIIP, per mezzo di un indicatore sintetico di rischio con scala numerica da 1 a 7 come indicato nell'allegato III;
- b) una dichiarazione da cui risulti che il rischio e il rendimento dell'investimento variano a seconda dell'opzione di investimento sottostante;



- c) una breve descrizione di come la performance del PRIIP nel suo complesso dipenda dalle opzioni di investimento sottostante;
 - d) l'indicazione di dove sono disponibili informazioni specifiche su ciascuna opzione di investimento sottostante.
2. Gli ideatori di PRIIP che utilizzano il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, al fine di specificare le classi di rischio di cui al paragrafo 1, lettera a), utilizzano l'indicatore sintetico di rischio e di rendimento in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 583/2010 qualora le opzioni di investimento sottostante siano rappresentate da OICVM o fondi diversi dagli OICVM.

Articolo 13

Sezione «Quali sono i costi?» nel documento contenente le informazioni chiave generico

1. Nella sezione intitolata «Quali sono i costi?», in deroga all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), gli ideatori di PRIIP inseriscono quanto segue:
- a) la serie dei costi del PRIIP nelle tabelle «Andamento dei costi nel tempo» e «Composizione dei costi» di cui all'allegato VII;
 - b) una dichiarazione da cui risulti che i costi per l'investitore al dettaglio variano a seconda dell'opzione di investimento sottostante;
 - c) l'indicazione di dove sono disponibili informazioni specifiche su ciascuna opzione di investimento sottostante.
2. In deroga ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e in deroga all'allegato VI, punti da 12 a 20, gli ideatori di PRIIP che utilizzano il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, possono applicare la metodologia di cui all'allegato VI, punto 21, agli OICVM o fondi diversi dagli OICVM esistenti.
3. Gli ideatori di PRIIP che utilizzano il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, per prodotti aventi come uniche opzioni di investimento sottostante OICVM o fondi diversi dagli OICVM possono specificare, in deroga all'articolo 5, la gamma delle spese per il PRIIP conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 583/2010.

Articolo 14

Informazioni specifiche su ciascuna opzione di investimento sottostante

1. Per quanto riguarda le informazioni specifiche di cui agli articoli 11, 12 e 13, gli ideatori di PRIIP includono per ciascuna opzione di investimento sottostante tutti i seguenti dati:
- a) una segnalazione relativa alla comprensibilità, se rilevante;
 - b) gli obiettivi dell'investimento, i mezzi per conseguirli e il mercato cui il PRIIP è destinato, conformemente all'articolo 2, paragrafi 2 e 3;
 - c) un indicatore sintetico di rischio, con la relativa spiegazione testuale, e scenari di performance, conformemente all'articolo 3;
 - d) una presentazione dei costi, conformemente all'articolo 5.
2. In deroga al paragrafo 1, gli ideatori di PRIIP possono utilizzare il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori redatto conformemente agli articoli da 78 a 81 della direttiva 2009/65/CE per fornire informazioni specifiche ai fini degli articoli da 11 a 13 del presente regolamento delegato, qualora almeno una delle opzioni di investimento sottostante di cui al paragrafo 1 sia un OICVM o un fondo diverso da un OICVM di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014.


CAPO III

RIESAME E REVISIONE DEL DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

Articolo 15

Riesame

1. Gli ideatori di PRIIP riesaminano le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave ogniqualvolta intervengano cambiamenti che incidono o potrebbero incidere significativamente sulle informazioni che vi figurano, e comunque almeno ogni dodici mesi successivamente alla data della pubblicazione iniziale del documento.



2. Il riesame di cui al paragrafo 1 serve a verificare se le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave siano ancora accurate, corrette, chiare e non fuorvianti e, in particolare, quanto segue:
- a) se le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave siano conformi ai requisiti generali di forma e contenuto previsti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 o ai requisiti specifici di forma e contenuto previsti dal presente regolamento delegato;
 - b) se le misure relative al rischio di mercato o al rischio di credito del PRIIP siano cambiate e se da tale cambiamento discenda, come effetto combinato, la necessità di trasferire il PRIIP in una classe dell'indicatore sintetico di rischio diversa da quella indicata nel documento contenente le informazioni chiave soggetto al riesame;
 - c) se il rendimento medio dello scenario di performance moderato del PRIIP, espresso come rendimento percentuale annualizzato, sia cambiato di oltre cinque punti percentuali.
3. Ai fini del paragrafo 1, durante l'intero periodo di vita del PRIIP in cui esso rimane a disposizione degli investitori al dettaglio, gli ideatori di PRIIP stabiliscono e mantengono processi idonei a individuare senza indebiti ritardi qualsiasi circostanza tale da determinare un cambiamento che incide o potrebbe incidere sull'accuratezza, la correttezza o la chiarezza delle informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave.

Articolo 16

Revisione

1. Gli ideatori di PRIIP rivedono senza indebiti ritardi il documento contenente le informazioni chiave qualora da un riesame di cui all'articolo 15 risulti che è necessario modificare il documento.
2. Gli ideatori di PRIIP garantiscono altresì l'aggiornamento di tutte le sezioni del documento contenente le informazioni chiave interessate dai cambiamenti.
3. Gli ideatori di PRIIP pubblicano sul proprio sito web la versione rivista del documento contenente le informazioni chiave.

CAPO IV

CONSEGNA DEL DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

Articolo 17

Condizioni relative al tempo utile

1. La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o lo vende consegna il documento contenente le informazioni chiave con un congruo anticipo, tale da lasciare agli investitori al dettaglio il tempo necessario per studiare il documento prima di essere vincolati da un contratto o da un'offerta relativi al PRIIP, indipendentemente dal fatto che sia loro concesso un periodo di ripensamento.
2. Ai fini del paragrafo 1, la persona che fornisce consulenza sul PRIIP o lo vende valuta il periodo di tempo di cui ciascun investitore al dettaglio necessita per studiare il documento contenente le informazioni chiave tenendo conto di quanto segue:
 - a) le conoscenze e le esperienze dell'investitore al dettaglio per quanto riguarda il PRIIP in questione o PRIIP di natura simile o con rischi simili a quelli derivanti dal PRIIP in questione;
 - b) la complessità del PRIIP;
 - c) se la consulenza o la vendita avvengono su iniziativa dell'investitore al dettaglio, l'urgenza esplicitamente espressa da quest'ultimo di concludere il contratto o accettare l'offerta proposti.



*Articolo 18***Disposizione finale**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

L'articolo 14, paragrafo 2, si applica fino al 31 dicembre 2019.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO I

MODELLO PER IL DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

Gli ideatori di PRIIP mantengono l'ordine delle sezioni e i titoli contenuti nel modello, che non stabilisce, tuttavia, parametri per la lunghezza delle singole sezioni né per la collocazione delle interruzioni di pagina. Una volta stampato, il modello non supera la lunghezza massima complessiva di tre facciate formato A4.

Documento contenente le informazioni chiave	
Scopo	Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto	[Nome del prodotto][Nome dell'ideatore di PRIIP][se applicabile: ISIN o UPI][sito web dell'ideatore di PRIIP] Per ulteriori informazioni chiamare il numero [numero di telefono] [Autorità competente dell'ideatore di PRIIP per il documento contenente le informazioni chiave] [data di realizzazione del documento contenente le informazioni chiave]
	[Segnalazione (se applicabile): State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione]
Cos'è questo prodotto?	
Tipo	
Obiettivi	
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto	
[Prestazioni assicurative e costi]	
Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?	
Indicatore di rischio	Descrizione del profilo rischio-rendimento Indicatore sintetico di rischio Modello e spiegazioni testuali per l'indicatore sintetico di rischio, come indicato nell'allegato III, anche riguardo alla perdita massima possibile: si può perdere tutto il capitale investito? Esiste il rischio di dover sostenere impegni o obblighi finanziari aggiuntivi? Esiste una protezione del capitale contro il rischio di mercato?
Scenari di performance	Modelli e spiegazioni testuali per gli scenari di performance, come indicato nell'allegato V, comprese, ove applicabile, informazioni sulle condizioni dei rendimenti agli investitori al dettaglio o sui limiti massimi delle prestazioni incorporate e la precisazione che la legislazione fiscale dello Stato membro di origine dell'investitore al dettaglio può incidere sui versamenti effettivi



Cosa accade se il [nome dell'ideatore del PRIIP] non è in grado di corrispondere quanto dovuto?	
Informazioni sull'eventuale esistenza di un sistema di garanzia, il nome del garante o del gestore del sistema di indennizzo degli investitori, compresi i rischi coperti e i rischi non coperti	
Quali sono i costi?	
Andamento dei costi nel tempo	Modello e spiegazioni testuali conformemente all'allegato VII
Composizione dei costi	Modello e spiegazioni testuali conformemente all'allegato VII Spiegazioni testuali sulle informazioni da includere relativamente ad altri costi di distribuzione
Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?	
Periodo di detenzione raccomandato [minimo richiesto]: [x]	
Informazioni sulla possibilità di disinvestire prima della scadenza, sulle relative condizioni e sulle commissioni e penali applicabili, ove esistenti. Informazioni sulle conseguenze in caso di disinvestimento prima della scadenza del termine o prima della fine del periodo di detenzione raccomandato	
Come presentare reclami?	
Altre informazioni rilevanti	



ALLEGATO II

METODO PER LA PRESENTAZIONE DEL RISCHIO

PARTE I

Valutazione del rischio di mercato

Determinazione della misura del rischio di mercato (market risk measure — MRM)


1. Il rischio di mercato è misurato mediante la volatilità annualizzata, che corrisponde al valore a rischio (VaR) con un livello di confidenza del 97,5 % nel periodo di detenzione raccomandato, ove non diversamente stabilito. Il VaR è la percentuale dell'importo investito che è restituita all'investitore al dettaglio.
2. Il PRIIP è assegnato a una classe di MRM in base alla seguente tabella:

Classe di MRM	Volatilità equivalente al VaR (VEV)
1	< 0,5 %
2	0,5 % — 5,0 %
3	5,0 % — 12 %
4	12 % — 20 %
5	20 % — 30 %
6	30 % — 80 %
7	> 80 %

Specificazione delle categorie dei PRIIP per la valutazione del rischio di mercato

3. Ai fini della determinazione del rischio di mercato, i PRIIP sono suddivisi in quattro categorie.
4. La categoria 1 comprende:
 - a) i PRIIP in cui gli investitori potrebbero perdere più dell'importo che hanno investito;
 - b) i PRIIP che rientrano in una delle categorie di cui all'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾;
 - c) i PRIIP o gli investimenti sottostanti ai PRIIP il cui prezzo è determinato periodicamente con frequenza minore che mensilmente o che non hanno un parametro di riferimento o una variabile proxy adeguati o quelli in cui il prezzo del parametro di riferimento o della variabile proxy è determinato con frequenza minore che mensilmente.
5. La categoria 2 comprende i PRIIP che, direttamente o su base sintetica, offrono un'esposizione non soggetta all'effetto leva ai prezzi degli investimenti sottostanti o un'esposizione soggetta all'effetto leva sugli investimenti sottostanti che paga un multiplo costante dei prezzi di tali investimenti sottostanti, qualora il PRIIP disponga di almeno due anni di prezzi giornalieri storici o quattro anni di prezzi settimanali storici o cinque anni di prezzi mensili, o qualora siano disponibili adeguati parametri di riferimento o variabili proxy esistenti, a condizione che tali parametri di riferimento o variabili proxy soddisfino gli stessi criteri di durata e frequenza dell'andamento storico dei prezzi.
6. La categoria 3 comprende i PRIIP il cui valore tiene conto dei prezzi degli investimenti sottostanti, ma non come multiplo costante dei prezzi di tali investimenti sottostanti, qualora siano disponibili almeno due anni di prezzi giornalieri delle attività sottostanti o quattro anni di prezzi settimanali o cinque anni di prezzi mensili, o qualora siano disponibili adeguati parametri di riferimento o variabili proxy esistenti, a condizione che tali parametri di riferimento o variabili proxy soddisfino gli stessi criteri di durata e frequenza dell'andamento storico dei prezzi.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).



7. La categoria 4 comprende i PRIIP i cui valori dipendono in parte da fattori non osservati sul mercato, compresi i PRIIP assicurativi che distribuiscono agli investitori al dettaglio una quota dei profitti dell'ideatore del PRIIP.

Utilizzo di parametri di riferimento o variabili proxy adeguati per specificare le categorie di PRIIP

Se i parametri di riferimento o variabili proxy utilizzati dall'ideatore di PRIIP sono adeguati, essi sono rappresentativi delle attività o delle esposizioni che determinano la performance del PRIIP. L'ideatore del PRIIP documenta l'utilizzo di tali parametri di riferimento o variabili proxy.

Determinazione della classe di MRM per i PRIIP di categoria 1

8. La classe di MRM per i PRIIP di categoria 1 è la classe 7, ad eccezione dei PRIIP di cui al punto 4, lettera c), del presente allegato, che rientrano nella classe 6.

Determinazione della classe di MRM per i PRIIP di categoria 2

9. Il VaR è calcolato a partire dai momenti della distribuzione osservata dei rendimenti del prezzo del PRIIP o del suo parametro di riferimento o della sua variabile proxy nel corso degli ultimi cinque anni. La frequenza minima delle osservazioni è mensile. Se i prezzi sono disponibili su base giornaliera, anche la frequenza è giornaliera. Se i prezzi sono disponibili su base settimanale, anche la frequenza è settimanale. Se i prezzi sono disponibili su base bimensile, anche la frequenza è bimensile.
10. Qualora non siano disponibili dati sui prezzi giornalieri relativi a un quinquennio, si può utilizzare un periodo più breve. Per le osservazioni giornaliere del prezzo di un PRIIP o del suo parametro di riferimento o della sua variabile proxy devono essere disponibili almeno due anni di rendimenti osservati. Per le osservazioni settimanali del prezzo di un PRIIP devono essere disponibili almeno quattro anni di dati osservati. Per le osservazioni mensili del prezzo di un PRIIP devono essere disponibili dati osservati relativi ad almeno un quinquennio.
11. Il rendimento di ciascun periodo è definito come il logaritmo naturale del rapporto tra il prezzo alla chiusura del mercato alla fine del periodo corrente e alla chiusura del mercato alla fine del periodo precedente.
12. Per misurare il VaR nello spazio rendimento si utilizza l'espansione di Cornish-Fisher, come indicato di seguito:

$$\text{VaR}_{\text{SPAZIO RENDIMENTO}} = \sigma \sqrt{N} * (-1,96 + 0,474 * \mu_1 / \sqrt{N} - 0,0687 * \mu_2 / N + 0,146 * \mu_1^2 / N) - 0,5 \sigma^2 N$$

dove N è il numero dei periodi di negoziazione compresi nel periodo di detenzione raccomandato; e σ , μ_1 , μ_2 sono, rispettivamente, la volatilità, l'asimmetria e la curtosi eccessiva misurate a partire dalla distribuzione del rendimento. La volatilità, l'asimmetria e la curtosi eccessiva sono calcolate a partire dai momenti misurati della distribuzione dei rendimenti come segue:

- il momento zero, M_0 , è il conteggio del numero di osservazioni nel periodo, conformemente al punto 10 del presente allegato
- il primo momento, M_1 , è la media di tutti i rendimenti osservati nel campione
- il secondo momento M_2 , il terzo momento M_3 e il quarto momento M_4 sono definiti in modo standard:

$$M_2 = \sum_i (r_i - M_1)^2 / M_0,$$

$$M_3 = \sum_i (r_i - M_1)^3 / M_0,$$

$$M_4 = \sum_i (r_i - M_1)^4 / M_0,$$

dove r_i è il rendimento misurato nel i° periodo della storia dei rendimenti.

- la volatilità, σ , è data da $\sqrt{M_2}$.
- l'asimmetria, μ_1 , è pari a M_3 / σ^3 .
- la curtosi eccessiva, μ_2 , è pari a $M_4 / \sigma^4 - 3$.



13. La VEV è data da:

$$VEV = \left\{ \sqrt{(3,842 - 2 * VaR_{\text{SPAZIO RENDIMENTO}}) - 1,96} \right\} / \sqrt{T}$$

dove T è la durata del periodo di detenzione raccomandato espressa in anni.

14. Nel caso dei PRIIP gestiti secondo politiche o strategie di investimento che perseguono determinati obiettivi di rendimento partecipando mediante investimenti flessibili a classi differenti di attività finanziarie (ad esempio sia nei mercati azionari che in quelli a reddito fisso), la VEV da utilizzare è determinata come segue:

- a) se la politica di investimento non è stata rivista nel periodo di cui al punto 10 del presente allegato, la VEV da utilizzare è il più elevato tra i seguenti valori della VEV:
 - i) la VEV calcolata conformemente ai punti da 9 a 13 del presente allegato;
 - ii) la VEV dei rendimenti dell'asset mix pro forma che è coerente con l'asset allocation di riferimento del fondo al momento del calcolo;
 - iii) la VEV che è coerente con il massimale di rischio del fondo, ove esistente e se opportuno;
- b) se la politica di investimento è stata rivista nel periodo di cui al punto 10 del presente allegato, la VEV da utilizzare è il più elevato tra i valori della VEV indicati alla lettera a), punti ii) e iii).

15. Il PRIIP è assegnato a una classe di MRM come indicato nel punto 2 del presente allegato a seconda della VEV. Nel caso di un PRIIP per cui sono disponibili dati relativi ai prezzi soltanto su base mensile, la classe di MRM individuata conformemente al punto 2 del presente allegato è aumentata di una classe supplementare.

Determinazione della classe di MRM per i PRIIP di categoria 3

16. Il VaR nello spazio prezzo è calcolato a partire da una distribuzione dei valori del PRIIP alla fine del periodo di detenzione raccomandato. La distribuzione è ottenuta simulando il prezzo o i prezzi che determinano il valore del PRIIP alla fine del periodo di detenzione raccomandato. Il VaR è il valore del PRIIP con un livello di confidenza del 97,5 % alla fine del periodo di detenzione raccomandato, attualizzato alla data presente applicando il fattore di sconto privo di rischio atteso dalla data presente alla fine del periodo di detenzione raccomandato.

17. La VEV è data da:

$$VEV = \left\{ \sqrt{[3,842 - 2 * \ln(VaR_{\text{SPAZIO PREZZO}})] - 1,96} \right\} / \sqrt{T}$$

dove T è la durata del periodo di detenzione raccomandato espressa in anni. Solo nei casi in cui il prodotto è richiamato o cancellato prima della fine del periodo di detenzione raccomandato conformemente alla simulazione, ai fini del calcolo si utilizza il periodo fino al richiamo o alla cancellazione espresso in anni.

18. Il PRIIP è assegnato a una classe di MRM come indicato nel punto 2 del presente allegato, a seconda della VEV. Nel caso di un PRIIP per cui sono disponibili dati relativi ai prezzi soltanto su base mensile, la classe di MRM individuata conformemente al punto 2 del presente allegato è aumentata di una classe supplementare.

19. Il numero minimo di simulazioni è 10 000.

20. La simulazione si basa sull'applicazione del metodo di bootstrapping alla distribuzione attesa dei prezzi o dei livelli dei prezzi dei contratti sottostanti al PRIIP a partire dalla distribuzione osservata dei rendimenti di tali contratti con sostituzione.

21. Ai fini della simulazione citata ai punti da 16 a 20 del presente allegato, ci sono due tipi di dati di mercato osservabili che possono contribuire al valore di un PRIIP: i prezzi (o livelli dei prezzi) spot e le curve.

22. Per ciascuna simulazione di un prezzo (o livello) spot l'ideatore del PRIIP:

- a) calcola il rendimento di ciascun periodo osservato negli ultimi cinque anni o negli anni di cui al punto 6 del presente allegato utilizzando il logaritmo del prezzo alla fine di ciascun periodo diviso per il prezzo alla fine del periodo precedente;



- b) seleziona a caso un periodo osservato che corrisponde al rendimento di tutti i contratti sottostanti per ciascun periodo simulato nel periodo di detenzione raccomandato (uno stesso periodo osservato può essere utilizzato più di una volta nella medesima simulazione);
- c) calcola il rendimento di ciascun contratto sommando i rendimenti nei periodi selezionati e correggendo il rendimento così ottenuto in modo tale da garantire che il rendimento atteso misurato dalla distribuzione simulata dei rendimenti sia l'aspettativa neutrale al rischio del rendimento nel periodo di detenzione raccomandato. Il valore finale del rendimento si ottiene così:

$$\text{Rendimento} = E [\text{Rendimento}_{\text{neutrale al rischio}}] - E [\text{Rendimento}_{\text{misurato}}] - 0,5 \sigma^2 N - \rho \sigma \sigma_{\text{ccy}} N$$

dove:

- il secondo termine corregge per l'impatto della media dei rendimenti osservati,
- il terzo termine corregge per l'impatto della varianza dei rendimenti osservati,
- l'ultimo termine corregge per l'impatto quantitativo se la valuta di esercizio (strike) è diversa dalla valuta in cui sono espresse le attività. I termini che contribuiscono alla correzione sono i seguenti:
 - ρ è la correlazione tra il prezzo dell'attività e il tasso F_x rilevante misurato durante il periodo di detenzione raccomandato,
 - σ è la volatilità misurata dell'attività,
 - σ_{ccy} è la volatilità misurata del tasso F_x ;

- d) calcola il prezzo di ciascun contratto sottostante utilizzando l'esponenziale del rendimento.

23. Nel caso delle curve si esegue un'analisi delle componenti principali (PCA) per garantire che la simulazione dei movimenti di ciascun punto della curva in un periodo lungo si traduca in una curva coerente.

- a) L'analisi delle componenti principali (PCA) è effettuata:
- i) raccogliendo le registrazioni storiche dei punti corrispondenti alle durate che definiscono la curva per ciascun periodo di negoziazione negli ultimi cinque anni o negli anni di cui al punto 6 del presente allegato;
 - ii) garantendo che ciascun punto corrispondente alla durata sia positivo; qualora uno di tali punti sia negativo, tutti i punti corrispondenti alle durate devono essere aumentati del numero intero o percentuale minimi per garantire che tutti i punti corrispondenti alle durate abbiano valori positivi;
 - iii) calcolando il rendimento in ciascun periodo per ciascun punto corrispondente alla durata mediante il logaritmo naturale del rapporto tra il prezzo/livello alla fine di ciascun periodo osservato e il prezzo/livello alla fine del periodo precedente;
 - iv) correggendo i rendimenti osservati in ciascun punto corrispondente alla durata in modo tale che la serie di rendimenti risultante in ciascuno di tali punti abbia una media pari a zero;
 - v) calcolando la matrice di covarianza tra le diverse durate mediante la somma dei rendimenti;
 - vi) calcolando gli autovettori e gli autovalori della matrice di covarianza;
 - vii) selezionando gli autovettori che corrispondono ai tre autovalori maggiori;
 - viii) formando una matrice a tre colonne in cui la prima colonna è l'autovettore con l'autovalore più grande, la colonna centrale è l'autovettore con il secondo autovalore più grande e l'ultima colonna è l'autovettore con il terzo autovalore più grande;
 - ix) proiettando i rendimenti sui tre autovettori principali calcolati nella fase precedente moltiplicando la matrice dei rendimenti $N \times M$ ottenuta al punto iv) per la matrice $M \times 3$ degli autovettori ottenuta al punto viii);
 - x) calcolando la matrice dei rendimenti da utilizzare nella simulazione moltiplicando i risultati del punto ix) per la trasposizione della matrice degli autovettori ottenuta al punto viii). Questa è la serie dei valori da utilizzare nella simulazione.



- b) La simulazione della curva è eseguita come indicato di seguito:
- i) la fase temporale della simulazione corrisponde a un periodo. Per ciascun periodo di osservazione compreso nel periodo di detenzione raccomandato si seleziona a caso una riga dalla matrice dei rendimenti calcolata. Il rendimento di ciascun punto corrispondente alla durata T è la somma delle righe selezionate della colonna relativa al punto corrispondente alla durata T ;
 - ii) il tasso simulato per ciascun punto corrispondente alla durata T è il tasso corrente nel punto corrispondente alla durata T :
 - moltiplicato per l'esponenziale del rendimento simulato,
 - corretto in base a eventuali spostamenti effettuati per garantire che tutti i punti corrispondenti alle durate abbiano valori positivi, e
 - corretto in modo tale che la media attesa coincida con le aspettative correnti per il tasso nel punto corrispondente alla durata T , alla fine del periodo di detenzione raccomandato.
24. Per i PRIIP di categoria 3 che sono caratterizzati da una protezione incondizionata del capitale, l'ideatore del PRIIP può presupporre che il VaR con un livello di confidenza del 97,5 % sia pari al livello della protezione incondizionata del capitale alla fine del periodo di detenzione raccomandato, attualizzato alla data presente applicando il fattore di sconto privo di rischio atteso.

Determinazione della classe di MRM per i PRIIP di categoria 4

25. Se la performance del PRIIP dipende da un fattore o da fattori che non sono osservati sul mercato o sono in parte sottoposti al controllo dell'ideatore del PRIIP, o qualora sia questo il caso di una componente del PRIIP, l'ideatore applica il metodo indicato nella presente sezione per tenere conto di tale fattore o tali fattori.
26. Si devono individuare le diverse componenti del PRIIP che contribuiscono alla sua performance affinché le componenti che non dipendono del tutto o in parte da un fattore o da fattori non osservati sul mercato siano trattate conformemente ai metodi rilevanti indicati nel presente allegato per i PRIIP di categoria 1, 2 o 3. Per ciascuna di queste componenti si calcola una VEV.
27. La componente del PRIIP che dipende del tutto o in parte da un fattore o da fattori non osservati sul mercato deve essere conforme a norme settoriali e regolamentari solide e generalmente riconosciute per la determinazione delle aspettative rilevanti concernenti il contributo futuro di tali fattori e l'incertezza che può sussistere in relazione a tale contributo. Se la componente non è interamente dipendente da un fattore non osservato sul mercato, si applica un metodo di bootstrapping per tenere conto dei fattori di mercato, come indicato per i PRIIP di categoria 3. La VEV per la componente del PRIIP è il risultato della combinazione del metodo di bootstrapping e di norme settoriali e regolamentari solide e generalmente riconosciute per la determinazione delle aspettative rilevanti concernenti il contributo futuro di tali fattori non osservati sul mercato.
28. La VEV di ciascuna componente del PRIIP è ponderata proporzionalmente per ottenere la VEV complessiva del PRIIP. Nella ponderazione delle componenti si tiene conto delle caratteristiche del prodotto. Sono presi in considerazione, laddove rilevanti, gli algoritmi del prodotto che attenuano il rischio di mercato e le specificità della componente con partecipazione agli utili.
29. Per i PRIIP di categoria 4 che sono caratterizzati da una protezione incondizionata del capitale, l'ideatore del PRIIP può presupporre che il VaR con un livello di confidenza del 97,5 % sia pari al livello della protezione incondizionata del capitale alla fine del periodo di detenzione raccomandato, attualizzato alla data presente applicando il fattore di sconto privo di rischio atteso.

PARTE 2

Metodo di valutazione del rischio di credito

I. REQUISITI GENERALI

30. Si considera che un PRIIP o i suoi investimenti o esposizioni sottostanti comportino un rischio di credito qualora il rendimento del PRIIP o dei suoi investimenti o esposizioni sottostanti dipenda dal merito di credito di un ideatore o di un soggetto tenuto a effettuare direttamente o indirettamente pagamenti rilevanti a favore dell'investitore. Un PRIIP appartenente alla classe di MRM 7 non è tenuto a valutare il rischio di credito.
31. Qualora un soggetto si impegni direttamente a effettuare un pagamento a un investitore al dettaglio in relazione a un PRIIP, il rischio di credito è valutato in riferimento al soggetto che è il debitore diretto.



32. Se tutti gli obblighi di pagamento di un debitore o di uno o più debitori indiretti sono garantiti incondizionatamente e irrevocabilmente da un altro soggetto (il garante), si può utilizzare la valutazione del rischio di credito del garante qualora essa sia più favorevole della valutazione del rischio di credito del rispettivo debitore o dei rispettivi debitori.
33. Nel caso dei PRIIP che sono esposti a investimenti o tecniche sottostanti, compresi i PRIIP che comportano essi stessi un rischio di credito o effettuano, a loro volta, investimenti sottostanti che comportano un rischio di credito, il rischio di credito è valutato in riferimento al rischio di credito comportato dal PRIIP stesso e dagli investimenti o esposizioni sottostanti (comprese le esposizioni verso altri PRIIP), secondo il metodo look-through ed eseguendo, ove necessario, una valutazione a cascata.
34. Se il rischio di credito sussiste unicamente al livello degli investimenti o esposizioni sottostanti (anche verso altri PRIIP), è valutato non al livello del PRIIP bensì al livello degli investimenti o delle esposizioni sottostanti secondo il metodo look-through. Se il PRIIP è un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) o un fondo di investimento alternativo (FIA), si considera che l'OICVM o il FIA non comportino di per sé un rischio di credito, mentre saranno valutati i loro investimenti o esposizioni sottostanti, laddove necessario.
35. Se un PRIIP è esposto a investimenti sottostanti multipli che comportano un'esposizione a un rischio di credito, occorre valutare separatamente il rischio di credito comportato da ciascun investimento sottostante che rappresenta un'esposizione pari o superiore al 10 % del totale delle attività o del valore del PRIIP.
36. Ai fini della valutazione del rischio di credito si considera che gli investimenti o esposizioni sottostanti a derivati negoziati in borsa o a derivati OTC compensati non comportino un rischio di credito. Si considera altresì che non sussista un rischio di credito se un'esposizione è pienamente e adeguatamente garantita o se le esposizioni non garantite che comportano un rischio di credito corrispondono a meno del 10 % del totale delle attività o del valore del PRIIP.

II VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

Valutazione del merito di credito dei debitori

37. Laddove disponibili, l'ideatore del PRIIP segnala ex ante una o più agenzie esterne di valutazione del merito di credito (*external credit assessment institutions* — ECAI) certificate o registrate presso l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) conformemente al regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio^(?) le cui valutazioni del merito di credito fungeranno da costante riferimento per la valutazione del rischio di credito. Qualora, in linea con questo metodo, siano disponibili valutazioni multiple del merito di credito, si applica il rating mediano; se il numero delle valutazioni è pari, si utilizza il più basso tra i due valori centrali.
38. Il livello del rischio di credito del PRIIP e di ciascun debitore rilevante è valutato, a seconda del caso, sulla base di quanto segue:
- la valutazione del merito di credito attribuita da un'ECAI al PRIIP;
 - la valutazione del merito di credito attribuita da un'ECAI al debitore rilevante;
 - in assenza di una valutazione del merito di credito a norma della lettera a) o della lettera b) ovvero di entrambe, una valutazione del merito di credito predefinita, come previsto dal punto 43 del presente allegato.

Associazione delle valutazioni del merito di credito a classi di merito di credito

39. L'associazione delle valutazioni del merito di credito delle ECAI a una scala obiettiva di classi di merito di credito è effettuata conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 della Commissione^(?).
40. Nel caso dei rischi di credito valutati secondo il metodo look-through, la classe di merito di credito associata corrisponde alla media ponderata delle classi di merito di credito di ciascun debitore rilevante per cui è necessario effettuare una valutazione del merito di credito, in misura proporzionale al totale delle attività rappresentate da ciascun debitore.
41. Nel caso dei rischi di credito valutati secondo il metodo a cascata, tutte le esposizioni al rischio di credito sono valutate separatamente per ciascun livello e la classe di merito di credito associata è quella più elevata, tenendo presente che tra la classe di merito di credito 1 e la classe di merito di credito 3 quella più elevata è la classe 3.

^(?) Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1).

^(?) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 della Commissione, dell'11 ottobre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e una scala obiettiva di classi di merito di credito ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275 del 12.10.2016, pag. 19).



42. La classe di merito di credito di cui al punto 38 del presente allegato è modificata a seconda della scadenza o del periodo di detenzione raccomandato del PRIIP, conformemente alla seguente tabella, tranne nel caso in cui sia stata associata una valutazione del merito di credito che tiene conto della scadenza o del periodo di detenzione raccomandato:

Classe di merito di credito a norma del punto 38 del presente allegato	Classe di merito di credito modificata se la scadenza del PRIIP o il suo periodo di detenzione raccomandato (nei PRIIP privi di scadenza) è inferiore a un anno	Classe di merito di credito modificata se la scadenza del PRIIP o il suo periodo di detenzione raccomandato (nei PRIIP privi di scadenza) è compresa tra uno e dodici anni	Classe di merito di credito modificata se la scadenza del PRIIP o il suo periodo di detenzione raccomandato (nei PRIIP privi di scadenza) è superiore a dodici anni
0	0	0	0
1	1	1	1
2	1	2	2
3	2	3	3
4	3	4	5
5	4	5	6
6	6	6	6

43. Qualora per il debitore non siano disponibili valutazioni del merito di credito esterne, la valutazione del merito di credito predefinita di cui al punto 38 del presente allegato è:


- la classe di merito di credito 3 se il debitore è regolamentato come un ente creditizio o un'impresa di assicurazione ai sensi del diritto dell'Unione applicabile o ai sensi di un quadro giuridico considerato equivalente a norma della legislazione dell'Unione, e se il rating dello Stato membro in cui è domiciliato il debitore corrisponderebbe alla classe di merito di credito 3;
- la classe di merito di credito 5 per tutti gli altri debitori.

III. MISURA DEL RISCHIO DI CREDITO

44. Un PRIIP è associato a una misura del rischio di credito (CRM) su una scala da 1 a 6 sulla base della tabella di classificazione di cui al punto 45 del presente allegato e applicando, a seconda del caso, i fattori di attenuazione del rischio di credito di cui ai punti da 46 a 49 del presente allegato o i fattori di aumento del rischio di credito di cui ai punti 50 e 51 del presente allegato.

45. Tabella per la classificazione delle classi di merito di credito in una CRM:

Classe di merito di credito modificata	Misura del rischio di credito
0	1
1	1



Classe di merito di credito modificata	Misura del rischio di credito
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6


46. La CRM può essere associata alla classe 1 se le attività del PRIIP o le garanzie reali adeguate o le attività cui si riferiscono gli obblighi di pagamento del PRIIP:
- sono sempre equivalenti, fino alla scadenza, agli obblighi di pagamento del PRIIP nei confronti dei suoi investitori;
 - sono detenute presso un soggetto terzo su un conto separato con scadenze e a condizioni equivalenti a quelle previste dalla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ o dalla direttiva 2014/91/UE del Consiglio ⁽⁵⁾ e
 - non sono in alcun caso accessibili per eventuali altri creditori dell'ideatore a norma della legislazione applicabile.
47. La CRM può essere associata alla classe 2 se le attività del PRIIP o le garanzie reali adeguate o le attività cui si riferiscono gli obblighi di pagamento del PRIIP:
- sono sempre equivalenti, fino alla scadenza, agli obblighi di pagamento del PRIIP nei confronti dei suoi investitori;
 - sono identificate e detenute in conti o registri sulla base della legislazione applicabile, compresi gli articoli 275 e 276 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾; e
 - sono tali per cui i crediti vantati dagli investitori al dettaglio hanno la priorità rispetto ai crediti vantati da altri creditori dell'ideatore del PRIIP o di un soggetto tenuto a effettuare direttamente o indirettamente pagamenti rilevanti a favore dell'investitore.
48. Se il rischio di credito è valutato secondo i metodi look-through o a cascata, i fattori di attenuazione di cui ai punti 46 e 47 del presente allegato possono essere applicati anche alla valutazione del rischio di credito di ciascun debitore sottostante.
49. Se un PRIIP non è in grado di soddisfare i criteri previsti dal punto 47 del presente allegato, la CRM di cui al punto 45 del presente allegato può essere ridotta di una classe qualora i crediti vantati dagli investitori al dettaglio abbiano la priorità rispetto ai crediti dei creditori ordinari, come stabilito dall'articolo 108 della direttiva 2014/59/UE, dell'ideatore del PRIIP o di un soggetto tenuto a effettuare direttamente o indirettamente pagamenti rilevanti a favore dell'investitore, a condizione che il debitore sia tenuto a rispettare rilevanti requisiti prudenziali per garantire la congruità tra attività e passività.
50. La CRM di cui al punto 45 del presente allegato è aumentata di due classi se il credito vantato da un investitore al dettaglio è subordinato ai crediti vantati dai creditori privilegiati (senior).
51. La CRM di cui al punto 45 del presente allegato è aumentata di tre classi se il PRIIP fa parte dei fondi propri del suo debitore, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 118, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ o dell'articolo 93 della direttiva 2009/138/UE.

⁽⁴⁾ Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

⁽⁵⁾ Direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 186).

⁽⁶⁾ Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).



PARTE 3

Aggregazione del rischio di mercato e del rischio di credito nell'indicatore sintetico di rischio

52. L'indicatore sintetico di rischio complessivo è assegnato in base alla combinazione delle classi della CRM e della MRM, secondo la seguente tabella:

Classe di CRM \ Classe di MRM	MR1	MR2	MR3	MR4	MR5	MR6	MR7
CR1	1	2	3	4	5	6	7
CR2	1	2	3	4	5	6	7
CR3	3	3	3	4	5	6	7
CR4	5	5	5	5	5	6	7
CR5	5	5	5	5	5	6	7
CR6	6	6	6	6	6	6	7


Monitoraggio dei dati rilevanti per l'indicatore sintetico di rischio

53. L'ideatore del PRIIP monitora i dati di mercato che sono rilevanti ai fini del calcolo della classe di MRM e, qualora la classe di MRM cambi, assegna al PRIIP la classe nella quale si è situato per la maggior parte dei punti di riferimento nei quattro mesi precedenti.
54. L'ideatore del PRIIP monitora anche i criteri del rischio di credito che sono rilevanti ai fini del calcolo della CRM e, qualora, sulla base di tali criteri, la classe di CRM cambi, riassegna il PRIIP alla classe di CRM appropriata.
55. È sempre necessario eseguire un riesame della classe di MRM dopo ciascuna decisione dell'ideatore del PRIIP relativa alla politica e/o alla strategia di investimento del PRIIP. In questi casi, qualsiasi modifica della MRM è intesa come una nuova determinazione della classe di MRM del PRIIP ed è pertanto attuata conformemente alle regole generali in materia di determinazione della classe di MRM per la categoria del PRIIP.

PARTE 4

Rischio di liquidità

56. Si considera che un PRIIP comporti un rischio di liquidità particolarmente rilevante se è soddisfatto uno dei seguenti criteri:
- il PRIIP è ammesso alla negoziazione in un mercato secondario o una piattaforma di liquidità alternativa e né i market maker né l'ideatore del PRIIP offrono liquidità irrevocabile, di modo che la liquidità dipende soltanto dalla disponibilità di acquirenti e venditori sul mercato secondario o nella piattaforma di liquidità alternativa, tenendo conto del fatto che la negoziazione regolare di un prodotto in un determinato momento non garantisce la negoziazione regolare del medesimo prodotto in un altro momento;
 - il profilo di liquidità medio degli investimenti sottostanti è notevolmente inferiore alla frequenza periodica di rimborso del PRIIP, quando e nella misura in cui la liquidità offerta dal PRIIP dipende dalla liquidazione delle sue attività sottostanti;
 - l'ideatore del PRIIP stima che l'investitore al dettaglio possa incontrare notevoli difficoltà per quanto riguarda il tempo o i costi necessari per il disinvestimento durante il periodo di vita del prodotto, subordinatamente a specifiche condizioni di mercato.



57. Il PRIIP è considerato illiquido, contrattualmente o meno, se è soddisfatto uno dei seguenti criteri:
- a) il PRIIP non è ammesso alla negoziazione su un mercato secondario e l'ideatore del PRIIP o un soggetto terzo non promuovono una piattaforma di liquidità alternativa, oppure la piattaforma di liquidità alternativa è soggetta a importanti limitazioni, tra cui penali significative in caso di uscita anticipata o prezzi di riscatto discrezionali, ovvero qualora manchino accordi sulla liquidità;
 - b) il PRIIP offre possibilità di uscita anticipata o di rimborso prima della scadenza applicabile, ma tali opportunità sono subordinate a importanti limitazioni, tra cui penali significative in caso di uscita anticipata o prezzi di riscatto discrezionali, oppure al preventivo consenso e alla discrezionalità dell'ideatore del PRIIP;
 - c) il PRIIP non offre possibilità di uscita anticipata o di riscatto prima della scadenza applicabile.
58. In tutti gli altri casi il PRIIP è considerato liquido.
-




ALLEGATO III

PRESENTAZIONE DELL'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO

Formato di presentazione

1. Gli ideatori di PRIIP utilizzano il formato riportato di seguito per presentare l'indicatore sintetico di rischio nel documento contenente le informazioni chiave. Il numero rilevante è evidenziato come indicato, a seconda dell'indicatore sintetico di rischio del PRIIP.



Orientamenti per la compilazione relativamente all'indicatore sintetico di rischio

2. La spiegazione testuale posta dopo l'indicatore sintetico di rischio illustra brevemente lo scopo dell'indicatore e i rischi sottostanti.
3. Immediatamente sotto l'indicatore sintetico di rischio va riportato il riquadro temporale che indica il periodo di detenzione raccomandato. Inoltre, nei seguenti casi va inserito un avviso immediatamente sotto l'indicatore sintetico di rischio:
- se si ritiene che il rischio del PRIIP sarebbe notevolmente superiore qualora il periodo di detenzione fosse differente;
 - se si ritiene che il PRIIP comporti un rischio di liquidità particolarmente rilevante o sia illiquido, a seconda che tale aspetto sia di natura contrattuale o meno.
4. A seconda del PRIIP, la spiegazione testuale comprende:
- un avviso in caratteri in grassetto se:
 - si ritiene che il PRIIP comporti un rischio di cambio come indicato all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento (elemento C);
 - il PRIIP comporta un possibile obbligo di effettuare investimenti supplementari rispetto all'investimento iniziale (elemento D);
 - se del caso, una spiegazione dei rischi particolarmente rilevanti per il PRIIP che non possono essere adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico di rischio (elemento E);
 - una spiegazione:
 - riguardo al fatto che il PRIIP offre una protezione (parziale) del capitale contro il rischio di mercato, se rilevante, compresa l'indicazione della percentuale del capitale investito che è protetta (elemento F);
 - delle condizioni specifiche delle limitazioni qualora la protezione (parziale) del capitale contro il rischio di mercato sia limitata (elemento G);
 - riguardo al fatto che il PRIIP non offre alcuna protezione del capitale contro il rischio di mercato, se rilevante (elemento H);
 - riguardo al fatto che il PRIIP non offre alcuna garanzia del capitale contro il rischio di credito, se rilevante (elemento I);
 - delle condizioni specifiche delle limitazioni qualora la protezione contro il rischio di credito sia limitata (elemento J).



5. Nel caso dei PRIIP che offrono una serie di opzioni di investimento, per presentare l'indicatore sintetico di rischio gli ideatori di PRIIP devono utilizzare il formato di cui al punto 1 del presente allegato, indicando tutte le classi di rischio offerte, da quella più bassa a quella più elevata.
6. Nel caso dei derivati che sono futures, opzioni call e opzioni put negoziati su un mercato regolamentato o su un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, devono essere compresi gli elementi A, B e, se rilevante, H.

Spiegazioni testuali

7. Ai fini della presentazione dell'indicatore sintetico di rischio, compreso il punto 4 del presente allegato, si utilizzano le seguenti spiegazioni testuali, a seconda del caso:

[Elemento A] L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

[Elemento B] Abbiamo classificato questo prodotto al livello [1/2/3/4/5/6/7] su 7, che corrisponde alla classe di rischio [1=«più bassa»/2=«bassa»/3=«medio-bassa»/4=«media»/5=«medio-alta»/6=«seconda più alta»/7=«più alta»].

[Inserire, inoltre, una breve spiegazione in linguaggio semplice, di 300 caratteri al massimo, della classificazione del prodotto]

[Esempio di spiegazione: Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello [1=«molto basso»/2=«basso»/3=«medio-basso»/4=«medio»/5=«medio-alto»/6=«alto»/7=«molto alto»] e che [1, 2=«è molto improbabile»/3=«è improbabile»/4=«potrebbe darsi»/5=«è probabile»/6=«è molto probabile»] che le cattive condizioni di mercato influenzino [la nostra] [la] capacità [di X] di pagarvi quanto dovuto].

[(Se del caso:) Elemento C, in grassetto] Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.

[(Se del caso:) Elemento D] In alcune circostanze vi potrebbero essere richiesti pagamenti supplementari a copertura delle perdite. (in grassetto) La perdita totale che potreste subire potrebbe essere notevolmente superiore all'importo investito.

[Se del caso:] [Elemento E] [Altri rischi particolarmente rilevanti per il PRIIP non compresi nell'indicatore sintetico di rischio, da illustrare in 200 caratteri al massimo]

[Se del caso:] [Elemento F] [Avete diritto alla restituzione di almeno [inserire la percentuale] del vostro capitale. Qualsiasi importo superiore a quello indicato e qualsiasi rendimento aggiuntivo dipendono dalla performance futura del mercato e sono incerti.]

[Se del caso:] [Elemento G] [Tuttavia, questa protezione dalla performance futura del mercato non si applicherà se voi [...]]

— [Se sono previste condizioni per l'uscita anticipata] disinvestite prima di (... anni/mesi/giorni)]

— [Se devono essere effettuati pagamenti correnti] non pagate puntualmente.

— [Se si applicano altre limitazioni: spiegarle in linguaggio semplice in (...) caratteri al massimo.]

[Se del caso:] [Elemento H] [Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.]

[Se del caso:] [Elemento I] [Se (noi) non (siamo) in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.]

[Se del caso:] [Elemento J] [Potreste, tuttavia, beneficiare di un sistema di tutela dei consumatori (si veda la sezione «Cosa succede in caso di insolvenza da parte nostra»). L'indicatore sopra riportato non tiene conto di tale protezione.]



ALLEGATO IV

SCENARI DI PERFORMANCE

Numero degli scenari

1. I quattro scenari di performance previsti dal presente regolamento presentano una serie di possibili rendimenti e sono i seguenti:
 - a) uno scenario favorevole;
 - b) uno scenario moderato;
 - c) uno scenario sfavorevole;
 - d) uno scenario di stress.
2. Lo scenario di stress illustra effetti sfavorevoli rilevanti del prodotto non considerati nello scenario sfavorevole di cui al punto 1, lettera c), del presente allegato. Lo scenario di stress presenta i periodi intermedi qualora essi debbano essere indicati per gli scenari di performance di cui al punto 1, lettere da a) a c), del presente allegato.
3. Lo scenario supplementare per i prodotti di investimento assicurativi è basato sullo scenario moderato di cui al punto 1, lettera b), se la performance è rilevante per il rendimento dell'investimento.

Calcolo dei valori degli scenari per il periodo di detenzione raccomandato

4. I valori di scenario in scenari di performance differenti sono calcolati analogamente alla misura del rischio di mercato. I valori di scenario sono calcolati per il periodo di detenzione raccomandato.
5. Lo scenario sfavorevole è il valore del PRIIP al 10° percentile.
6. Lo scenario moderato è il valore del PRIIP al 50° percentile.
7. Lo scenario favorevole è il valore del PRIIP al 90° percentile.
8. Lo scenario di stress è il valore del PRIIP derivante dalla metodologia delineata ai punti 10 e 11 del presente allegato per i PRIIP di categoria 2 e ai punti 12 e 13 del presente allegato per i PRIIP di categoria 3.
9. Nel caso dei PRIIP di categoria 2, i valori attesi (Exp) alla fine del periodo di detenzione raccomandato sono:

(a) Scenario sfavorevole:

$$\text{Exp} [M1 * N + \sigma \sqrt{N} * (-1,28 + 0,107 * \mu_1 / \sqrt{N} + 0,0724 * \mu_2 / N - 0,0611 * \mu_1^2 / N) - 0,5 \sigma^2 N]$$

(b) Scenario moderato:

$$\text{Exp} [M1 * N - \sigma \mu_1 / 6 - 0,5 \sigma^2 N]$$

(c) Scenario favorevole:

$$\text{Exp} [M1 * N + \sigma \sqrt{N} * (1,28 + 0,107 * \mu_1 / \sqrt{N} - 0,0724 * \mu_2 / N + 0,0611 * \mu_1^2 / N) - 0,5 \sigma^2 N]$$

dove N è il numero dei periodi di negoziazione compresi nel periodo di detenzione raccomandato e gli altri termini sono definiti all'allegato II, punto 12.

10. Per i PRIIP di categoria 2, la procedura per il calcolo dello scenario di stress è la seguente:

a) identificare un sub-intervallo di lunghezza w corrispondente ai seguenti intervalli:

	1 anno	> 1 anno
Prezzi giornalieri	21	63
Prezzi settimanali	8	16
Prezzi mensili	6	12



- b) identificare per ciascun sub-intervallo di lunghezza w i rendimenti lognormali storici r_t , dove $t = t_0, t_1, t_2, \dots, t_N$;
- c) misurare la volatilità sulla base della formula sottostante iniziando da $t_i = t_0$ e fino a $t_i = t_N - w$

$${}^w\sigma_s = \sqrt{\frac{\sum_{t_i}^{t_i+w} (r_{t_i} - {}^{t_i+w}M_1)^2}{M_w}}$$

dove M_w è il conteggio del numero di osservazioni nel sub-intervallo e ${}^{t_i+w}M_1$ è la media di tutti i rendimenti lognormali storici nel sub-intervallo corrispondente;

- d) inferire il valore corrispondente al 99° percentile per 1 anno e al 90° percentile per gli altri periodi di detenzione. Questo valore è la volatilità in situazione di stress ${}^w\sigma_s$.
11. Nel caso dei PRIIP di categoria 2, i valori attesi (Exp) alla fine del periodo di detenzione raccomandato per lo scenario di stress sono:

$$\text{Scenario}_{\text{Stress}} = e \left[{}^w\sigma_s * \sqrt{N} * \left(z_a + \left[\frac{(z_a^2 - 1)}{6} \right] * \frac{\mu_1}{\sqrt{N}} + \left[\frac{(z_a^3 - 3z_a)}{24} \right] * \frac{\mu_2}{N} - \left[\frac{(2z_a^3 - 5z_a)}{36} \right] * \frac{\mu_1^2}{N} \right) - 0,5 {}^w\sigma_s^2 N \right]$$

dove z_a è un valore scelto adeguato del PRIIP al percentile estremo corrispondente all'1 % per 1 anno e al 5 % per gli altri periodi di detenzione.

12. Nel caso dei PRIIP di categoria 3, il calcolo degli scenari di performance favorevole, moderato e sfavorevole è modificato come segue:

- a) il rendimento atteso per ciascuna attività o per le attività è il rendimento osservato nel corso del periodo stabilito conformemente all'allegato II, punto 6;
- b) la performance attesa è calcolata alla fine del periodo di detenzione raccomandato, senza attualizzarla applicando il fattore di sconto privo di rischio atteso.

13. Nel caso dei PRIIP di categoria 3, il calcolo dello scenario di stress è modificato come segue:

- a) inferire la volatilità in situazione di stress ${}^w\sigma_s$ sulla base della metodologia definita al punto 10 del presente allegato;
- b) riparametrare i rendimenti storici r_t sulla base della formula sottostante;

$$r_t^{adj} = r_t * \frac{{}^w\sigma_s}{\sigma_s}$$

- c) effettuare il bootstrapping su r_t^{adj} come descritto all'allegato II, punto 22;
- d) calcolare il rendimento per ogni contratto sommando i rendimenti di periodi scelti e correggendoli per garantire che il rendimento atteso misurato dalla distribuzione simulata dei rendimenti sia come sotto

$$E^* [r_{\text{bootstrapped}}] = -0,5 {}^w\sigma_s^2 N$$

dove $E^*[r_{\text{bootstrapped}}]$ è la nuova media simulata.

14. Per i PRIIP di categoria 3 lo scenario di stress è il valore del PRIIP al percentile estremo z_a come definito al punto 11 del presente allegato della distribuzione simulata di cui al punto 13 del presente allegato.

15. Nel caso dei PRIIP di categoria 4 si utilizza il metodo indicato all'allegato II, punto 27, per quanto riguarda i fattori che non sono osservati sul mercato, se necessario in combinazione con il metodo applicato per i PRIIP di categoria 3. I metodi rilevanti per i PRIIP di categoria 2, illustrati ai punti da 9 a 11 del presente allegato, e i metodi rilevanti per i PRIIP di categoria 3, illustrati ai punti da 12 a 14 del presente allegato, sono utilizzati per le componenti rilevanti del PRIIP qualora esso sia formato da una combinazione di componenti differenti. Gli scenari di performance sono una media ponderata delle componenti rilevanti. I calcoli della performance tengono conto delle caratteristiche del prodotto e delle garanzie del capitale.

16. Nel caso dei PRIIP di categoria 1 quali definiti all'allegato II, punto 4, lettera a), e nel caso dei PRIIP di categoria 1 quali definiti all'allegato II, punto 4, lettera b), che non sono futures, opzioni call né opzioni put negoziati su un mercato regolamentato o su un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, gli scenari di performance sono calcolati conformemente ai punti da 12 a 14 del presente allegato.



17. Nel caso dei PRIIP di categoria 1 che sono futures, opzioni call e opzioni put negoziati su un mercato regolamentato o su un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, gli scenari di performance sono presentati sotto forma di un grafico della struttura di payoff. Deve essere incluso un grafico che illustri la performance in tutti gli scenari per i diversi livelli del valore sottostante. Sull'asse orizzontale del grafico vanno riportati i diversi prezzi possibili del valore sottostante, mentre sull'asse verticale vanno riportati il profitto o la perdita in corrispondenza dei diversi prezzi del valore sottostante. Per ciascun prezzo del valore sottostante il grafico indica il profitto o la perdita risultanti e il prezzo del valore sottostante al quale il profitto o la perdita sono pari a zero.
18. Nel caso dei PRIIP di categoria 1 quali definiti all'allegato II, punto 4, lettera c), è fornita una migliore stima ragionevole e prudente dei valori attesi per gli scenari di performance come indicato al punto 1, lettere da a) a c), del presente allegato alla fine del periodo di detenzione raccomandato.

Gli scenari selezionati e illustrati sono coerenti e complementari con le altre informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave, compreso il profilo di rischio complessivo del PRIIP. L'ideatore del PRIIP assicura la coerenza degli scenari con le conclusioni interne sulla governance del prodotto, compresi, tra l'altro, eventuali stress test eseguiti dall'ideatore del PRIIP per quest'ultimo e i dati e le analisi utilizzati per ottenere le altre informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave.

Gli scenari sono selezionati in modo tale da fornire una presentazione equilibrata dei possibili risultati del prodotto sia in condizioni favorevoli sia in condizioni sfavorevoli, mostrando, però, soltanto gli scenari che hanno ragionevoli probabilità di avverarsi. Gli scenari non sono selezionati in modo tale da dare indebito rilievo ai risultati favorevoli a scapito di quelli sfavorevoli.

Calcolo dei valori attesi per periodi di detenzione intermedi

19. La performance dei PRIIP con un periodo di detenzione raccomandato compreso tra uno e tre anni è presentata in relazione a due periodi di detenzione differenti: alla fine del primo anno e alla fine del periodo di detenzione raccomandato.
20. La performance dei PRIIP con un periodo di detenzione raccomandato pari o superiore a tre anni è presentata in relazione a tre periodi di detenzione: alla fine del primo anno, dopo la metà del periodo di detenzione raccomandato arrotondato alla fine dell'anno più vicino e alla fine del periodo di detenzione raccomandato.
21. Nel caso dei PRIIP con un periodo di detenzione raccomandato pari o inferiore a un anno non sono presentati scenari di performance per periodi di detenzione intermedi.
22. Nel caso dei PRIIP di categoria 2, i valori da presentare per i periodi intermedi sono calcolati applicando le formule di cui ai punti da 9 a 11 del presente allegato, in cui N è il numero dei periodi di negoziazione dalla data d'inizio alla fine del periodo intermedio.
23. Nel caso dei PRIIP di categoria 1 e di categoria 4, i valori da presentare per i periodi intermedi sono stimati dall'ideatore del PRIIP in modo coerente con la stima alla fine del periodo di detenzione raccomandato. A tale scopo, il metodo utilizzato per stimare il valore del PRIIP all'inizio di ciascun periodo intermedio deve dare lo stesso valore per l'intero periodo di detenzione raccomandato, come nel metodo prescritto rispettivamente ai punti 16 e 15 del presente allegato.
24. Nel caso dei PRIIP di categoria 3, per calcolare gli scenari favorevole, moderato, sfavorevole e di stress in un periodo intermedio prima della fine del periodo di detenzione raccomandato, l'ideatore sceglie tre simulazioni del sottostante come indicato all'allegato II, punti da 16 a 24, utilizzate per il calcolo dell'MRM e una simulazione del sottostante di cui al punto 13 del presente allegato, sulla base soltanto dei livelli del sottostante e in modo tale che il valore simulato dei PRIIP per il periodo intermedio considerato possa essere coerente con lo scenario rilevante.
- a) Per calcolare gli scenari favorevole, moderato, sfavorevole e di stress in un periodo intermedio per un PRIIP di categoria 3 che ha un sottostante e il cui valore è notoriamente una funzione crescente del livello del sottostante, l'ideatore sceglie tre simulazioni del sottostante di cui all'allegato II, punti da 16 a 24, utilizzate per il calcolo dell'MRM e una simulazione del sottostante di cui al punto 13 del presente allegato, che portano rispettivamente al livello del 90° percentile nello scenario favorevole, al livello del 50° percentile nello scenario moderato, al livello del 10° percentile nello scenario sfavorevole e al livello del percentile corrispondente all'1 % per 1 anno e al 5 % per gli altri periodi di detenzione per lo scenario di stress.



- b) Per calcolare gli scenari favorevole, moderato, sfavorevole e di stress in un periodo intermedio per un PRIIP di categoria 3 che ha un sottostante e il cui valore è notoriamente una funzione decrescente del livello del sottostante, l'ideatore sceglie tre simulazioni del sottostante di cui all'allegato II, punti da 16 a 24, utilizzate per il calcolo dell'MRM e una simulazione del sottostante di cui al punto 13 del presente allegato, che portano rispettivamente al livello del 90° percentile nello scenario sfavorevole, al livello del 50° percentile nello scenario moderato, al livello del 10° percentile nello scenario favorevole e al livello del percentile corrispondente all'1 % per 1 anno e al 5 % per gli altri periodi di detenzione per lo scenario di stress.
- c) Per calcolare gli scenari favorevole, moderato, sfavorevole e di stress in un periodo intermedio per un PRIIP di categoria 3 diverso da quelli citati alle lettere a) e b), l'ideatore sceglie valori del sottostante coerenti con i livelli del 90°, 50°, 10° percentile e del livello del percentile corrispondente all'1 % per 1 anno e al 5 % per gli altri periodi di detenzione del PRIIP e utilizza tali valori come i valori di inizializzazione per una simulazione al fine di determinare il valore del PRIIP.
25. Nel caso dei PRIIP di categoria 1 che sono futures, opzioni call e opzioni put negoziati su un mercato regolamentato o su un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, non sono compresi gli scenari di performance per periodi di detenzione intermedi.
26. Per gli scenari favorevoli, moderati e sfavorevoli in periodi intermedi la stima della distribuzione utilizzata per ottenere il valore del PRIIP nei diversi livelli di percentili deve essere coerente con il rendimento osservato e con la volatilità osservata negli ultimi cinque anni di tutti gli strumenti di mercato che determinano il valore del PRIIP. Per lo scenario di stress in periodi intermedi la stima della distribuzione utilizzata per ottenere il valore del PRIIP nei diversi livelli di percentili deve essere coerente con la distribuzione simulata di tutti gli strumenti di mercato che determinano il valore del PRIIP come indicato ai punti 11 e 13.
27. Lo scenario sfavorevole corrisponde alla stima del valore del PRIIP all'inizio del periodo intermedio coerente con il 10° percentile.
28. Lo scenario moderato corrisponde alla stima del valore del PRIIP all'inizio del periodo intermedio coerente con il 50° percentile.
29. Lo scenario favorevole corrisponde alla stima del valore del PRIIP all'inizio del periodo intermedio coerente con il 90° percentile.
30. Lo scenario di stress corrisponde alla stima del valore del PRIIP all'inizio del periodo intermedio coerente con il livello del percentile corrispondente all'1 % per 1 anno e al 5 % per gli altri periodi di detenzione della distribuzione simulata come indicato al punto 13.

Requisiti generali


31. La performance del PRIIP è calcolata al netto di tutti i costi applicabili conformemente all'allegato VI per lo scenario e per il periodo di detenzione presentati.
32. La performance è presentata in unità monetarie. Gli importi utilizzati devono essere coerenti con gli importi indicati all'allegato VI, punto 90.
33. La performance è presentata anche in termini percentuali come rendimento medio annuo dell'investimento. Questa cifra è calcolata utilizzando la performance netta come numeratore e l'importo dell'investimento iniziale o il prezzo pagato come denominatore.

Nel caso dei PRIIP per i quali non esistono un investimento iniziale o un prezzo pagato, come i contratti future o gli swap, la percentuale è calcolata tenendo conto del valore nominale del contratto; il calcolo eseguito è spiegato in una nota aggiunta.

34. Nel caso di un prodotto di investimento assicurativo, ai fini del calcolo degli scenari di performance per l'investimento si procede come indicato di seguito, oltre ad applicare i metodi menzionati in precedenza, anche al punto 15:
- a) si tiene conto della partecipazione agli utili futuri;
- b) le ipotesi relative alla partecipazione agli utili futuri devono essere coerenti con l'ipotesi relativa ai tassi di rendimento annui delle attività sottostanti;



- c) le ipotesi relative alla distribuzione degli utili futuri tra l'ideatore del PRIIP e l'investitore al dettaglio e altre ipotesi relative alla distribuzione degli utili futuri devono essere realistiche e conformi alla prassi e alla strategia aziendali correnti dell'ideatore del PRIIP. Laddove esistano prove sufficienti dell'intenzione dell'impresa di modificare le proprie prassi o la propria strategia, le ipotesi relative alla distribuzione degli utili futuri devono essere coerenti con le prassi o la strategia modificate. Nel caso delle imprese di assicurazione vita cui si applica la direttiva 2009/138/CE, tali ipotesi devono essere coerenti con le ipotesi relative alle azioni di gestione future utilizzate per valutare le riserve tecniche nello stato patrimoniale redatto conformemente a Solvibilità II;
- d) se una componente della performance riguarda la partecipazione agli utili pagabile su base discrezionale, tale componente è ipotizzata soltanto negli scenari di performance favorevoli;
- e) gli scenari di performance sono calcolati sulla base degli importi degli investimenti di cui al punto 32 del presente allegato.
-



ALLEGATO V

METODO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI SCENARI DI PERFORMANCE

PARTE 1

Indicazioni generali di presentazione

1. Gli scenari di performance sono presentati in modo corretto, accurato, chiaro e non fuorviante e tale da poter essere compreso dall'investitore al dettaglio medio.
2. La spiegazione testuale riportata nell'elemento E nella parte 2 del presente allegato deve specificare chiaramente se gli scenari di performance possono essere presentati soltanto alla scadenza o alla fine del periodo di detenzione raccomandato, come nel caso dei PRIIP di cui all'allegato IV, punto 21.
3. In tutti i casi devono essere incluse le spiegazioni testuali riportate negli elementi A, B, C, D ed F nella parte 2 del presente allegato, tranne nel caso dei PRIIP di categoria 1 citati all'allegato IV, punto 17, dove al loro posto sono utilizzate le spiegazioni testuali riportate negli elementi da G a K.

PARTE 2

Presentazione degli scenari di performance

Nel caso di tutti i PRIIP, esclusi quelli di categoria 1 di cui all'allegato IV, punto 17, gli ideatori di PRIIP presentano gli scenari di performance utilizzando i formati riportati sotto, a seconda che il PRIIP preveda un investimento o un premio unici oppure pagamenti o premi periodici. I periodi intermedi possono variare a seconda della durata del periodo di detenzione raccomandato. Nel caso dei prodotti di investimento assicurativi sono previste righe aggiuntive nello scenario relativo alle prestazioni assicurative, compreso il premio per il rischio biometrico cumulativo di un prodotto di investimento assicurativo a premio periodico. I rendimenti relativi a tale scenario sono presentati soltanto in valori assoluti.

Modello A: pagamento di un unico investimento e/o premio

Pagamento di un unico investimento

Investimento <input type="checkbox"/>		1 anno	[3] anni	[5] anni (Periodo di detenzione raccomandato)
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Rendimento medio per ciascun anno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Rendimento medio per ciascun anno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Rendimento medio per ciascun anno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Rendimento medio per ciascun anno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Pagamento di un unico premio

Investimento <input type="checkbox"/>		1 anno	[3] anni	[5] anni (Periodo di detenzione raccomandato)
Premio assicurativo <input type="checkbox"/>				
Scenari [di sopravvivenza]				
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Rendimento medio per ciascun anno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Rendimento medio per ciascun anno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Rendimento medio per ciascun anno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Rendimento medio per ciascun anno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scenario [di morte]				
[Evento assicurato]	Possibile rimborso a favore dei vostri beneficiari al netto dei costi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Modello B: pagamento di investimenti e/o premi periodici

Pagamento di investimenti periodici

Investimento <input type="checkbox"/>		1 anno	[3] anni	[5] anni (Periodo di detenzione raccomandato)
Scenari				
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Rendimento medio per ciascun anno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Rendimento medio per ciascun anno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Rendimento medio per ciascun anno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Rendimento medio per ciascun anno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Importo investito cumulato		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Pagamento di premi periodici

Investimento <input type="checkbox"/>		1 anno	[3] anni	[5] anni (Periodo di detenzione raccomandato)
Premio assicurativo <input type="checkbox"/>				
Scenari [di sopravvivenza]				
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Rendimento medio per ciascun anno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Rendimento medio per ciascun anno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Rendimento medio per ciascun anno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Rendimento medio per ciascun anno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Importo investito cumulato		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scenario [di morte]				
[Evento assicurato]	Possibile rimborso a favore dei vostri beneficiari al netto dei costi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Premio assicurativo cumulato		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Scenari di performance

[Elemento A] Questa/questo [tabella/grafico] mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi [periodo di detenzione raccomandato] anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di [...] EUR [l'anno].

[Elemento B] Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.

[Elemento C] Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento/il prodotto.

[Elemento D] Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi.

[Se applicabile][Elemento E] Questo prodotto non è [facilmente] liquidabile. Ciò significa che è difficile stimare l'importo del possibile rimborso in caso di disinvestimento prima [della fine del periodo di detenzione raccomandato/della scadenza]. Sarà impossibile disinvestire anticipatamente oppure sarà possibile farlo soltanto pagando un costo elevato o subendo una forte perdita.

[Elemento F] Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, [se applicabile]:[ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore][e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore]. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

[Elemento G] Questo grafico mostra la possibile performance dell'investimento. Può essere confrontato con i grafici di payoff di altri derivati.


[Elemento H] Il grafico presentato mostra una serie di possibili risultati e non è un'indicazione esatta dell'importo del possibile rimborso. L'importo del rimborso varierà a seconda dell'andamento del sottostante. Per ciascun valore del sottostante il grafico mostra quale sarebbe il profitto o la perdita del prodotto. L'asse orizzontale mostra i diversi prezzi possibili del valore sottostante alla data di scadenza, mentre l'asse verticale mostra il profitto o la perdita.

[Elemento I] Se acquistate questo prodotto vuol dire che secondo voi il prezzo del sottostante [aumenterà/diminuirà].



[Elemento J] La vostra perdita massima sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento (premio pagato).

[Elemento K] Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.



ALLEGATO VI

METODO PER IL CALCOLO DEI COSTI

PARTE I

Elenco dei costi

I. ELENCO DEI COSTI DEI FONDI DI INVESTIMENTO (FIA E OICVM)

Costi da comunicare*Costi una tantum*


1. Un costo una tantum è un costo di ingresso o di uscita che è:
 - a) pagato direttamente dall'investitore al dettaglio; oppure
 - b) detratto da un pagamento ricevuto dall'investitore al dettaglio o a lui dovuto.
2. I costi una tantum sono costi sostenuti dall'investitore al dettaglio che non sono detratti dalle attività del FIA o dell'OICVM.
3. I costi una tantum comprendono, in via non esaustiva, i seguenti tipi di costi iniziali anticipati che sono considerati nell'importo dei costi da comunicare nel documento contenente le informazioni chiave:
 - a) la commissione di distribuzione, a condizione che l'importo sia noto alla società di gestione. Se l'importo effettivo non è noto alla società di gestione, è presentato l'ammontare massimo dei possibili costi di distribuzione noti per il PRIIP in questione;
 - b) i costi di costituzione (parte anticipata);
 - c) i costi di commercializzazione (parte anticipata);
 - d) la commissione di sottoscrizione, tasse incluse.

Costi ricorrenti

4. I costi ricorrenti sono pagamenti detratti dalle attività di un FIA o di un OICVM e comprendono quanto segue:
 - a) le spese necessariamente sostenute per il loro funzionamento;
 - b) tutti i pagamenti, comprese le remunerazioni, a favore di soggetti collegati o che prestano servizi al FIA o all'OICVM;
 - c) i costi di transazione.
5. I costi ricorrenti comprendono, in via non esaustiva, i seguenti tipi di costi che sono detratti dalle attività del FIA o dell'OICVM e che sono considerati nell'importo dei costi da comunicare nel documento contenente le informazioni chiave:
 - a) tutti i pagamenti a favore dei soggetti elencati di seguito, compresi i soggetti elencati di seguito cui essi hanno delegato funzioni:
 - i) la società di gestione del fondo;
 - ii) gli amministratori del fondo, se si tratta di una società di investimento;
 - iii) il depositario;
 - iv) il custode o i custodi;
 - v) eventuali consulenti per gli investimenti;
 - b) tutti i pagamenti a favore di chiunque presti servizi esternalizzati ai soggetti su elencati, compresi:
 - i) i prestatori di servizi di valutazione e di contabilità per il fondo;
 - ii) i prestatori di servizi agli azionisti, come l'agente di trasferimento e broker-dealer che sono gli intestatari delle azioni del fondo e prestano servizi di sub-contabilità ai proprietari effettivi di tali azioni;



- iii) i prestatori di servizi di gestione delle garanzie;
- iv) i prestatori di servizi di prime brokerage;
- v) gli agenti per il prestito di titoli;
- vi) i prestatori di servizi di gestione di immobili e simili;
- c) le spese di registrazione, le commissioni di inserimento nel listino, gli oneri regolamentari e altri oneri simili, comprese le commissioni per il passaporto;
- d) le commissioni accantonate per il trattamento specifico dei guadagni e delle perdite;
- e) le commissioni di audit;
- f) i pagamenti a favore di consulenti legali e professionali;
- g) eventuali costi di distribuzione o commercializzazione, a condizione che l'importo sia noto alla società di gestione. Se l'importo effettivo non è noto alla società di gestione, è presentato l'ammontare massimo dei possibili costi di distribuzione noti per il PRIIP in questione;
- h) i costi di finanziamento collegati all'assunzione di prestiti (forniti da soggetti correlati);
- i) i costi della garanzia del capitale prestata da un garante che è un soggetto terzo;
- j) i pagamenti a favore di terzi per coprire i costi necessariamente sostenuti in relazione all'acquisizione o alla vendita di attività comprese nel portafoglio del fondo (inclusi i costi di transazione di cui ai punti da 7 a 23 del presente allegato);
- k) il valore dei beni o dei servizi ricevuti dalla società di gestione o da soggetti a essa collegati in cambio del collocamento di ordini di negoziazione;
- l) se un fondo investe le proprie attività in OICVM o in FIA, il suo indicatore sintetico di costo tiene conto degli oneri sostenuti negli OICVM o nei FIA. Il calcolo comprende quanto segue:
 - i) se il sottostante è un OICVM o un FIA, si utilizza il valore disponibile più recente del suo indicatore sintetico di costo, che può essere il valore pubblicato dall'OICVM o dal FIA oppure dal suo gestore o dalla sua società di gestione, ovvero un valore calcolato da una fonte terza affidabile se esso è più recente del valore pubblicato;
 - ii) l'indicatore sintetico di costo può essere ridotto a condizione che sussistano accordi (e che essi non siano ancora considerati nel conto profitti e perdite del fondo) che permettono al fondo che investe di ricevere un rimborso o una retrocessione degli oneri dall'OICVM o dal FIA sottostante;
 - iii) se l'acquisizione o la vendita di quote non avviene al *mid price* dell'OICVM o del FIA, il valore della differenza tra il prezzo di transazione e il *mid price* è preso in considerazione come costo di transazione, purché non sia compreso nell'indicatore sintetico di costo;
- m) se un fondo investe in un PRIIP che non è un OICVM né un FIA, il suo indicatore sintetico di costo tiene conto degli oneri sostenuti nel PRIIP sottostante. Il calcolo comprende quanto segue:
 - i) il valore disponibile più recente dell'indicatore sintetico di costo del PRIIP sottostante;
 - ii) l'indicatore sintetico di costo può essere ridotto a condizione che sussistano accordi (e che essi non siano già considerati nel conto profitti e perdite del fondo) che permettono al fondo che investe di ricevere un rimborso o una retrocessione degli oneri dal PRIIP sottostante;
 - iii) se l'acquisizione o la vendita di quote non avviene al *mid price* del PRIIP sottostante, il valore della differenza tra il prezzo di transazione e il *mid price* è preso in considerazione come costo di transazione, purché non sia compreso nell'indicatore sintetico di costo;
- n) se un fondo investe in un prodotto di investimento diverso da un PRIIP, il suo indicatore sintetico di costo tiene conto degli oneri sostenuti nel prodotto di investimento sottostante. L'ideatore del PRIIP utilizza qualsiasi informazione pubblicata che costituisca un ragionevole sostituto dell'indicatore sintetico di costo; diversamente, l'ideatore calcola una migliore stima del suo livello massimo basandosi sull'esame del prospetto attuale del prodotto di investimento e delle relazioni e dei rendiconti più recenti pubblicati;



- o) i costi operativi (o eventuali remunerazioni) nell'ambito di un accordo di condivisione dei compensi con un soggetto terzo, purché tali costi non siano già stati inclusi in un altro dei tipi di costi succitati;
- p) i proventi di tecniche efficienti di gestione del portafoglio, se non accreditati al portafoglio stesso;
- q) i costi impliciti sostenuti da fondi strutturati quali indicati nella sezione II del presente allegato, in particolare nei punti da 36 a 46;
- r) i dividendi associati alle azioni detenute nel portafoglio dei fondi, se non accreditati al fondo.

Oneri accessori

6. L'importo da comunicare tiene conto dei seguenti tipi di oneri accessori:
- a) una commissione commisurata alla performance da pagare alla società di gestione o a eventuali consulenti per gli investimenti, comprese le commissioni di performance di cui al punto 24 del presente allegato;
 - b) i *carried interests* (commissioni di overperformance) di cui al punto 25 del presente allegato;

Calcolo dei tipi specifici di costi dei fondi di investimento

Costi di transazione

7. I costi di transazione sono calcolati su base annualizzata utilizzando la media dei costi di transazione sostenuti dal PRIIP nei tre anni precedenti. Se il PRIIP è operativo da meno di tre anni, i costi di transazione sono calcolati applicando il metodo di cui al punto 21 del presente allegato.
8. I costi di transazione aggregati di un PRIIP sono calcolati come la somma dei costi di transazione determinati conformemente ai punti da 9 a 23 del presente allegato nella valuta base del PRIIP per tutte le singole transazioni eseguite dal PRIIP nel periodo specificato. Questa somma è convertita in percentuale dividendola per le attività nette medie del PRIIP nello stesso periodo.
9. Ai fini del calcolo dei costi di transazione sostenuti dal PRIIP nei tre anni precedenti, i costi di transazione effettivi devono essere determinati applicando il metodo descritto nei punti da 12 a 18 del presente allegato per gli investimenti nei seguenti strumenti:
- a) valori mobiliari quali definiti nell'articolo 2 della direttiva 2007/16/CE della Commissione ⁽¹⁾;
 - b) altri strumenti che costituiscono frequenti opportunità per vendere, riscattare o realizzare in altro modo a prezzi pubblicamente disponibili per i partecipanti al mercato e che sono prezzi di mercato oppure prezzi resi disponibili, o convalidati, da sistemi di valutazione indipendenti dall'emittente.
10. Nel caso di investimenti in altri strumenti o altre attività si devono utilizzare stime dei costi di transazione applicando il metodo descritto più avanti nei punti 19 e 20 del presente allegato.

Trattamento dei meccanismi anti-diluzione

11. Se un PRIIP dispone di un meccanismo di fissazione del prezzo che compensa l'impatto della diluizione dovuto alle transazioni all'interno del PRIIP stesso, l'importo del profitto accreditato ai detentori correnti del PRIIP derivante dai meccanismi anti-diluizione può essere detratto dai costi di transazione sostenuti nel PRIIP con le seguenti modalità:
- a) l'importo monetario di qualsiasi prelievo anti-diluizione, o un altro pagamento collegato a una transazione all'interno del PRIIP stesso, che è pagato al PRIIP può essere detratto dai costi di transazione totali;
 - b) il profitto che il PRIIP ricava emettendo quote (o, diversamente, consentendo investimenti nel PRIIP) a un prezzo diverso dal *mid price*, ovvero cancellando quote (o, diversamente, consentendo il riscatto di fondi dal PRIIP) a un prezzo diverso dal *mid price*, a condizione che sia il PRIIP stesso a ottenere il profitto, è calcolato come indicato di seguito e può essere detratto dai costi di transazione totali:
 - i) la differenza tra il prezzo delle quote emesse e il *mid price*, moltiplicata per il numero netto delle quote emesse;
 - ii) la differenza tra il prezzo delle quote cancellate e il *mid price*, moltiplicata per il numero netto delle quote cancellate.

⁽¹⁾ Direttiva 2007/16/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, recante modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni (GU L 79 del 20.3.2007, pag. 11).



Costi di transazione effettivi

12. I costi di transazione effettivi per ciascuna transazione sono calcolati come indicato di seguito:
- per ciascun acquisto effettuato dal PRIIP, il prezzo dello strumento nel momento in cui l'ordine di acquisto è trasmesso a un altro soggetto per l'esecuzione (il prezzo di acquisto «all'arrivo») è detratto dal prezzo di esecuzione netto realizzato della transazione. Il valore così ottenuto è moltiplicato per il numero delle quote acquistate;
 - per ciascuna vendita effettuata dal PRIIP, il prezzo di esecuzione netto realizzato della transazione è detratto dal prezzo dello strumento nel momento in cui l'ordine di vendita è trasmesso a un altro soggetto per l'esecuzione (il prezzo di vendita «all'arrivo»). Il valore così ottenuto è moltiplicato per il numero delle quote vendute.
13. Il prezzo di esecuzione netto realizzato è il prezzo al quale è eseguita la transazione, comprensivo di tutti gli oneri, le commissioni, le tasse e altri pagamenti (come i prelievi anti-diluizione) direttamente o indirettamente collegati alla transazione, qualora tali pagamenti siano effettuati dalle attività del PRIIP.
14. Il prezzo di arrivo è il prezzo mid market dell'investimento nel momento della trasmissione dell'ordine di transazione a un altro soggetto. Per gli ordini negoziati in un giorno diverso da quello della trasmissione originaria dell'ordine a un altro soggetto, il prezzo di arrivo è il prezzo di apertura dell'investimento nel giorno della transazione oppure, se il prezzo di apertura non è disponibile, il prezzo di chiusura precedente. Se un prezzo non è disponibile nel momento della trasmissione dell'ordine di transazione a un altro soggetto (ad esempio perché l'ordine ha avuto inizio al di fuori degli orari di apertura del mercato o in mercati OTC in cui non è garantita la trasparenza dei prezzi infragiornalieri), il prezzo di arrivo è il prezzo di apertura del giorno della transazione oppure, se il prezzo di apertura non è disponibile, il prezzo di chiusura precedente. Se un ordine è eseguito senza essere trasmesso a un altro soggetto, il prezzo di arrivo è il prezzo mid market dell'investimento nel momento di esecuzione della transazione.
15. Se il momento della trasmissione dell'ordine di transazione a un altro soggetto non è noto (o non è noto con un sufficiente grado di precisione), o se non è noto il prezzo di quel momento, è ammesso utilizzare come prezzo di arrivo il prezzo di apertura dell'investimento nel giorno della transazione oppure, se il prezzo di apertura non è disponibile, il prezzo di chiusura precedente. Se i costi di transazione sono calcolati sulla base di dati anteriori al 31 dicembre 2017, i prezzi infragiornalieri possono essere considerati non disponibili.
16. I costi collegati a transazioni effettuate da PRIIP e riguardanti strumenti finanziari che rientrano in una delle categorie di cui alle voci da 4 a 10 dell'allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE sono calcolati come segue:
- nel caso degli strumenti che sono standardizzati e se lo strumento stesso è oggetto di negoziazioni regolari (ad esempio un contratto future su indice collegato a un indice azionario importante), i costi di transazione sono calcolati in riferimento allo strumento stesso. Il prezzo di arrivo è il *mid-price* dello strumento;
 - nel caso degli strumenti lineari che sono personalizzati e se non è garantita la trasparenza del prezzo o lo strumento stesso non è oggetto di negoziazioni regolari, i costi di transazione sono calcolati in riferimento alla o alle attività sottostanti. Il prezzo di arrivo è calcolato sulla base del prezzo o dei prezzi delle attività sottostanti, applicando opportune ponderazioni se le attività sottostanti sono più di una. Se il costo di transazione dello strumento è notevolmente superiore al costo di transazione dell'attività sottostante, se ne deve tenere conto nel calcolo dei costi di transazione;
 - nel caso degli strumenti non lineari è ammesso calcolare i costi di transazione come differenza tra il prezzo pagato o ricevuto per gli strumenti e il valore equo dello strumento, nelle modalità indicate nei punti da 36 a 46 del presente allegato.
17. Nel calcolo dei costi collegati ai cambi valutari, il prezzo di arrivo deve tenere conto di una stima ragionevole del prezzo consolidato e non essere semplicemente il prezzo offerto da un'unica controparte o da un'unica piattaforma valutaria, anche qualora esista un accordo per l'esecuzione di tutte le operazioni in valuta estera con un'unica controparte.
18. Nel calcolo dei costi collegati a ordini inizialmente inseriti in un'asta, il prezzo di arrivo è il *mid-price* immediatamente precedente l'asta.



Costi di transazione per altre attività

19. Nella stima dei costi di transazione di attività diverse da quelle citate nel punto 9 del presente allegato si applica il metodo di cui al punto 12 del presente allegato e il prezzo di arrivo è calcolato come segue:
- a) in caso di vendita:
 - i) il prezzo di arrivo è il prezzo precedente dell'attività basato su una valutazione indipendente, modificato, se del caso, in base ai movimenti di mercato applicando un indice di riferimento adeguato;
 - ii) in mancanza di un prezzo precedente basato su una valutazione indipendente, i costi di transazione devono essere stimati sulla base della differenza tra il prezzo di transazione e una stima del valore equo dell'attività prima della vendita;
 - b) in caso di acquisto:
 - i) il prezzo di arrivo è il prezzo precedente dell'attività basato su una valutazione indipendente, modificato, se del caso, in base ai movimenti di mercato applicando un indice di riferimento adeguato, qualora tale prezzo sia disponibile;
 - ii) in mancanza di un prezzo precedente basato su una valutazione indipendente, i costi di transazione devono essere stimati sulla base della differenza tra il prezzo di transazione e una stima del valore equo dell'attività prima dell'acquisto.
20. La stima del costo di transazione non deve essere inferiore all'importo dei costi individuabili effettivamente collegati alla transazione.


Costi di transazione per PRIIP nuovi

21. Nel caso dei PRIIP che sono operativi da meno di tre anni e investono prevalentemente in attività quali quelle indicate nel punto 9 del presente allegato, i costi di transazione possono essere calcolati moltiplicando una stima della rotazione del portafoglio in ciascuna classe di attività con i costi calcolati conformemente al metodo di cui alla lettera c), oppure come una media dei costi di transazione effettivi sostenuti nel periodo di operatività e di una stima standardizzata nelle seguenti modalità:
- a) per il periodo di operatività del PRIIP pari al multiplo massimo di sei mesi, i costi di transazione sono calcolati come descritto nei punti da 12 a 18 del presente allegato;
 - b) per il periodo rimanente, fino a un massimo di tre anni, i costi di transazione sono stimati moltiplicando una stima della rotazione del portafoglio in ciascuna classe di attività conformemente al metodo di cui alla lettera c);
 - c) il metodo da applicare varia a seconda della classe di attività ed è stabilito come indicato di seguito.
 - i) Nel caso delle classi di attività riportate nella tabella sottostante, i costi di transazione sono calcolati come la media del costo di transazione stimato (sulla base dei differenziali bid-ask divisi per due) della classe di attività rilevante in condizioni normali di mercato.

Per stimare il costo si individuano uno o più indici di riferimento per ciascuna classe di attività. Poi si raccolgono i dati relativi ai differenziali bid-ask medi degli indici sottostanti. I dati raccolti devono essere riferiti al differenziale bid-ask di chiusura del decimo giorno lavorativo di ciascun mese nell'ultimo anno.

Successivamente i differenziali bid-ask raccolti sono divisi per due per ottenere il costo di transazione stimato di ciascun momento. La media di questi valori è il costo di transazione stimato di ciascuna classe di attività in condizioni normali di mercato.

Classi di attività	
Titoli di Stato	Titoli di Stato e strumenti simili, mercati sviluppati, rating AAA-A
	Titoli di Stato e strumenti simili, mercati sviluppati, rating diversi inferiori ad A



Classi di attività	
Titoli di Stato, mercati emergenti (a moneta forte e a moneta debole)	Titoli di Stato, mercati emergenti (a moneta forte e a moneta debole)
Obbligazioni societarie investment grade	Obbligazioni societarie investment grade
Altre obbligazioni societarie	Obbligazioni societarie ad alto rendimento

- ii) Nel caso delle classi di attività riportate nella tabella sottostante, i costi di transazione (compresi i costi espliciti e i costi impliciti) sono stimati utilizzando informazioni comparabili oppure sommando stime dei costi espliciti a stime della metà del differenziale bid-ask, secondo il metodo descritto al punto i).


Classi di attività	
Liquidità	Strumenti del mercato monetario (a fini di chiarezza sono esclusi i fondi di mercato monetario)
Azioni, mercati sviluppati	Azioni a grande capitalizzazione (mercati sviluppati)
	Azioni a media capitalizzazione (mercati sviluppati)
	Azioni a piccola capitalizzazione (mercati sviluppati)
Azioni, mercati emergenti	Azioni a grande capitalizzazione (mercati emergenti)
	Azioni a media capitalizzazione (mercati emergenti)
	Azioni a piccola capitalizzazione (mercati emergenti)
Derivati quotati	Derivati quotati

- iii) Nel caso delle classi di attività riportate nella tabella sottostante, il costo di transazione è la media del costo di transazione osservato (sulla base dei differenziali bid-ask divisi per due) in questa classe di attività in condizioni normali di mercato.

Nell'individuazione del costo di transazione osservato si possono tenere in considerazione i risultati di un'indagine panel.

Classi di attività	
OTC	Opzioni esotiche OTC
	Opzioni plain vanilla OTC
	IRS, CDS e simili OTC
	Swaps e strumenti simili OTC (diversi da IRS, CDS e simili)
	FX Forwards OTC, mercati sviluppati
	FX Forwards OTC, mercati emergenti

22. Le stime della rotazione del portafoglio di un PRIIP che è operativo da meno di un anno devono essere eseguite su una base coerente con la politica di investimento comunicata nei documenti di offerta. Le stime della rotazione del portafoglio di un PRIIP che è operativo da più di un anno devono essere coerenti con la rotazione del portafoglio effettiva.
23. Nel caso dei PRIIP che sono operativi da meno di tre anni e che investono prevalentemente in attività diverse da quelle citate nel punto 9 del presente allegato, l'ideatore del PRIIP stima i costi di transazione sulla base del metodo del valore equo utilizzando attività comparabili.



Commissioni commisurate alla performance

24. Per calcolare le commissioni commisurate alla performance si procede come segue:

- a) calcolare le commissioni sulla base dei dati storici relativi agli ultimi cinque anni. Le commissioni di performance medie annue sono calcolate in termini percentuali;
- b) se non sono disponibili dati storici completi relativamente alle commissioni di performance, perché la classe di fondo/azione è nuova o perché le condizioni del fondo sono cambiate a seguito dell'introduzione della commissione di performance o della modifica di uno dei suoi parametri, il metodo summenzionato è modificato come segue:
 - i) prendere i dati storici rilevanti disponibili delle commissioni di performance della classe di fondo/azione;
 - ii) per tutti gli anni per i quali non sono disponibili dati, stimare il rendimento della classe di fondo/azione e, in caso di un modello di commissione di performance relativo, tenere conto delle serie storiche del parametro di riferimento/del tasso minimo di rendimento (*hurdle rate*);

nel caso di fondi nuovi, il loro rendimento è stimato sulla base del rendimento di un fondo paragonabile o di un gruppo di pari. Il rendimento stimato è al lordo di tutti i costi addebitati al fondo nuovo. Pertanto i rendimenti dei gruppi di pari devono essere modificati aggiungendo i costi medi rilevanti addebitati conformemente alle regole del fondo nuovo. Ad esempio, nel caso di una classe nuova con una struttura di commissioni differente, i rendimenti di questa nuova classe sono modificati tenendo conto dei costi della classe esistente;

- iii) calcolare le commissioni dall'inizio del periodo campione, come previsto alla lettera a), fino alla data in cui diventano disponibili i dati relativi alla commissione di performance effettiva del fondo, applicando l'algoritmo rilevante alle serie storiche summenzionate;
- iv) concatenare in un'unica serie entrambe le serie di commissioni di performance per tutto il periodo campione come previsto alla lettera a);
- v) calcolare le commissioni di performance applicando il metodo di cui alla lettera a) (media delle commissioni di performance annue).

Carried interests (commissioni di overperformance)

25. Per calcolare i *carried interests* si procede come segue:

- a) calcolare le commissioni sulla base dei dati storici relativi agli ultimi cinque anni. I *carried interests* medi annui sono calcolati in termini percentuali;
- b) se non sono disponibili dati storici completi relativamente ai *carried interests*, perché la classe di fondo/azione è nuova o perché le condizioni del fondo sono cambiate a seguito dell'introduzione dei *carried interests* o della modifica di uno dei suoi parametri, il metodo summenzionato è modificato come segue:
 - i) prendere i dati storici rilevanti disponibili dei *carried interests* della classe di fondo/azione;
 - per ciascun anno per cui non sono disponibili dati, stimare il rendimento della classe di fondo/azione,
 - nel caso di fondi nuovi, il loro rendimento è stimato sulla base del rendimento di un fondo paragonabile o di un gruppo di pari. Il rendimento stimato è al lordo di tutti i costi addebitati al fondo nuovo. Pertanto i rendimenti del gruppo di pari devono essere modificati aggiungendo i costi medi rilevanti addebitati conformemente alle regole del fondo nuovo. Ad esempio, nel caso di una classe nuova con una struttura di commissioni differente, i rendimenti di questa nuova classe sono modificati tenendo conto dei costi della classe esistente;
 - ii) calcolare i *carried interests* dall'inizio del periodo campione, come previsto alla lettera a), fino alla data in cui diventano disponibili i dati relativi ai *carried interests* effettivi del fondo, applicando l'algoritmo rilevante alle serie storiche summenzionate;
 - iii) concatenare in un'unica serie entrambe le serie di *carried interests* per tutto il periodo campione come previsto alla lettera a);
 - iv) calcolare i *carried interests* applicando il metodo di cui alla lettera a) (media dei *carried interests* annui).



26. Se durante tutta la durata dell'investimento non vengono applicati *carried interests*, nella composizione della tabella dei costi è necessario inserire un avviso, accanto all'indicazione dello zero riguardante i *carried interests*, per precisare che dopo l'uscita dall'investimento sarà effettuato un pagamento pari a x % del rendimento finale.

II ELENCO DEI COSTI DEI PRIP DIVERSI DAI FONDI DI INVESTIMENTO

Costi da comunicare

Costi una tantum

27. Un costo una tantum è un costo di ingresso e di uscita che comprende oneri iniziali, commissioni o qualsiasi altro importo pagato direttamente dall'investitore al dettaglio o detratto da un pagamento ricevuto dall'investitore al dettaglio o a lui dovuto.
28. I costi una tantum sono sostenuti da un PRIP diverso da un fondo di investimento sia che rappresentino spese necessariamente sostenute per il suo funzionamento, sia che rappresentino la retribuzione di un soggetto collegato al PRIP o che presta servizi ad esso.

Costi e oneri di ingresso una tantum

29. I costi e gli oneri di ingresso una tantum comprendono, in via non esaustiva, i seguenti tipi di costi che sono considerati nell'importo dei costi da comunicare per i PRIP diversi dai fondi di investimento:
- commissioni di vendita;
 - costi di strutturazione, compresi i costi di market-making (differenziale) e costi di regolamento;
 - oneri di copertura (per garantire che l'ideatore del PRIP sia in grado di replicare la performance della componente di derivati del prodotto strutturato; questi costi comprendono i costi di transazione);
 - spese legali;
 - costi per la garanzia del capitale;
 - premio implicito pagato all'emittente.

Costi e oneri di uscita una tantum

30. I costi e gli oneri di uscita una tantum comprendono, in via non esaustiva, i seguenti tipi di costi che sono considerati nell'importo da comunicare per i PRIP diversi dai fondi di investimento:
- commissioni proporzionali;
 - differenziale bid-mid per vendere il prodotto ed eventuali costi espliciti o penali applicabili in caso di uscita anticipata. La stima del differenziale bid-mid è effettuata in relazione alla disponibilità di un mercato secondario, alle condizioni di mercato e al tipo di prodotto. Qualora l'ideatore del PRIP (o un soggetto terzo correlato) sia l'unica controparte disponibile ad acquistare il prodotto sul mercato secondario, egli stima i costi di uscita da aggiungere al valore equo del prodotto conformemente alle proprie politiche interne;
 - costi collegati ai contratti per differenza (*contract-for-difference* — CFD), quali:
 - le commissioni addebitate dai fornitori di CFD — commissione generale o una commissione per ciascuna negoziazione — ossia per l'apertura e la chiusura di un contratto;
 - negoziazione di CFD, come differenziali bid-ask, costi di finanziamento giornalieri e overnight, commissioni di gestione del conto e tasse che non sono già incluse nel valore equo.

Costi ricorrenti

31. I costi ricorrenti sono pagamenti detratti periodicamente da tutti i pagamenti dovuti all'investitore al dettaglio o dall'importo investito.
32. I costi ricorrenti comprendono tutti i tipi di costi sostenuti da un PRIP diverso da un fondo di investimento sia che rappresentino spese necessariamente sostenute per il suo funzionamento, sia che rappresentino la retribuzione di un soggetto collegato al PRIP o che presta servizi ad esso.



33. Di seguito è riportato un elenco indicativo, non esaustivo, dei tipi di oneri ricorrenti che, qualora detratti o addebitati separatamente, sono tenuti in considerazione nell'importo da comunicare:
- costi collegati ai pagamenti di cedole;
 - costi del sottostante, se esistenti.

Costi dei PRIP di cui all'allegato IV, punto 17

34. I costi e gli oneri di uscita a tantum sono commissioni di cambio, di compensazione e di regolamento, se note.
35. I costi ricorrenti sono costi di copertura sostenuti in condizioni normali di mercato e in condizioni di stress di mercato.

Calcolo dei costi impliciti dei PRIP diversi dai fondi di investimento

36. Ai fini del calcolo dei costi impliciti incorporati nei PRIP, l'ideatore del PRIIP fa riferimento al prezzo di emissione e, dopo il periodo di sottoscrizione, al prezzo disponibile per l'acquisto del prodotto su un mercato secondario.
37. La differenza tra il prezzo e il valore equo del prodotto è considerata una stima dei costi di ingresso totali inclusi nel prezzo. Se l'ideatore del PRIIP non è in grado di distinguere i costi impliciti rilevanti da comunicare come previsto dal punto 29 del presente allegato utilizzando la differenza tra il prezzo e il valore equo, deve contattare l'emittente delle diverse componenti del prodotto, o l'organismo competente, per ottenere le informazioni rilevanti su tali costi.
38. Il valore equo è il prezzo che si riceverebbe in caso di vendita di un'attività o si pagherebbe in caso di trasferimento di una passività in una transazione regolare nel mercato principale (o più vantaggioso) alla data di misurazione nelle condizioni attuali di mercato (ossia un prezzo di uscita), indipendentemente dal fatto che il prezzo sia direttamente osservabile o stimato mediante un'altra tecnica di valutazione.
39. Il metodo del valore equo che disciplina la misurazione del valore equo stabilisce una serie di regole, in particolare nelle seguenti aree:
- governance;
 - metodo di calcolo del valore equo.
40. Le regole di cui al punto 39 del presente allegato mirano a delineare un processo di valutazione che:
- sia conforme alle norme contabili applicabili in relazione al valore equo;
 - assicuri che i modelli interni di fissazione del prezzo dei PRIP siano coerenti con i metodi, i modelli e le norme utilizzati dall'ideatore del PRIIP per valutare il proprio portafoglio nell'ipotesi che il prodotto sia disponibile per la vendita o detenuto a fini di negoziazione;
 - sia adeguato al livello di complessità del prodotto e al tipo di sottostante;
 - tenga conto del rischio di credito dell'emittente e delle incertezze sul sottostante;
 - stabilisca i parametri per individuare un mercato attivo, al fine di evitare un'errata definizione del prezzo del rischio, che, in casi estremi, potrebbe portare a stime notevolmente imprecise;
 - massimizzi l'utilizzo di dati di mercato osservabili rilevanti e riduca al minimo l'utilizzo di dati non osservabili.
41. Il valore equo di un prodotto strutturato è determinato sulla base:
- dei prezzi di mercato, laddove disponibili o formati in modo efficiente;
 - dei modelli interni di fissazione del prezzo che utilizzano come dati di mercato valori che sono indirettamente collegati al prodotto e derivati da prodotti con caratteristiche simili (metodo basato sulla comparabilità);
 - dei modelli interni di fissazione del prezzo che sono basati su dati non derivati direttamente da dati di mercato, per i quali è necessario formulare stime e ipotesi (metodo mark-to-model).
42. Se non è possibile derivare il valore equo dai prezzi di mercato, lo si deve calcolare mediante una tecnica di valutazione in grado di rappresentare adeguatamente i differenti fattori che influenzano la struttura di payoff del prodotto, utilizzando al massimo i dati di mercato.



43. La tecnica di valutazione di cui al punto 42 del presente allegato tiene conto di quanto segue a seconda della complessità del prodotto:
- l'utilizzo di recenti operazioni di mercato a condizioni normali tra parti consapevoli e professionali;
 - il riferimento al prezzo corrente di mercato di un altro strumento sostanzialmente uguale;
 - l'utilizzo di un adeguato modello dei flussi di cassa attualizzati in cui la probabilità di ciascun flusso di cassa è calcolata utilizzando un adeguato modello di evoluzione dei prezzi delle attività.
44. Nel caso dei prodotti in sottoscrizione, il valore equo è calcolato alla data di determinazione dei termini del prodotto. Tale data di valutazione deve essere vicina all'inizio del periodo di sottoscrizione. In caso di periodi di offerta lunghi o di una forte volatilità di mercato, si stabilisce un criterio per l'aggiornamento delle informazioni sui costi.
45. Qualora si applichino termini preliminari, i costi sono calcolati sulla base dei termini minimi del prodotto.
46. Qualora si utilizzino prezzi di sottoscrizione variabili, si stabilisce una procedura per incorporare e comunicare l'effetto dei prezzi di sottoscrizione variabili in termini di costo.

III. ELENCO DEI COSTI DEI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI


Costi da comunicare

Costi una tantum

47. Un costo una tantum è un costo di ingresso e di uscita che comprende oneri iniziali, commissioni o qualsiasi altro importo pagato direttamente dall'investitore al dettaglio o detratto dal primo pagamento o da un numero limitato di pagamenti dovuti all'investitore al dettaglio o da un pagamento dovuto a seguito di riscatto o estinzione del prodotto.
48. I costi una tantum sono sostenuti da un prodotto di investimento assicurativo sia che rappresentino spese necessariamente sostenute per il suo funzionamento, sia che rappresentino la retribuzione di un soggetto collegato al prodotto o che presta servizi ad esso.
49. I costi una tantum comprendono, in via non esaustiva, i seguenti tipi di costi e oneri di ingresso che sono considerati nell'importo dei costi da comunicare per i prodotti di investimento assicurativi:
- costi di strutturazione o commercializzazione;
 - costi di acquisizione, distribuzione, vendita;
 - costi di trattamento/operativi (compresi i costi di gestione della copertura assicurativa);
 - parte dei costi dei premi per il rischio biometrico di cui al punto 59 del presente allegato;
 - costi di detenzione del capitale richiesto (parte iniziale da comunicare in caso di addebitamento di tali costi).

Costi ricorrenti

50. I costi ricorrenti sono pagamenti detratti periodicamente da tutti i pagamenti effettuati dall'investitore al dettaglio o dall'importo investito o da importi non allocati all'investitore al dettaglio secondo un meccanismo di partecipazione agli utili.
51. I costi ricorrenti comprendono tutti i tipi di costi sostenuti da un prodotto di investimento assicurativo sia che rappresentino spese necessariamente sostenute per il suo funzionamento, sia che rappresentino la retribuzione di un soggetto collegato al prodotto o che presta servizi ad esso.
52. Di seguito è riportato un elenco indicativo, non esaustivo, dei tipi di oneri ricorrenti che sono tenuti in considerazione nell'importo degli «Altri costi correnti» di cui alla tabella 2 dell'allegato VII:
- costi di strutturazione o commercializzazione;
 - costi di acquisizione, distribuzione, vendita;
 - costi di trattamento/operativi (compresi i costi di gestione della copertura assicurativa);
 - parte dei costi dei premi per il rischio biometrico di cui al punto 59 del presente allegato;
 - altri costi amministrativi;



- f) costi di detenzione del capitale (parte ricorrente da comunicare in caso di addebitamento di tali costi);
 - g) qualsiasi importo implicitamente addebitato all'importo investito, come i costi sostenuti per la gestione degli investimenti dell'impresa di assicurazione (commissioni di deposito, costi di nuovi investimenti ecc.);
 - h) pagamenti a favore di terzi per coprire i costi necessariamente sostenuti in relazione all'acquisizione o alla vendita di attività di proprietà del prodotto di investimento assicurativo (inclusi i costi di transazione di cui ai punti da 7 a 23 del presente allegato).
53. Se un prodotto di investimento assicurativo investe una parte delle proprie attività in OICVM o in FIA, in un PRIIP diverso da un OICVM o un FIA, ovvero in un prodotto di investimento diverso da un PRIIP, si applicano rispettivamente il punto 5, lettere l), m) ed n), del presente allegato.

Comunicazione dei costi del premio per il rischio biometrico dei prodotti di investimento assicurativi

Parte dei costi dei premi per il rischio biometrico

54. I premi per il rischio biometrico sono i premi pagati direttamente dall'investitore al dettaglio oppure detratti dagli importi accreditati alla riserva matematica o da premi di partecipazione della polizza di assicurazione che sono destinati a coprire il rischio statistico dei pagamenti delle prestazioni a titolo della copertura assicurativa.
55. Il valore equo dei premi per il rischio biometrico è il valore attuale atteso, conformemente ai tassi di interesse di cui al punto 71, lettera a), del presente allegato, dei pagamenti delle prestazioni future a titolo della copertura assicurativa, tenendo conto:
- a) delle ipotesi della migliore stima per questi pagamenti di prestazioni derivate dal profilo di rischio individuale del portafoglio del singolo ideatore;
 - b) di altri payoff correlati alla copertura assicurativa (sconti sui premi per il rischio biometrico rimborsati agli investitori al dettaglio, aumento dei pagamenti di prestazioni, riduzione dei premi futuri ecc.) derivanti da meccanismi di partecipazione agli utili (per legge e/o su base contrattuale).
56. Le ipotesi della migliore stima per i pagamenti di prestazioni future a titolo della copertura assicurativa sono determinate in modo realistico.
57. Le stime dei pagamenti di prestazioni future non comprendono margini prudenziali né costi di gestione della copertura assicurativa.
58. Nel caso degli ideatori cui si applica la direttiva 2009/138/CE, tali ipotesi della migliore stima devono essere coerenti con le rispettive ipotesi utilizzate per calcolare le riserve tecniche nello stato patrimoniale redatto conformemente a Solvibilità II.
59. La parte dei costi dei premi per il rischio biometrico è la differenza tra i premi per il rischio biometrico addebitati all'investitore al dettaglio di cui al punto 54 del presente allegato e il valore equo dei premi per il rischio biometrico di cui al punto 55 del presente allegato.
60. L'ideatore del PRIIP può includere interamente i premi per il rischio biometrico nel calcolo dei costi una tantum o dei costi ricorrenti, invece della loro parte di costo.

PARTE 2

Indicatori sintetici di costo ed effetto combinato dei costi

I. INDICATORI SINTETICI DI COSTO

61. L'indicatore sintetico di costo del PRIIP è la riduzione del rendimento dovuta ai costi totali calcolati conformemente ai punti da 70 a 72 del presente allegato.
62. Ai fini del calcolo dell'indicatore sintetico di costo, i costi da comunicare di cui al punto 72 del presente allegato sono i costi totali. Tale valore corrisponde, nel caso dei fondi di investimento, alla somma dei costi di cui ai punti 1 e 2 del presente allegato, più la somma dei costi di cui ai punti 4 e 6 del presente allegato; nel caso dei PRIIP diversi dai fondi di investimento, con l'eccezione dei PRIIP di cui all'allegato IV, punto 17, alla somma dei costi di cui ai punti 27 e 28 del presente allegato, più la somma dei costi di cui ai punti 31 e 32 del presente allegato; nel caso dei PRIIP di cui all'allegato IV, punto 17, alla somma dei costi di cui ai punti 34 e 35 del presente allegato; nel caso dei prodotti di investimento assicurativi, alla somma dei costi di cui ai punti 47 e 48, più la somma dei costi di cui ai punti 50 e 51 del presente allegato. I costi totali comprendono anche le penali di uscita, se rilevanti.



Costi una tantum e coefficienti dei costi una tantum

63. Il coefficiente dei costi di ingresso e di uscita del PRIIP è la riduzione del rendimento annuo dovuta ai costi di ingresso e di uscita calcolati conformemente ai punti da 70 a 72 del presente allegato.
64. Ai fini del calcolo del coefficiente dei costi di ingresso e di uscita, i costi da comunicare di cui al punto 72 del presente allegato sono, nel caso dei fondi di investimento, i costi di ingresso e di uscita di cui ai punti 1 e 2 del presente allegato; i costi di cui ai punti 27 e 28 del presente allegato nel caso dei PRIIP diversi dai fondi di investimento, ad eccezione dei PRIIP di cui all'allegato IV, punto 17; i costi di cui al punto 35 nel caso dei PRIIP di cui all'allegato IV, punto 17; i costi di cui ai punti 47 e 48 del presente allegato nel caso dei prodotti di investimento assicurativi. I costi di uscita comprendono anche le penali di uscita, se rilevanti.

Costi ricorrenti, coefficienti di costi delle operazioni di portafoglio e costi di assicurazione/altri costi ricorrenti

65. Il coefficiente dei costi delle operazioni di portafoglio, dei costi di assicurazione e di altri costi ricorrenti del PRIIP è la riduzione del rendimento annuo dovuta ai costi delle operazioni di portafoglio e ad altri costi ricorrenti calcolati conformemente ai punti da 70 a 72 del presente allegato.
66. Nel calcolo del coefficiente dei costi delle operazioni di portafoglio e del coefficiente dei costi di assicurazione si procede come segue:
- ai fini del calcolo delle operazioni di portafoglio, i costi da comunicare di cui al punto 72 sono i costi delle operazioni di portafoglio conformemente ai punti da 7 a 23 del presente allegato nel caso dei fondi di investimento; i costi di cui al punto 29, lettera c), del presente allegato nel caso dei PRIIP diversi dai fondi di investimento, ad eccezione dei PRIIP di cui all'allegato IV, punto 17; i costi di cui al punto 52, lettera h), del presente allegato nel caso dei prodotti di investimento assicurativi;
 - ai fini del calcolo del coefficiente dei costi di assicurazione, i costi da comunicare di cui al punto 72 del presente allegato sono i costi di assicurazione conformemente ai punti 59 e 60 del presente allegato nel caso dei prodotti di investimento assicurativi.
67. Il coefficiente degli altri costi ricorrenti è la riduzione del rendimento annuo dovuta ad altri costi ricorrenti che è calcolata come differenza tra l'indicatore sintetico di costo conformemente al punto 61 del presente allegato e la somma del coefficiente dei costi una tantum conformemente al punto 63 del presente allegato, più il coefficiente dei costi delle operazioni di portafoglio conformemente al punto 66, lettera a), più il coefficiente dei costi di assicurazione conformemente al punto 66, lettera b), del presente allegato, più i coefficienti degli oneri accessori conformemente al punto 68 del presente allegato.

Oneri accessori e coefficienti degli oneri accessori (coefficiente delle commissioni di performance e dei carried interests)

68. Ai fini del calcolo del coefficiente delle commissioni di performance, i costi da comunicare di cui al punto 72 sono gli oneri accessori di portafoglio conformemente al punto 6, lettera a), del presente allegato nel caso dei fondi di investimento. Ai fini del calcolo del coefficiente dei *carried interests*, i costi da comunicare di cui al punto 72 del presente allegato sono gli oneri accessori di portafoglio conformemente al punto 6, lettera b), del presente allegato nel caso dei fondi di investimento.
69. I «costi correnti», le «commissioni di performance» e i «*carried interests*» di cui all'allegato VII sono rispettivamente i «costi ricorrenti», il «coefficiente delle commissioni di performance» e il «coefficiente dei *carried interests*» di cui al presente allegato e all'articolo 5.

Calcolo dell'indicatore sintetico di costo

70. L'indicatore sintetico di costo è calcolato come differenza tra due percentuali, i e r , dove r è il tasso interno annuo di rendimento in relazione ai pagamenti lordi da parte dell'investitore al dettaglio e alla stima dei pagamenti di prestazioni a favore dell'investitore al dettaglio durante il periodo di detenzione raccomandato, mentre i è il tasso interno annuo di rendimento nel rispettivo scenario privo di costi.
71. La stima dei pagamenti di prestazioni future di cui al punto 70 del presente allegato si basa sulle seguenti ipotesi:
- ad eccezione dei PRIIP di cui all'allegato IV, punto 17, il tasso interno annuo di rendimento, ossia la performance, del PRIIP è calcolato applicando il metodo e le ipotesi sottostanti utilizzati per la stima dello scenario moderato quale risulta dalla sezione degli scenari di performance del documento contenente le informazioni chiave;
 - i pagamenti di prestazioni sono stimati ipotizzando che siano detratti tutti i costi compresi nei costi totali conformemente al punto 62 del presente allegato;



- c) per i PRIIP di cui all'allegato IV, punto 17, e per gli OICVM e i fondi diversi dagli OICVM per cui gli ideatori di PRIIP utilizzano il documento contenente le informazioni chiave conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento, la performance è del 3 %.
72. Per il calcolo dello scenario privo di costi di cui al punto 70 del presente allegato si procede come segue:
- a) ai fini del calcolo di i , dai pagamenti lordi effettuati dall'investitore al dettaglio risultanti dal calcolo di r si detraggono i costi da comunicare, oppure i pagamenti di prestazioni previsti a favore dell'investitore al dettaglio risultanti dal calcolo di r sono aumentati nell'ipotesi che gli importi dei costi da comunicare siano stati ulteriormente investiti. Pertanto, i è il tasso interno annuo di rendimento in relazione ai pagamenti modificati effettuati dall'investitore al dettaglio e a suo favore;
- b) se i costi da comunicare possono essere espressi come una percentuale costante del valore delle attività, è ammesso non considerarli nel calcolo descritto al punto 72, lettera a), del presente allegato e sommarli, invece, alla percentuale del tasso interno annuo di rendimento i per il rispettivo scenario privo di costi in un momento successivo.

Obblighi specifici per i PRIIP diversi dai fondi di investimento

73. Ai fini del calcolo dello scenario privo di costi di cui al punto 70 del presente allegato per i PRIIP diversi dai fondi di investimento, i costi da comunicare sono detratti dai pagamenti lordi effettuati dall'investitore al dettaglio quali risultano dal calcolo di r , come indicato al punto 72 del presente allegato.

Obblighi specifici per i prodotti di investimento assicurativi

74. Ai fini dei calcoli descritti nei punti da 70 a 72 del presente allegato si ipotizza che, nel caso dei prodotti di investimento assicurativi, nel periodo di detenzione non siano effettuati pagamenti risultanti dalla copertura assicurativa. Ciò significa che il calcolo dell'indicatore sintetico di costo è basato unicamente sulle stime dei pagamenti delle prestazioni relative a un'assicurazione mista.
75. Qualora i costi ricorrenti e una tantum siano coperti da costi espliciti che costituiscono una parte fissa del calcolo del premio del prodotto, il calcolo dei costi ricorrenti e una tantum è basato su tali costi espliciti.
76. Per quanto riguarda la partecipazione agli utili dei prodotti di investimento assicurativi si procede come segue:
- a) nel calcolo dei costi ricorrenti e dei costi una tantum dei prodotti di investimento assicurativi, gli importi trattenuti dal rendimento dell'investimento sulla base di meccanismi di partecipazione agli utili sono considerati costi;
- b) se una parte dei costi è restituita agli investitori al dettaglio mediante bonus separati sui costi, tale operazione è considerata uno sconto dei costi che riduce le detrazioni dei costi, a condizione che:
- i) i bonus sui costi siano dichiarati separatamente da altre componenti del bonus di partecipazione e siano destinati al rimborso di parti dei costi in base ai termini contrattuali del prodotto;
- ii) l'ideatore di PRIIP possa dimostrare, sulla base di metodi attuariali validi, che i bonus futuri attesi sui costi sono coperti da profitti futuri attesi risultanti da ipotesi prudenti sui costi futuri.


Calcolo dei coefficienti

Principio «evitare il doppio conteggio»

77. Se un tipo di costo è coperto da due o più dei tipi di costi indicati nel presente allegato, il tipo di costo in questione è conteggiato una sola volta nel calcolo degli indicatori (coefficienti) basati su tale tipo di costo.

Altre precisazioni

78. I coefficienti sono espressi in termini percentuali con due cifre decimali.
79. I coefficienti sono calcolati almeno una volta l'anno.
80. I coefficienti sono basati sui calcoli più recenti dei costi stabiliti dall'ideatore del PRIIP. Fatto salvo il punto 77 del presente allegato, i costi sono valutati secondo il metodo «tutte le tasse incluse».



Per quanto riguarda i fondi di investimento si procede come segue:

- a) è eseguito un calcolo separato per ciascuna classe di azioni; tuttavia, se le unità di due o più classi sono di pari rango, è ammesso un unico calcolo;
 - b) nel caso di un fondo che è un fondo multicomparto, ai fini del presente allegato ciascun comparto o sottofondo che lo costituiscono sono trattati separatamente, ma gli oneri attribuibili al fondo nel suo complesso sono ripartiti tra tutti i sottofondi secondo modalità eque per tutti gli investitori.
81. Ad eccezione del primo calcolo per un PRIIP nuovo e ove non diversamente disposto, i coefficienti sono calcolati almeno una volta l'anno su base ex post. Qualora, a causa di un cambiamento sostanziale, si reputi inadeguato utilizzare il valore ex post, si può usare al suo posto una stima fintantoché non siano disponibili valori ex post affidabili che tengano conto dell'impatto del cambiamento sostanziale.
82. I valori ex post si basano su calcoli recenti dei costi che l'ideatore del PRIIP, sulla base di motivazioni ragionevoli, ha stabilito essere adeguati a tal fine. I valori possono essere basati sui costi riportati nel conto profitti e perdite del PRIIP pubblicato nell'ultima relazione annuale o semestrale, purché tale conto sia sufficientemente recente. In caso contrario si utilizza un calcolo comparabile basato sui costi addebitati in un periodo della durata di dodici mesi più recente.
83. Le informazioni sui coefficienti che erano applicabili in anni/periodi precedenti sono pubblicate nel luogo specificato nel documento contenente le informazioni chiave come la fonte generale di informazioni supplementari per gli investitori che le richiedano.
84. Se si devono tenere in considerazione i costi addebitabili a un OICVM o a un FIA sottostante, si procede come segue:
- a) l'indicatore di costo di ciascun OICVM o FIA sottostante è calcolato pro rata in base al valore proporzionale delle attività nette del PRIIP rappresentato dall'OICVM o dal FIA in questione alla data rilevante, che è la data di rilevazione dei valori del PRIIP;
 - b) tutti gli importi calcolati pro rata sono sommati all'importo dei costi totali del PRIIP che investe, in modo da presentare un unico totale.


Metodo di calcolo per i nuovi PRIIP

85. Invece di dati ex post, ai fini del calcolo dei diversi tipi di costi si utilizzano stime eseguite adottando come variabili proxy un PRIIP comparabile o un gruppo di pari.
86. Nel caso dei PRIIP che addebitano una commissione fissa onnicomprensiva, si utilizza tale commissione, a condizione che comprenda tutti i costi da presentare in conformità degli obblighi di comunicazione dei costi dei PRIIP.
87. Nel caso dei PRIIP che fissano un limite o un massimale per l'importo addebitabile, e a condizione che esso comprenda tutti i costi da presentare in conformità degli obblighi di comunicazione dei costi dei PRIIP, si utilizza invece tale limite o massimale fintantoché l'ideatore del PRIIP si impegna a rispettare il valore pubblicato e ad assorbire tutti i costi che diversamente causerebbero il superamento del limite o del massimale.
88. Qualora l'ideatore del PRIIP ritenga che la comunicazione di un valore con due decimali potrebbe dare agli investitori un'impressione di accuratezza artificiale, è sufficiente esprimere il valore in questione con un solo decimale.
89. L'ideatore del PRIIP garantisce che l'accuratezza del valore stimato è controllata costantemente e stabilisce quando è appropriato cominciare a utilizzare valori ex post invece di stime; in ogni caso però, entro dodici mesi dalla data in cui il PRIIP è stato offerto in vendita per la prima volta in uno Stato membro, l'ideatore del PRIIP controlla l'accuratezza della stima calcolando un valore su base ex post.


II EFFETTO COMBINATO DEI COSTI

Requisiti comuni a tutti i tipi di PRIIP

90. La tabella o le tabelle di cui all'articolo 5 contengono un'indicazione dei costi totali in termini monetari e percentuali nell'ipotesi che l'investitore al dettaglio investa, rispettivamente, 10 000 EUR (nel caso di tutti i PRIIP tranne i prodotti di investimento assicurativi a premio periodico) o 1 000 EUR l'anno (nel caso dei prodotti di investimento assicurativi a premio periodico) durante periodi di detenzione differenti, compreso il periodo di detenzione raccomandato. I periodi di detenzione da presentare sono quelli di cui all'allegato IV, punti da 14 a 16. Qualora si ritenga che un prodotto non abbia una piattaforma di liquidità alternativa promossa dall'ideatore del PRIIP o da un soggetto terzo, o qualora manchino accordi in materia di liquidità, o nel caso dei PRIIP di cui all'allegato IV, punto 17, tale indicazione dei costi può essere presentata soltanto alla scadenza o alla fine del periodo di detenzione raccomandato.



91. Se la valuta del PRIIP non è l'euro, si utilizza un importo di valore corrispondente a quelli indicati nel punto 90 del presente allegato e divisibile per 1 000 senza resto.
92. I costi totali comprendono i costi una tantum, ricorrenti e accessori nonché, se rilevanti, le penali di uscita.
93. Le penali di uscita devono essere distinte da altre spese di uscita dovute in ogni caso e pertanto devono essere sempre incluse nei costi una tantum.
94. La rilevanza delle penali di uscita dipende dal periodo di detenzione dell'investimento e dal momento esatto in cui il prodotto è rimborsato. Le penali di uscita non sono rilevanti se l'investimento è mantenuto per il periodo di detenzione raccomandato.



ALLEGATO VII

PRESENTAZIONE DEI COSTI

La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield — RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano sull'ipotesi che siano investiti [10 000 EUR (oppure 1 000 EUR l'anno nel caso dei PRIIP con premio periodico)]. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.

Tabella 1

Andamento dei costi nel tempo

La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.


Investimento [10 000 EUR] Scenari	In caso di disinvestimento dopo [1] anno	In caso di disinvestimento dopo [il periodo di detenzione raccomandato/2]	In caso di disinvestimento [alla fine del periodo di detenzione raccomandato]
Costi totali	[...] %	[...] %	[...] %
Impatto sul rendimento (RIY) per anno	[...] %	[...] %	[...] %

Tabella 2

Composizione dei costi

La seguente tabella presenta:


- l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato,
- il significato delle differenti categorie di costi.



Questa tabella presenta l'impatto sul rendimento per anno			
Costi una tantum	Costi di ingresso	[...] %	Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione dell'investimento. [Questo è l'importo massimo che si paga; si potrebbe pagare di meno] [E/O se i costi sono inclusi nel prezzo, ad esempio nel caso dei PRIIP diversi dai fondi di investimento] Impatto dei costi già compresi nel prezzo. [Questo è l'importo massimo che si paga; si potrebbe pagare di meno]. [Se i costi di distribuzione sono inclusi nei costi di ingresso] Questo importo comprende i costi di distribuzione del prodotto.
	Costi di uscita	[...] %	Impatto dei costi di uscita dall'investimento alla scadenza.
Costi correnti	Costi di transazione del portafoglio	[...] %	Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto.
	Altri costi correnti	[...] %	Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri investimenti e dei costi presentati nella sezione II.
Oneri accessori	Commissioni di performance	[...] %	Impatto della commissione di performance. Tratteniamo questa commissione dal vostro investimento se la performance del prodotto supera il suo parametro di riferimento [y per x%].
	Carried interests (commissioni di overperformance)	[...] %	Impatto dei carried interests. Tratteniamo questa commissione se l'investimento ha [ottenuto una performance superiore a x%]. [Dopo l'uscita dall'investimento sarà effettuato un pagamento pari a y% del rendimento finale.]

Nel caso dei PRIIP che offrono una serie di opzioni di investimento, gli ideatori di PRIIP utilizzano la tabella 1 e la tabella 2 del presente allegato per presentare i costi, mostrando, se rilevante, la serie dei costi per ciascuno degli importi indicati in ciascuna tabella.

17CE1217



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/326 della Commissione, del 24 febbraio 2017, recante duecentosessantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 49 del 25 febbraio 2017)

Pagina 31, lettera c) dell'allegato:

anziché: «Ghalib Abdullah Al-Zaidi (alias: a) Ghalib Abdallah al-Zaydi b) Ghalib Abdallah Ali al-Zaydi c) Ghalib al Zaydi). Data di nascita: a) 1975, b) 1970. Luogo di nascita: regione di Raqqah, governatorato di Marib, Yemen. Cittadinanza: yemenita. Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, lettera i): 22.2.2017.»

leggasi: «Ghalib Abdullah Al-Zaidi (alias: a) Ghalib Abdallah al-Zaydi b) Ghalib Abdallah Ali al-Zaydi c) Ghalib al Zaydi). Data di nascita: a) 1975, b) 1970. Luogo di nascita: regione di Raqqah, governatorato di Marib, Yemen. Cittadinanza: yemenita. Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, lettera i): 22.2.2017.»

17CE1218

Rettifica della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo


(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 297 del 4 novembre 2016)

Pagina 7, articolo 10, paragrafi 1 e 2 e pagina 8, articolo 12, paragrafo 1:

anziché: «25 maggio»

leggasi: «5 maggio».

17CE1219



Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione, del 3 febbraio 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 46 del 19 febbraio 2015)

Pagina 6, articolo 14, terzo comma:

anziché: «Se lo Stato membro presenta i dati contabili di cui all'articolo 9 del presente regolamento non più tardi di un mese prima della scadenza del termine di cui all'articolo 10, paragrafo 3, la retribuzione forfettaria è maggiorata di 5 EUR, a meno che non sia stata raggiunta la soglia dell'80 % di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1217/2009 per una circoscrizione RICA o per uno Stato membro.»

leggasi: «Se uno Stato membro presenta i dati contabili di cui all'articolo 9 del presente regolamento non più tardi di un mese prima della scadenza del termine di cui all'articolo 10, paragrafo 3, la retribuzione forfettaria è maggiorata di 5 EUR, a meno che non sia stata raggiunta la soglia dell'80 % di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1217/2009 per una circoscrizione RICA o per uno Stato membro.»

Pagina 9, allegato II, nelle righe relative alla Grecia:

anziché:

	«GRECIA	
450	Macedonia-Tracia	2 000
460	Epiro-Peloponneso-Isole ionie	1 350
470	Tessaglia	700
480	Grecia continentale, Isole dell'Egeo, Creta	1 450»


leggasi:

	«GRECIA	
450	Μακεδονία — Θράκη (Macedonia-Tracia)	2 000
460	Ἠπειρος — Πελοπόννησος — Νήσοι Ιονίου (Epiro-Peloponneso-Isole ionie)	1 350
470	Θεσσαλία (Tessaglia)	700
480	Στερεά Ελλάς — Νήσοι Αιγαίου — Κρήτη (Sterea Ellas, Isole dell'Egeo, Creta)	1 450»

Pagina 54, allegato VIII, dopo la tabella A, punto A.CL.151.C., primo paragrafo, ultima frase:

anziché: «Utilizzare il codice "non pertinente" se l'azienda produce alcuni prodotti agricoli o alimentari protetti da una DOP, una IGP o una STG o recanti l'indicazione "prodotto di montagna" o alcuni prodotti utilizzati per produrre prodotti protetti da una DOP, una IGP o una STG o recanti l'indicazione "prodotto di montagna", ma tali prodotti non costituiscono la maggior parte della produzione in ciascun settore:»

leggasi: «Utilizzare il codice "non pertinente" se l'azienda produce alcuni prodotti agricoli o alimentari protetti da una DOP, una IGP o una STG o recanti l'indicazione "prodotto di montagna" o alcuni prodotti utilizzati per produrre prodotti protetti da una DOP, una IGP o una STG o recanti l'indicazione "prodotto di montagna", ma tali prodotti non costituiscono la maggior parte della produzione in quel particolare settore:».



Pagina 60, allegato VIII, dopo la tabella C, lettera b) del terzo comma relativo all'aiuto reciproco tra aziende:

anziché: «b) l'aiuto fornito in forma di lavoro è compensato da una prestazione di diversa natura (ad esempio, la fornitura di macchinari): in questo caso il tempo di lavoro prestato e gli eventuali salari corrisposti non sono menzionati; il valore della prestazione ricevuta viene registrato tra i mezzi di produzione nel gruppo corrispondente di un'altra tabella (nell'esempio succitato, nella tabella H, nel gruppo 1020, "Lavori eseguiti da terzi e locazione di macchine").»

leggasi: «b) l'aiuto fornito in forma di lavoro è compensato da una prestazione di diversa natura (ad esempio, la fornitura di macchinari): in questo caso il tempo di lavoro prestato e gli eventuali salari corrisposti non sono menzionati; il valore della prestazione ricevuta viene registrato tra i mezzi di produzione nella categoria corrispondente di un'altra tabella (nell'esempio succitato, nella tabella H, nella categoria 1020, "Lavori eseguiti da terzi e locazione di macchine").»

Pagina 84, allegato VIII, nella tabella che contiene i tipi di codice delle colture, nella descrizione del codice 1, terzo trattino:

anziché: «— tra le colture praticate in successione durante l'esercizio su una data superficie, quella che occupa il terreno per il periodo più lungo,»

leggasi: «— nel caso di colture praticate in successione durante l'esercizio su una data superficie, quella che occupa il terreno per il periodo più lungo,».

Pagina 102, allegato VIII, tabella M:

anziché:

		«Premi e sovvenzioni di carattere eccezionale			
2810	S	Pagamenti per calamità			—
2890	S	Altri premi e sovvenzioni di carattere eccezionale			—
2900	S	Altri pagamenti diretti, non menzionati altrove			—»

leggasi:


		«Premi e sovvenzioni di carattere eccezionale			
2810	S	Pagamenti per calamità			—
2890	S	Altri premi e sovvenzioni di carattere eccezionale			—
2900	S	Altri pagamenti diretti, non menzionati altrove			—»

17CE1220

VITTORIA ORLANDO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUE-043) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 7 0 6 0 5 *

€ 15,00

